

RELAZIONE
SULL' ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE
DELLA COOPERAZIONE
(Triennio 2001-2003)

(Articolo 16, della legge 31 gennaio 1992, n. 59)

Presentata dal Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 2006

Introduzione

La presente Relazione al Parlamento sulla Cooperazione – Triennio 2001-2003 si compone di due sezioni.

La prima sezione, qui di seguito riportata e suddivisa in 9 capitoli, ha lo scopo di:

illustrare (capp. 1 e 2) una panoramica sulla presenza cooperativa nell'Unione Europea (tendenze evolutive nella cooperazione e prospettive della Società Cooperativa Europea) ed in Italia (indicazioni sull'evoluzione della struttura economica italiana nel decennio 1991-2001);

descrivere (cap. 3) le dinamiche settoriali e territoriali della imprenditoria cooperativa in Italia nel triennio 2001-2003, relativamente alla cooperazione « aderente » alle Associazioni nazionali legalmente riconosciute (« Centrali ») e a quella « non aderente » alle Centrali (e cioè non facenti parte di alcuna associazione nazionale di rappresentanza legalmente riconosciuta) riportando, inoltre, quanto emerso dai dati presentati dall'Unioncamere ed elaborati dal Registro delle Imprese;

fornire (capp. 4 e 5) un approfondimento della specifica realtà cooperativa italiana tenendo conto della ripartizione delle cooperative in « aderenti » (e quindi descrivendo la realtà del movimento cooperativo così come organizzato per Centrale di appartenenza) e « non aderenti » (e dunque basandosi sulla documentazione del Ministero delle Attività Produttive);

riferire sulla attività di promozione ed incremento dell'imprenditoria cooperativa (capp. 6 e 7) realizzata mediante i fondi mutualistici di promozione e sviluppo considerando, anche in questo caso, la suddivisione tra le attività condotte dal movimento cooperativo organizzato (e quindi da ogni singola Centrale) e dal Ministero delle Attività produttive (con specifico riferimento al mondo della cooperazione « non aderente »);

esporre un quadro approfondito della evoluzione legislativa italiana (cap. 8) relativamente allo specifico mondo cooperativo;

riportare una ampia sintesi (cap. 9) degli articoli di legge in materia di cooperazione compresi negli statuti regionali e nei provvedimenti di sostegno, sempre a livello regionale, realizzati nel triennio 2001-2003.

La seconda sezione (Relazione al Parlamento sulla Cooperazione. Triennio 2001-2003. Allegato Dati e Tabelle), allegata al presente documento, si è resa utile per riportare tutti i dati forniti e raccolti (schematizzati in tabelle e grafici), e quindi utilizzati per elaborare l'intera analisi e descrizione del movimento cooperativo nel triennio 2001-2003.

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Presentazione</i>	» 9
L'IMPRENDITORIA COOPERATIVA NELL'UNIONE EUROPEA	» 13
1. L'imprenditoria cooperativa nell'Unione Europea	» 15
1.1 Cos'è una cooperativa	» 15
1.2 Importanza delle cooperative nei settori economici	» 17
1.3 Tendenze evolutive nella cooperazione nell'Unione Europea	» 18
1.4 Tendenze e mutamenti strutturali nello sviluppo di cooperative .	» 19
1.4.1 Concorrenza, concentrazione e crescita	» 19
1.4.2 Perché vengono costituite le cooperative?	» 20
1.4.3 Misurare il successo di una cooperativa	» 20
1.4.4 Le differenze principali rispetto alle imprese guidate dagli azionisti	» 21
1.4.5 Vantaggi principali della forma cooperativa	» 21
1.4.6 Svantaggi e problemi delle imprese cooperative	» 22
1.4.7 Amministrazione societaria	» 22
1.4.7.1 Amministrazione nelle imprese cooperative	» 22
1.4.7.2 Governo dell'impresa e responsabilità sociale	» 24
1.5 Indirizzi e iniziative delle Istituzioni europee in materia di eco- nomia cooperativa	» 25
1.6 Prospettive della Società Cooperativa Europea	» 27
1.6.1 La SCE: un passo avanti per l'economia sociale in Europa	» 29
1.6.2 Un raffronto con la legislazione cooperativa italiana	» 31
1.6.3 Il futuro della SCE	» 33
1.7 Principali aggiornamenti e novità legislative nei Paesi dell'Unione Europea	» 35
1.7.1 Il quadro normativo di base della cooperazione europea .	» 35
1.7.2 Sviluppi della legislazione cooperativa nei Paesi della « vec- chia » UE	» 37
1.7.3 La cooperazione nei Paesi nuovi membri UE: difficoltà e prospettive	» 40
1.7.4 Conclusioni	» 42

LA PRESENZA COOPERATIVA NEL PANORAMA ITALIANO. UNO SGUARDO D'INSIEME	Pag.	43
2. Il trend demografico delle imprese in Italia	»	44
2.1 Uno sguardo ai dati censuari	»	44
3. Le dinamiche della imprenditoria cooperativa in Italia	»	44
Premessa	»	44
3.1 Dinamiche settoriali	»	45
3.1.1 La cooperazione aderente alle Associazioni nazionali legal- mente riconosciute (« Centrali »)	»	45
3.1.2 La cooperazione non aderente alle Centrali	»	46
3.1.3 La cooperazione nei dati Unioncamere	»	46
3.2 Dinamiche territoriali	»	47
3.2.1 La cooperazione aderente alle Centrali	»	47
3.2.2 La cooperazione non aderente alle Centrali	»	48
3.2.3 La cooperazione nei dati Unioncamere	»	48
IL MOVIMENTO COOPERATIVO IN ITALIA	»	51
4. Le Associazioni nazionali legalmente riconosciute (« Centrali »)	»	53
Premessa	»	53
4.1 L'AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane)	»	55
4.2 La CONFCOOPERATIVE (Confederazione delle Cooperative Ita- liane)	»	57
4.3 La LEGACOOOP (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)	»	59
4.4 L'UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative Italiane)	»	62
5. La cooperazione non aderente in Italia	»	64
Premessa	»	64
5.1 Elaborazioni e analisi dei dati territoriali	»	64
5.1.1 I dati territoriali della cooperazione non aderente	»	65
5.2 Elaborazioni e analisi dei dati settoriali	»	67
5.2.1 I dati settoriali della cooperazione non aderente	»	68
LA PROMOZIONE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO	»	71
6. La promozione nella cooperazione aderente	»	72
Premessa	»	72
6.1 General Fond (AGCI)	»	73
6.1.1 La promozione General Fond nel triennio 2001-2003	»	74

6.2 Fondosviluppo (Confcooperative)	Pag.	75
6.2.1 La promozione Fondosviluppo nel triennio 2001-2003	»	76
6.3 Coopfond (Legacoop)	»	77
6.3.1 La promozione Coopfond nel triennio 2001-2003	»	78
6.4 Promocoop (UNCI)	»	79
6.4.1 La promozione Promocoop nel triennio 2001-2003	»	80
7. La promozione nella cooperazione non aderente	»	83
7.1 L'attività di promozione del Ministero	»	83
7.2 La distribuzione territoriale dei progetti e del contributo erogato	»	83
7.3 Impatto sul territorio e risultati conseguiti	»	84
7.3.1 Lo sviluppo della cooperazione non aderente	»	84
7.3.2 Le ricadute occupazionali	»	85
L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA NAZIONALE	»	87
8. L'evoluzione legislativa nazionale	»	89
8.1 La riforma del diritto societario (con riferimento al mondo coo- perativo)	»	90
8.1.1 I principali riferimenti normativi	»	90
8.1.2 Elementi significativi della riforma	»	92
8.2 La riforma del mercato del lavoro	»	105
8.3 La riforma del socio lavoratore	»	107
8.4 La vigilanza e il sistema dei controlli sulle società cooperative ..	»	110
8.5 La riforma dei confidi	»	113
8.6 Appendice	»	115
LE REGIONI E LA COOPERAZIONE	»	119
9. Le Regioni e la cooperazione	»	121
9.1 Gli statuti regionali: articoli in materia di cooperazione	»	121
9.2 Provvedimenti di sostegno a livello regionale	»	123
9.2.1 Abruzzo	»	123
9.2.2 Basilicata	»	124
9.2.3 Calabria	»	125
9.2.4 Campania	»	126
9.2.5 Emilia Romagna	»	126
9.2.6 Friuli-Venezia Giulia	»	128
9.2.7 Lazio	»	130
9.2.8 Liguria	»	131
9.2.9 Lombardia	»	132
9.2.10 Marche	»	133

9.2.11 Molise	<i>Pag.</i>	135
9.2.12 Piemonte	»	136
9.2.13 Puglia	»	137
9.2.14 Sardegna	»	138
9.2.15 Sicilia	»	139
9.2.16 Toscana	»	142
9.2.17 Trentino Alto Adige	»	142
9.2.18 Umbria	»	142
9.2.19 Valle d'Aosta	»	143
9.2.20 Veneto	»	145

Presentazione

La presente relazione origina dal disposto dell'art.16 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a tenore del quale "Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia".

E' altresì necessario dar conto del fatto che nel maggio 2001 con il D.P.C.M. 20/05/2001 è stato operato il trasferimento delle attribuzioni in tema di cooperazione dal Ministero del Lavoro a quello delle Attività Produttive.

Il D.P.C.M. sopra evidenziato disposto in attuazione del D.L. 30.7.1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, ha fortemente condizionato lo svolgimento dell'attività della Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, causando inevitabili ritardi nell'adempimento delle funzioni istituzionali della Direzione stessa. Lo slittamento temporale ha dato l'opportunità di valutare l'impatto che la nuova normativa cooperativa ha avuto negli anni 2004 – 2005 alla luce dei risultati dell'indagine relativa al triennio di riferimento.

Il triennio 2001-2003, sul quale verte la presente Relazione, ha visto prodursi numerosi e particolarmente rilevanti elementi di novità nella vicenda del movimento cooperativo, sia in Italia sia a livello europeo.

Il primo e più vistoso di tali elementi si è concretizzato sul terreno della strumentazione giuridica attraverso cui il fenomeno economico e sociale della cooperazione è disciplinato. Numerose sono infatti le innovazioni legislative e regolamentari intervenute, in materia di imprenditoria cooperativa, in buona parte dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Ciò è da connettere, per i Paesi di nuovo accoglimento all'interno dell'Unione, anche al fatto stesso dell'adesione, con la procedura di adeguamento dei rispettivi assetti legislativi e giuridici, ma anche economico-strutturali, a quel complesso insieme di regole che nel linguaggio in uso a Bruxelles è denominato "*acquis communautaire*". E certo, com'è facilmente intuibile, la sfera dell'economia cooperativa non poteva sfuggire alla necessità stringente di un tale adeguamento: tanto più in quanto, nel suo caso, si trattava di adeguare tale tipo di imprenditoria, senza rinunciare alla sua specificità sociale, alle esigenze della transizione da un'economia centralizzata e statalista, che in precedenza l'aveva modellata, ai modi e alle esigenze di un'economia di mercato. Per queste realtà cooperative, dunque, nel triennio giungeva, se non a termine, quanto meno a un punto di decantazione sufficientemente definito e leggibile, un processo ormai in atto dall'inizio degli anni Novanta.

Anche in altri Paesi, quelli dell'Europa Occidentale che a più riprese, dalla fondazione del Mercato Comune in poi, avevano già aderito alla Comunità e poi all'Unione, nel corso del triennio si sono realizzati progetti più o meno profondi ed estesi di riforma delle rispettive legislazioni in materia di società cooperative. Progetti che, ovviamente, hanno ciascuno nella rispettiva realtà nazionale, nelle esigenze specifiche che emergono nei diversi Paesi, la loro motivazione. Ma che possono essere tutti ricondotti, sia pure con qualche margine di approssimazione, alla necessità, comune alle economie nazionali del Vecchio Continente, di adattare assetti normativi e giuridici, formulati il più delle volte in anni ormai lontani, alle condizioni di contesto profondamente e rapidamente mutate: in particolare, sia al progressivo approfondirsi del processo di integrazione fra le economie nazionali europee in primo luogo per l'applicazione delle normative comunitarie, sia al più generale processo di "globalizzazione" dell'economia, delle comunicazioni, dei mercati, che dagli eventi del 1989-91 ha tratto fortissima accelerazione.

Una tipologia d'impresa economica particolarmente radicata nel proprio territorio d'origine e nel suo tessuto economico-sociale e culturale, qual è l'impresa cooperativa, non poteva non avvertire un crescente disagio a causa di questo processo sostanzialmente non regolato, che per essa poneva e pone in essere una tensione competitiva in moltissimi casi del tutto inedita: tale dunque da mettere a serio rischio la stessa concreta possibilità dell'impresa di farvi fronte con successo. Di qui la necessità stringente di adeguare il quadro normativo da cui l'imprenditoria cooperativa è regolamentata alle nuove condizioni che si venivano a porre in essere: cosicché la stessa impresa fosse messa in grado di affrontare con strumenti più adeguati ed efficaci il nuovo, più aspro contesto competitivo.

Queste considerazioni, che hanno una loro validità per tutti i contesti nazionali in cui si sono prodotte nel triennio rilevanti novità giuridiche in materia di cooperazione, acquistano una particolare pregnanza nel caso italiano. Nel nostro Paese, in effetti, il processo di riforma ha assunto caratteri particolarmente significativi su almeno due versanti, fra loro convergenti.

Per un verso, la riforma delle norme vigenti in materia di società cooperative è entrata organicamente a far parte, come sua componente non secondaria, di un più ampio processo riformatore che ha investito l'intero assetto del diritto societario. L'impresa cooperativa è stata fatta oggetto, da parte del legislatore, di una considerazione che la inserisce organicamente in un quadro normativo concernente la dimensione economico-societaria in tutti i suoi aspetti.

Per altro verso (ma in modo convergente con questa considerazione d'assieme), per la prima volta nella lunga storia della produzione legislativa italiana in materia di cooperazione, l'intervento riformatore non è avvenuto attraverso l'approvazione o la modifica di una o più leggi speciali, ma mediante un complesso impegno di novellazione del Codice Civile. Talché oggi, grazie alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2004 a conclusione di un lungo e non facile iter legislativo, la massima parte delle normative nazionali in materia di cooperazione fanno direttamente parte dello stesso Codice. Si è così superato tra l'altro, almeno in buona misura, l'anomalia legislativa per cui le norme in materia di cooperazione risultavano in precedenza il frutto di una produzione disorganica, nella quale leggi speciali, leggi di settore e articoli del Codice costituivano altrettante fonti scarsamente correlate, quando non fra loro contraddittorie.

Per il contenuto delle novità introdotte dalla riforma, così come, del resto, per quanto concerne la produzione legislativa degli altri Paesi dell'Unione e quella delle Regioni italiane, si rinvia all'ampia trattazione che se ne fa nel testo della Relazione. Qui si rammenterà soltanto come il riformatore, pur confermando nella sostanza l'impianto di fondo stabilito, per le società cooperative, dalla "legge Basevi" del 1947 in base al riconoscimento della "funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata" di cui all'art. 45 della Costituzione, introduce però non poche novità di rilievo.

Fra di esse merita ricordare, già in questa sede (e rinviando per il resto alla trattazione che dei vari aspetti si fa nella relazione): la distinzione fra "cooperative a mutualità prevalente" e "altre cooperative"; il superamento (sia pure per le sole "altre cooperative") del divieto di trasformazione in società lucrative e la regolamentazione di tale eventuale trasformazione; la facoltà di scelta fra il modello SpA e il modello srl; la regolamentazione dei ristorni; la disciplina del "gruppo cooperativo". Nel testo sono altresì esaminate altre novità legislative, intervenute nel triennio, che pure concernono in varia misura le società cooperative: le novità in materia di vigilanza con la distinzione fra "revisioni" ordinarie e "ispezioni" straordinarie; la riforma del mercato del lavoro; quella del socio lavoratore; la disciplina del servizio civile; la riforma dei confidi.

Un secondo ordine di novità legislative intervenute nel corso del triennio si colloca direttamente sul terreno dell'Unione Europea. Nello stesso anno 2003, infatti, è giunto a conclusione il lunghissimo e altalenante percorso d'incubazione della "Società Cooperativa Europea". All'estate di quell'anno risale l'emanazione sia del Regolamento del Consiglio Europeo relativo allo statuto della Società Cooperativa Europea (SCE), sia della Direttiva dello stesso Consiglio che completa detto statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Scopo del Regolamento è espressamente quello di consentire che persone fisiche residenti in Stati membri diversi o persone giuridiche costituite in base alla legislazione di Stati membri diversi possano costituire una SCE. Rispetto a esso la Direttiva emanata contemporaneamente funge da disposizione complementare, volta ad assicurare che la dimensione sopranazionale della SCE non vada a detrimento del carattere partecipativo che deve comunque continuare a contraddistinguere l'impresa cooperativa.

La SCE non costituisce, beninteso, uno strumento diretto di armonizzazione dei singoli ordinamenti nazionali, che anzi indirettamente preserva pur indirizzandosi verso una qualche armonizzazione di fatto dei medesimi. Essa è strumento di diritto europeo in senso stretto, quindi di respiro transnazionale. Preserva, non sostituendosi ad esse, in materie peraltro limitate, le singole specificità nazionali, così come quelle settoriali.

In conclusione, l'entrata in vigore del duplice dispositivo disegna un quadro normativo sostanzialmente completo, almeno nelle linee di fondo, per la prospettiva di un'estensione della dimensione dell'imprenditoria cooperativa a livello continentale, vale a dire oltre i confini dei singoli Stati. Al tempo stesso, la sua attuazione pratica, che non si prospetta agevole, costituirà uno dei banchi di prova sia per l'acquisizione di una effettiva dimensione europea da parte dell'imprenditoria cooperativa, sia più in generale per il processo di integrazione sopranazionale nel suo insieme.

Se indubbiamente le principali novità intervenute nel triennio oggetto della presente Relazione sono quelle collocate sul terreno della legislazione e in generale del diritto, la stessa Relazione punta a mettere in luce alcune delle caratteristiche salienti sia della realtà imprenditoriale e sociale della cooperazione intesa, in Europa e in Italia, come aggregato economico, sia, per quanto possibile, delle tendenze rilevabili nello sviluppo della medesima realtà.

Va sottolineato preliminarmente, in proposito, come un ostacolo non lieve sia frapposto, a una più esaustiva rilevazione, dall'incompletezza, talora anche dalla contraddittorietà, delle fonti disponibili: non a caso, per quanto concerne la realtà cooperativa italiana, nel testo tale questione è puntualmente messa in luce. Ciò anche in funzione di promemoria e di sollecitazione a provvedere in tempi brevi a uniformare e rendere più compiutamente attendibili tali fonti.

Un terreno, questo, sul quale comunque alcuni progressi, rispetto ad anni non lontani, sono stati compiuti: il confronto fra i dati censuari (che non investono peraltro, se non marginalmente, il triennio in esame), quelli ricavabili dal registro delle imprese (già oggetto di interessanti elaborazioni, come riposato nel testo), quelli in possesso delle Associazioni cooperative per quanto concerne le società a esse rispettivamente aderenti, quelli infine direttamente rilevati dal Ministero, consente oggi di ricavare un'immagine del movimento cooperativo nel suo complesso, certo non ancora omogenea e univoca, ma forse più prossima alla realtà effettiva. La scelta della Relazione è stata quella di fornire ai destinatari un quadro articolato che tiene conto, e lo dichiara esplicitamente, della citata pluralità delle fonti.

Una tale pluralità, ben avvertibile a livello nazionale, è comprensibilmente ben più acuta a livello europeo: qui lo stesso frazionamento nazionale delle organizzazioni e delle realtà imprenditoriali aderenti, unita alla sostanziale assenza di un centro unico investito del compito di raccogliere,

vagliarne, uniformarne e infine elaborarne con un qualche rigore le singole immagini, esclude per ora la possibilità di ottenere un quadro anche solo anagrafico-statistico di una qualche precisione. Ci si è dovuti dunque limitare a riportare le risultanze di una Conferenza internazionale (la Convenzione Cooperativa svoltasi a Bruxelles il 27-28 giugno 2005) la cui autorevolezza, legata in primo luogo alla personalità e all'esperienza dei partecipanti, può essere considerata di per sé garanzia di rispondenza, se non esatta, almeno sufficientemente attendibile nelle grandi linee, alla realtà del movimento cooperativo nell'Unione Europea. In base a quei dati, la presenza cooperativa nell'Unione è oggi imponente, coinvolgendo in qualità di soci di 221.500 cooperative un totale di 4,6 milioni di occupati. Nulla appare possibile dire, invece, per quanto concerne i trend economici dell'imprenditoria cooperativa a livello dell'Unione: non casualmente la stessa Conferenza citata si è astenuta dal fornire dati, anche approssimativi, in proposito.

In buon parte diverso il discorso sul movimento cooperativo italiano. Qui, infatti, si è in presenza, come già rilevato, di una pluralità di fonti, ma quelle disponibili, attraverso un'adeguata elaborazione, consentono già di costruire un quadro accettabile, tanto statico quanto dinamico, sia sul terreno meramente anagrafico, sia anche su quello dei risultati economici. Per un'analisi dettagliata si rinvia ai rispettivi capitoli dell'Indagine precisando che per quanto attiene ai dati statistici relativi alle cooperative associate (2001-2003), le fonti sono le quattro Associazioni Nazionali di Rappresentanza Assistenza e Tutela del movimento cooperativo a cui si è aggiunta con D.M. del 7/05/2004 l'UN. I.COOP.- Unione Italiana Cooperative.

In questa sede si ritiene utile svolgere comunque qualche considerazione sommaria.

Nell'arco del triennio considerato è proseguita una tendenza che aveva caratterizzato il trend delle imprese cooperative rispetto all'insieme dell'imprenditoria italiana: la tendenza, da un lato, a presentare un andamento più accentuato per quanto concerne il numero di società, la percentuale sul totale, la potenzialità occupazionale; dall'altro una crescita dimensionale media sensibilmente maggiore. Cosicché non sembra fuor di luogo sottolineare come la funzione anticiclica delle cooperazione (per quanto concerne in particolare il numero degli addetti, ma non solo per questo aspetto), spesso vantata dai rappresentanti del movimento cooperativo organizzato, trovi una sostanziale conferma nei nudi dati statistici.

Un altro aspetto che vale la pena, già in questa sede, di evidenziare è quello costituito dai trend territoriali della presenza cooperativa. Qui il dato interessante è, ovviamente, quello relativo al Mezzogiorno. Pur mancando, nei dati, indicazioni particolarmente clamorose, appare possibile rilevare, come tendenze prevalenti nel triennio (e di tale periodo nei confronti dei precedenti), un consolidamento/ampliamento della presenza di imprese cooperative al Sud e la conferma del carattere, in genere, maggiormente labour intensive delle cooperative meridionali rispetto a quelle delle altre aree del Paese. Caratteristiche di non poco rilievo, queste, al fine di una conferma dell'utilità e dell'importanza dello strumento cooperativo anche al fine di un'efficace politica di sviluppo nelle regioni meridionali.

Merita citare, in conclusione, un aspetto che pure emerge dal testo della Relazione: il carattere distintivo, confermato dai dati, della promozione cooperativa svolta, sia dalle Associazioni nazionali di rappresentanza sia dal Ministero delle Attività Produttive, in base al dettato della L. 59/92. Tanto dal punto di vista quantitativo (che, per quanto riguarda la raccolta dei contributi mutualistici nella misura di legge del 3% degli utili annuali, testimonia dello stato complessivo di salute delle imprese), quanto da quello delle scelte territoriali e settoriali effettuate per gli investimenti, il bilancio della promozione nel triennio conferma il rilievo di questo strumento "di sistema" della mutualità cooperativa: anche grazie a esso, in sostanza, si può legittimamente preventivare non solo una vivace prosecuzione della crescita dell'imprenditoria cooperativa, ma anche una sua ulteriore qualificazione in funzione di sostegno delle politiche di modernizzazione economica e sociale del Paese.

**L'IMPRENDITORIA
COOPERATIVA
NELL'UNIONE EUROPEA**

1. L'imprenditoria cooperativa nell'Unione Europea

1.1 Cos'è una cooperativa

Una cooperativa è un'impresa come qualsiasi altra ma è un'impresa che esiste per soddisfare i bisogni dei soci che la possiedono e la controllano, piuttosto che per fornire dividendi sui capitali investiti. Tutte le imprese esistono per soddisfare gli interessi delle principali parti interessate.

Per le imprese tradizionali si tratta degli investitori, invece, in una cooperativa, i dividendi sui capitali (che in alcuni casi sono permessi) devono essere sempre subordinati ad altri interessi. Infatti "impresa non cooperativa" può essere definita una associazione di capitali (o impresa controllata dagli investitori) mentre la "cooperativa" è una associazione di persone (o impresa guidata da persone). In una moderna economia mista di mercato c'è posto per un modello di impresa diretta da persone che usano i suoi servizi per soddisfare i loro bisogni piuttosto che da persone che vi investono i loro capitali. In ogni caso, queste società contribuiscono anch'esse al funzionamento efficiente e sostenibile dei mercati.

Secondo la definizione dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), una cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i loro comuni bisogni ed aspirazioni economiche, sociali e culturali attraverso un'impresa di proprietà congiunta e controllata democraticamente¹.

Le caratteristiche peculiari di una cooperativa sono:

- possibilità, libera e aperta, di adesione e recesso dall'impresa;
- struttura democratica, in cui ogni socio ha un voto (o un limite predefinito di voti),
- le decisioni sono prese a maggioranza e la leadership responsabile è eletta dai soci;
- equa, corretta e giusta ripartizione dei risultati economici.

Una cooperativa può assumere qualsiasi forma giuridica, che si adatti alla suddetta definizione e caratteristiche. Una cooperativa non ha necessariamente bisogno di una specifica legislazione sulle cooperative: la sua natura mutualistica può essere definita dagli statuti interni (leggi o articoli dell'associazione).

Esistono, tuttavia, specifiche normative nella maggior parte degli Stati membri che definiscono un ambito per la loro attività e per la protezione dei soci e dei terzi. Le cooperative variano considerevolmente per dimensioni, settori di attività e tipo di adesione. Le tradizioni delle cooperative variano notevolmente tra gli Stati membri. Anche i benefici che i soci e le altre parti interessate realizzano dalle loro operazioni con le cooperative variano notevolmente. Una cooperativa può essere attiva in qualunque settore ove esistano esigenze omogenee e sentite da più persone.

Per esempio:

- Nelle **cooperative agricole**, i vantaggi includeranno l'approvvigionamento a prezzi equi (giusti) e il raggiungimento di un'economia di scala nella produzione e nella commercializzazione del prodotto;

¹ ICA News, N. 5/6, 1995. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha recentemente proposto una raccomandazione ai suoi Stati membri che segue le linee della definizione dell'ACI. ILO 2001, Promozione delle cooperative, , 89 ° sessione 2001, Rapporto V(2). Inoltre, il Comitato sulla promozione delle cooperative, nella 89° Conferenza internazionale del Lavoro (5-21 Giugno 2001) ha incluso nelle proprie proposizioni per la prossima conferenza "l'attiva partecipazione dei membri alla gestione democratica".

- Nelle **cooperative di consumatori**, i vantaggi consisteranno nella disponibilità di prodotti di qualità a prezzi equi (giusti);
- Nelle **cooperative di venditori al dettaglio**, i vantaggi includeranno il raggiungimento di economie di scala nella produzione e distribuzione un maggiore potere di acquisto comune;
- Nelle **cooperative fra produttori primari**, i vantaggi includeranno l'accesso ai mercati per i loro prodotti e un maggior controllo sul valore aggiunto;
- Nelle **cooperative di risparmio e di credito**, i vantaggi consisteranno in una equa (giusta) retribuzione per i risparmi ed un accesso al credito ad un tasso d'interesse equo.

Risulta particolarmente utile distinguere le cooperative in tre categorie a seconda degli interessi dei loro soci/proprietari:

- **cooperative di utenti**, in cui i consumatori del servizio sono anche proprietari dell'impresa che li fornisce;
- **cooperative di supporto (produttori)**, in cui coloro che producono beni o servizi creano una cooperativa per motivi di marketing o per ulteriori lavorazioni dei prodotti o servizi, o per acquistare congiuntamente materie prime e/o mezzi di produzione;
- **cooperative di lavoratori**, in cui i lavoratori sono anche proprietari dell'impresa.

I soci delle cooperative possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Le cooperative tra persone giuridiche possono costituire forme efficaci di cooperazione tra imprese, come ad esempio reti, alleanze strategiche e franchising.

Un recente interessante sviluppo è costituito dalle cooperative che riuniscono diverse parti interessate ("*multi-stakeholder*")². Queste possono soddisfare una più ampia gamma di interessi rispetto alle cooperative tradizionali (che sono orientate verso gli interessi dei soci) o alle società di capitali (che sono orientate verso gli interessi degli investitori). I soci possono includere lavoratori, consumatori, autorità locali ed imprese locali.

Si può inoltre distinguere tra "cooperative di primo grado" e "cooperative di secondo grado", laddove le prime sono quelle costituite da soggetti individuali (siano essi persone fisiche o giuridiche) mentre le seconde sono "cooperative di cooperative".

Le cooperative di secondo grado sono istituite generalmente per fornire servizi comuni (acquisti, marketing, distribuzione, ecc.) alle cooperative associate. Sono controllate da queste ultime e la loro struttura democratica è basata, normalmente, su di un consiglio di amministrazione composto da persone elette dai consigli di amministrazione delle cooperative associate.

Le imprese cooperative sono molto sensibili alle loro responsabilità sociali. La loro principale responsabilità è naturalmente verso i loro soci, ma la loro natura decentrata e democratica indica che esse sono fermamente radicate in comunità locali e regionali, e le loro decisioni verosimilmente terranno conto degli interessi di tali comunità in modo maggiore rispetto a quanto non facciano le imprese in cui la retribuzione del capitale è l'obiettivo principale.

In quanto modello di cooperazione economica, le cooperative hanno aspetti in comune con le mutue e le associazioni, per quanto riguarda l'organizzazione e gli scopi. Questi tre tipi di organizzazione sono, quindi, collettivamente riferibili al concetto di "Economia Sociale" elaborato in alcuni Stati membri. Anche le Unioni di Credito e le società controllate dai lavoratori hanno molte somiglianze con le cooperative, ma sono escluse dal presente documento in quanto non rientrano nella definizione proposta dall'ACI.

² Per esempio le cooperative sociali italiane o la Società Cooperativa d'interesse collettivo (SCIC) recentemente adottata in Francia (giugno 2001)

1.2 Importanza delle cooperative nei settori economici

La presenza dell'imprenditoria cooperativa nei Paesi dell'Unione Europea ha oggi dimensioni di tutto rispetto: le cifre fornite alla Convenzione Cooperativa svoltasi a Bruxelles il 27-28 giugno 2005³ la riassumono in 235.000 imprese distribuite nei 35 Paesi d'Europa (221.500 nei 25 Paesi UE, di cui 190.000 nei 15 Paesi già aderenti 31.500 nei 10 nuovi entrati) e suddivise in 7 settori d'attività organizzati a livello europeo (credito, agricoltura, farmacie, lavoro e attività sociali, assicurazioni, abitazione, consumatori), per un totale di 140 milioni di soci (121 milioni nella UE) e 5,5 milioni di occupati (4,6 nella UE).

Si tratta dunque di una realtà imprenditoriale di notevole estensione, dalla presenza capillare, che presenta aspetti di crescente modernità e di sensibile impatto sociale: il numero complessivo dei soci di cooperativa equivale a circa un terzo dei residenti nella UE. Già questa sola cifra, pur considerando che molti operatori sono associati contemporaneamente a più d'un sodalizio (il socio di una cooperativa di lavoro o agricola può ovviamente essere anche socio di una cooperativa di consumo o d'abitazione), dà il senso di una presenza imponente: si tratta della più estesa e numerosa organizzazione sociale presente nel Continente.

Contrastano con tale indubbio peso oggettivo della cooperazione in Europa sia l'inadeguato rilievo che la stessa imprenditoria cooperativa ha tuttora nelle politiche sociali e di sviluppo dell'Unione e dei singoli Governi, sia l'insufficiente caratterizzazione delle competenze in materia cooperativa a livello istituzionale, sia infine la persistente penuria di rilevazioni puntuali sui terreni statistico e sociologico, donde di fatto l'impossibilità di ottenere un quadro dettagliato e pienamente attendibile della consistenza numerica e dello sviluppo diacronico della realtà cooperativa tanto al livello continentale quanto a quello delle singole realtà nazionali.

Le risultanze della presente *Relazione* sembrerebbero per la verità smentire almeno in parte, per quanto riguarda l'Italia, tale ultima valutazione negativa: nonostante ciò, come risulterà via via chiaro proseguendo nella lettura, anche nel nostro Paese, che pure ha conquistato negli ultimi anni una posizione di primo piano quanto a consistenza e caratterizzazione qualitativa della realtà cooperativa in esso operante, i canali di conoscenza e d'indagine dell'imprenditoria cooperativa richiederebbero un considerevole sforzo di adeguamento.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, i dati resi pubblici in occasione della citata Conferenza di Bruxelles dimostrano che un apprezzabile sforzo è in atto per avviare a superamento le carenze ora rilevate. Sforzo, tuttavia, ancora del tutto insufficiente: le rilevazioni disponibili, ben riassunte in quella occasione e riportate in questa *Relazione*, non consentono infatti né di elaborare credibili schemi diacronici, né di presentare un quadro d'assieme sufficientemente dettagliato e attendibile.

Il triennio 2001-2003, cui la presente *Relazione* si riferisce, se non presenta particolari novità sul terreno della rilevazione sistematica della presenza cooperativa nell'Unione, si caratterizza tuttavia per alcune innovazioni d'indubbio rilievo a livello di produzione legislativa. Infatti, accanto ai provvedimenti di riforma introdotti nelle legislazioni vigenti in materia cooperativa all'interno di diversi Paesi membri, c'è da registrare l'approvazione da parte del Consiglio europeo (luglio 2003) del Regolamento relativo allo Statuto della Società Cooperativa Europea e della Direttiva a esso collegata concernente il coinvolgimento dei lavoratori.

Con tali provvedimenti è giunto a conclusione un iter legislativo lungo e complesso: i nuovi strumenti, la cui sperimentazione operativa si rivela peraltro tutt'altro che agevole e spedita, offrono

³ Cfr la relazione di Rainer Schlüter, Direttore di CoopsEurope (Common Platform uniting the actions of ICA Europe and CCACE - Square Ambiorix 32 BE - 1000 Brussel (office@coopseurope.coop), dalla quale sono ricavati i dati riportati nel presente capitolo.

comunque alla formula cooperativa, per la prima volta, canali propri e idonei ad assumere quella dimensione sopranazionale che è sempre più spesso richiesta dalla fase attuale dello sviluppo economico e sociale, e ancor più dalle sue prevedibili prospettive.

1.3 Tendenze evolutive nella cooperazione nell'Unione Europea

Le cooperative sono una parte importante dell'economia europea. Esse generano benessere per i cittadini, ricchezza per le nazioni, promuovono l'imprenditorialità e la partecipazione. Stanno emergendo nuove forme di cooperative, per esempio nei settori del sociale e del welfare, che offrono servizi, lavoro, benessere e partecipazione alla vita sociale a coloro che ne sono esclusi e ne necessitano. In molti settori le cooperative consentono agli imprenditori non tradizionali, cittadini, che sarebbero altrimenti esclusi dal mondo degli affari, di assumere responsabilità imprenditoriali.

In molti Paesi dell'Unione, le cooperative hanno dimostrato capacità di fornire soluzioni economicamente e socialmente valide e sostenibili per conciliare la società dell'informazione e lo sviluppo socio-economico.

Oramai è sempre più evidente il ruolo e l'importanza delle imprese cooperative nella vita economica, sociale e culturale dell'Unione Europea.

I registri delle imprese tendono a sottostimare l'importanza delle cooperative in Europa. Le cooperative assumono molteplici forme giuridiche ed in alcuni Stati membri non esiste alcuna specifica legge sulle cooperative. Molte cooperative non compaiono, quindi, nelle statistiche. La tendenza attuale in molti dei settori in cui le cooperative operano è quella della concentrazione e della concorrenza; è in particolare il caso della vendita al dettaglio, della trasformazione dei prodotti alimentari, delle banche e delle assicurazioni.

Negli anni recenti le cooperative hanno concentrato la loro attività attraverso fusioni a livello nazionale. Fusioni ed alleanze strategiche sono state realizzate tra cooperative di diversi Stati membri e persino di Paesi terzi, candidati o meno. In alcuni casi sono stati posti ostacoli legali non necessari alle fusioni tra cooperative di Stati membri differenti. Lo Statuto della Società Cooperativa Europea approvato nel luglio 2003 intende appunto ovviare a tali difficoltà.

Per le cooperative una delle sfide principali è quella di reagire alla competizione e concentrazione internazionale in modo che la loro competitività e internazionalizzazione sia migliorata e, al tempo stesso, vengano tutelati i diritti e gli obblighi dei loro soci.

In molti Stati della UE stanno recentemente nascendo nuove piccole imprese cooperative, in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dello sviluppo regionale o locale, dell'educazione e dei servizi di alloggio, così come nei servizi legati alla società dell'informazione.

Queste imprese costituiscono un'importante fonte di lavoro e di esperienza manageriale per le donne. Tali nuove iniziative mostrano molte delle caratteristiche proprie dell'avvio di PMI ma anche vantaggi particolari legati alla loro forma cooperativa:

- la loro indipendenza da investimenti esterni ne fa una fonte di impiego nelle aree industriali e urbane depresse e nelle regioni scarsamente popolate e per le categorie di persone in pericolo di esclusione;

- l'appartenenza basata sulla qualità di socio può renderle innovative dal punto di vista sociale, economico e tecnologico;
- le cooperative promuovono lo spirito imprenditoriale in categorie che altrimenti non avrebbero accesso a responsabilità manageriali;
- obiettivi più ampi garantiscono benefici in termini di benessere e prosperità alle varie parti interessate;
- le loro strutture partecipative possono mobilitare il potenziale locale e regionale latente attraverso la partnership tra le parti interessate; esse presentano una percentuale di donne imprenditrici particolarmente alta.

In Europa, ed in altre economie avanzate, la forma cooperativa è utilizzata in maniera innovativa degna di nota e di incoraggiamenti o applicazioni più ampie. Queste iniziative sono spesso rivisitazioni o nuove applicazioni delle idee cooperative.

In alcuni casi, esse funzionano bene in un particolare contesto nazionale per ragioni legate alla loro localizzazione, ma molte di loro funzionano bene grazie alla loro natura cooperativa e potrebbero essere sperimentate più ampiamente altrove. Per esempio:

- in Spagna le cooperative gestiscono molte scuole, permettendo ai soci (genitori o insegnanti o entrambi) di influenzarne direttamente la gestione
- in Italia (ai sensi della L. 381 del 1991), ed in Europa centrale, le cooperative sociali procurano lavoro ai soci diversamente abili, o ad altri gruppi emarginati come gli ex detenuti o i tossicodipendenti
- in Italia ed in Francia cooperative di commercio elettronico hanno permesso a piccole industrie manifatturiere e a singoli artigiani di vendere i propri prodotti su Internet
- in Svezia cooperative di babysitting hanno permesso a genitori lavoratori di organizzare reciprocamente i servizi di assistenza ai bambini. Le cooperative di babysitting e quelle che forniscono assistenza agli anziani permettono alle donne di entrare nel mondo del lavoro e di procurare a loro volta lavoro retribuito
- in molti campi artistici e culturali, artisti e interpreti hanno creato cooperative per mettere in scena le proprie opere. Per esempio, in Francia esistono oltre 50 teatri cooperativi, incluso l'internazionalmente famoso "Théâtre du Soleil". La forma cooperativa assicura la piena libertà artistica.

1.4 Tendenze e mutamenti strutturali nello sviluppo di cooperative

1.4.1 Concorrenza, concentrazione e crescita

La tendenza attuale in molti dei settori in cui le cooperative operano è quella della concentrazione e della concorrenza; è in particolare il caso della vendita al dettaglio, della trasformazione dei prodotti alimentari, delle banche e delle assicurazioni.

Negli anni recenti le cooperative hanno concentrato la loro attività attraverso fusioni a livello nazionale. Fusioni ed alleanze strategiche sono state realizzate tra cooperative di diversi Stati membri e persino di Paesi terzi, candidati o meno. In alcuni casi sono stati ostacoli legali posti non

necessari alle fusioni tra cooperative di Stati membri differenti. Per questa ragione la Commissione ha proposto uno Statuto Europeo della Società Cooperativa⁴ come strumento giuridico (simile a quello dello Statuto della Società Europea) per regolamentare tali attività transnazionali. La bozza dello Statuto contiene disposizioni per la creazione di una Cooperativa Europea anche mediante una fusione o una trasformazione oltre che in base ad una iniziativa *ex novo* di persone fisiche o giuridiche.

Per le cooperative una delle sfide principali è quella di reagire alla competizione e concentrazione internazionale in modo che la loro competitività ed internazionalizzazione sia migliorata e, al tempo stesso, vengano tutelati i diritti e gli obblighi dei loro soci/proprietari. Possono sorgere alcuni problemi quando la base sociale delle cooperative assume grandi dimensioni.

Le cooperative nascono, crescono e muoiono nella stessa maniera delle altre imprese. Tuttavia, esse hanno un particolare problema legato alle loro dimensioni: se diventano troppo grandi, può accadere che i managers perdano di vista gli interessi dei soci. Nelle grandi società guidate dagli azionisti può accadere che certi individui o organizzazioni abbiano delle quote maggioritarie e assumano un interesse diretto nelle assemblee generali e nelle elezioni del consiglio di amministrazione.

Nelle grandi cooperative, in cui migliaia di soci hanno quote molto piccole di capitale, il loro interesse e la loro influenza possono non essere sufficientemente forti per garantire un buon governo. In alcuni settori (in particolare le cooperative di consumatori) ciò ha portato al fallimento di grandi e famose cooperative. Il principio cooperativistico di “non distribuzione delle riserve” può significare che alcune cooperative continuino ad esistere anche quando hanno oramai realizzato la loro utilità per i soci.

1.4.2 Perché vengono costituite le cooperative?

Le cooperative vengono generalmente costituite in contesti dove si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- Esigenze omogenee di un gruppo di persone o di imprese che non possono essere soddisfatte attraverso una società di lucro - per esempio, in Finlandia durante gli anni '90 furono istituite circa 700 cooperative di lavoratori a causa della scarsità di opportunità di lavoro;
- Protezione contro relazioni di sfruttamento nel mercato - per esempio le cooperative agricole sono spesso una risposta a condizioni monopolistiche in cui un solo proprietario domina il mercato locale o regionale;
- Bisogno di prodotti o di servizi di qualità o differenziati, per esempio attraverso cooperative di consumatori;
- Quando le PMI hanno bisogno di creare alleanze per ottenere la massa critica o la gamma di servizi richiesti per partecipare agli appalti pubblici.

1.4.3 Misurare il successo di una cooperativa

Il successo di una cooperativa può essere basato su criteri diversi da quello del successo proprio di un'impresa “guidata dagli azionisti”. Una cooperativa non dovrebbe essere giudicata esclusivamente in base a indicatori tradizionali come il profitto oppure le quote di mercato.

⁴ G.U. C. 236 del 31.8.93, p. 1-56

La più chiara manifestazione di ciò sta nel fatto che il successo di una cooperativa non può essere valutato in base al prezzo di una sua quota - visto che non sono quotate in borsa. Infatti gli obiettivi perseguiti dalle cooperative sono molto diversi, e, quindi, il loro successo non può essere misurato in base agli indicatori comuni.

Le particolari caratteristiche, che devono essere prese in considerazione nel valutare il livello di successo di una cooperativa, includono:

- Orientamento a procurare benefici ai propri soci e a soddisfare i loro bisogni
- Metodi democratici per la scelta degli obiettivi e per l'assunzione delle decisioni
- Regole speciali per la gestione del capitale e dei profitti
- Obiettivi di interesse generale (in alcuni casi).

Molte imprese non cooperative hanno scoperto che alcune delle idee cooperative di base possono dar loro vantaggi competitivi. Reti, alleanze strategiche e franchising sono tutte forme di cooperazione.

In un contesto di concorrenza crescente molte società stanno cercando anche di conquistare la fedeltà del cliente e generare un senso di appartenenza attraverso forme di "membership", o di rendersi differenti dai concorrenti attraverso dichiarazioni di responsabilità sociale o etica. La popolarità ed il successo di queste idee sono la prova della valenza attuale dei principi cooperativi.

1.4.4 Le differenze principali rispetto alle imprese guidate dagli azionisti

Le cooperative presentano alcune differenze strutturali rispetto agli altri tipi di imprese. Queste differenze possono essere così illustrate:

- Processo decisionale basato sul principio "una testa - un voto" (oppure su altro sistema di votazione restrittivo, per esempio in base alle transazioni compiute con la cooperativa);
- Il contributo dei soci/proprietari è uguale;
- L'ammontare del patrimonio sociale non si riflette sul valore delle singole quote;
- Le quote non possono circolare sul mercato azionario;
- Libertà di adesione e di recesso dalla società;
- Come conseguenza degli ultimi due punti, il capitale nominale è variabile e non fisso;
- Principio di non distribuzione delle riserve in caso di liquidazione.

Queste caratteristiche specifiche delle imprese cooperative comportano alcuni vantaggi e alcuni svantaggi rispetto alle società di lucro.

1.4.5 Vantaggi principali della forma cooperativa

Il fatto di associare persone, quali i consumatori, i produttori, i lavoratori proprietari, o combinazioni di queste categorie, al processo decisionale, in quanto proprietari della cooperativa, può avere dei vantaggi rispetto ad altri tipi di società.

- L'interesse di un largo gruppo di parti interessate può essere utilizzato per creare innovazione nella società

- È incoraggiata la risposta ai bisogni degli utenti. Gli utenti sono soci e, quindi, la cooperativa ha una più diretta percezione dei bisogni dei consumatori e dei loro cambiamenti di comportamento, di abitudini ed aspettative;
- Maggiore motivazione per i lavoratori in quanto proprietari;
- L'interesse dei soci consente un maggiore margine per l'adattamento temporaneo alle difficoltà di ordine economico o di altro genere;
- La diminuzione del capitale nominale non comporta insolvenza;
- Il processo decisionale democratico conduce a decisioni sostenibili;
- L'accesso limitato al capitale esterno può portare una più stabile base di capitale propria;
- La non distribuzione delle riserve può portare una più stabile base di capitale propria;
- In generale, uno sviluppo sostenibile è possibile anche se si devono affrontare pressioni esterne.

1.4.6 Svantaggi e problemi delle imprese cooperative

Gli svantaggi principali della formula cooperativa sono rappresentati da:

- L'attenzione alle esigenze dei soci può creare difficoltà alla diversificazione dei prodotti e dei servizi per trarre vantaggio da nuove opportunità, dove queste ultime non rispondano agli interessi dei soci. Non vi è sempre un'allocazione ottimale delle risorse, come invece avviene nel mercato dei capitali;
- Il limitato accesso al capitale esterno attraverso i mercati azionari può portare ad una dipendenza dal capitale a prestito qualora le risorse dei soci non siano sufficienti. Un diritto di voto ristretto (generalmente "una persona - un voto") può rappresentare un disincentivo alla partecipazione più attiva al rischio di impresa senza poteri di voto proporzionati;
- La votazione democratica può portare ad una lentezza dei processi decisionali;
- Una larga base associativa può impedire di realizzare gli interessi ed i bisogni dei soci;
- Scarsi investimenti da parte dei soci possono causare per essi un modesto interesse allo sviluppo dell'impresa;
- La facilità dell'adesione e del recesso può potenzialmente determinare problemi di stabilità dell'impresa a causa dell'uscita di soci attivi (per esempio, il recesso di un agricoltore da una cooperativa agricola) o ad altri fattori di sviluppo;
- Difficoltà di conoscenza della particolare natura della cooperativa da parte di coloro che forniscono servizi di supporto e consulenza;
- Accesso agli appalti pubblici: mentre le autorità a volte confondono le società cooperative per organizzazioni *no profit* e perciò non le ritengono ammissibili come partecipanti nelle gare d'appalto.

1.4.7 Amministrazione societaria

1.4.7.1 L'amministrazione nelle imprese cooperative

Le regole dell'amministrazione societaria definiscono come gli azionisti di un'impresa sovrintendono alla gestione dell'impresa per trarne il massimo beneficio. Esse definiscono i diritti e

le responsabilità del consiglio di amministrazione, dei direttori, degli azionisti e delle altre parti interessate.

Comunque, per una cooperativa la questione è più complicata poiché è diverso il concetto stesso di proprietà (che è più di un investimento), così come sono diversi i benefici attesi dalla proprietà. Le strategie di amministrazione societaria nelle cooperative devono bilanciare una maggiore varietà di interessi dei soci e misurare il raggiungimento di obiettivi più ambiziosi che non quelli di un'impresa guidata dagli investitori.

La differenza di una cooperativa rispetto ad una società di capitali, sotto l'aspetto dell'amministrazione societaria, può essere spiegata dando uno sguardo alla struttura finanziaria delle cooperative:

- Le quote delle cooperative non sono normalmente trasferibili e, dunque, non hanno mercato; esse, quindi, mancano di quel controllo che viene dal monitoraggio quotidiano dei pubblici listini (realizzato, ad esempio, dagli analisti, dai media e dagli azionisti istituzionali);
- Poiché non sono trasferibili, il valore delle quote in una cooperativa non rispecchia le aspettative di futuri profitti: esse sono rimborsabili in base al loro valore nominale. Il valore aggiunto dell'impresa non può quindi essere realizzato vendendo le quote;
- I soci delle cooperative sono meno propensi ad abbandonare la cooperativa reclamando la propria quota quando non sono soddisfatti dei risultati. Ciò comporta che essi non possano semplicemente "votare coi piedi" vendendo le proprie quote sul mercato. La partecipazione alla società è, in genere, basata sull'uso dei servizi della cooperativa e sull'attiva partecipazione alle sue attività. Una fonte alternativa di questi servizi potrebbe non essere immediatamente disponibile;
- Il capitale nominale di una quota è variabile (a differenza di quello delle società a capitale congiunto) e spesso dipenderà dall'accantonamento delle eccedenze. Per aumentare il loro capitale di base, le cooperative normalmente possono solo chiedere ai loro soci di aumentare i versamenti di capitale, o aumentare il numero di soci;
- Il principio "una testa - un voto" rende impossibile ad un solo socio determinare le decisioni della società. Ciò garantisce uguaglianza tra i soci, ma potrebbe essere un disincentivo all'approvvigionamento di nuovo capitale, dato che il potere decisionale non è commisurato all'importo delle quote;
- La distribuzione degli utili si attua, in genere, sulla base di un dividendo che dipende dalle transazioni tra la cooperativa ed i soci;
- Le riserve delle cooperative (normalmente) non sono divisibili; esse non possono essere distribuite ai soci al momento della liquidazione della società.

Un'amministrazione efficace della società è essenziale per lo sviluppo delle cooperative, soprattutto man mano che esse diventano più grandi ed adottano strutture con consigli d'amministrazione a più livelli (per es. Management e supervisori). Esistono numerosi esempi, negli Stati membri, di fallimenti di grandi cooperative quando la cooperativa ha cessato di agire nell'interesse dei soci.

Molte cooperative hanno adottato strumenti innovativi per superare i limiti che la forma cooperativa comporta, pur mantenendo lo status giuridico di cooperative, ad esempio istituendo società sussidiarie di capitale da loro completamente controllate.

Comunque, queste strutture rendono persino più difficile l'efficace governo delle imprese, aumentando la distanza tra l'amministrazione ed i soci. La mancanza di indicatori del mercato azionario come parametro per valutare le prestazioni di una cooperativa implica che i soci devono essere molto attivi nel monitoraggio e nella partecipazione alle assemblee oppure nella ricerca di indici alternativi.

Le organizzazioni di cooperative sono divenute coscienti dell'importanza dell'effettivo controllo da parte dei soci ed hanno intrapreso delle iniziative interessanti⁵.

Pur rimanendo questo un problema che ogni cooperativa deve affrontare individualmente, sarebbe opportuno incoraggiare utili scambi di idee e buone prassi tra gli Stati membri. Sarebbe inoltre opportuno un dibattito tra le amministrazioni nazionali a proposito di una normativa adatta, in particolare per la protezione degli interessi delle minoranze e l'estensione dei rapporti commerciali con persone esterne alla cooperativa.

1.4.7.2 Governo dell'impresa e responsabilità sociale

Le decisioni delle imprese non solo esercitano i loro effetti sui proprietari, ma anche su un ventaglio più ampio di parti interessate, compresi i dipendenti, i consumatori, i fornitori e le comunità locali.

Questa presa di coscienza ha orientato i dibattiti più recenti in Europa sul ruolo delle imprese nello sviluppo sostenibile e sulla loro responsabilità sociale. Il recente Libro Verde della Commissione sulla Responsabilità Sociale delle imprese riconosce che le cooperative possono "integrare nella loro struttura gli interessi delle altre parti interessate e assumere immediatamente responsabilità sociali e civili"⁶.

Questa integrazione strutturale degli interessi delle parti interessate è direttamente collegata alle particolarità della struttura proprietaria delle cooperative (sopra elencate), che assicurano che il ritorno economico non sia il solo, o il principale, fattore guida nell'assunzione delle decisioni.

Ciò significa che azioni socialmente responsabili di una cooperativa sono necessarie non soltanto per motivi commerciali, infatti è stato spesso evidenziato come le cooperative siano state poco "performanti" nel mostrare la loro responsabilità sociale. Comunque, laddove le cooperative abbiano obiettivi economici e sociali più ampi grazie alla loro struttura proprietaria, questi verranno raggiunti solo se efficaci strutture di amministrazione sociale operano nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

È anche necessario non dare eccessivo risalto a questi più ampi benefici delle imprese cooperative. Molte cooperative, purtroppo, agiscono solo perseguendo obiettivi economici oppure interessi di una cerchia ristretta di parti interessate.

La concessione di benefici a favore delle cooperative si giustifica con il perseguimento di obiettivi non meramente economici nell'interesse di tutte le parti interessate.

⁵ V. per es. "Corporate Governance and Management Control in Co-operatives", Pellervo Confederation of Finnish Co-operatives, Novembre 2000, tradotto in inglese con l'assistenza finanziaria della Commissione Europea, DG Agricoltura. V. anche le raccomandazioni del Rapporto della UK Co-operative Commission (2001) "The Co-operative Advantage": <http://www.co-operativecommission.org.uk/index2.html>

⁶ Libro Verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (p.7), COM(2001) 366 finale, 18/7/01

Dato che seguire i mercati finanziari significa ragionare nel breve termine (e magari in modo non lungimirante), il coinvolgimento di altri interessati può portare ad una maggiore attenzione per le prospettive a medio e lungo termine. Nei settori in cui obiettivi a lungo termine sono necessari per garantire la qualità dei prodotti o dei servizi, la forma cooperativa può essere applicata con successo.

Questo discorso è valido per molti settori tradizionalmente affidati ad enti pubblici, come l'educazione, la sanità e servizi di cura e assistenza. Ed è proprio in questi servizi che le cooperative sembrano crescere notevolmente negli ultimi tempi nell'UE⁷. Dovrebbero essere analizzate e stimolate le esperienze realizzatesi in vari Stati membri, in modo da valutare come applicare più ampiamente questi particolari modelli di successo.

1.5 Indirizzi e iniziative delle Istituzioni europee in materia di economia cooperativa

Diversi sono stati i cambiamenti che hanno interessato, in qualche modo, il movimento cooperativo negli ultimi anni. Il Comitato delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (CCMAF), nato informalmente nel 1994 con l'obiettivo di assistere la Commissione nell'attività di indirizzo politico nel campo dell'economia sociale, è stato istituzionalizzato dalla Commissione Europea nel 1998, per dare alle cooperative, alle mutue, alle associazioni e fondazioni una maggiore visibilità a livello politico.

Nel luglio 2000, il nuovo organigramma della Commissione europea frutto della riforma interna voluta dalla presidenza Prodi ha, tra l'altro, ridotto il numero delle Direzioni Generali (DG) della Commissione. L'Unità "Economia Sociale" che - all'interno della DG XXIII Piccole e Medie Imprese, Commercio, Turismo ed Economia Sociale - è stata per dieci anni il riferimento per l'economia sociale, non è sopravvissuta alla fusione di tre direzioni generali che hanno dato vita alla nuova Direzione Imprese.

Il Comitato consultivo è stato così dissolto e la riorganizzazione delle strutture formali di consultazione ha portato alla creazione all'interno della DG Imprese di un "Gruppo politiche d'impresa" come organo di dialogo con la realtà imprenditoriale. Su 45 componenti di tale gruppo quattro sono espressione dell'economia sociale: due francesi, uno spagnolo e un belga. I dossier relativi alle cooperative e delle mutue sono affidati alla nuova Unità "Piccole Imprese, Artigianato, Cooperative e Mutue" all'interno della DG Imprese.

Questa soluzione, in alcuni paesi europei, è stata accolta con favore soprattutto da parte di specifici settori della cooperazione, che hanno sempre faticato a sentirsi a proprio agio con la denominazione di "Economia Sociale".

Per l'Italia questa collocazione nella DG Imprese ha prefigurato quanto previsto nella riforma dei Ministeri entrata in vigore con l'inizio della attuale legislatura, ovvero la sottrazione delle competenze in materia di cooperazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per assegnarle a quello delle Attività Produttive.

Il lavoro di concertazione tra le "famiglie" dell'economia sociale non si è, tuttavia, fermato nel corso di questo processo di riorganizzazione interna delle strutture della Commissione: si sono tenute

⁷ V. la sintesi del Rapporto sul progetto finanziato dalla Commissione "Third System Employment and Local Development" all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/3syst/vol2_en.pdf.

infatti due riunioni "informali" senza partecipazione della Commissione; una a Porto (Portogallo) nell'aprile 2000 e la seconda a Tours (Francia) il 17 novembre 2000; in entrambi i casi le riunioni si sono svolte con il sostegno dei governi dei due paesi che avevano la Presidenza di turno dell'Unione europea.

A Tours, le quattro famiglie dell'economia sociale hanno deciso la creazione della Conferenza Europea Permanente delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (CEP-CMAF), con l'obiettivo di ravvivare un'istanza di concertazione, di proposta e di rappresentanza sulle questioni comuni.

Il dibattito sul ruolo delle cooperative ha suscitato un rinnovato interesse dopo che il Consiglio europeo ha adottato, nel luglio 2003, il regolamento sullo statuto della società cooperativa europea (SCE).

La Commissione europea, infatti, è del parere che le potenzialità delle cooperative non siano state interamente sfruttate e che la loro immagine debba essere migliorata ai livelli nazionale ed europeo. Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere prestata ai nuovi Stati membri e i paesi candidati, nei quali, benché siano state attuate profonde riforme, lo strumento delle cooperative non è utilizzato appieno.

L'adozione dello statuto della SCE implica, pertanto, che gli Stati membri dovranno adottare misure per applicare il regolamento e la direttiva. La Commissione ritiene che questa sia un'occasione, per le autorità nazionali e le parti interessate, per intraprendere iniziative volte a migliorare la legislazione sulle cooperative e a creare condizioni più favorevoli al loro sviluppo.

Un'altra questione che ha attratto l'attenzione della Commissione è quella del ruolo sempre più importante e positivo delle cooperative in quanto mezzo per realizzare molti degli obiettivi comunitari in settori quali la politica dell'occupazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo regionale e rurale, l'agricoltura, ecc.

La Commissione ritiene che questa tendenza debba essere mantenuta e che la presenza di cooperative in vari programmi e politiche della Comunità debba essere ulteriormente sfruttata e promossa.

Un rinnovato interesse per la questione delle cooperative può anche essere osservato a livello internazionale.

Al riguardo, il fatto di maggior rilievo è l'adozione nel 2002 della raccomandazione sulla promozione delle cooperative da parte dell'Ufficio internazionale del lavoro, che ha avuto l'approvazione dei governi di tutti gli Stati membri dell'UE e di tutti i paesi aderenti e candidati. In considerazione del rinnovato interesse per le cooperative, la Commissione ha avviato nel 2002 un'ampia consultazione pubblica delle cooperative in Europa⁸.

Le risposte hanno rispecchiato le opinioni di quasi tutti i settori dell'attività cooperativa e sono state particolarmente numerose quelle giunte dai paesi in via d'adesione e candidati⁹. Le analisi e le conclusioni del documento di consultazione hanno avuto un'accoglienza positiva e sono stati formulati numerosi commenti e suggerimenti costruttivi.

⁸ Il documento di consultazione "Le cooperative nell'impresa Europa" si trova in: <http://www.europa/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/consultation/index.htm>. Il documento è stato inoltre pubblicato in italiano nella "Rivista della Cooperazione", n. 2/2002.

⁹ Sono pervenute 46 risposte: 7 di associazioni europee, 17 di organizzazioni rappresentative degli Stati membri e 5 di imprese cooperative, che complessivamente coprono la maggioranza del settore in Europa. Inoltre sono giunte 4 risposte da autorità pubbliche, 9 da paesi candidati (tra cui un parere comune di 48 organizzazioni di 10 paesi), 2 da organizzazioni internazionali (mondiali) e 2 da esperti. I contributi originali e le relative sintesi (in inglese e francese) si trovano nel sito web sopraindicato.

Di particolare interesse, proprio perché si basa anche sui risultati di questo ampio processo di consultazione, è la comunicazione del 2004 della Commissione sulla promozione delle società cooperative.

Essa verte sui tre temi principali che sono emersi dalle risposte e indica quello che gli Stati membri e le cooperative stesse possono fare per sfruttare le potenzialità di questa forma di società. Per questi tre temi la comunicazione enumera una serie di azioni concrete che la Commissione dovrà intraprendere per realizzare questi obiettivi. I temi principali della comunicazione sono i seguenti:

- come promuovere lo sviluppo del settore delle cooperative in Europa migliorandone la visibilità, le caratteristiche e la comprensione;
- come migliorare la legislazione sulle cooperative in Europa
- come mantenere e accrescere il ruolo delle cooperative e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi comunitari.

La Comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative riflette e riassume i principali argomenti messi in evidenza dalle organizzazioni cooperative dell'Unione Europea e dei paesi candidati, all'interno delle loro risposte al documento di consultazione della Commissione relativo a "*Le cooperative nell'impresa Europa*".

1.6 Prospettive della Società Cooperativa Europea

Nel quadro dell'allargamento dell'Unione da 15 a 25 Paesi e del perseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati nella strategia di Lisbona, la rilevante produzione di atti normativi e di documenti riguardanti la cooperazione è senz'altro indice di attenzione verso un fenomeno in crescita, riconosciuto quale portatore di grosse potenzialità e in grado, se dotato di strumenti giuridici idonei, di trasformare l'allargamento stesso da rischio ad opportunità.

La nuova dimensione dei mercati mondiali costituisce indubbiamente una sfida impegnativa in quanto richiede una forte iniziativa dell'Unione per ricondurre le risorse e le azioni proprie delle singole politiche comuni nell'ambito di una finalità strategica più ampia.

Il completamento del mercato interno rende in effetti indispensabile non solo la rimozione delle barriere ancora esistenti che ostacolano gli scambi commerciali, ma anche l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria: il movimento cooperativo, dal canto suo, non può certo restare fermo in un contesto nazionale e comunitario che muta così rapidamente.

Negli ultimi anni, quindi, il tema dell'impresa cooperativa ha conquistato un posto di rilievo nel dibattito europeo, tale da ottenere una legittimazione tanto a livello politico quanto sul piano giuridico.

Per quel che riguarda il primo aspetto, vengono in rilievo in particolare due documenti: la Raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di promozione delle cooperative adottata a Ginevra il 20 giugno 2002 e poi la Comunicazione della Commissione Europea del 23 febbraio 2004 sulla "Promozione della Società cooperativa in Europa", rivolta al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni.

Nel testo del 2002 già veniva evidenziato il ruolo essenziale dell'economia sociale nei processi di emancipazione e di sviluppo; si riconosceva altresì l'importanza delle cooperative "nella creazione d'impiego, nel mobilitare risorse, generare investimenti"; vi era inoltre espresso l'invito indirizzato da un lato alle forze sociali, ai sindacati ed alle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo affinché promuovessero l'imprenditoria sociale anche tramite intese fra Stati e dall'altro ai centri decisionali nazionali ed europei affinché agevolassero e sostenessero in misura maggiore la cooperazione.

Per quanto concerne invece la citata Comunicazione, questa è il risultato di un'ampia consultazione sul documento di lavoro "Le cooperative nell'impresa Europa", divulgato nel dicembre 2001, e costituisce, a ben guardare, una vera e propria base politico-programmatica, di respiro europeo, per il Movimento cooperativo.

Il testo in esame esprime in sintesi la convinzione che le potenzialità di quest'ultimo non siano state e non siano interamente sfruttate e che la sua immagine debba essere ancora migliorata sia nel contesto nazionale sia in quello europeo, prestando particolare attenzione ai nuovi Stati membri in cui, sebbene siano state attuate profonde riforme, lo strumento delle cooperative non è utilizzato appieno: attraverso 12 specifiche raccomandazioni si propongono infatti misure atte a favorire un più ampio ricorso a questo tipo di impresa.

Le azioni indicate, che coprono il periodo 2004-2008, riguardano la legislazione e la politica dei governi, la collaborazione con le organizzazioni cooperative, la creazione di occupazione, lo sviluppo regionale, gli strumenti finanziari, la raccolta di dati statistici, il sostegno alle imprese, l'educazione e la formazione.

Gli obiettivi prefigurati sono sostanzialmente tre: in primo luogo, il miglioramento della visibilità, delle caratteristiche e della comprensione del fenomeno cooperativo considerato nel suo complesso; secondariamente, uno sviluppo della normativa che disciplina le cooperative in Europa in senso più favorevole alle medesime; infine, l'accrescimento del contributo delle cooperative alla realizzazione dei traguardi comunitari.

La Comunicazione della Commissione potrà in definitiva costituire una vera e propria traccia per i prossimi anni in quanto pone indubbiamente le premesse per una politica cooperativa europea che si spera nel tempo si rafforzi negli obiettivi e nei contenuti.

Il riconoscimento politico sopra descritto è maturato parallelamente all'elaborazione dello Statuto sulla Società Cooperativa Europea (SCE), nuovo strumento normativo che si inserisce nel solco delle direttive già recepite in rapida successione con le leggi comunitarie 2002 e 2003 e di seguito elencate:

- la 94/45/Ce, che costituisce all'interno delle imprese e dei gruppi di imprese di dimensione comunitaria un Comitato aziendale europeo (Cae) e crea una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori appartenenti alle suddette imprese;
- la 2001/86/Ce, che regola il coinvolgimento dei lavoratori nella costituzione e nello sviluppo della Società europea (Se);
- la 2002/14/Ce, che introduce anche per le medie imprese un quadro giuridico generale e concrete misure per la tempestiva informazione e il diretto coinvolgimento dei lavoratori sugli eventi che direttamente o indirettamente influenzano le politiche di sviluppo e di occupazione delle relative imprese di appartenenza.

Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE) e dello Statuto delle Società Cooperative Europee (SCE), le Istituzioni comunitarie hanno inteso dunque offrire strumenti legali

adeguati alle attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti, più di quanto non fosse il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Rispetto a quest'ultimo, predisposto nell'85 dalla Comunità Europea per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla diversità delle singole legislazioni nazionali alla cooperazione e per promuovere alcune attività cooperative nel rispetto delle autonomie delle singole imprese, l'ambito operativo della SCE si prospetta ben più ampio.

Lo Statuto ad essa relativo segue in sostanza l'indirizzo impresso dal legislatore alla disciplina della SE (Società Europea), istituita nel 2001, entrata in vigore l'8 ottobre 2004 e modellata secondo i principi previsti per le società per azioni. Caratteristica importante comune alla SE ed alla SCE è la possibilità di trasferire la propria sede sociale da uno Stato membro all'altro senza essere sciolta o messa in liquidazione.

A fronte di questo e di altri parallelismi tra le due normative, gli elementi di differenziazione non sono tuttavia pochi e derivano dalla necessità di tener conto delle peculiarità delle società cooperative nell'intento di permettere alle medesime di svolgere la propria attività in condizioni di parità sul mercato rispetto alle altre forme di impresa.

Il motivo fondamentale per cui è emersa la necessità di una regolamentazione separata per la SCE è infatti legato alla considerazione che la struttura prevista per la SE non prendeva in considerazione le specificità delle imprese cooperative e pertanto non sarebbe risultata uno strumento adeguato per disciplinarne le attività transnazionali: occorre invece uno Statuto che prevedesse le indispensabili concessioni nei confronti dei principi cooperativi internazionalmente riconosciuti e rimanesse nel contempo molto flessibile onde far rientrare nei suoi parametri una più ampia varietà di strutture.

1.6.1 La SCE: un passo avanti per l'economia sociale in Europa

A decorrere dal 18 agosto 2006 - data entro la quale gli Stati membri dovranno adottare i provvedimenti nazionali di attuazione delle disposizioni del Consiglio dell'UE - lo Statuto della Società Cooperativa Europea diventerà operativo.

La regolamentazione della SCE è sempre stata considerata dalle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo un passo importante per consentire più adeguate forme di collaborazione tra imprese.

Se però in passato lo Statuto poteva essere visto come un'opportunità in più per il progresso della cooperazione in Europa, negli ultimi anni la sua adozione si è venuta connotando come una vera e propria necessità: l'apertura dei mercati ed in particolare lo sviluppo del mercato unico hanno infatti imposto un'estensione delle possibilità di intervento delle cooperative, fermo restando il rispetto delle loro peculiarità.

Quello della SCE è senza dubbio un articolato molto complesso, che è intervenuto a disciplinare una realtà multiforme, incontrando la ovvia difficoltà di trovare una soluzione che potesse soddisfare le diverse culture cooperative europee.

Il dossier concernente la Società Cooperativa Europea si basa su due atti legislativi separati: da un lato il Regolamento CE n. 1435/2003 relativo allo Statuto e, dall'altro, la Direttiva 2003/72/CE riguardante il coinvolgimento dei lavoratori nelle principali decisioni dell'impresa attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione all'organo di direzione o d'amministrazione.

L'iter che ha condotto all'adozione di questi due documenti è stato lungo e particolarmente accidentato: per decenni, infatti, il Consiglio, a causa di veti incrociati, non è riuscito a raggiungere l'unanimità sui testi di volta in volta presentati, tant'è che soltanto nel dicembre 2000 è stato possibile pervenire ad un accordo politico sul merito e sul contenuto del Regolamento, di natura facoltativa e direttamente applicabile nei Paesi aderenti, e della Direttiva, la quale dovrà essere invece recepita nei vari diritti nazionali.

Con questi strumenti, l'UE ha inteso creare una nuova specifica entità giuridica utilizzabile per l'organizzazione di operazioni commerciali in due o più Stati membri nella forma di società cooperativa e volta dunque a facilitare da un lato lo sviluppo delle attività transnazionali dei soggetti già esistenti e dall'altro la creazione di nuove cooperative su scala europea.

Le imprese che operino sul territorio dell'Unione avranno così la personalità giuridica, la struttura e la regolamentazione idonee per poter esercitare la propria attività in tutta l'Europa in un contesto caratterizzato da crescente competitività, beneficiando dei privilegi del mercato allargato ed agendovi come un soggetto legale unico con una struttura unitaria.

Si tratta quindi di un pieno riconoscimento della peculiarità cooperativa in sede comunitaria: infatti, il modello cooperativo ne esce legittimato quale tipologia societaria meritevole di una disciplina normativa autonoma e distinta rispetto a quella delle società di capitali.

In particolare, la Direttiva, nell'intento di creare un'organizzazione che non determinasse effettive discriminazioni o un concreto indebolimento dei diritti di partecipazione dei lavoratori alla vita della società, ha definito il loro coinvolgimento nella costituzione e nella crescita della SCE quale compito permanente e non come diritto *à tantum*.

Le regole approvate implicano infatti il rispetto di particolari procedure d'informazione e di consultazione che devono essere garantite anche a livello transnazionale: tra gli organi di direzione e di amministrazione delle società partecipanti da un lato ed un gruppo speciale di lavoratori eletti o nominati direttamente all'interno delle singole strutture nazionali dall'altro, si viene così ad intavolare una vera e propria negoziazione.

La trattativa si conclude con la redazione di un accordo scritto che fissi, in dettaglio, le modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle dinamiche societarie: solo allora la SCE potrà adempiere all'obbligo di iscrizione nel registro designato dalla legge di ogni Stato membro.

Anche dopo la costituzione della società, invero, i lavoratori (o i rappresentanti da essi nominati) devono essere ammessi a partecipare con diritto di voto, in base alle regole fissate durante la negoziazione, alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee settoriali. Inoltre, la SCE ha l'obbligo di garantire la realizzazione di una politica di trasparenza attraverso comunicati, avvisi e note informative.

Per quanto riguarda, invece, il Regolamento, esso delinea la natura, la costituzione, il capitale e lo statuto della SCE, salvo contenere pure altre disposizioni volte a costituire un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società cooperative ed altre entità e persone fisiche dei vari Stati membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle loro attività sotto forma cooperativa a livello comunitario.

Lo Statuto della SCE crea in questo modo una struttura di diritto europeo autonoma e tuttavia parallela alle forme societarie nazionali: diversi aspetti del testo richiamano infatti in causa il diritto dello Stato in cui la cooperativa ha sede.

In definitiva, il Regolamento non introduce disposizioni organizzative esaustive per il modello cooperativo europeo, perché ne regola la struttura facendo riferimento sistematico ai vari diritti nazionali, cui si rinvia ad esempio per le questioni attinenti alla fiscalità e alla concorrenza, ai diritti di autore e di insolvenza.

La SCE viene quindi ad essere disciplinata da tre fonti: gli articoli del Regolamento; le disposizioni dello Statuto sociale, ove espressamente previsto dal Regolamento stesso; la legge nazionale della sede sociale, per le materie non espressamente disciplinate dalla legge europea.

Infatti, secondo il “principio di non discriminazione”, *“fatte salve le disposizioni del regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui ha la sede sociale”*.

La SCE si configura, in conclusione, come uno strumento di diritto europeo che tende all’uniformazione ed all’armonizzazione degli ordinamenti, pur preservando in determinate materie le singole specificità nazionali.

Il rispettivo Statuto non è quindi una disciplina “perfetta”, né avrebbe potuto esserlo, ma persegue pur sempre un obiettivo primario: la creazione di un modello economico europeo che permetta uno sviluppo sostenibile, dinamico e partecipato, stimolando nel contempo le imprese ad uscire gradualmente da una visione localistica e ad ampliare la loro riorganizzazione su scala europea.

1.6.2 Un raffronto con la legislazione cooperativa italiana

Lo Statuto della Società Cooperativa Europea ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale nell’elaborazione della riforma del diritto societario italiano. In effetti, da un’analisi comparata delle due normative emergono non pochi punti di contatto e qualche significativa differenza.

Nei considerata del Regolamento europeo troviamo pertanto enunciazioni analoghe a quelle italiane, laddove si legge che *“le cooperative sono innanzi tutto gruppi di persone o persone giuridiche disciplinati da principi di funzionamento particolari, diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici, tra cui il principio della struttura e del controllo democratici e la distribuzione degli utili netti d’esercizio su base equa”*.

Similmente, la SCE:

- *“dovrebbe avere per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci e/o la promozione delle loro attività economiche e/o sociali; le attività della SCE dovrebbero essere finalizzate al reciproco vantaggio dei soci, affinché ciascuno di essi possa usufruire di tali attività in base alla propria partecipazione; il controllo dovrebbe essere ripartito equamente tra i soci; il tasso di rendimento del capitale conferito e delle partecipazioni dovrebbe essere limitato; gli utili dovrebbero essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE o essere destinati al soddisfacimento dei bisogni dei soci; non dovrebbero esserci ostacoli all’ammissione dei soci; in caso di liquidazione l’attivo netto e le riserve nette dovrebbero essere devolute in funzione del principio di devoluzione disinteressata, ossia a un’altra entità cooperativa avente finalità o obiettivi di interesse generale analoghi”*.

Per quanto riguarda il profilo più specificamente giuridico, le prospettive della SCE appaiono sufficientemente buone per quel che attiene agli aspetti formali, i quali non divergono in modo sostanziale dalla legislazione italiana.

In proposito, si evidenziano i seguenti punti:

- si riconosce la specificità e l'autonomia della Società Cooperativa Europea rispetto alla SE (punto 4 dei considerata);
- tra i caratteri peculiari della SCE emergono da un lato il controllo democratico (cosiddetta democrazia interna) e dall'altro un'equa distribuzione degli utili (punto 7 dei considerata);
- rilevante è il principio della preminenza della persona sul capitale (c. d. "voto capitario") – (punto 8 dei considerata ed artt. 5 e 59 del Regolamento);
- è prevista la presenza del socio sovventore (punto 9 considerata ed artt. 14 e 59 del Regolamento).

La principale differenza tra la disciplina della SCE e quella del nostro paese risiede nella trattazione della "destinazione degli utili" (capo V, artt. 65 e 67 del Regolamento).

Infatti, all'art. 65, comma II, si afferma che *"in caso vi sia tale avanzo di bilancio, lo statuto prevede, prima di ogni altra destinazione, la costituzione di una riserva legale mediante prelievo da tale avanzo. Finché tale riserva non è pari al capitale di cui all'art. 3, paragrafo 2, il prelievo effettuato all'uopo non può essere inferiore al 15% dell'avanzo di bilancio d'esercizio dopo la detrazione delle perdite riportate da esercizi precedenti"*.

Si rammenta che la quota di utili da destinare a riserva legale obbligatoria, nella legislazione italiana, è rispettivamente del 30% o del 20% a seconda che trattasi di cooperative a mutualità prevalente o a mutualità "diversa".

Si tenga inoltre presente che, in base all'art. 67 del Regolamento, *"il saldo dell'avanzo di bilancio dopo l'assegnazione a riserva legale, eventualmente detratte le somme destinate al ritorno e aggiunti gli utili riportati nonché i prelievi sulle riserve, oppure detratte le perdite, costituisce gli utili distribuibili..."*.

Nella legislazione della SCE non vi sono, quindi, quei limiti e quei vincoli alla distribuzione degli utili previsti dall'art. 2514 del nostro codice civile (per le cooperative a mutualità prevalente) e dall'art. 2545-quinquies dello stesso codice (per le cooperative a mutualità "diversa"). Proprio queste differenze potrebbero indurre il legislatore italiano a non concedere agevolazioni fiscali o di altra natura a favore delle Società Cooperative Europee.

Risulta, pertanto, evidente come le maggiori o minori prospettive della SCE dipendano soprattutto dalla modalità con cui gli Stati membri dell'UE, Italia compresa, si rapporteranno con tale nuova entità relativamente a qualsivoglia tipo di agevolazione. A questo proposito, si rammenta quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento CE che, in via sussidiaria, demanda alla legislazione nazionale tutto ciò che non è in esso espressamente disciplinato: e sembra essere proprio questo il caso delle agevolazioni fiscali (o di altra natura).

Infatti, il punto 16 dei considerata così argomenta: *"il presente regolamento non include altri settori del diritto quali la fiscalità, la concorrenza, la proprietà intellettuale o l'insolvenza. Pertanto nei settori su indicati e in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarie"*.

Sarà, pertanto, il legislatore italiano, come pure quello degli altri Paesi europei, a dover decidere se concedere o meno alla SCE le agevolazioni e le provvidenze previste a favore delle cooperative nazionali.

Proseguendo nel confronto tra le due discipline, nazionale ed europea, bisogna sottolineare che entrambe attribuiscono un ruolo centrale al concetto di mutualità.

Per quanto riguarda la normativa del nostro Paese, è interessante osservare che, malgrado la Riforma del diritto societario italiano (D.Lgs. 6/2003) non offra una nozione esplicita di mutualità, alcuni spunti significativi sul tema possono rinvenirsi in numerose norme del codice civile (ad esempio, negli artt. 2512, 2516 e 2521).

Così anche il Regolamento europeo, all'art. 2, comma 3, stabilisce che *“la SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare...”*. Richiamando quanto dettato dall'art. 2521 del nostro codice civile, esso prevede inoltre che *“salvo disposizioni contrarie dello Statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni”*.

Occorre altresì rilevare come il limite alla remunerazione del capitale, coerente con la natura non lucrativa della cooperativa e con la scelta di privilegiare la soddisfazione degli interessi sociali, sia contemplato anche nello Statuto della SCE. Si può concludere quindi che l'Unione Europea riconosce i principi contenuti nelle clausole mutualistiche italiane, lasciando però alle SCE l'autonomia di recepirle in tutto o in parte, oltre che di declinarle nel modo più opportuno in sede statutaria: il modello così delineato, per quanto riguarda la disciplina sulla destinazione degli utili, sembra essere dunque quello della cooperativa a mutualità non prevalente.

In tema di responsabilità dei soci, l'art. 5, comma IV, del Regolamento prevede che la SCE possa essere *“a responsabilità illimitata”* – ed in tal caso lo si dovrà necessariamente indicare nella denominazione sociale – contrariamente a quanto avviene nelle cooperative italiane, i cui soci rispondono solo entro i limiti del capitale sociale.

Infine, per quel che concerne l'istituto del ristorno, nella disciplina comunitaria esso ha natura facoltativa in quanto il legislatore europeo ha demandato agli statuti delle singole SCE la scelta di accoglierlo o meno.

1.6.3 Il futuro della SCE

Quella della SCE è una questione complessa che va affrontata con delicatezza e soprattutto con tempestività, essendo imminente il divenire operativo del relativo Statuto.

Da quest'ultimo si spera sortiscano sostanzialmente due effetti: consentire la vita di cooperative europee, cioè di cooperative i cui soci (persone fisiche o giuridiche) appartengano ad una pluralità di paesi membri dell'Unione; offrire un punto di riferimento per una futura evoluzione spontanea e convergente delle legislazioni cooperative nazionali.

Non sarebbe certo realistico attendersi *“miracoli”* in tema di internazionalizzazione delle imprese cooperative e, a dire il vero, non si può neppure dire ancora se, almeno inizialmente, il nuovo strumento faciliterà la vita delle stesse o se invece andrà addirittura a complicarla.

In che misura il modello della SCE potrà costituire una formula alternativa di aggregazione tra le imprese dei paesi membri? In che modo, concretamente, esso sarà in grado di contribuire all'affermazione su scala europea del metodo e dei principi cooperativi? Qual è invece, sul versante teorico, l'impatto di questa disciplina sulla comprensione del fenomeno cooperativo nel nostro ordinamento? Quali i nodi che anche il regolamento sulla SCE, pur definendone status e meccanismi di funzionamento, lascerà tuttavia irrisolti?

Queste sono le domande che esprimono i principali dubbi legati al futuro della Società Cooperativa Europea.

Di fatto, come illustrato nelle pagine precedenti, esiste oggi una base politica di legittimazione della cooperazione in Europa e pure un suo riconoscimento formale. Ed allora, quali sono le prospettive per i prossimi anni?

Il Regolamento sullo Statuto della SCE potrebbe in effetti rappresentare lo strumento giuridico idoneo a tradurre in azioni concrete, e dunque in sviluppo reale, le affermazioni contenute nei diversi documenti politici che da qualche anno a questa parte si pronunciano in favore del rilancio e della valorizzazione di una moderna imprenditorialità cooperativa in Europa. Per le imprese cooperative, una delle sfide principali è infatti quella di affrontare con successo la concentrazione e la competizione che dominano ormai il panorama economico internazionale.

Ciò che ci si aspetta dalle disposizioni sulla SCE è quindi un'armonizzazione ed un ravvicinamento delle differenti legislazioni dei vari Stati che restano comunque salve, in quanto — come già spiegato — la normativa comunitaria non le modifica o abroga, anzi rinvia ad esse per numerosi aspetti della vita societaria.

A questo proposito, è sostanzialmente condivisa l'idea che lo Statuto della Società Cooperativa Europea, nella prospettiva di una crescita di interazione fra gli Stati membri dell'UE, porterà in futuro all'eliminazione degli ostacoli ed anche delle cause di ostacoli transnazionali in tutti i settori produttivi in cui la cooperazione opera.

Infatti, i rinvii alle differenti legislazioni nazionali avranno prevedibilmente come riflesso la nascita di discipline della SCE tra loro diverse: tale situazione, nel tempo, dovrebbe innescare una competizione fra ordinamenti e far sì che le SCE vadano a costituirsi in maggior numero laddove i contesti nazionali si rivelino più convenienti. Una simile competizione finirebbe, nel lungo periodo, per determinare con tutta probabilità una maggiore uniformità delle legislazioni nazionali intorno ai modelli più favorevoli alla cooperazione transfrontaliera.

Se da un lato si può quindi iniziare ad immaginare, sotto il profilo normativo, una rete omogenea di imprese cooperative transnazionali, dall'altro occorre tuttavia tenere presenti taluni possibili ostacoli lungo questo cammino.

In primo luogo, la normativa varata a livello europeo, non essendo né troppo rigida né troppo elastica, si espone a qualche difficoltà di attuazione. Freni ulteriori allo sviluppo della SCE si potrebbero presentare sotto forma di pastoie burocratiche legate alle differenze di regolamentazione, nei singoli Stati membri, in tema ad esempio di sistemi di registrazione dell'impresa o di normative fiscali.

Il punto di debolezza maggiore sembra essere in definitiva rappresentato dalla diversità del modello e del fenomeno cooperativo all'interno dell'UE.

In merito poi ai Paesi della nuova Europa che provengono dal blocco ex sovietico, il discorso va spostato ancor più a monte: se da una parte preoccupa infatti la mancanza di una cultura d'impresa,

dall'altra è da tener presente che l'immagine della cooperazione va totalmente ricostruita in quanto essa è stata a lungo strumento dell'economia statalista ed è dunque largamente compromessa dal fatto di essere considerata come una sorta di emanazione e di residuo del vecchio regime.

Per quanto attiene invece all'applicazione della Direttiva sulla SCE, di fondamentale importanza sarà il rapporto tra le organizzazioni del movimento cooperativo e il sindacato, che ha già conosciuto in passato momenti efficaci di confronto e di azione congiunta e che si auspica possa proseguire lungo un percorso fruttuoso.

Occorre inoltre fare i conti col dato — documentato da statistiche e sondaggi — che l'Italia è il Paese in cui i cittadini hanno sì un'alta valutazione delle Istituzioni europee, ma dove il recepimento delle normative comunitarie è più lento: quasi che ad un'astratta idealità europea non corrispondano poi pronti comportamenti concreti.

Tuttavia, attraverso la collaborazione e la discussione è maturata negli anni la consapevolezza dell'importanza della cooperazione in Italia ed in Europa e, anzi, traguardi prima lontani, anche sul piano normativo, sono stati poi raggiunti; è proprio tramite il confronto e il dialogo che si potranno dunque aprire nuovi orizzonti e nuove possibilità di sviluppo per la cooperazione stessa.

Sarà quindi necessario elaborare dispositivi di supporto alle imprese che intendano diventare europee, promuovere occasioni di approfondimento dell'identità cooperativa in Europa e coordinare una campagna di informazione mirante a sensibilizzare gli utenti potenziali dello strumento della SCE attraverso incontri, dibattiti, comunicazioni, pubblicazioni ed una rete di europortelli.

1.7 Principali aggiornamenti e novità legislative nei Paesi dell'Unione Europea

1.7.1 Il quadro normativo di base della cooperazione europea

Le imprese cooperative sono presenti in tutti i Paesi europei con differenze poco apprezzabili quanto ai principi, che diventano tuttavia rilevanti — soprattutto in virtù dell'ultimo allargamento dell'Unione - se si guarda invece al contesto sociale, economico e normativo in cui esse sono nate, si sono sviluppate e continuano a fiorire.

Essendo espressamente riconosciute come tipo di società all'articolo 48 del Trattato di Roma, le cooperative hanno in tutti gli Stati membri un proprio campo legittimo di azione ed un quadro normativo di riferimento (talvolta dedicato, talvolta più generale) entro il quale operare nell'interesse dei rispettivi soci e dei terzi.

In primo luogo, occorre tener presente infatti che l'idea cooperativa, nelle sue linee essenziali, ove espressamente, ove in modo indiretto, trova ampio e diffuso riconoscimento nei testi delle Costituzioni dei Paesi dell'UE.

La formulazione forse più organica è quella elaborata dal Costituente italiano: ai sensi dell'art. 45, *“la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”*.

In termini meno diretti, nella Costituzione tedesca, all'articolo 9, si afferma quanto segue: *“il diritto di costituire associazioni per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro è garantito ad ognuno”*.

Ben più esplicito è il riferimento alle imprese cooperative rinvenibile nella Costituzione spagnola del 1978, ove si legge che “i pubblici poteri promuovono efficacemente le diverse forme di partecipazione all’attività imprenditoriale e, mediante una legislazione adeguata, le società cooperative; facilitano altresì la partecipazione dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione” (art. 129.2). Bisogna ricordare altresì la legge generale del 1987, la quale è intervenuta a ripartire i poteri di regolamentazione dell’attività cooperativa tra le amministrazioni centrale, regionale e locale.

Di tenore diverso, seppure egualmente chiaro, risulta essere in proposito il testo della Costituzione portoghese. Infatti, ai sensi dell’art. 61, “a tutti è riconosciuto il diritto alla libera costituzione di cooperative, purché siano osservati i principi cooperativi. Le cooperative sviluppano liberamente le loro attività nel quadro della legge e possono associarsi in unioni, federazioni e confederazioni, nonché in altre forme di organizzazione legalmente previste. La legge determina le specificità organizzative delle cooperative a partecipazione pubblica.” Inoltre, in base all’art. 82 del medesimo documento, il “settore cooperativo e sociale” gode di uno status uguale a quello dei settori pubblico e privato. Nella prospettiva del legislatore portoghese si connotano dunque come priorità esplicite la tutela dell’identità dell’impresa cooperativa da un lato ed il riconoscimento della sua intima connessione con la dimensione sociale dall’altro.

La Costituzione greca del 1975, radicalmente revisionata nel 1986, pure detta alcune disposizioni in tema di cooperazione. L’articolo 12.6 prevede infatti la possibilità che lo Stato istituisca “cooperative a partecipazione obbligatoria con lo scopo di raggiungere obiettivi di utilità o di interesse pubblico” e predisponga inoltre gli strumenti idonei ad assicurare alle medesime la “protezione e tutela” di cui sono considerate meritevoli.

Anche in quei paesi europei in cui non vi sono espliciti riferimenti costituzionali alle società cooperative, esse sono comunque disciplinate, in via diretta o indiretta, da strumenti diversi, quali convenzioni e norme internazionali, legislazione nazionale e complementare, etc.

Così, ad esempio, in Finlandia, già la prima legge sulle società cooperative, adottata nel 1901 e modificata prima nel 1954 e poi ancora nel 1989, riconosceva la particolarità delle società cooperative sul duplice piano della regolamentazione e delle disposizioni amministrative.

Nei Paesi Bassi sono invece le norme del codice civile che regolano l’attività delle cooperative, mettendone in risalto le peculiarità. In virtù di talune modifiche risalenti al 1989, l’intera disciplina del settore è stata raggruppata sotto il titolo di “Cooperative e associazioni mutualistiche di assicurazione”, per sottolineare più nettamente il fatto che si tratta di persone giuridiche a pieno titolo.

Nel Regno Unito, il Governo ha definito, fin dal 1893, un importante quadro giuridico per le cooperative, integrato nel 1965 dall’*Industrial and Provident Societies Act* e da altri successivi testi di legge.

In Svezia, le cooperative sono disciplinate dalla legge sull’associazione economica del 1987, fatta eccezione per quelle bancarie (regolamentate dalla relativa legge del 1995) e per quelle di abitazione (cui si riferisce la legge adottata nel 1991).

A Malta, Paese entrato a far parte dell’Unione Europea nel 2004, la prima legge sulle cooperative è stata promulgata nel 1946, profondamente rimaneggiata nel 1978 e fatta oggetto di emendamenti minori nel corso del decennio successivo.

Per quanto riguarda la Francia, le imprese cooperative sono ivi rette dalla legge generale del 10 settembre 1947, che ne definisce le regole generali di funzionamento e di amministrazione, nonché da alcune leggi particolari dettate dalla necessità di tener conto delle specificità proprie di ogni categoria di cooperative. Nel 1992 sono state poi introdotte numerose misure (facoltative) tendenti a dare basi più solide ai fondi delle cooperative e ad instaurare condizioni favorevoli al loro sviluppo.

La realtà cooperativa è quindi in Europa multiforme e differenziata. Per riassumere, vi sono Paesi in cui vige un'unica normativa di carattere generale che disciplina l'attività delle cooperative; si distinguono poi Paesi in cui la normativa si modella sul settore e sullo scopo sociale perseguito dalla cooperativa stessa; troviamo infine Paesi in cui non esiste una normativa *ad hoc* ed in cui dunque il carattere cooperativo della società si deve evincere dallo statuto o dalla tipologia delle regole interne.

Negli Stati membri che rientrano nel primo gruppo esiste un'ampia libertà di costituzione di società cooperative, alle quali è inoltre riconosciuta una notevole autonomia nell'intraprendere ogni azione che ritengano vantaggiosa per i propri soci: tuttavia, in queste realtà, si tende a non concedere alle cooperative specifici benefici o indennità.

Negli Stati membri che si inseriscono invece nella seconda categoria ed in cui quindi la legislazione cooperativa è più frammentata, spesso vengono riconosciuti benefici speciali o vengono accordate concessioni in ragione appunto degli scopi sociali; taluni sostengono però che questo sistema di regolamentazione ostacoli lo sviluppo economico dei Paesi che l'adottano e non realizza, nel lungo periodo, gli interessi delle cooperative stesse e dei loro soci.

1.7.2 *Sviluppi della legislazione cooperativa nei Paesi della "vecchia" UE*

Negli ultimi venti anni, numerose sono state le evoluzioni che hanno interessato il fenomeno cooperativo complessivamente inteso: i provvedimenti adottati di recente si sono caratterizzati tutto sommato per una certa uniformità di intenti.

Diverse leggi sulle cooperative sono state adottate in Spagna a partire dagli anni '90 allo scopo di garantire alle cooperative un quadro giuridico conforme ai principi dettati in materia dall'Unione europea e più adeguato, in termini di flessibilità e di autonomia organizzativa, alle esigenze di un mercato oggi estremamente competitivo.

In Portogallo, ad un impianto dispositivo ben articolato – come sopra si precisava - a livello di Costituzione, si è accompagnata un'azione dei pubblici poteri di reale tutela e promozione della cooperazione: particolarmente significativi, nell'ottica del sostegno e dell'impulso alle imprese operanti nel settore, sembrano essere la nuova disciplina dei fondi delle cooperative agricole di credito (1995), il Codice Cooperativo del 1996 e la speciale legislazione fiscale contenuta nella legge n. 85 del 16 dicembre 1998, anno in cui sono state pure varate nuove disposizioni sulle cooperative di solidarietà sociale onde modernizzarne lo status giuridico e favorirne l'attività.

Tenuto conto del contesto particolare della riunificazione, la Germania ha adottato misure specifiche per modificare l'impianto normativo riguardante le imprese cooperative, prima strettamente imbrigliate nelle strutture di Stato o comunque in quelle parastatali, in modo da fornire loro un margine di manovra tale da permetterne l'adattamento all'evoluzione del mercato e delle condizioni della concorrenza.

Anche in Finlandia è stato predisposto un aggiornamento complessivo della legislazione sulle cooperative, soprattutto per quanto attiene alle disposizioni relative alle rispettive attività finanziarie.

Le cooperative austriache sono pure al centro di un'approfondita opera di riforma che intende prepararle alle sfide del mercato allargato attraverso una serie di misure volte a migliorare il rendimento delle prassi amministrative e l'efficacia della diffusione delle informazioni presso i soci, ad allargare la partecipazione alle attività del settore stesso ed a consolidarne lo status giuridico.

Risalendo dai diversi contesti particolari al quadro generale dei paesi della vecchia UE, onde ottenere una visione globale del fenomeno cooperativo che ne evidenzia l'attuale trend evolutivo, notiamo innanzitutto che in otto di essi (Francia, Italia, Spagna, Belgio, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Svezia), le recenti modifiche della legislazione sulla cooperazione hanno allargato la possibilità di partecipare al capitale sociale anche a parti terze, attraverso vari meccanismi (prestiti obbligazionari, ecc.).

Questo ed altri sviluppi, ove più ove meno incisivi, sono stati motivati dalla necessità di agevolare la crescita delle imprese cooperative fornendo ad esse gli strumenti giuridici adeguati, nonché una base politica che fosse di supporto alla rispettiva attività.

Gli interventi si sono indirizzati in particolare in una direzione tale da generare le seguenti opportunità:

- riduzione del numero minimo di persone necessarie per costituire una cooperativa;
- possibilità di attribuire ad alcuni soci più di un voto;
- riduzione dei vincoli sulle attività e sul commercio con i non soci;
- possibilità di emettere obbligazioni rappresentanti capitale di rischio o di debito;
- possibilità per i terzi di partecipare alle quote del capitale della cooperativa;
- possibilità per le cooperative di trasformarsi in società per azioni.

In definitiva, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali della cooperazione, sono state messe a punto in molti Stati membri dell'UE nuove normative e discipline più favorevoli, tali da permettere alle cooperative di esercitare la propria attività su un terreno caratterizzato da restrizioni quantitativamente e qualitativamente meno pesanti sia per quanto riguarda la fase di costituzione di nuovi soggetti economici, sia per quel che concerne l'accesso e le possibilità di operare sul mercato comunitario.

Gli aggiornamenti normativi così approntati hanno tentato infatti di ampliare le opportunità di crescita delle cooperative nel contesto economico contemporaneo onde consentire ad esse di divenire più competitive senza tuttavia rinunciare alle proprie peculiarità.

Passaggio fondamentale in direzione del conseguimento di questo traguardo sembra essere l'armonizzazione delle differenti normative alle quali le imprese cooperative sono assoggettate nei vari Stati membri e la cui persistenza dimostra come si sia ancora lontani dall'avere un quadro giuridico omogeneo.

Per quanto riguarda più specificamente quegli aspetti della normativa relativamente ai quali emergono delle diversità tra gli Stati europei, viene in rilievo in primo luogo l'argomento delle riserve.

Secondo i principi cooperativi, queste non dovrebbero essere distribuite ai soci in caso di scioglimento: in molti casi viene pertanto adottato il principio della "distribuzione disinteressata", secondo il quale le riserve nette ed i conferimenti sono distribuiti, in caso di scioglimento, ad un'altra organizzazione con finalità simili. Fermo restando che i paesi in cui una specifica normativa disciplina l'accumulo delle riserve (e la distribuzione di riserve in liquidazione) sono generalmente quelli in cui le cooperative hanno uno status molto diverso da quello degli altri soggetti economici, possiamo distinguere due tipi di legislazione in cui la creazione di riserve è obbligatoria:

- In Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Finlandia e Svezia, il principio è enunciato in provvedimenti legislativi e regolamentari ed è applicato perciò piuttosto rigidamente;
- In Belgio, Germania, Olanda e Danimarca, la legge stabilisce se le riserve possono essere distribuite o meno, ma lascia agli articoli dello statuto, ai soci o ai loro rappresentanti, la disciplina della distribuzione delle riserve in caso di scioglimento o recesso di un socio.

Simile eterogeneità potrà ostacolare il funzionamento efficace delle cooperative a livello transfrontaliero: difficoltà, questa, che diverrà prevedibilmente più evidente allorché talune disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicate alle Società Cooperative Europee in base allo Stato membro di registrazione, salvo pervenire in tempi relativamente brevi ad un ravvicinamento delle normative stesse proprio in virtù del nuovo Regolamento sulla SCE che acquisterà operatività a partire dall'agosto 2006.

Passando ad un altro aspetto, quella che era una regola condivisa e presente quindi nella disciplina della cooperazione di tutti gli Stati membri, ovvero il principio "una testa, un voto", di recente ha fatto registrare in alcuni contesti un'applicazione più flessibile: ove ciò si è verificato, si può ad esempio prevedere che i soci detengano voti multipli o, viceversa, che il numero di voti sia direttamente proporzionale al conferimento.

Per permettere questa flessibilità senza che si realizzi una situazione in cui gli interessi dei soci quali investitori diventino più importanti degli scopi originali della cooperativa, sono stati comunque posti dei limiti al numero massimo di voti che una persona o un gruppo può detenere.

Quando nella legislazione è inserito il principio di esclusività (ai sensi del quale le cooperative possono avere relazioni di affari unicamente con i loro soci), solitamente esso compare in termini flessibili: per esempio, molti paesi autorizzano sì operazioni con soggetti terzi non soci della cooperativa, ma a patto che queste operazioni rimangano accessorie e non mettano in pericolo gli interessi dei soci stessi.

In diversi Stati poi, fare affari con non soci è tollerato, anche se appare in contrasto con la definizione di cooperativa nel diritto interno. Alcuni paesi, infine, non permettono ai soci esclusivamente investitori ("non utilizzatori") di beneficiare dei profitti ottenuti grazie a transizioni con non soci.

In alcuni Stati membri sussistono poi restrizioni, talvolta anche contrarie alla normativa comunitaria sul diritto di stabilimento, per quanto concerne i settori economici nei quali le cooperative possono operare.

Si registrano infatti casi di cooperative che sono state escluse dal settore della produzione e della distribuzione di energia elettrica e di benzina: e dire che in questi settori i modelli cooperativi hanno migliorato l'efficienza dei mercati e fornito una protezione verso i prezzi di monopolio di altri Paesi, oltre a garantire prezzi equi per i consumatori.

Alla luce di ciò, si impone pertanto un'ulteriore analisi e, ove opportuno, un ripensamento delle limitazioni applicate all'attività delle cooperative.

Quanto invece ai punti di contatto tra le normative europee, la direttiva sulla costituzione delle società per azioni, entrata in vigore nel 1981, autorizza espressamente le società cooperative ad adottare negli articoli dello Statuto la regola del capitale variabile, che permette l'introduzione del "principio della porta aperta" e che è d'altronde presente nella legislazione di tutti gli Stati membri (ad eccezione della Germania).

Più della metà degli Stati membri prevede inoltre la possibilità per le cooperative di convertirsi in società di lucro.

Infine, il "principio di territorialità" a cui sono sottoposte le cooperative del settore agricolo, è presente nella maggior parte delle normative nazionali, per cui esso è obbligatorio, o comunque viene inserito negli articoli dello statuto.

Rispetto alle differenze ed alle analogie rilevate, la recente introduzione dello Statuto della Società Cooperativa Europea vuole essere proprio uno strumento giuridico atto a stimolare un ravvicinamento delle varie legislazioni esistenti in materia di cooperazione nell'UE, anche alla luce della considerazione che l'impresa cooperativa in questi anni ha continuato a rappresentare in diversi contesti nazionali una componente dinamica e vivace, caratterizzandosi come soggetto in grado di attenuare l'impatto delle fasi congiunturali negative, di contribuire alla competitività dell'economia e alla crescita della società civile.

D'altronde, già nella Carta Europea per le Piccole Imprese, adottata dalla UE nel giugno 2000, era contenuto l'esplicito invito ai vari governi nazionali a creare un quadro normativo e fiscale favorevole allo sviluppo delle piccole imprese ed alla valorizzazione della formula cooperativa, cui si riconosceva la capacità di rappresentare un veicolo particolarmente adatto per realizzare diversi obiettivi comunitari in campo economico e sociale (lotta alla disoccupazione, sviluppo regionale e rurale, politiche di integrazione, etc.).

Dalle recenti disposizioni in favore delle cooperative ci si attende dunque che imprimano un rinnovato slancio ad un settore comunque in espansione ma le cui potenzialità – come si evince dalla citata Comunicazione della Commissione Europea del febbraio 2004 sulla Promozione della Società cooperativa in Europa – non sono state ancora interamente sfruttate, anche in virtù della necessità di migliorarne l'immagine a livello sia nazionale che europeo.

Nel medesimo documento si legge altresì che particolare attenzione dovrà essere dedicata ai Paesi entrati nell'Unione a seguito dell'ultimo allargamento avvenuto il 1° maggio dello scorso anno e nei quali, nonostante le riforme che sono state già attuate, lo strumento cooperativo non ha finora conosciuto un'espansione degna di particolare nota.

1.7.3 La cooperazione nei Paesi nuovi membri UE: difficoltà e prospettive

Nel 2004, come noto, altri dieci Paesi si sono aggiunti ai 15 Stati membri dell'Unione Europea: Malta, Cipro, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Le imprese operanti nel contesto delle "economie di transizione" dell'Europa centro-orientale, pur essendosi ormai "depurate" dalle pesanti connotazioni statalistiche tipiche dei passati regimi, hanno cominciato a misurarsi, con convinzione ma a fatica, con la competizione di mercato, cercando di inserirsi, anche sotto il profilo normativo, nel solco degli altri Stati dell'UE che vantano più antiche

e solide tradizioni e che si sono pure dotati di recente – come sopra specificato - di strumenti giuridici più idonei al nuovo contesto comunitario.

Nei paesi ex socialisti, il quadro legislativo ed amministrativo delle imprese denominate "cooperative" era democratico solo in apparenza: infatti, da un lato, l'adesione era volontaria soltanto nominalmente, mentre in realtà era obbligatoria e dall'altro dette strutture non godevano di alcuna autonomia organizzativa in quanto la loro amministrazione era regolata fin nei minimi dettagli da direttive emanate dall'alto.

Poiché le cooperative "autentiche" erano considerate come circuiti derivati del mercato, lo Stato socialista si sforzava di fare delle cooperative "socialiste" uno strumento del sistema economico a pianificazione centrale, utilizzato per rispondere ai bisogni della collettività e non per servire gli interessi dei soci.

Pur potendo quindi contare su una lunga tradizione, le imprese cooperative hanno incontrato in questi Paesi numerosi problemi, a causa di una loro errata identificazione con il sistema pianificato.

Come si legge nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea intitolato "Le cooperative nell'impresa Europa" e divulgato nel dicembre 2001, nel processo di allargamento due questioni importanti riguardano le cooperative:

- le imprese cooperative avranno la necessità di adeguarsi al contesto competitivo del Mercato unico;
- le autorità pubbliche dei Paesi candidati potrebbero aver bisogno di assistenza per elaborare una adeguata normativa per le cooperative e per adottare il potenziale acquis comunitario con riguardo allo Statuto della Cooperativa Europea.

Quando i paesi a pianificazione centralizzata hanno iniziato ad integrarsi nell'economia di mercato, hanno dovuto infatti combattere per trasformare l'ambiente economico, politico, giuridico e psicologico.

Il processo è stato difficile e complesso, ed ha creato, nel caso specifico delle cooperative, problemi non solo giuridici e amministrativi ma anche di immagine, essendo queste considerate vestigia del regime socialista.

Davanti al grande compito di dover inventare di sana pianta un quadro giuridico e amministrativo praticamente in tutti i campi, era evidente che i nuovi dirigenti mancassero di conoscenze teoriche e di esperienza nella materia, oltre che di specialisti, in particolare nei settori del diritto e dell'economia.

Di conseguenza, le prime norme relative alle attività delle cooperative della nuova generazione, adottate agli inizi degli anni '90, hanno dovuto rapidamente essere riviste, rimaneggiate, approfondite e, nel caso di alcuni tipi di cooperative, completate da nuove leggi.

In Polonia, per citare uno dei casi che si potrebbero portare ad esempio, una legge del 1990 aveva disposto lo scioglimento di tutte le unioni cooperative e vietato espressamente a tali organizzazioni di associarsi: questa norma non poteva che produrre la disintegrazione del movimento cooperativo, che in effetti si verificò. Finalmente nel 1994 è stata approvata una legge che ha restituito alle cooperative il diritto di associazione volontaria. Questo passaggio, sebbene abbia rallentato il processo di ricostituzione del settore cooperativo e causato all'interno dello stesso importanti perdite materiali (beni immobiliari, impianti industriali e beni fondiari), era da considerarsi

necessario per eliminare le vecchie istituzioni screditate e favorire d'altro canto la comparsa di strutture nuove e libere da compromettenti legami col passato.

Anche in Lituania ed in Estonia, per citare altri due esempi, le cooperative hanno avviato il processo di riforma e hanno partecipato attivamente all'elaborazione della legislazione o delle normative riguardanti il settore cooperativo e le sue attività.

In casi quali l'Ungheria, la Slovenia o la Polonia, invece, le organizzazioni cooperative nazionali, sebbene abbiano partecipato, in una certa misura, alla revisione o riformulazione della legislazione, avrebbero auspicato di avere una maggiore influenza su tutto il processo di revisione e gradito una maggiore attenzione da parte degli organismi governativi nei confronti degli interessi del movimento cooperativo nazionale. Rispetto al contesto della vecchia UE, la nuova generazione di cooperative dell'Europa centro-orientale ha dovuto quindi affrontare una serie di ostacoli che tuttora rendono il suo cammino difficoltoso: stanno attraversando una fase di piena ristrutturazione e sono chiamate in futuro a ricoprire un ruolo importante nella modernizzazione dei sistemi economici in cui operano.

1.7.4 Conclusioni

L'ordinamento cooperativo, a tutti i livelli istituzionali ed in tutti i Paesi della vecchia e della nuova Europa, è dunque entrato, negli ultimi decenni, in profonda trasformazione per avviarsi, seppur lentamente, verso una maggiore omogeneità.

Uno degli obiettivi della UE è infatti quello di tentare un'armonizzazione delle legislazioni nazionali, attraverso un intervento sempre più incisivo del legislatore comunitario.

Si colloca in questo disegno complessivo la recente approvazione dello Statuto Cooperativo Europeo, che potrà costituire un punto di riferimento per l'evoluzione delle legislazioni nazionali e per l'integrazione delle economie degli Stati membri, in quanto dovrebbe consentire alle cooperative operanti in paesi differenti di ovviare alle difficoltà, legate alle diversità legislative, con cui spesso si scontrano e che ne impediscono, di fatto, la piena operatività.

Grazie allo Statuto della SCE, i Paesi europei avranno a disposizione regole nuove, uniformi e diffuse che consentiranno alle imprese cooperative di disporre di strumenti normativi validi ovunque, a cui poter fare riferimento, senza più inciampare nella farraginosità di ordinamenti tra di loro dissimili.

**LA PRESENZA COOPERATIVA
NEL PANORAMA ITALIANO.
UNO SGUARDO D'INSIEME**

2. Il trend demografico delle imprese in Italia

2.1 Uno sguardo ai dati censuari

I dati resi noti dall'*VIII Censimento Generale dell'Industria e Servizi* forniscono indicazioni importanti sull'evoluzione della struttura economica italiana avvenuta nel decennio 1991-2001: il numero delle imprese aumenta complessivamente di oltre il 28%, mentre l'occupazione si incrementa dell'8%.

In questo quadro dinamico, particolarmente significativo è il dato sullo sviluppo della cooperazione, sia in termini di numero di imprese che di dimensione assunta dall'occupazione.

Complessivamente, le imprese cooperative censite nel 2001 erano 53.393 e gli occupati 935.239, di cui il 15,9% appartenenti alle cooperative sociali¹⁰ (tabb. 1 e 2).

In termini relativi, ciò significa che presso le cooperative erano impegnati il 4,8% degli occupati complessivi presi in considerazione dal censimento. Tale percentuale sale al 5,8% se si escludono, dal totale, le istituzioni pubbliche.

E' da notare, poi, che se si considerano anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (complessivamente 40.179) e i lavoratori interinali (complessivamente 2.800), il totale delle persone impegnate nella cooperazione sale fino a sfiorare il milione di unità.

I dati del censimento, inoltre, mettono in evidenza che l'apporto della cooperazione alla creazione di posti di lavoro è stato particolarmente significativo nel decennio 1991-2001. In effetti, all'aumento complessivo degli addetti (pari a 1.434.135), la cooperazione ha contribuito con 350.917 unità, pari a un'incidenza del 24,6% se si considera l'occupazione totale, e del 26% se si esclude dal totale l'occupazione indotta dalle istituzioni pubbliche.

Il numero delle imprese cooperative è cresciuto del 49,8% (con le cooperative sociali che hanno addirittura segnato un +338,8%) e l'incremento degli addetti nelle cooperative è stato del 60,1% (+442,2% nella cooperazione sociale), a fronte di una media generale delle imprese pari al 9,1%.

Questo dato assume una particolare rilevanza se si considera che gli addetti delle società (di persone e di capitali) sono cresciuti del 24,2% e quelli delle imprese individuali sono addirittura diminuiti del 6,1%¹¹.

3. Le dinamiche della imprenditoria cooperativa in Italia

Premessa

La cooperazione in Italia ha conosciuto, già a partire dalla fine degli anni Settanta, un intenso sviluppo che si è tradotto in un crescita dinamica sia con riferimento al numero di imprese che alla complessiva dimensione economica. Sono cresciuti, infatti, a ritmi considerevoli la produzione complessiva, il numero degli addetti coinvolti e, infine, il numero di soci.

¹⁰ I dati del 1991 riguardanti le cooperative sociali sono stati ricavati dalla differenza tra i valori risultanti dal censimento del 1991 (che comprendeva un'unica voce "società cooperative e cooperative sociali") e quelli del censimento 2001 (che ha escluso da tale aggregato le cooperative sociali).

¹¹ Va tenuto presente che l'incremento degli addetti nelle società di capitali comprende in misura significativa gli impiegati delle ex aziende municipalizzate che nel decennio si sono trasformate in S.p.A.

Tuttavia, nonostante il significativo fenomeno di radicamento rispetto all'economia del Paese, alla comunità e al territorio, la cooperazione non risulta, ancora ad oggi, una realtà pienamente conosciuta ed indagata.

Ciò è riscontrabile sia in merito all'entità che essa esprime, sia in merito ai meccanismi che ne regolano il comportamento e che determinano le sue caratteristiche distintive.

La carenza di approfondimenti sulla realtà cooperativa italiana si palesa già a partire dalle fonti informative e quelle sin qui utilizzabili fanno riferimento ai dati di:

- Centrali cooperative
- Ministero delle Attività Produttive
- Unioncamere.

La difficoltà di utilizzo di queste fonti – al fine di tentare una descrizione della consistenza e dello sviluppo della cooperazione in Italia – non risiede tanto nella loro “quantità” quanto nella loro “eterogeneità” imputabile, probabilmente, a differenti criteri metodologici di rilevazione, legati alle modalità e ai tempi con cui sono iscritte e cancellate le stesse imprese.

A tale proposito, nel commentare i dati del triennio 2001-2003, la trattazione delle dinamiche settoriali e territoriali è suddivisa in tre parti tenendo conto proprio delle fonti disponibili (Centrali cooperative, Ministero delle Attività Produttive, Unioncamere) e di due fattori principali:

- disomogeneità dei dati
- disomogeneità di classificazione dei settori di attività. In particolare, i raggruppamenti cui fa riferimento il MAP sono effettuati tenendo conto del patto mutualistico che lega il socio alla cooperativa, mentre Unioncamere fa riferimento alle normali classificazioni Istat adottate per tutti i tipi d'impresa. Le centrali cooperative, infine, hanno adottato un sistema di classificazione, per così dire, “misto” tra i due criteri precedenti.

3.1 Dinamiche settoriali

3.1.1 La cooperazione aderente alle Associazioni nazionali legalmente riconosciute (“Centrali”)

Il numero delle imprese cooperative organizzate nelle Centrali del movimento cooperativo organizzato¹² aumenta, nel triennio (tabella 3), del 4,1%.

La dinamica della base sociale risulta più elevata (13,2%), raggiungendo, nel 2003, più di 10.000.000 di soci, ovvero di cittadini che, in quanto lavoratori, consumatori o, più in generale, fruitori di servizi, sono coinvolti direttamente nella partecipazione di un'azienda cooperativa.

Per quanto riguarda i settori emergenti (tabelle 4 e 5) risultano confermate le buone performance delle cooperative sociali e di quelle della pesca¹³, così come confermato appare il dato delle

¹² Le associazioni nazionali (o “centrali”) di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute, nel triennio considerato, erano quattro: Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione delle Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop), Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (UNCI)

¹³ Le cooperative della pesca rimangono, comunque, un settore poco numeroso rispetto alla popolazione complessiva di imprese cooperative

cooperative di lavoro che, nell'ambito della cooperazione aderente, crescono in misura peraltro più vistosa, con incrementi che superano il 20%.

Contrastanti, viceversa, appaiono i dati sul settore dell'abitazione e su quello della distribuzione. Quest'ultimo, infatti, pur diminuendo nel numero di cooperative, presenta una crescita della base sociale anche più elevata della media nazionale (+16,6%) per effetto, con ogni probabilità, di una crescita dimensionale che è del resto confermata dai dati sull'andamento della produzione e del numero di occupati coinvolti.

Le cooperative di abitazione, invece, nella cooperazione aderente non solo vedono una diminuzione (-4%), ma la loro base sociale non aumenta sensibilmente come nel caso della cooperazione non aderente, attestandosi a un +1,7%¹⁴.

Se si guarda, complessivamente, ai dati della produzione e dell'occupazione della cooperazione aderente, infine, si può affermare che lo sviluppo del triennio è stato molto dinamico (rispettivamente, in media nazionale, +24,6% e +14,7%).

3.1.2 La cooperazione non aderente alle Centrali

Il numero di cooperative non aderenti ad alcuna Centrale cresce tra il 2001 e il 2003 (tabella 6) ad un tasso pari a quello della cooperazione aderente (+4,1%). Di poco più elevato è il tasso di incremento della base sociale, che si attesta, nello stesso periodo, al 5,6%.

All'interno di questo dato medio nazionale, tuttavia, emerge uno sviluppo molto più sostenuto degli altri settori (tabella 7, grafico 3) per le cooperative sociali (+27,3% in numero di imprese e +13,6% in base sociale) e per quelle della pesca (rispettivamente, +7,1% e +38,7%).

Interessanti appaiono, inoltre, i dati della cooperazione di lavoro che aumenta in numero di imprese con una percentuale del 7,3%, pur presentando un allargamento della base sociale alquanto modesto (+1,7%).

Così come appare interessante la dinamica delle cooperative di abitazione, le quali hanno una crescita scarsa in numero di imprese (+0,8%), ma registrano una crescita della base sociale (e, quindi, di capacità di soddisfare il bisogno casa) pari a ben il 19%. Tutti gli altri settori mostrano tassi di crescita meno elevati della media nazionale e, quindi, la loro incidenza diminuisce nell'ambito della distribuzione per settori di attività.

3.1.3 La cooperazione nei dati Unioncamere

I dati Unioncamere (tabella 8, grafico 4) difficilmente possono essere confrontati con quelli del MAP e delle Centrali cooperative, in quanto la loro classificazione in parte aggrega e in parte separa i settori previsti dalle altre due fonti.

Tuttavia, è possibile rilevare alcuni elementi di discordanza ed altri di omogeneità.

Il numero di cooperative, secondo Unioncamere, aumenta a un tasso pari alla metà di quello ricavato dal MAP e dalle Centrali cooperative (+2,1% contro +4,1%).

¹⁴ Si tenga conto che per le cooperative di abitazione i parametri presi a riferimento non sono indicativi dell'effettivo sviluppo del settore, in quanto, per la base sociale, si deve ricordare che questa è soggetta a un continuo rinnovamento legato all'acquisizione della proprietà nel caso di abitazione divisa, mentre la dimensione economica si deve intendere più correttamente espressa da parametri patrimoniali

Il settore Trasporti, in particolare, in contraddizione con i dati precedenti, presenta una delle percentuali di incremento più elevate rispetto al numero di imprese (+15,7%), mentre si confermano, ancora una volta, gli andamenti particolarmente dinamici delle Cooperative sociali¹⁵ e di quelle della Pesca (rispettivamente in crescita del 19,3% e del 14,6%).

Interessante notare, inoltre, che il calo più vistoso (ad eccezione della voce “Altri servizi”, che si attesta su un valore pari a -27,9) riguarda il settore Abitazione (Costruzioni e coop. abitative, -2,4%), a conferma di quanto già emerso ed osservato nell’analisi dei dati precedenti relativi sia alla cooperazione aderente sia a quella non aderente alle Centrali.

Da segnalare, infine, che rispetto alla media complessiva di variazione 2001-2003 pari al 2,1%, si attestano sotto questa soglia, oltre come già accennato al settore Abitazione, quelli relativi a Servizi sociali (-0,2%), Industria in senso stretto (+0,4%) e Commercio (+0,9%).

3.2 Dinamiche territoriali

3.2.1 La cooperazione aderente alle Centrali

Come illustrato nelle tabelle e nei grafici seguenti, oltre il 40% delle cooperative organizzate sono concentrate nel Nord del Paese. Tuttavia si riscontra una tendenza al riequilibrio territoriale, testimoniata dai più elevati incrementi nel numero di cooperative registrati nelle aree del Centro e del Mezzogiorno.

In ogni caso, anche nella distribuzione territoriale si riscontra una diversa modalità di sviluppo, al pari di quanto già detto con riferimento ai settori in cui le cooperative operano.

Mentre, infatti, nel Centro e nel Sud del Paese lo sviluppo è la conseguenza soprattutto di un aumento demografico di imprese, nel Nord la crescita è dovuta per lo più alle maggiori dimensioni economiche, in termini di produzione ma anche di occupazione, assunte dalle cooperative nel corso del triennio in esame.

Vi è da dire, comunque, che i dati sulla distribuzione geografica fanno riferimento alle imprese e non alle unità locali.

In conseguenza, il contributo cooperativo all’economia delle diverse realtà geografiche del Paese può risultare differente da quello qui presentato. Più precisamente è ragionevole attendersi un maggior contributo proprio da parte delle regioni meridionali, sia in termini di produzione che di addetti, in quanto molte cooperative, soprattutto collocate nell’area Nord, svolgono la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Confrontando i grafici sulla distribuzione territoriale della produzione con quelli sulla distribuzione territoriale degli occupati, si osserva, infine, come nell’area Centro, ma soprattutto nel Sud del Paese, i processi produttivi delle cooperative sia maggiormente *labour intensive* rispetto alle regioni del Nord.

¹⁵ Cfr. con la voce “Istruzione e sanità”

3.2.2 La cooperazione non aderente alle Centrali

La distribuzione territoriale delle cooperative non organizzate nelle Centrali si presentava, al 2001, fortemente concentrata nel Mezzogiorno, dove sfiorava una incidenza del 50%. Tuttavia, nel corso dei due anni successivi (tabella 11) il maggior aumento di imprese cooperative è stato registrato nelle regioni del Nord (+7,5%).

In conseguenza, la geografia territoriale della cooperazione non aderente ha subito alcune modifiche circa i pesi rappresentati da ciascuna area, come evidenziato nel grafico 5.

Nella macroarea **Nord**, la maggiore concentrazione di imprese cooperative si ha in Lombardia, che mostra inoltre un incremento nel triennio superiore alla media dell'area di appartenenza (+8,1%). Buone *performance* di crescita si hanno anche in Valle d'Aosta, Liguria, Trentino, Emilia Romagna e Friuli, mentre la regione meno dinamica risulta essere il Piemonte, con una crescita (+3,4%) inferiore sia a quella media di area, sia a quella nazionale.

Nella macroarea **Centro**, la cooperazione non aderente è concentrata nel Lazio, dove è insediato ben il 71% delle imprese che insistono nell'area. Tuttavia, lo sviluppo di imprese cooperative in questa regione è stato molto basso (+1,1%). Al contrario, la regione più dinamica risultano essere le Marche, con il 9,5%, cui fanno seguito – con tassi di crescita superiori anche alla media nazionale – l'Umbria e la Toscana.

Nella macroarea **Sud**, infine, tre sono le regioni a maggiore “vocazione” cooperativa: nell'ordine, la Sicilia con un'incidenza pari al 37,5%, la Campania con il 25,8% e la Puglia con il 18,9%. Di queste tre regioni, tuttavia, solo la Puglia presenta una crescita elevata (+6,1%), inferiore solo a quella del Molise (+10,6%) e della Sardegna (+9%). La Campania si attesta sulla media dell'area, mentre la Sicilia presenta un incremento (0,9%) che è il più basso in assoluto registrato nell'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda la base sociale (grafico 6), il discorso appare, almeno parzialmente, rovesciato. Infatti, mentre il Sud presenta una dinamica molto contenuta (+0,5% contro il 5,6% di tutto il territorio nazionale), le regioni del Centro – che avevano fatto registrare il minor incremento di imprese cooperative – mostrano una crescita di soci di ben il 14,8%, grazie all'apporto quasi esclusivo proprio della regione Lazio.

3.2.3 La cooperazione nei dati Unioncamere

I dati tratti dal Registro delle Imprese presentano un andamento analogo a quello risultante dalle informazioni sulla cooperazione aderente, anche se – come già rilevato in precedenza – non esiste omogeneità rispetto alle tendenze evolutive registrate nel triennio 2001-2003.

In ogni caso è interessante notare quanto emerge dall'analisi di tali dati con particolare riferimento alle variazioni percentuali del numero di cooperative, tra il 2001 ed il 2003, nelle singole macroaree e nelle regioni.

Innanzitutto (grafico 7) al centro si verifica l'incremento maggiore (4,3), dato tanto più significativo se confrontato con la media complessiva (2,1%) e con la crescita del nord, che è solo dell'1%, e quella del Sud, 2,2%.

Per quel che riguarda invece le singole regioni (grafici 8-9-10):

- al Nord, vi è una decrescita in tre regioni (Trentino -4,6%, Friuli -3,4% e Piemonte -2,2%) mentre, tra quelle in cui si è verificato un incremento, emergono Veneto e Lombardia (rispettivamente 2,6% e 2,4%)
- notevole il risultato del Lazio (11,8%), ben al di sopra della media complessiva della macroarea Centro (+4,3%) e, dunque, delle altre regioni che ne fanno parte. Si pensi che la regione che segue, a livello di crescita in percentuale nel triennio 2001-2003, è l'Abruzzo con un +1,5%
- forte crescita, al Sud, nella Sardegna (7,6%), tanto più se si considera che la media complessiva della macroarea è 2,2%, ma buoni risultati anche per Sicilia e Calabria (rispettivamente +4,5% e 3,9%). Da segnalare poi l'unico valore negativo che riguarda la Basilicata (-1,6%).

IL MOVIMENTO COOPERATIVO IN ITALIA

4. Le Associazioni nazionali legalmente riconosciute (“Centrali”)

Premessa

L'imprenditoria in forma cooperativa è oggi disciplinata in Italia, per la massima parte, dal codice civile, libro V (“Del lavoro”), titolo VI (“Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici”), capo I (“Delle imprese cooperative”).

Si tratta di una novità recente, intervenuta nel corso del triennio considerato dalla presente *Relazione*, grazie alla quale risulta in tal modo superata una condizione che caratterizzava in precedenza la disciplina della cooperazione italiana, in particolare dal secondo dopoguerra in poi.

Alle norme codicistiche, infatti, si era venuta affiancando nel corso dei decenni una serie di provvedimenti specifici a carattere settoriale, che a quelle si erano spesse volte sovrapposte quando non, nella sostanza, contrapposte.

La normativa in materia di cooperazione si era venuta così strutturando in un corpus quanto mai complesso ed eterogeneo, conosciuto e padroneggiato solo da una ristretta cerchia di “addetti ai lavori”.

L'assorbimento e la riorganizzazione del grosso di tale normativa all'interno del codice civile sono stati attuati dall'art. 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”).

Tale provvedimento, che si inquadra nella più generale riforma del diritto societario, sarà ampiamente trattato in una successiva parte della presente *Relazione*.

Qui basti ricordare che la riforma del 2003, pur introducendo novità di notevole consistenza, ha sostanzialmente confermato un'importante peculiarità della cooperazione italiana, che la contraddistingue rispetto ad analoghe realtà presenti in altri contesti nazionali europei (valga per tutti il caso della Germania).

Una peculiarità che consiste nella compresenza del riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo (cui si accompagnano una disciplina specifica, deleghe consistenti e una non meno stringente vigilanza da parte ministeriale) e della piena volontarietà dell'adesione alle stesse associazioni da parte delle singole società cooperative.

Il legislatore italiano, quindi, per un verso ha esplicitamente riconosciuto il movimento cooperativo come una realtà organizzata, a carattere potenzialmente nazionale, diverso cioè da una mera sommatoria di singoli sodalizi o imprese; per altro verso, tuttavia, ha attribuito il riconoscimento della “funzione sociale” della cooperazione, contenuto nell'art. 45 della Costituzione, alla singola cooperativa come tale, non in quanto facente parte di un'organizzazione che la trascenda.

Ne deriva la distinzione delle cooperative nelle due categorie delle “non aderenti” (vale a dire non facenti parte di alcuna associazione nazionale di rappresentanza legalmente riconosciuta) e delle “aderenti”.

Distinzione invero non soltanto formale, se solo si pone mente alle differenze esistenti fra le due categorie sotto il profilo – tutt'altro che secondario perché direttamente derivato dal riconoscimento

costituzionale e dal peculiare status che questo conferisce alle cooperative rispetto alle altre imprese — della vigilanza.

Le cooperative “aderenti”, infatti, sono soggette alla vigilanza ordinaria (“revisioni cooperative”) delle rispettive associazioni di appartenenza (dette, nel linguaggio corrente, “Centrali”), mentre le “non aderenti” sono vigilate dal Ministero delle Attività Produttive (MAP).

Ferma restando la titolarità del MAP per entrambe le categorie per quanto concerne la vigilanza straordinaria (“ispezioni”) e inoltre la vigilanza sulle associazioni di rappresentanza.

Ne consegue l’articolazione della realtà cooperativa italiana in “categorie” distinte secondo l’appartenenza delle singole società a questa o quella centrale¹⁶, ovvero la non appartenenza ad alcuna associazione legalmente riconosciuta.

Anche le forme e i modi della raccolta dei dati, legata almeno in parte all’attività di vigilanza, risente di tale articolazione (come sottolineato precedentemente) e dunque, da qui, la necessità di un’analisi delle diverse aree d’appartenenza della cooperazione¹⁷.

¹⁶ Le associazioni nazionali (o “Centrali”) di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute, nel triennio considerato, erano quattro: Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione delle Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop), Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (UNCI)

¹⁷ Per facilitare la lettura ed il confronto con i dati commentati nei paragrafi successivi dedicati alla cooperazione aderente, la numerazione di tabelle e grafici (in allegato) riprende da 1

4.1 L'AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane)

I dati del triennio 2001/2003 (tabella 1 - grafico 1) evidenziano che il movimento associato all'AGCI è cresciuto passando da 5.204 enti a 5.851, con un incremento in termini assoluti di 647 enti.

In realtà, nel periodo in esame, le nuove adesioni sono state 952, mentre le defezioni, costituite prevalentemente da enti inattivi o in fase liquidatoria, sono state 526, di cui solo una parte irrilevante per recesso. Pertanto risulta evidente che il turnover è stato molto più positivo giacché, a fronte di 952 nuove adesioni con potenzialità da esprimere, si è contrapposto un esodo prevalentemente determinato da cause patologiche e non già da trasmissioni. Questo fa attestare a circa il 17% l'incremento in termini reali.

Delle nuove iscritte (952), il 68% (643) è rappresentato da cooperative di nuova costituzione: ciò è il frutto della efficace attività promozionale svolta dalla Associazione ed in particolare dalle proprie organizzazioni periferiche sempre più attive sul territorio.

È interessante comunque notare (grafico 2) che, considerando un incremento di 647 cooperative tra il 2001 ed il 2003, tale crescita è complessivamente pari al 12,6% e che valori ancora più alti, sempre in termini percentuali nell'intero triennio, si riscontrano relativamente al numero dei soci +18,9% (+46.760) ed al fatturato (+25,6%, +877 mln di euro).

Infine, guardando ancora più nel dettaglio agli incrementi riportati da ogni singola variabile (cooperative, soci e fatturato) in ciascuna delle macroaree considerate, è significativo la performance del Mezzogiorno. Qui, infatti, i tassi di crescita del movimento AGCI, sia in termini assoluti che percentuali, sono ancora più evidenti che nelle altre zone d'Italia (tabella 2).

Particolarmente interessante il dato relativo al numero di cooperative, cresciute del 57,5% (+372) sul totale complessivo di incremento 2001-2003, valore che conferma la già notevole prevalenza al Sud delle imprese aderenti alla AGCI (grafico 3). Nel 2003, infatti, su un totale di 5.851, 3.267 cooperative (il 55,8%) appartengono a questa macroarea.

Diverso il discorso relativo al fatturato. È vero infatti che questi ha registrato, al Sud, un incremento pari al 43,4% e cioè, in termini assoluti, 381 milioni di euro su una crescita complessiva nel triennio pari a 877 milioni di euro, ma il "peso" del fatturato realizzato al Sud nel 2003 rappresenta solo il 25,7% sul totale (seppure in crescita rispetto al 21,2% del 2001) e cioè 1.105,60 milioni di euro, a fronte dei complessivi 4.296,91 che sono invece, in gran parte (grafico 4), concentrati nel Nord Italia (54,0%, pari a 2.318,22 milioni di euro).

Le regioni del Sud e delle isole, in particolare, nell'ordine Sardegna, Puglia, Calabria e Molise, denotano un apprezzabile trend di crescita, meno evidente e più sfumato per la Sicilia e la Campania interessate invece da un processo interno di ristrutturazione e riorganizzazione. L'area del Mezzogiorno, quindi, presenta ancora interessanti potenzialità di sviluppo per la cooperazione mentre la situazione è pressoché stabile nelle regioni del Centro-Nord, considerate ormai mature, dove peraltro il movimento ha una solida struttura ma comincia a denunciare limiti ad una ulteriore espansione.

Per quanto riguarda i settori di attività c'è da segnalare che alcuni di essi, ed in particolare quelli relativi a Solidarietà, Servizi di lavoro e Pesca (grafici 5, 6,7), hanno raggiunto nel triennio una

crescita significativa in termini di numero di cooperative e soci oltre che fatturato, mentre altri, come quello agroalimentare, sono rimasti stabili.

In particolare (grafico 8):

- l'incremento del numero delle cooperative è notevole soprattutto nei settori Solidarietà (56,8%) e Pesca (40,6%) mentre è più attenuato nel settore Servizi di lavoro, dove si attesta al 23,5%
- anche relativamente al numero dei soci, notevoli incrementi in termini percentuali si sono verificati nel settore Solidarietà (69,9%) mentre Servizi di lavoro e Pesca registrano crescite più contenute (rispettivamente 22,4% e 29,2%)
- dinamiche simili alle precedenti si riscontrano, infine, per quanto riguarda il volume d'affari nei tre settori esaminati. In quello Solidarietà vi è infatti un incremento del 64,4% mentre nei Servizi di lavoro e in quello Pesca le percentuali di crescita sono rispettivamente 44,4% e 42,0%.

4.2 La CONFCOOPERATIVE (Confederazione delle Cooperative Italiane)

Analizzando attentamente i dati relativi alle cooperative aderenti alla Confcooperative si evidenzia una costante e continua crescita.

Si passa, infatti, dalle 18.158 cooperative aderenti nel 2001 alle 18.635 del 2003 (tabella 4) e tale crescita ha riguardato indistintamente tutte le aree geografiche.

Ad oggi, quindi, la Confcooperative è presente con numeri importanti su tutto il territorio nazionale, naturalmente con una maggiore concentrazione al nord, ma in ogni modo anche nelle altre aree vi è una presenza delle cooperative confederali rilevante.

In particolare, infatti (grafico 9), nel Nord sono presenti 10.341 cooperative (che rappresentano il 55% del totale complessivo di 18.635 unità nel 2003), mentre al Centro sono 3.517 (19%) ed al Sud 4.777 (26%).

Altresì il numero dei soci ha denotato un trend di crescita rilevante considerando che dal 2001 al 2003 c'è stato un incremento pari all'11% che ha coinvolto tutte le aree territoriali del paese.

Anche in questo caso c'è comunque da aggiungere che, così come precedentemente rilevato, il Nord registra valori percentuali particolarmente notevoli rispetto alle altre due macroaree (grafico 10).

Il 71% dei soci è infatti rappresentato dalle cooperative settentrionali, mentre Sud e Centro seguono a notevole distanza con, rispettivamente, il 17% ed il 12%.

Altrettanto importanti risultano i dati occupazionali che mettono in risalto un aumento rilevante degli occupati (48.670 occupati) nel triennio 2001–2003, ovvero un incremento pari al 14% dei dipendenti spalmato in maniera quasi uniforme su tutto il territorio nazionale (al nord +15%, al centro + 14%, al sud + 15%).

Il Nord è la macroarea che vede la presenza maggiore di occupati nel 2003 (62% su un totale di 391.236 unità) nel movimento cooperativo Confcooperative (grafico 11) mentre, il rimanente 38%, si suddivide tra Centro e Sud in percentuali piuttosto simili (rispettivamente 21% e 17%).

Anche per quanto riguarda il fatturato il triennio 2001–2003 è stato alquanto positivo.

C'è stato infatti un aumento dello stesso del 28%, aspetto che ha messo in evidenza che il movimento cooperativo, nonostante il periodo difficile del sistema economico tutto, è un settore con potenzialità economiche enormi che fornisce al PIL un contributo fondamentale per lo sviluppo e la crescita.

Per quel che riguarda la distribuzione territoriale nelle diverse macroaree (grafico 12), il fatturato ripercorre l'andamento rilevato per le precedenti variabili esaminate.

Il Nord continua a rappresentare, in termini percentuali, una realtà notevolmente superiore alle altre due.

Qui si concentra infatti il 74% del volume di affari di Confcooperative e la quota rimanente (il 26%) è in buona parte riferibile al Centro (17%) con il Sud a registrare un modesto 9%.

Focalizzando l'attenzione sui settori (tabelle 5 e 6) si denota subito un aumento considerevole delle cooperative del settore del Sociale (+22%) e della Produzione e Lavoro (+10%).

Gli altri settori, invece, si sono caratterizzati per incrementi o lievi cali di natura fisiologica (grafico 13), un fenomeno, quest'ultimo, che ha riguardato in particolare i settori della distribuzione, delle abitazioni e dell'agroalimentare (con decrescite pari rispettivamente a 8,70%, e 7,82% e 6,53%)

In ogni caso tutti i settori hanno registrato nel triennio in questione (grafici 14 e 15) un accrescimento rilevante del numero dei soci e degli occupati (ad eccezione, in quest'ultimo caso, dei settori mutue, distribuzione e pesca).

Quasi tutti i settori infine, ed alcuni con percentuali significative (abitazione +102%, agroalimentare +20%; turismo +28%; produzione e lavoro +13%; sociali +18%); hanno registrato un cospicuo incremento del fatturato (grafico 16).

Dal quadro poc'anzi esposto, risulta evidente che il movimento cooperativo in generale, con l'apporto significativo delle cooperative aderenti alla Confcooperative, sta sempre più rafforzando il suo ruolo di propulsione per il mondo economico italiano, soprattutto, in un periodo economico come l'attuale, caratterizzato da una forte stagnazione ed in alcuni casi anche da una vera e propria recessione.

4.3 La LEGACOOP (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)

Il numero di cooperative aderenti a Legacoop ha mostrato nel corso del triennio 2001-2003 (tabella 7) una diminuzione, in massima parte attribuibile a politiche di concentrazione che hanno interessato, in particolare, il settore agro-alimentare, le cooperative fra abitanti e le cooperative appartenenti al comparto del turismo, sport e cultura (tabella 8).

L'incidenza di questi settori è di conseguenza diminuita in termini di numero di cooperative, mentre si è incrementato il peso delle cooperative di lavoro e, soprattutto, di quelle sociali.

Nessun mutamento si è determinato, al contrario, nella composizione per area geografica: questa, infatti, è rimasta del 42% nel Nord del Paese, del 21% nelle regioni centrali e del restante 37% nel Mezzogiorno (grafico 17).

I dati relativi al numero di adesioni non appaiono indicativi dello sviluppo avutosi nel triennio. Da questo punto di vista occorre perciò analizzare gli altri parametri con cui è possibile misurare la crescita cooperativa.

Il giro d'affari complessivo si è incrementato, sempre con riferimento al triennio 2001-2003, del 17,3% (tabella 9). Se si analizzano le performance conseguite nei differenti comparti, si ha una prima conferma che i settori a maggiore sviluppo non sempre corrispondono a quelli che hanno registrato incrementi nel numero di cooperative.

Tra i settori che incrementano il loro giro d'affari in misura superiore al trend complessivo, infatti, si ha una corrispondenza tra sviluppo del numero delle cooperative e sviluppo del giro d'affari nella cooperazione sociale (23,4%) e nel settore della distribuzione (che comprende cooperative fra consumatori e cooperative fra dettaglianti) con il 19,2%.

Ma tassi di incremento del giro d'affari superiori alla media complessiva si registrano anche nel settore agro-alimentare (18,2%) e in quello del turismo, sport e cultura (18,0%), il cui numero di cooperative aderenti è tuttavia diminuito, come si è già detto, nel corso del triennio.

Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda il settore bancario e quello assicurativo (Tabella 10), che non sono stati fatti rientrare nel giro d'affari complessivo, in quanto la loro crescita solitamente si misura con parametri diversi da quelli delle restanti strutture produttive. Lo sviluppo di questi due rami della cooperazione aderente a Legacoop è stato particolarmente dinamico nel triennio considerato.

Basti accennare che il numero delle filiali e delle agenzie, così come quello della clientela, è generalmente più che raddoppiato, la raccolta diretta e i premi diretti hanno avuto un incremento complessivo pari al 65,8%, mentre gli impieghi del settore bancario sono aumentati di oltre il 163%.

Dal punto vista territoriale (tabella 11) si registrano analoghe differenze tra sviluppo delle cooperative e crescita economica. Mentre, infatti, la distribuzione rispetto al numero di cooperative è rimasta invariata, le migliori performance nel giro d'affari sono state registrate dalle cooperative del Nord, seguite da quelle dell'area meridionale.

Tuttavia, questo dato deve essere analizzato con una certa cautela, in quanto è calcolato con riferimento alla sede legale delle cooperative e, quindi, non tiene conto né delle unità locali, né dei lavori complessivamente eseguiti al di fuori della propria regione di appartenenza.

La suddivisione per allocazione geografica dei lavori porterebbe certamente a risultati diversi, con una incidenza maggiore per le aree del Centro-Sud del Paese.

Le nuove opportunità di lavoro hanno interessato circa 49.000 addetti, con una percentuale di aumento dell'occupazione pari, complessivamente, al 14,1% (tabella 12, grafico 18).

Il settore con il maggior tasso di sviluppo è stato quello delle cooperative sociali (19,5%). Seguono, tra i più dinamici (tabella 13): le altre attività (tra cui sono comprese società e consorzi nazionali), il turismo sport e cultura e le cooperative di lavoro, tra le quali spiccano i servizi tradizionali con il 19,4%. A conferma del dinamismo già riscontrato nel settore bancario ed assicurativo, si registra in questo ramo d'attività un aumento dei livelli occupazionali che sfiora il 70%.

La distribuzione per area geografica dell'occupazione ricalca quanto già detto in relazione al giro d'affari. I maggiori incrementi si registrano, infatti, nell'area Nord del Paese cui segue il Mezzogiorno, mentre più scarso è l'apporto delle regioni centrali.

Anche in questo caso, tuttavia, si deve tener conto delle cautele raccomandate per il giro d'affari circa il riferimento dei dati alla collocazione della sede legale delle cooperative stesse.

Infine, per quanto riguarda la base sociale (tabelle 14 e 15, grafico 19), il numero dei cittadini coinvolti nell'economia cooperativa aderente a Legacoop è aumentato di 865.000 unità, pari a un incremento del 14,5%.

Il contributo maggiore viene dalle cooperative fra consumatori con il 17,9% e dalla cooperazione sociale con il 16,7%. A conferma delle cautele raccomandate circa la distribuzione geografica dello sviluppo soccorre il dato sulla base sociale, per il quale si dispone del dato sulle unità locali, anziché di quello riferito alle imprese.

In questo dato si registra, infatti, una "rivoluzione" rispetto alle tendenze sopra dette in merito al giro d'affari e alla nuova occupazione: i soci per area geografica aumentano di ben il 65% nel Mezzogiorno a fronte di un 15,7% nel Nord del Paese e di un 7,7% nel Centro.

Commento ai dati

Per quanto riguarda la cooperazione aderente a Legacoop, il triennio 2001-2003 si caratterizza per una ricerca, da parte delle imprese cooperative, del raggiungimento di dimensioni più competitive nell'ambito di un quadro economico generale che vede cambiare velocemente le regole della concorrenza.

Questo processo di crescita dimensionale è stato attuato in parte anche attraverso politiche di fusioni ed incorporazioni, che hanno interessato, soprattutto, l'industria delle costruzioni ed il comparto manifatturiero, nell'ambito del quale deve farsi rientrare anche l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli.

La crescita dimensionale ha interessato particolarmente anche il settore della grande distribuzione che ha operato attraverso politiche di investimento finalizzate all'apertura di nuovi punti vendita e di nuove acquisizioni, nonché attraverso politiche di accordi ed alleanze con partner del settore, anche europei.

Non mancano casi di cooperative che hanno saputo ampliare la propria dimensione aziendale attraverso processi di innovazione, allargando ed in parte riconvertendo la propria area di business, come, ad esempio, quelle che operano nei servizi integrati e nel facility management.

In tutti questi settori la cooperazione aderente a Legacoop ravvisa la presenza di punti di eccellenza attraverso imprese cooperative che si pongono come leader rispetto al proprio segmento di attività e che, sulla base di una recente indagine del Centro Studi Legacoop, occupano spesso posizioni importanti nell'ambito delle prime trenta imprese italiane appartenenti al settore in cui esse operano.

Un settore che ha continuato a crescere a ritmi elevati è poi quello della cooperazione sociale. In questo caso lo sviluppo registrato si è rilevato determinante sia per quanto riguarda la crescita dimensionale delle cooperative più consolidate e con maggiore anzianità aziendale, sia in ragione di un aumento complessivo del numero di nuove cooperative costituite.

Infine, tra i punti di eccellenza, si deve porre in rilievo quello del settore bancario ed assicurativo che ha conosciuto, nel triennio considerato, uno sviluppo particolarmente dinamico, come risulta dai dati in precedenza riportati.

Nell'ambito di questo quadro complessivo di sviluppo non mancano comparti che presentano tassi di crescita meno elevati, denunciando in parte alcuni sintomi di difficoltà direttamente legati agli andamenti nazionali del settore in cui operano, come ad esempio le cooperative della pesca e quelle di trasporti e logistica.

4.4 L'UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative Italiane)

Dall'analisi della tabella 16 risulta evidente la crescita del movimento cooperativo aderente all'UNCI nel periodo 2001-2003. In tale triennio, infatti, le cooperative aderenti all'UNCI sono cresciute del 11% su base nazionale.

Particolarmente interessante, in proposito (grafico 20), il risultato raggiunto nel Nord Italia (+14%) e al Centro (+13%), ma anche nel Meridione vi è stata comunque una buona crescita (9%).

Emerge inoltre, dai dati del 2003, la forte presenza (grafico 21) delle cooperative aderenti all'UNCI nelle regioni del Sud e delle Isole (58,4% sul totale delle 7574 cooperative aderenti), lì dove è più forte l'emergenza occupazionale e dove l'attuale fase recessiva maggiormente sta colpendo il sistema produttivo esistente.

L'importanza di tale radicamento nasce dalla considerazione che lo strumento cooperativo ben si presta a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il benessere economico nelle aree in cui è operativo, in quanto difficilmente si verificherà una delocalizzazione delle produzioni in altre aree geografiche.

In tal modo rimane molto stretto il radicamento con il territorio permettendo la nascita di indotti e di livelli di crescita di benessere anche in zone economicamente svantaggiate.

Dai dati riportati nelle tabelle seguenti (17, 18, 19 e 20) emerge il contributo dato dall'UNCI alla crescita della base associativa del movimento cooperativo ed all'incremento dei livelli occupazionali nelle diverse aree settoriali.

La distribuzione per settori produttivi (grafico 22), innanzitutto, fa rilevare un considerevole aumento delle imprese nel settore della produzione e lavoro, tipicamente a vocazione cooperativa e nel settore della cooperazione sociale a conferma dello sviluppo delle attività socio-assistenziali, sanitarie, educative e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La Cooperazione quindi, producendo beni e servizi, genera anche solidarietà, la quale non è importante solo per coloro che ne beneficiano direttamente – lavoratori, consumatori, categorie svantaggiate – ma anche per la società nel suo complesso, perché contribuisce a consolidare gli aspetti fondamentali della convivenza civile.

Le cooperative sociali hanno assunto un ruolo di grande rilievo, sopperendo alle carenze delle strutture pubbliche e ponendosi quali interlocutrici principali nei confronti di coloro che hanno la necessità di usufruire dei servizi previsti dalle lettere a) e b) art. 1 della legge 381/91.

Alla luce dei dati emersi si segnala che la Cooperazione agisce in funzione anti-ciclica, intervenendo lì dove vi sia assenza di lavoro e di una vera economia imprenditoriale: “Quando il sistema capitalistico è fermo o è in fase di stagnazione, il sistema cooperativo lo sostituisce nei potenziali economici inespressi e fornisce al PIL il contributo determinante per il suo sviluppo”.

C'è inoltre da sottolineare che, nel 2003, il movimento cooperativo UNCI ha visto:

- un numero complessivo di occupati pari a 121.807 (tabella 17, grafico 23) concentrato in particolare nel settore produzione e lavoro (45%)

- un numero complessivo di soci pari a 524.852 (tabella 18, grafico 24) equamente distribuito, in percentuale, nei tre settori agroalimentare, produzione e lavoro ed edilizia (con una prevalenza in quest'ultimo che raggiunge quota 28%).

Infine nel complessivo triennio, in percentuale, le variazioni (tabella 20) più significative da sottolineare riguardano:

- relativamente al numero di cooperative, il notevole incremento nel settore della pesca (52,5%), seguito dal sociale (23,0%) e dalla produzione e lavoro (16,3%)
- mentre, per il numero di soci, prevale in termini di crescita il settore sociale su quello della pesca (rispettivamente 43,4% e 39,5%).

5. La cooperazione non aderente in Italia

Premessa

Nell'ambito della presente *Relazione al Parlamento sulla Cooperazione*, i dati relativi all'universo delle cooperative non aderenti iscritte in Italia qui esaminati fanno riferimento a:

- la serie storica (2001-2003), suddivisa per regioni e sezioni, del numero totale di cooperative operanti in Italia (aderenti e non aderenti) e dei relativi soci ordinari
- la serie storica (2001-2003), anch'essa suddivisa per regioni e sezioni, del numero di cooperative non aderenti operanti in Italia e dei relativi soci ordinari.

L'analisi che segue è basata su tale documentazione ministeriale ed è stata condotta mettendo in rilievo, così come stabilito nelle linee guida, specificità ed omogeneità tra macroaree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole¹⁸) e tra sezioni/categorie di appartenenza delle cooperative prese in considerazione.

Come già indicato, tale elaborazione ha riguardato esclusivamente l'evoluzione del mondo delle cooperative non aderenti iscritte in Italia e quindi la prima serie di dati è stata utilizzata unicamente per inquadrare il fenomeno nell'universo più ampio del mondo cooperativo.

In particolare, dal confronto tra le due serie, sono emerse delle indicazioni utili all'impostazione dell'analisi di seguito riportata:

- nel 2003 (tabella A) erano iscritte in Italia complessivamente 138.486 *cooperative*, di cui 30.549 aderenti e 107.937 non aderenti ad alcuna centrale. L'incidenza percentuale di queste ultime sul totale era dunque del 78% mentre quella delle seconde del 22%. Aderivano alle cooperative 3.332.959 *soci* di cui 1.158.252 associati alle aderenti e 2.174.707 a quelle non aderenti (con incidenze rispettivamente del 65% e del 35%)
- nel 2003 (tabella B) in tutte le singole sezioni prevalgono le *cooperative* non aderenti a centrale su quelle aderenti sia in termini di numerosità che di *associati* con l'unica eccezione, relativamente a questo ultimo aspetto, per le Cooperative di consumo e le Cooperative agricole (dove gli associati di quelle aderenti superano quelli delle non aderenti rispettivamente di 24.854 e 227.170 unità). Nessuna delle Cooperative di mutuo soccorso invece, 3 in totale, aderisce ad una centrale.

5.1 Elaborazioni e analisi dei dati territoriali¹⁹

Nel 2003 erano iscritte in Italia 107.937 cooperative non aderenti ad alcuna centrale con 2.174.707 associati (soci ordinari) e la ripartizione nelle quattro macroaree geografiche (Nord, Centro, Sud,

¹⁸ La ripartizione geografica in macroaree adottata dal MAP è la seguente: Nord: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto. Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo. Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia. Isole: Sardegna, Sicilia

¹⁹ Per facilitare la lettura ed il confronto con i dati commentati in questi paragrafi dedicati alla cooperazione non aderente, la numerazione di tabelle e grafici (in allegato) riprende da 1

Isole), in termini percentuali, era relativamente equilibrata rispetto al numero di cooperative ma più marcatamente differenziata alla voce soci ordinari (tabella 1 – grafico 1).

Nel primo caso si va, infatti, da un massimo di 32.061 cooperative al Centro (29,7% dell'intero universo) alle 22.105 nelle Isole (20,5%) mentre, per quel che riguarda i soci ordinari, vi sono differenze sostanziali confrontando il dato riportato nel Centro (781.487 soci ordinari, 35,9%) e i valori riscontrati in tutte le altre macroaree (fino ad un minimo di 438.798 soci nelle Isole, pari al 20,2% dell'intero universo considerato).

Andando ancora di più nel dettaglio (tabella 2), e cioè guardando a quanto avvenuto a livello di singole regioni, si notano poi ulteriori e significative particolarità nella ripartizione territoriale. È evidente, infatti, che tale tipo di cooperativa opera soprattutto nel Lazio ed in Sicilia, regioni in cui (con rispettivamente il 20,7% ed il 17,6%) si concentra circa il 40% dell'intero universo nazionale delle cooperative non aderenti, mentre si riscontrano presenze al di sotto dell'1% (sul totale complessivo in Italia) in 5 regioni (Friuli, Umbria, Trentino, Molise, Valle d'Aosta).

Interessante considerare che complessivamente, sul totale nazionale, i valori percentuali dei soci ordinari in ogni singola regione sono quasi ovunque speculari (grafico 2) a quelli del numero di cooperative (la massima concentrazione permane nel Lazio ed in Sicilia con rispettivamente 24,0% e 18,3% di associati).

Unica rilevante eccezione la Toscana. In questo caso, infatti, a fronte di un 4,6% di presenza di cooperative non aderenti sul totale nazionale, i soci ordinari rappresentano il 7,4% del totale.

Approfondendo l'analisi della distribuzione regionale, questa volta rilevando le percentuali di incidenza della presenza cooperativa e dei soci di ciascuna regione all'interno della propria macroarea di appartenenza, emergono altri elementi significativi (tabella 2a):

- delle 24.034 cooperative non aderenti attive al *Nord* la gran parte (43,8%) opera in Lombardia e ciò vale anche per i soci ordinari (42,3% su un totale di 485.966 sono appunto lombardi)
- ancora più sbilanciata la distribuzione al *Centro*. In questa macroarea, infatti, su un totale di 32.061 cooperative non aderenti oltre il 69,8% opera nel solo Lazio (a cui, inoltre, fanno riferimento un 66,6% di associati e cioè 520.860 su un totale di 781.487 appartenenti all'intera macroarea)
- ciò che emerge al *Sud* è, almeno in parte, differente. Qui la concentrazione di cooperative non è tutta a favore di una singola regione. L'80% circa delle 29.737 cooperative meridionali sono suddivise tra la Campania (45,1%) e la Puglia (33,8%) e valori percentuali speculari si rilevano nel caso degli associati dove, su 468.456 nell'intero Sud, 46,5% sono campani e 31,5% pugliesi
- nel caso delle *Isole*, infine, vi è una considerevole sperequazione. Su 22.105 cooperative l'85,7% opera in Sicilia e ad esse fanno riferimento il 90,7% (397.905) dei soci dell'intera macroarea (438.798).

5.1.1 I dati territoriali della cooperazione non aderente

Fin da un primo confronto sull'andamento del mondo cooperativo non aderente ad alcuna centrale negli anni successivi al 2000, risulta evidente (tabella 3) un continuo incremento del numero delle cooperative e dei soci ordinari in tutte le macroaree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole). Appare però altrettanto chiaro che tali variazioni (tabella 4), seppure diffuse ed in costante aumento, sono caratterizzate da una progressiva diminuzione del loro tasso di crescita.

Andando infatti ad esaminare in dettaglio le variazioni intercorse di anno in anno (dal 2001 al 2003) si nota come gli incrementi sono stati sempre più contenuti rispetto all'anno precedente fino quasi ad azzerarsi nell'ultimo anno (2003). Si è passati così da un +6.1% di cooperative ed un +6.4% di soci ordinari nel raffronto 2000-2001 (tabella 5) fino a giungere nel passaggio 2002-2003, rispettivamente, ad un +1% e ad un +0,2% (vedi anche grafici 3 e 4).

Anche in questo caso, un'analisi ancora più nel dettaglio dei dati disponibili offre la possibilità di inquadrare meglio il contesto di riferimento.

Tra il 2000 e 2001 nel Nord si riscontra un aumento percentuale del numero delle cooperative pari all'11% a fronte di un 6,1% a livello nazionale, valore che viene superato seppure di poco anche al Sud (6,9%).

Del tutto differente la situazione in merito al numero dei soci. In questo caso vi è un notevole incremento percentuale al Centro (+18,1%), molto al di sopra della media nazionale (6,4%), ma soprattutto di gran lunga superiore ai dati delle altre macroaree (Nord 2,7%; Sud e Isole entrambe 0,8%).

Simile l'andamento tra il 2001 ed il 2002 quando le percentuali di incremento, seppure di molto ridimensionate, e più che dimezzate nel caso del numero di cooperative, si ripropongono con la stessa distribuzione territoriale (+5,4% di cooperative al Nord e +14,7% di soci al Centro).

Tra il 2002 ed il 2003 avviene invece, su tutto il livello nazionale, una notevole diminuzione del tasso di crescita.

La percentuale massima di incremento è infatti quella del +2,0% al Nord, relativamente al numero di cooperative, e quella dello +0,5% per gli associati (sempre al Nord).

Il livello più basso di crescita si ha questa volta, in eguale misura, in tutte le altre macroaree, dove in ciascuna si ha un semplice +0,1%.

Altrettanto interessante, poi, quanto emerso dal confronto dei dati 2001 e 2003 (tabella 6 - grafico 5) per comprendere l'andamento dell'universo delle cooperative non aderenti nello specifico triennio preso in considerazione dalla *Relazione*.

Innanzitutto, guardando alle singole macroaree, si nota una notevole crescita percentuale del numero delle cooperative al Nord (7,5%) mentre il Sud, che ottiene in valore assoluto un simile risultato (1.686 contro 1.371), in realtà ha avuto un incremento nel triennio del 4,8%.

È poi indicativo segnalare che, sempre tra il 2001 ed il 2003, vi è stato un notevolissimo aumento dei soci ordinari al Centro (100.714 cioè il 14,8% in più rispetto al 2001) a dispetto di valori molto bassi, intorno all'1%, riscontrati nelle altre macroaree (il Nord segue con un + 2%).

Le discontinuità riscontrate all'interno delle macroaree sono ancora più evidenti mettendo a confronto gli andamenti regionali (tabella 7 – grafico 6).

Qui infatti si va, relativamente al numero di cooperative, da un incremento percentuale del 17,1% nella Valle d'Aosta (valore per altro notevole se si considera che quello che segue più da vicino è lo 10,6% di Liguria e Molise e quello nazionale è 4,1%) fino a giungere allo 1,1% del Lazio e allo 0,9% della Sicilia (che sono le regioni dove però, nel 2003, si concentra ancora il più alto numero di cooperative non aderenti in Italia).

Guardando agli associati, invece, i valori percentuali sono in buona parte differenti da quelli appena visti e relativi al numero di cooperative.

Qui è notevole l'aumento (+23,2%) dei soci ordinari nel Lazio - dato tanto più interessante se si confronta con l'incremento appena sottolineato dell'1,1% di cooperative nello stesso anno in questa regione - seguito a notevole distanza da Emilia (7,1%) e Trentino (4,2%).

Valori sotto l'1% si segnalano invece in 8 regioni (Toscana, Veneto, Calabria, Piemonte, Lombardia, Molise, Sicilia, Campania) dove si va dallo 0,8% fino allo 0,1%.

Confrontando i valori incrementali riscontrati tra il 2001 ed il 2003 in ogni regione, sia in termini di numero di cooperative che di associati (e appena riportati nella tabella 7), con il dato nazionale e con ciascuna macroarea di appartenenza sono state quindi calcolate delle percentuali di incidenza utili a chiarire ulteriormente il quadro sull'andamento nazionale e regionale nel triennio considerato (tabella 7a).

A livello nazionale il maggior incremento in termini percentuali del numero complessivo di cooperative attive si riscontra al Nord (39,8%) e di seguito al Sud (32,4%) mentre, per quanto riguarda gli associati, notevole è la variazione riscontrata al Centro e dovuta essenzialmente al dato del Lazio che riporta un +87,5% (su un +115.115 complessivo, infatti, solo in questa macroarea è stato riscontrato un incremento pari a 100.714 unità).

Da notare che, in questo confronto a livello nazionale, troviamo le crescite più contenute in Val d'Aosta che invece nel triennio, complessivamente, ha avuto un aumento "interno" di unità cooperative (17,1%) più apprezzabile rispetto a quanto accaduto in tutte le altre regioni (vedi tabella 7). In quanto all'incremento del numero dei soci, l'87,5% dell'intera crescita triennale a livello nazionale è avvenuta nel solo Centro e concentrata nel Lazio (85,2%).

Analizzando infine quanto avvenuto all'interno delle macroaree di appartenenza, variazioni significative in termini di presenza di cooperative si riscontrano al Nord in Lombardia (46,9%), al Centro in Toscana e Lazio (rispettivamente 33,4% e 31,1%), al Sud in Puglia (42,2%) e nelle Isole in Sardegna (61,8%).

Per quel che riguarda il numero dei soci le maggiori crescite in percentuale si sono verificate in Emilia (60,3%) per il Nord, nel Lazio (97,4%) per il Centro, in Puglia (49,1%) per il Sud e in Sardegna (62,6%) per le Isole.

Da sottolineare, in entrambi i casi, il dato notevolmente interessante rilevato in Sardegna.

La gran parte delle cooperative della macroarea Isole è presente infatti, come già osservato, in Sicilia (85,7% con il 90,7% dei soci) ma tale regione ha avuto nel triennio crescite (+38,2% cooperative, +37,4% soci) ben al di sotto di quelle avvenute in Sardegna.

5.2 Elaborazioni e analisi dei dati settoriali

Come già visto a proposito dei dati suddivisi su base regionale, nel 2003 esistevano in Italia 107.937 cooperative non aderenti ad alcuna centrale con 2.174.707 soci ordinari.

Tra esse, nello specifico della loro distribuzione per sezioni (tabella 8), particolarmente significativa è la loro appartenenza alla sezione 02 (Cooperative di produzione e lavoro), con 40.513 unità pari al 37,5% dell'intero universo considerato, seguita ad una certa distanza dalle sezioni 04 (Cooperative di edilizia per le abitazioni) e 07 (Cooperative miste), che rappresentano rispettivamente il 29,4% e

il 16,7%. Invertito invece il rapporto in merito al numero dei soci ordinari. In questo caso, infatti, sono le sezioni 07 e 04 (rispettivamente con 28,3 e 28,2) ad avere quote di associati particolarmente alte e seguite in questo caso, a loro volta, dalla sezione 02 (22,3%).

In entrambe le situazioni (cooperative e soci) ed in tutte le altre sezioni, ad eccezione della sezione 03 (Coop.ve agricole) con valori rispettivamente del 10,2% e del 15,5%, si riscontrano percentuali che si discostano molto da queste soglie fino a giungere a valori praticamente nulli per le cooperative appartenenti alla sezione 09 (0,003% e 0,01%) (Grafico 7).

5.2.1 I dati settoriali della cooperazione non aderente

Rispetto a quanto rilevato nel 2000 e dall'analisi dell'andamento nel triennio 2001-2003, è stato più volte sottolineato come, negli anni, si sia verificato un continuo incremento del numero delle cooperative e dei soci segnato, però, da alcune differenze significative che ritroviamo esaminando i dati suddivisi per sezioni di appartenenza (tabella 9).

Tale distribuzione, infatti, conferma quanto già osservato in merito al ridimensionamento progressivo delle variazioni incrementali annuali (tabella 10), con crescite sempre più contenute nella costituzione di cooperative rispetto all'anno precedente fino quasi a giungere ad un azzeramento nel 2003.

Si passa infatti, complessivamente (tabella 11 - grafico 8), da un incremento di 6.1% di cooperative e 6.4% di soci ordinari, nel raffronto 2000-2001, fino a giungere rispettivamente ad un +1% e ad un +0,2% (periodo 02-03).

Questo dato è particolarmente significativo sotto alcuni aspetti:

- in percentuale, il numero delle *cooperative* della sezione 08 (Cooperative sociali) passa nel giro di tre anni da un incremento di +51,8% ad uno +7,4. C'è comunque da sottolineare che tale sezione rimane quella che, in tutti questi anni, ha avuto percentuali di incremento maggiori rispetto a tutte le altre
- in controtendenza, relativamente al tasso di crescita tra il 2001-2002 dei *soci* ordinari, il dato delle sezioni 04 e 06. Mentre nelle altre sezioni si ha un decremento progressivo anche notevole di tali percentuali (la sezione 02 passa, ad esempio, da un +29,2% negli anni 00-01 ad un +1,2% in tale periodo), in queste due sezioni è stata rilevata una crescita (rispettivamente 18,9% e 38,4% del numero degli associati) superiore a quella riscontrata nel biennio precedente.
- il numero dei *soci* ordinari subisce nel triennio un forte ridimensionamento in percentuale relativamente alla sezione 02 (Cooperative di produzione e lavoro), dove da +29,2% (confronto 2000-2001) si passa a +0,4 (02-03). Tale calo riguarda anche le cooperative della sezione 08, seppure se con proporzioni meno evidenti, ma soprattutto le sezioni 04 e 06 le quali avevano segnalato nel biennio 01-02, come appena sottolineato, notevoli crescite in termini di associati. In queste due sezioni, infatti, il tasso di crescita crolla rispettivamente di 18,8 punti (si attesta su +0,1%) e di 38,2 punti (+0,2)

Dopo il 2000, avviene dunque un grande rallentamento nella costituzione di nuove cooperative e, di conseguenza, del numero dei loro associati ed è importante verificare come e in che modo questo andamento si ripercuote all'interno delle singole sezioni. Se infatti, tra il 2001 ed il 2003 in Italia, si ha un +4.231 di cooperative (pari ad un +4,1%) e +115.115 di soci ordinari (pari a +5,6) con sostanziali uniformità di andamento all'interno delle singole sezioni (tabella 12 e Grafico 9), nel

dettaglio di ciascuna di esse è però interessante sottolineare le dinamiche interne con cui i cambiamenti si sono verificati.

Innanzitutto vi è stato un andamento notevolmente decrescente a partire dal 2002 (tabelle 11-12 e tabella 5). Tra il 2000 ed il 2001, in alcuni particolari casi, sono avvenuti degli aumenti del numero di cooperative e di soci ordinari molto al di sopra della media complessiva (rispettivamente +51,8% e +25,8% nella sezione 08 e +11,7% e +29,% nella sezione 02).

Nel generale calo del tasso di crescita avvenuto negli anni successivi (2001-2002) vi è l'anomalia, già rilevata, di un notevolissimo aumento del numero dei soci ordinari (+38,4%) nella sezione 06 (tra l'altro a fronte di un dimezzamento di quello relativo alle cooperative che passano da un +10,9% ad un +5,6%) e lo stesso dicasi per la sezione 04 (+18,9% di soci ordinari).

Da sottolineare, infine, che l'incremento del 4,1% di cooperative e dello 5,6% di soci avvenuto tra il 2002 ed il 2003 è di gran lunga dovuto al particolare andamento positivo della sezione 08 per quanto riguarda le nuove cooperative formatesi (rispettivamente +27,3%) e la sezione 06 per gli associati (+ 38,7%) in contrasto con il forte calo avvenuto in tutte le altre sezioni.

LA PROMOZIONE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

6. La promozione nella cooperazione aderente

Premessa

L'attività di promozione mediante i *fondi mutualistici di promozione e sviluppo* oltre a essere una funzione costituzionalmente riconosciuta (art. 45) è stata istituzionalizzata dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), artt. 11 e 12), e tale disciplina non ha subito modifiche sostanziali dalla riforma del 2003.

Tale attività di promozione ed incremento dell'imprenditoria cooperativa, qui di seguito esposta e relativa al triennio 2001-2003, è una prassi tradizionale del movimento cooperativo organizzato, così come del Ministero delle Attività Produttive, e rappresenta uno dei punti qualificanti della presenza cooperativa nel Paese.

6.1 General Fond (AGCI)

La General Fond S.p.A. è stata costituita a Roma il 28 aprile 1993 e promossa dall'Associazione Generale Cooperative Italiane quale Società per la gestione del Fondo di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Conformemente alla previsione di Legge la Società, è partecipata per il 97,5% dall'Associazione Generale Cooperative Italiane e per il 2,5% dal Consorzio Assoferr - Società Cooperativa a r.l. per la progettazione, la consulenza organizzativa e aziendale, la formazione e la ricerca.

Dopo il primo periodo di assestamento gestionale in cui sono state messe a punto strutture, procedure decisionali ed operative, strumenti, ecc., la Società ha adottato il Regolamento per l'accesso al Fondo disciplinante la presentazione, l'istruttoria e la decisione delle domande, nonché alcuni schemi di convenzione da utilizzare, con gli adattamenti caso per caso, per gli interventi a titolo di partecipazione al capitale di rischio e per il finanziamento a titolo di credito.

La Società è costituita al momento dalla sola articolazione centrale e si avvale per particolari esigenze e compiti sul territorio, delle strutture regionali dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Per taluni compiti specifici, si avvale di rapporti di consulenza con Enti esterni e professionisti.

Sul territorio la promozione degli interventi del Fondo è affidata alle Federazioni Regionali e in collaborazione con le articolazioni delle Associazioni Nazionali di Settore dell'AGCI.

Dal '99 l'AGCI sta provvedendo inoltre alla graduale apertura di sportelli nei capoluoghi delle Regioni del Sud, per la promozione di iniziative cooperative o comunque di imprese il cui impegno, nell'ottica delle azioni di sviluppo dell'occupazione, sarà quello di orientare chiunque ne abbia interesse nel corretto accesso alle normative di sostegno, nelle indispensabili analisi delle prospettive di mercato, nella necessaria costruzione del business plan, ecc.

Eguale e per quanto riguarda anche le prospettive di integrazione della promozione per l'applicazione della nuova Legge 49 e delle normative di sostegno dell'imprenditorialità giovanile (Legge n. 44/86 e successive modificazioni) operano Assoferr S.C.r.l. per consulenza organizzativa, progettazione e studi di fattibilità e Fincoopra S.r.l. per la consulenza e l'eventuale assistenza in materia creditizia, fidejussoria o in genere riguardante la prestazione delle garanzie.

La Società in conformità del primo comma dell'art. 11 della Legge 59/92, non persegue scopo di lucro ed ha il solo ed esclusivo compito di gestire il "fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" istituito dall'Associazione Generale delle Cooperative Italiane - AGCI - ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge sopra citata.

In attuazione delle finalità di cui al comma precedente, la Società opera nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese ed iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Al fine di conseguire gli scopi di cui ai commi precedenti, la società compie tutte le attività ad essa riservate dall'art. 11 L. 59/92 e così:

- promuovere la costituzione di società cooperative e/o loro consorzi;

- assumere partecipazione in società cooperative e in società da queste controllate;
- finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative e di loro consorzi;
- organizzare e/o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore di cooperazione;
- promuovere studi e ricerche sui temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo;
- predisporre in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 8 dell'art. 11 L. 59/92, specifici progetti volti al conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, per i quali formulare istanza e/o ottenere finanziamenti dallo Stato o da altri Enti pubblici;
- compiere qualsiasi operazione funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.

6.1.1 *La promozione General Fond nel triennio 2001-2003*

Come illustrato nel grafico 10, i 2.900.000 euro dell'intero triennio sono stati raccolti con una percentuale sempre crescente, passando dal 29% del 2001 al 39% del 2003.

In particolare la raccolta ha interessato in particolare il Nord Italia (68%) e a seguire il Centro (16%), le Isole e il Sud, rispettivamente con 9% e 7%.

Gli impegni deliberati dalla General Fond nel triennio hanno riguardato in gran parte la realizzazione di progetti imprenditoriali attraverso l'assunzione di capitale di rischio (66%).

Per quanto riguarda i settori di intervento, largamente privilegiato è stato quello dell'agricoltura (60%) seguito a grande distanza da quello relativo alla produzione-lavoro (11%)

6.2 Fondosviluppo (Confcooperative)

Fondosviluppo é una s.p.a. senza scopo di lucro, costituita nel 1992. Promossa e aderente a Confcooperative, opera per lo sviluppo del movimento cooperativo a scopo mutualistico (art 45 della Costituzione) e ad essa é attribuita la gestione del fondo, nel quale confluiscono le somme derivanti dal 3% degli utili di esercizio delle cooperative aderenti a Confcooperative, previsto dall'art.12 della L. 31/02/1992 n. 59 che ha recepito il principio per cui il movimento cooperativo é composto di imprese solidali fra loro.

Fondosviluppo realizza, con il suo operare, una delle regole fondamentali che il movimento cooperativo si è dato fin dalla sua nascita, raccogliendo e reinvestendo parte degli utili realizzati dalle cooperative esistenti per creare sempre nuove opportunità di lavoro e di impresa. Inoltre, gestisce questa solidarietà intercooperativa dando a tutti la possibilità di promuovere e sviluppare una nuova cooperazione, utilizzando metodi e risorse economiche che provengono prioritariamente dal movimento cooperativo.

La missione di Fondosviluppo consiste nel valorizzare le migliori idee imprenditoriali, contribuendo alla loro realizzazione in forma cooperativa, nel rispetto dei principi della mutualità e della priorità dell'elemento umano e delle idee sull'elemento economico, sul capitale. Nel corso dei primi anni di attività, ha individuato alcuni partner strategici, con cui ha stretto accordi operativi, redatto politiche comuni di intervento sul territorio e sull'economia nazionale e locale, realizzato progetti formativi ed assunto partecipazioni in società ritenute strumentali per la realizzazione della missione stessa di Fondosviluppo.

Affinché lo sviluppo sia duraturo ed effettivo, Fondosviluppo accompagna le diverse fasi della progettazione, orienta e forma i potenziali imprenditori, coinvolge il sistema territoriale sugli obiettivi di programma ed interviene nella realizzazione di progetti imprenditoriali attraverso l'assunzione di capitale di rischio e/o l'erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine. Nella promozione di progetti imprenditoriali in forma cooperativa mira al raggiungimento dell'autonomia economica/finanziaria dell'impresa e partecipa ed accompagna realmente le diverse fasi della progettazione: infatti orienta e forma i potenziali imprenditori affinché vi sia uno sviluppo duraturo ed effettivo.

Fondosviluppo interviene principalmente attraverso due modalità:

1. *Socio sovventore*

(A) La partecipazione ai progetti di creazione di nuova impresa cooperativa può avvenire fino ad un limite massimo del 50% degli investimenti, attraverso i seguenti modi:

- quota nel capitale sociale, come socio sovventore per un periodo di norma non superiore a 5 (cinque) anni, durante o trascorso i quali dovrà essere rilevata dai soci della cooperativa stessa o da altri soci sovventori;
- finanziamento di medio termine (max 5 anni), con restituzione semestrale, a rete costanti.

(B) Nei progetti di sviluppo di imprese cooperative o di società da esse controllate già in attività, Fondosviluppo S.p.A. può intervenire, fino ad un limite massimo del 40% degli investimenti da effettuare, attraverso le seguenti modalità:

- finanziamento di medio termine (max 5 anni), con restituzione semestrale, a rate costanti;

- quota nel capitale sociale, come socio sovventore per un periodo non superiore a 5 anni, fino ad un massimo di 100 milioni di lire, durante o trascorso i quali dovrà essere rilevata dai soci della cooperativa, da altri soci sovventori o da altri soggetti.

2. *Finanziamento a rischio:*

(A) La partecipazione ai progetti di creazione di nuova impresa cooperativa può avvenire fino ad un limite massimo del 50% degli investimenti, attraverso i seguenti modi:

- quota nel capitale sociale, come socio sovventore per un periodo di norma non superiore a 5 (cinque) anni, durante o trascorso i quali dovrà essere rilevata dai soci della cooperativa stessa o da altri soci sovventori;
- finanziamento di medio termine (max 5 anni), con restituzione semestrale, a rete costanti.

(B) Nei progetti di sviluppo di imprese cooperative o di società da esse controllate già in attività, Fondosviluppo S.p.A. può intervenire, fino ad un limite massimo del 40% degli investimenti da effettuare, attraverso le seguenti modalità:

- finanziamento di medio termine (max 5 anni), con restituzione semestrale, a rate costanti;
- quota nel capitale sociale, come socio sovventore per un periodo non superiore a 5 anni, fino ad un massimo di 100 milioni di lire, durante o trascorso i quali dovrà essere rilevata dai soci della cooperativa, da altri soci sovventori o da altri soggetti.

6.2.1 *La promozione Fondosviluppo nel triennio 2001-2003*

Dall'analisi dei dati emerge (tabella 21) che nel periodo considerato il sud complessivamente ha beneficiato di un numero di interventi maggiore rispetto alle altre aree, mentre in termini di importi è sicuramente il nord l'area che ne ha beneficiato maggiormente (grafici 14-15-16).

Un andamento, questo, che rispecchia il tessuto economico e sociale del nostro Paese.

Da sottolineare, infine, che in base ad una suddivisione per settore degli interventi operati dal Fondosviluppo nell'arco dei 3 anni, emerge che:

- al Nord ed al Centro il settore agroalimentare ha ricevuto finanziamenti per importi maggiori rispetto agli altri
- mentre al Sud il settore che risulta aver beneficiato maggiormente degli interventi del Fondo è quello del lavoro e servizi, sia in termini di numero di iniziative finanziate che di importi erogati.

6.3 Coopfond (Legacoop)

Coopfond gestisce il Fondo Mutualistico alimentato dalle cooperative aderenti a Legacoop al fine di promuovere nuove cooperative, sostenere società costituite da cooperative che vogliono avviare nuove attività e, attraverso una apposita sezione, sostenere lo sviluppo delle cooperative esistenti.

Particolare attenzione è rivolta alle iniziative imprenditoriali nelle aree meridionali ed a debole insediamento cooperativo, a quelle che prevedono un elevato tasso di occupazione e attività innovative nella creazione dei prodotti, nella gestione dei processi produttivi e nella scelta dei mercati di riferimento.

Coopfond è una società di partecipazione che offre il proprio supporto tecnico e finanziario a progetti socialmente meritevoli ed imprenditorialmente validi selezionati in base non solo ai contenuti tecnici, ma anche alle motivazioni che hanno ispirato il progetto.

Opera, inoltre, per creare le condizioni della promozione cooperativa attraverso azioni di incentivazione in sinergia con il progetto promozione di Legacoop. Coopfond partecipa, inoltre, alla costituzione di nuove imprese cooperative e di nuove società a controllo cooperativo.

Sono ammesse a questa area di attività del Fondo mutualistico:

- *le cooperative di nuova costituzione aderenti alla Legacoop*
- *le società di nuova costituzione con maggioranza di capitale detenuto da cooperative aderenti alla Legacoop.*

Coopfond finanzia progetti di investimento presentati da qualificate cooperative, già attive aderenti a Legacoop, che hanno sede nelle aree degli obiettivi U.E. 1, 2, 5b del Regolamento U. E., con altra sede se l'allocazione dell'investimento insiste nelle suddette aree; sottoscrive partecipazioni e si collega con società, consorzi fidi operanti a livello regionale e con società di investimento che operano per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione; realizza e finanzia azioni di incentivazione allo sviluppo imprenditoriale in sinergia con il progetto promozionale di Legacoop e sviluppa partecipazioni strategiche innovative di modello, di alleanza e di rete.

Gli utili affidati a Coopfond rappresentano la responsabilità sociale ed il senso di solidarietà delle cooperative, per questo si richiede ai proponenti delle nuove iniziative una corrispondente motivazione e la disponibilità a diventare soggetti attivi della solidarietà tra le cooperative.

Un valido iter procedurale, strutturato in un percorso a 5 fasi ed in cui le fasi decisionali sono assunte collegialmente, garantisce il massimo rigore e la trasparenza nella gestione del Fondo.

Il 3% degli utili prodotti dalle cooperative associate a Legacoop ha consentito in sei anni di portare la consistenza del fondo a 231 miliardi di lire.

Questa mutualità esterna ha consentito di sperimentare forme innovative di intervento a sostegno di nuove iniziative e di ristrutturazione e sviluppo della cooperazione esistente.

Ha favorito inoltre il trasferimento non solo di risorse economiche, ma anche di conoscenze, di professionalità, di servizi verso aree e settori in cui erano maggiormente avvertite le esigenze di consolidamento e sviluppo del tessuto imprenditoriale cooperativo.

I 153 interventi di Coopfond corrispondenti a oltre 200 miliardi di lire hanno attivato investimenti per circa 850 miliardi e generato un'occupazione incrementale di 6.104 unità.

La distribuzione degli impieghi evidenzia un riequilibrio settoriale e territoriale rispetto all'approvvigionamento delle risorse: le regioni del Mezzogiorno e quelle a minor insediamento cooperativo denotano un maggior intervento del Fondo rispetto alle risorse provenienti da queste aree.

6.3.1 La promozione Coopfond nel triennio 2001-2003

Come riportato nella tabella e nel grafico successivi, la **distribuzione del 3%** rispecchia il peso delle tre aree geografiche, sia in termini di numero di cooperative che in termini di volumi di fatturato prodotti.

C'è, inoltre, da rilevare come, nel corso del triennio, l'incidenza del 3% nelle aree del Centro e del Sud sia aumentata, anche se in misura lieve.

La liquidità, aumentata nel 2002-2003 in ragione dei picchi avutisi nella **raccolta del triennio**, mostra nuovamente una diminuzione a partire dall'ultimo esercizio approvato.

Le partecipazioni rappresentano circa la metà di tutto il capitale investito, mentre i prestiti seguono una dinamica crescente che li porta a sfiorare il 35% dell'intero capitale investito.

Il rafforzamento della cooperazione meridionale è avvenuto attraverso la gamma di interventi caratteristici del Fondo, ovvero:

- sostegno alla natalità con interventi nel capitale di rischio;
- finanziamenti agevolati a copertura degli investimenti che modificano in misura significativa la capacità produttiva;
- partecipazioni strategiche.

Nel triennio 2001-2003 il numero di **interventi complessivi nell'area meridionale** è stato pari a 27, mentre l'importo degli stessi è aumentato negli anni e, in particolare, nel 2003.

Interessante infine considerare l'evoluzione della raccolta del 3% tra il 1992 ed il 2003 che vede una crescita costante (tabella 22, grafico 17) fino al 1996 e subisce un ridimensionamento tra il '97 ed il '99.

Ad una ripresa, avvenuta in modo significativo nel 2000 (anno in cui si arriva ad una raccolta pari a 25.550,3 migliaia di euro) e confermata nel 2001, segue una forte decrescita nel 2002 ed un leggero recupero nel 2003.

Comunque, nel solo triennio 2001-2003, Legacooperative riesce a cumulare una raccolta del 3% (tabella 23) pari a 74.960,64 migliaia di euro.

6.4 Promocoop (UNCI)

Le società cooperative da sempre sviluppano la loro capacità di lavoro in un mercato pensato per altre tipologie d'impresa e quindi distante dalla propria tradizione culturale. Malgrado tali premesse, da tempo la Cooperazione ha saputo abbandonare progressivamente il ruolo tradizionale di forza complementare, per assumere quello di terza componente strutturale del sistema economico e, attraverso l'istituzione dei fondi mutualistici, ha saputo realizzare un legame fra le cooperative presenti sul mercato e lo sviluppo di nuove realtà del settore. In sostanza, si promuove un sistema di sviluppo cooperativo che non riceve risorse dall'esterno ma si autoalimenta con effetti altamente positivi.

Questa mutualità esterna, pur non risolvendo evidentemente il problema di dotarsi strutturalmente di una riserva divisibile, offre alle nuove cooperative uno strumento finanziario, solo in parte svincolato dal sistema bancario tradizionale, che consente loro d'iniziare un'attività in diversi settori e di formare i propri dirigenti.

In quest'ottica, l'Unione Nazionale Cooperative Italiane, propone, tramite le cooperative aderenti, un nuovo modello di sviluppo: quello dell'economia solidale. La nostra associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, ispira infatti le proprie azioni politiche ad un modello sociale nuovo, mirante all'affermazione di una solidarietà di tipo cooperativo e la Promocoop, in questo contesto, attraverso la gestione del fondo mutualistico, svolge un ruolo di coordinamento ed utilizzo di risorse che, facendo riferimento all'universo UNCI nel suo complesso, ne incrementa il valore lavoro.

Il Fondo per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione – PROMOCOOP S.p.A. – promosso e costituito dall'U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nell'ambito delle attività di promozione e finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione di quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 4 del proprio Statuto Sociale bandisce ogni anno un Bando di concorso per l'erogazione di contributi finalizzati alla costituzione di nuove cooperative e/o consorzi di cooperative..

Possono essere ammessi ai benefici del Bando le società cooperative e loro consorzi che si costituiscono, con atto pubblico, nel periodo 1° aprile – 31 dicembre, ubicate sull'intero territorio nazionale e che siano iscritte al Registro Imprese.

Il contributo in oggetto non è cumulabile con altre provvidenze di uguale natura, pubbliche e private, comunque percepite.

Sono considerati requisiti preferenziali:

- la presenza di giovani fino a 35 anni e/o donne che costituiscano almeno il 50% della compagine sociale;
- scopi sociali finalizzati alla erogazione di servizi e produzione di beni nei settori "sociale, ambiente e turismo", attraverso metodologie innovative;
- l'appartenenza dei sodalizi al settore della "cooperazione sociale", istituito ai sensi della Legge 381/91;
- la previsione statutaria di adesione all'U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane;
- Sono considerate ammissibili a rimborso:

- le spese notarili sostenute per la costituzione della società cooperativa e/o consorzio di cooperative
- le spese di acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali obbligatori;
- le spese di registrazione e riproduzione di atti connessi alla costituzione della cooperativa e/o consorzio di cooperative.

6.4.1 *La promozione Promocoop nel triennio 2001-2003*

Promocoop S.p.A. alimenta il proprio fondo con il 3% degli utili versati dalle cooperative aderenti distribuito su tutto il territorio nazionale nonché con il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

Nell'ambito dell'applicazione dell'art.11 della Legge 59/92, ai fini della promozione e del finanziamento di nuove imprese cooperative e di iniziative di sviluppo della cooperazione la Promocoop l'istituzione del predetto Bando di concorso, per l'erogazione dei contributi finalizzati alla costituzione di nuove imprese cooperative, ha riscosso un notevole successo stimolando l'interesse soprattutto nel Mezzogiorno italiano.

I bandi del 2001, 2002 e 2003 hanno contribuito alla costituzione di ben 92 nuove cooperative (il 17% al Nord - il 20% al Centro - il 63% al Sud) nelle quali hanno trovato impiego circa 1.000 persone. Di queste nuove cooperative, è importante sottolinearlo, circa il 25% sono cooperative sociali costituite in maggioranza da giovani.

Sotto il profilo delle singole cooperative nate grazie ai supporti dei fondi stessi, appare evidente il contributo incentivante da essi fornito, costituito dal fatto che si consente di intraprendere anche a soggetti di per sé privi di possibilità, l'attività produttiva. Il solidarismo categoriale si traduce nell'eliminazione di ostacoli, a volte altrimenti insuperabili, all'esercizio della libertà di iniziativa economica in forma cooperativa.

Occorre inoltre notare come le azioni di sostegno alla nascita di nuove imprese svolte dalla Promocoop S.p.A. evidenziano l'espansione della cooperazione sociale. Non mancano, naturalmente, le altre forme, ma occorre tenere conto di questo fenomeno sia perché è in crescita, sia perché si tratta di promozione di cooperative in situazioni di assenza di incentivi pubblici.

Ciò che spinge pertanto la Promocoop S.p.A. ad un sostegno del modello della cooperazione sociale risiede nel fatto che i nuovi operatori hanno trovato in essa la risposta più funzionale all'esigenza di trasferire in termini imprenditoriali esperienze maturate nell'associazionismo entrando, così, a far parte di una rete organizzata e di un movimento cooperativo con una precisa "missione".

Promocoop S.p.A. infatti ritiene interesse legittimo investire le proprie risorse per quelle forme di cooperazione che maggiormente accreditano e qualificano la sua funzione e la partecipazione al ridisegno delle istituzioni sociali ed economiche nel senso già indicato di "umanizzare" le regole del mercato, diffondere equità, giustizia sociale e democrazia economica, aumentando i livelli e la diffusione della qualità della vita.

La formazione professionale

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 11 di garantire alle cooperative associate un supporto specialistico che ha come obiettivo quello di qualificare i soci fornendo un continuo aggiornamento ai quadri cooperativi, la Promocoop promuove la formazione tecnica e professionale finalizzata alla

valorizzazione delle risorse umane nei differenti settori produttivi con particolare riferimento alla creazione di figure professionali destinate ai nuovi settori occupazionali delle imprese cooperative.

Le cooperative, prevalentemente orientate verso prospettive di consolidamento e sviluppo, hanno necessità di una continua formazione a livelli dirigenziali, per cui si è dato particolare importanza alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei dirigenti cooperativi.

E' emersa pertanto, l'importanza di innestare, in questo campo, appropriati percorsi di formazione continua, di formazione manageriale, di qualificazione e aggiornamento professionale, potenziando le funzioni dirigenziali più strettamente legate all'innovazione, alla gestione amministrativa e finanziaria, alla gestione dei rapporti coi soci, alla ricerca e sviluppo, nella consapevolezza dell'esigenza di un forte e necessario investimento che consenta di accreditare i fattori di reale diversità e specificità del modello cooperativo al fine di offrire una maggiore ed autonoma visibilità.

Il Progetto Unci sui Centri e circoli cooperativi

Occorre infine citare, nell'ambito della promozione di studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo, l'attività svolta dalla Promocoop, in collaborazione con il CEISCO - Centro Studi per lo sviluppo della cooperazione - per la promozione e la diffusione sul territorio di un progetto, messo a punto dall'UNCI, "Centri e Circoli cooperativi", finalizzato a fare emergere nuove modalità di partecipazione sociale attraverso forme inedite di autorganizzazione in forma cooperativa della società, che rappresentino un elemento di mediazione tra le istanze imprenditoriali della società post-moderna e le esigenze di solidarietà e responsabilità sociale proprie della collettività.

Il progetto dei Centri e Circoli Cooperativi, promosso dall'UNCI e nel quale la Promocoop ha creduto e partecipato attivamente, nasce dalla consapevolezza che la crisi economica della società occidentale, riducendo l'entità degli interventi statali, si riflette anche sulle politiche sociali e sulle spese per il Welfare sollecitando iniziative e progetti nell'ambito dell'associazionismo.

Attraverso i Centri e Circoli cooperativi si persegue lo scopo di stimolare ed incoraggiare le famiglie ad organizzarsi in cooperative al fine di raggiungere obiettivi comuni, costituendo in tal modo un momento di crescita del senso di responsabilità civile, di partecipazione alle istanze collettive, ampliando, ed in qualche modo integrando, le funzioni primarie della famiglia stessa.

Il primo grande insieme d'intervento riguarda la funzione di tutela e promozionale dei diritti. Il Circolo cooperativo familiare esprime ed organizza le esigenze collettive e diffuse delle famiglie, promuovendone la tutela.

Il caso dell'equità fiscale è un esempio in quanto le famiglie che si assumono la responsabilità della crescita e della formazione di un individuo dovrebbero essere favorite rispetto ad altri soggetti tributari. Il Circolo cooperativo familiare può rappresentare uno strumento per organizzare tutte quelle azioni che possono tutelare in maniera più efficace quei diritti che lo Stato tarda a riconoscere alla famiglia.

Il secondo insieme di funzioni dei Circoli cooperativi familiari riguarda l'autorganizzazione di attività e servizi di vita quotidiana. I Circoli cooperativi familiari organizzano servizi in proprio e il raggio d'azione di tali servizi è potenzialmente assai vasto. Esso può includere l'educazione dei

figli, cure per i malati, ascolto di sostegno relazionale, ecc. Ed è importante che le due funzioni di tutela ed autorganizzazione siano realizzate simultaneamente.

L'Unici considera auspicabile anche la nascita di Centri sanitari sociali fondati sulle famiglie e sulle reti informali. L'obiettivo è quello di permettere alla cittadinanza di affrontare i propri problemi socio-sanitari nel proprio ambiente di vita in modo tale che tutto il sistema di cure si configuri come un'ampia area di sostegno.

Le attività che i Centri sanitari sociali potranno svolgere in sinergia con i Centri cooperativi familiari e con le altre istituzioni pubbliche vanno dalla gestione di punti di primo aiuto per anziani e disabili che vivono soli alla costituzione di centri di assistenza per il recupero dei tossico-dipendenti.

7. La promozione nella cooperazione non aderente

7.1 L'attività di promozione del Ministero

La promozione del Ministero qui esposta è relativa all'intero triennio 2001-2003

L'attività è stata avviata a seguito della Circolare 12 dicembre 2000, n. 88²⁰, emanata ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e quindi volta “alla promozione di nuove imprese, d'iniziative di sviluppo della cooperazione e/o dell'impresa cooperativa richiedente, con preferenza per i progetti diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno”.

In particolare, secondo tale Circolare, i progetti presentati dovevano “tendere all'utilizzo imprenditoriale ed al potenziamento di opportunità già presenti nel territorio di riferimento, all'integrazione interistituzionale ed alla promozione di partenariati stabili, nonché all'attivazione e/o al consolidamento di iniziative iscritte in un progetto complessivo di impresa e caratterizzarsi per il collegamento, la coerenza e la continuità con le attività costituenti l'oggetto sociale del richiedente, con conseguente superamento dell'episodicità e/o residualità dell'ipotesi progettuale stessa”.

In base a tali caratteristiche – oltre ad altre quali concretezza e fattibilità, continuità (impegno da parte dell'impresa a proseguire e sviluppare le attività oltre il previsto termine del contributo ministeriale), organicità (coerenza e congruenza) e funzionalità all'incremento dell'occupazione diretta e indiretta - è stata dunque redatta, da un nucleo di valutazione, una graduatoria di merito dei progetti candidati per l'accesso ad un finanziamento a fondo perduto, ad ogni singolo progetto, non superiore a 286.582,75 euro (400 milioni di lire) “fino a copertura delle disponibilità finanziarie del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

In seguito alla definizione di tale graduatoria è stato quindi impegnato ed erogato, conseguentemente a due Decreti Direttoriali del 28.12.2001 e del 28.01.2002²¹ (ed a copertura dell'attività di promozione del MAP nell'intero arco del triennio 2001-2003), un importo complessivo di 8.104.152 euro.

7.2 La distribuzione territoriale dei progetti e del contributo erogato²²

La graduatoria finale di cui alla Circolare 88/00 ha visto ammessi al finanziamento 55 progetti sui 459 presentati seppure, successivamente, per vari motivi, soltanto 51 di essi, distribuiti in 15 regioni²³ (tabella 1), hanno effettivamente usufruito del contributo assegnato.

La gran parte di tali progetti (26, il 51%) era concentrata nel Centro Italia (grafico 1) mentre 13 (25%) agivano nelle regioni meridionali e 12 in quelle settentrionali (il rimanente 24%).

²⁰ Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, *Circolare 12 dicembre 2000, n. 88. Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992*

²¹ Si veda in proposito Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per gli Enti Cooperativi Divisione III già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione, Prot. N° 1445461 Allegati 1. Roma, 06.02.2002

²² Per facilitare la lettura ed il confronto con i dati commentati in questi paragrafi dedicati alla cooperazione non aderente, la numerazione di tabelle e grafici riprende da 1.

²³ Le regioni interessate sono state Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e ciascuna delle tre macroaree - Nord, Centro e Sud - è stata rappresentata da 5 regioni

Analizzando però nel dettaglio la distribuzione dei progetti approvati nelle singole regioni (grafico 2) appare evidente che tale concentrazione al Centro Italia è dovuta essenzialmente al numero di iniziative finanziate nel Lazio (15 progetti sui 26 complessivi in tutta la macroarea), seguito ad una certa distanza da Puglia (6), Veneto e Marche (entrambe con 5 progetti ammessi a finanziamento).

Una suddivisione, questa, che ha influito anche in termini di ripartizione del finanziamento.

Quasi il 50% dell'intero importo stanziato, 3.993.772 su un totale nazionale di 8.104.152 euro, è infatti confluito nel Centro Italia (grafico 3) mentre il rimanente (51%) è equamente suddiviso tra Sud e Nord Italia, rispettivamente con 2.124.239 (26%) e 1.986.141 (25%).

C'è però da osservare che, anche per quanto riguarda l'aspetto finanziario (tabella 2), è stato determinante il peso del Lazio: il 27,1% dell'intero contributo erogato (2.195.274 euro sugli 8.104.152 complessivi) è andato a sostenere iniziative da realizzare in tale regione mentre la Puglia (con un 11,2%), le Marche (10%) ed il Veneto (9,8%) seguono con percentuali di contributo notevolmente inferiori (grafico 4).

Dall'analisi emergono, infine, due ulteriori elementi altrettanto significativi:

- a. a fronte di una *media di contributo a regione* pari a 6,7%, solo 4 di esse sono al di sopra di tale valore (a scalare Lazio, Puglia, Marche e Veneto) mentre 11 regioni ne sono al di sotto (con punte minime di 1,9% in Liguria e percentuali intorno al 2% per Piemonte, Umbria e Campania) e, tra queste, compaiono tutte le regioni meridionali ad eccezione della Puglia
- b. calcolando il *contributo medio a progetto per macroarea*, misurato rapportando la somma del contributo medio per ciascun progetto della macroarea al numero di regioni ad essa appartenenti (tabella 3), emerge una sostanziale equidistribuzione delle risorse per singolo progetto. Se infatti nel Nord Italia il *contributo unitario medio* è di 170.586 euro - si va infatti da un massimo di 206.583 euro a progetto (in Piemonte) ad un minimo di 154.639 euro (in Liguria) - al Sud ed al Centro tale media è di, rispettivamente, 169.405 e 164.514 euro (con quest'ultima, tra l'altro, al di sotto della media nazionale che è di 168.168 euro).
Particolarmente interessante notare, a riguardo, che il contributo per progetto nel Lazio è in media di 146.352 euro, un importo ben al di sotto della media riscontrata nella macroarea Centro e tra i più bassi a livello nazionale (soltanto il contributo unitario rilevato per la Calabria, che è di 132.157 euro, è inferiore a questa cifra).

7.3 Impatto sul territorio e risultati conseguiti

7.3.1 Lo sviluppo della cooperazione non aderente

Nell'indagare le ricadute e i risultati prodotti dalla Circolare 88/2000 si è reso opportuno verificare l'impatto che i progetti approvati hanno avuto in termini di "promozione di nuove imprese, di iniziative di sviluppo della cooperazione e/o dell'impresa cooperativa" prendendo in considerazione i dati relativi al numero di nuove cooperative avviate attraverso le proposte progettuali.

Da questa analisi è emerso che i 51 progetti finanziati (grafico 5) hanno "generato", complessivamente, 26 cooperative (di cui 11 sociali e 15 di produzione lavoro) localizzate però in sole 9 regioni (Calabria, Abruzzo, Lazio, Veneto, Marche, Molise, Campania, Emilia Romagna e

Lombardia) mentre in 6 di esse (Basilicata, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, tra cui quindi 2 del Sud) non è stata avviata alcun tipo di impresa (tabella 4).

Particolarmente positivo, invece, quanto accaduto in Calabria.

In questa regione, infatti, vi è stata una buona ricaduta del finanziamento tenuto conto che, a fronte di 2 progetti approvati, sono state avviate 7 cooperative di cui 1 sociale e 6 di produzione lavoro. Un dato questo altrettanto significativo se si considera che il 26,9% del totale delle cooperative avviate nell'ambito della 88/00 sono calabresi.

Questo risultato inoltre rivela che, per avviare una nuova cooperativa in tale regione (tabella 5), è stato necessario un costo medio di avvio²⁴ pari a 37.759 euro, mentre all'altro estremo, tra le 9 regioni che hanno creato impresa, vi è la regione Lazio che ha avviato 4 cooperative a fronte di un contributo complessivo di 2.195.274 euro (cioè, mediamente, per avviare una cooperativa sono stati spesi 548.818 euro).

Altrettanto eloquente, d'altra parte, il dato relativo agli effetti del finanziamento erogato a favore dei progetti realizzati in Basilicata, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, che non hanno attivato alcuna nuova società cooperativa. Si pensi infatti che, complessivamente, il contributo destinato a queste regioni dalla circolare 88/2000, è stato pari a 2.371.719 euro. Da notare, infine, la tipologia delle 26 cooperative avviate. Come già sottolineato (vedi tabella 4), 15 di esse sono di produzione e lavoro e 11 sociali, con una incidenza percentuale sul totale rispettivamente di 58% e 42% (grafico 6).

In particolare (tabella 6), guardando alle tre regioni dove l'avvio di impresa è stato più consistente, si nota che in Calabria quelle di produzione e lavoro rappresentano l'86%, con una distribuzione molto simile a quella riscontrata in Abruzzo (80% di produzione lavoro e 20% di sociali), mentre nel Lazio si è verificata una equidistribuzione tra le due categorie (grafico 7).

7.3.2 Le ricadute occupazionali

Oltre all'analisi delle nuove prospettive imprenditoriali create grazie alle iniziative progettuali finanziate dalla 88/00, è stato altrettanto interessante dare uno sguardo alla ricaduta che tali interventi hanno avuto in termini occupazionali indagando, da una parte, il numero di persone impiegate nella realizzazione dei progetti stessi e, dall'altra, quanti sono i soci coinvolti nelle strutture cooperative avviate.

Innanzitutto (tabella 7; grafico 8) i progetti realizzati hanno complessivamente impiegato 724 persone. Di queste, più della metà (394, 54,4% del totale complessivo) sono state coinvolte in iniziative realizzate nel Centro Italia con percentuali particolarmente elevate nel Lazio (61,2% dell'intera area e 33,3% sul totale complessivo) in virtù del fatto, più volte evidenziato, di una forte prevalenza di progetti (15 sui complessivi 26 approvati) in questa regione (grafico 9).

Molto più bassi i valori percentuali degli impiegati nei progetti al Sud Italia ed al Nord (rispettivamente 24,6% e 21%) dove però, è bene ricordare, sono stati realizzati nell'insieme 25 progetti.

Diverso il discorso per quanto riguarda invece il numero di soci occupati nelle cooperative di nuova costituzione. In questo caso, infatti, c'è da considerare che, come osservato in precedenza, in ben 6

²⁴ Per "costo medio di avvio" (vedi tabella 5, in allegato) si è inteso il rapporto tra il contributo complessivo ricevuto dalla regione ed il numero di nuove cooperative avviate nella stessa regione grazie ai finanziamenti della circolare 88/00

regioni non è stata costituita alcuna nuova impresa e ciò ha ovviamente ridimensionato di molto le possibili ricadute occupazionali (tabella 8; grafico 10).

Guardando quindi alle sole regioni con progetti concretizzatisi nella costituzione delle 26 imprese cooperative (tabella 9), emerge che, in percentuale, su 188 nuovi soci quasi la metà (47,9%) è presente nelle regioni del Centro Italia (90) mentre al Sud ed al Nord sono rispettivamente, in totale, 51 (27,1%) e 47 (25%).

Interessante infine notare che (tabella 10) le nuove cooperative impiegano a livello nazionale mediamente 7,8 soci, con un massimo di 12,5 unità nel Veneto ed un minimo di 4,4 unità a cooperativa in Calabria.

L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA NAZIONALE

8. L'evoluzione legislativa nazionale

Il triennio 2001-2003 è stato caratterizzato da un'intensa produzione normativa che ha riguardato la riforma societaria attraverso misure che hanno coinvolto in misura diretta e indiretta il mondo cooperativo. Nel corso degli anni, infatti, le caratteristiche e le esigenze di quest'ultimo sono talmente mutate che il cambiamento e la creazione di alcune norme sono stati inevitabili (tra le principali: la possibilità per le cooperative di poter sistematicamente accedere al mercato dei capitali, di poter emettere propri strumenti finanziari, di essere in condizioni di disporre di un "patrimonio destinato ad uno specifico affare").

La riforma del diritto societario, peraltro, è molto recente e quindi non si è ancora in grado di descriverne le possibili conseguenze. Essa tuttavia, fornirà sicuramente una serie di strumenti organizzativi e finanziari che potranno favorire la crescita complessiva delle imprese cooperative. Oltre alla riforma del diritto societario, fondamentali per il mondo cooperativo sono state anche le riforme del socio lavoratore e del mercato del lavoro. Molte cooperative hanno saputo ben utilizzare le nuove figure professionali proposte dal codice, con particolare riferimento alla somministrazione di lavoro.

Notevole, infine, anche il dibattito sviluppatosi intorno al nuovo accordo di vigilanza, Basilea 2, in tema di confidi, in cui sono state modificate alcune norme in modo da renderle maggiormente coerenti col mondo cooperativo.

Nel corso degli anni presi a riferimento dalla *Relazione*, si evidenzia un'intensa produzione legislativa in materia di cooperazione, ad ulteriore conferma dell'interessamento del legislatore per tale realtà. Tale sezione del lavoro sarà, dunque, dedicata ad un esame quanto più completo dei provvedimenti a livello nazionale intrapresi nel triennio 2001-03.

Le innovazioni principali in materia sono senz'altro rappresentate dalla riforma del diritto societario (d.lgs 6/2003) e dalla riforma del mercato del lavoro (legge Biagi 30/2004 che disciplina, al suo interno, anche la figura del socio lavoratore). D'altra parte, considerando la forte componente innovativa delle leggi suddette, si sono resi necessari ulteriori provvedimenti di completamento, quali ad esempio in materia di vigilanza.

La legge Marcora, benché importante, non verrà analizzata perché sospesa dal legislatore nel periodo in esame.

Il lavoro è strutturato in 6 parti attraverso cui cercare di comprendere le novità introdotte nel nostro sistema legislativo e, soprattutto, di valutarne le conseguenze.

1. *La Riforma del diritto societario (con riferimento al mondo cooperativo)*
2. *La Riforma del mercato del lavoro*
3. *La Riforma del socio lavoratore*
4. *La Vigilanza e il sistema dei controlli sulle società cooperative*
5. *La Disciplina del servizio civile*
6. *La Riforma dei confidi*

8.1 La riforma del diritto societario (con riferimento al mondo cooperativo)

La riforma del diritto societario è fortemente orientata a favorire lo sviluppo economico nel nostro paese, sia stimolando la crescita dimensionale delle imprese che migliorarne la struttura finanziaria attraverso un aumento del grado di apertura al mercato.

Si notano mutamenti importanti nella visione del legislatore: infatti i controlli societari attivati nel passato tendevano ad essere di tipo formale; la legislazione attinente era molto prescrittiva e inibiva, in molti casi, i comportamenti imprenditoriali considerati rischiosi e puniva gli stessi in caso di insuccesso²⁵. Nel corso del tempo tale tipo di regolamentazione ha finito per essere considerata inadeguata, in quanto troppo costosa (in termini di oneri amministrativi, di aumento del costo del finanziamento e di riduzione degli investimenti), in parte inefficace (in quanto la necessità del mero rispetto formale della norma ha originato comportamenti elusivi) e distorsiva dei comportamenti imprenditoriali e della struttura produttiva.

Nel nuovo diritto societario il sistema di prescrizioni, divieti e controlli diretti pubblici viene sostanzialmente ridimensionato. Viene lasciato ampio spazio all'autonomia statutaria, mentre alcuni controlli vengono semplicemente aboliti, altri vengono delegati alle strutture di governance dell'impresa stessa, per altri ancora al controllo pubblico si sostituisce un controllo esterno, di operatori specializzati. È questo il caso, in particolare, dell'abolizione del controllo giudiziario sull'atto costitutivo e dell'estensione dell'obbligo di certificazione dei bilanci: saranno notaio e revisore a garantire della corretta costituzione e della veridicità dei documenti contabili dell'impresa.

8.1.1 I principali riferimenti normativi

- **Legge Basevi** (Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577/47). Nell' articolo 26, stabilisce quei requisiti mutualistici che finiranno per distinguere nettamente le cooperative dalle altre imprese, stabilendo dei principi cardine che risulteranno ancora validi nella riforma generale del diritto societario del 1993. In particolare il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale.
- **Legge 17 febbraio 1971, n. 127**, detta "Piccola Riforma". Introduce alcune importanti novità nel regime legislativo e fiscale delle cooperative. La norma più significativa è senz'altro quella contenuta nell'articolo 14 che introduce il divieto di trasformare le cooperative in società ordinarie, consolidando così il carattere non speculativo della cooperazione: "Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità."
- **Legge 16 dicembre 1977, n. 904**. Dedicata al trattamento fiscale delle persone giuridiche, dei dividendi e di altre operazioni sul capitale delle società, contiene un articolo, il n. 12, che riguarda in modo specifico le società cooperative. La norma stabilisce che non sono tassabili, in quanto "non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi", gli utili destinati a riserva permanentemente indivisibile secondo i criteri stabiliti dall'art. 26 della "Legge Basevi". Questa disposizione di legge ha acquisito grande importanza sia da un punto di vista di principio, per il riconoscimento del carattere peculiare delle riserve

²⁵ Si pensi alle norme che richiedevano l'omologazione da parte del tribunale dell'atto costitutivo e delle sue modifiche, a quelle sui conferimenti, ai limiti molto stretti all'emissione di strumenti finanziari, alle norme sui bilanci e sui relativi reati, alla previsione, nella legge fallimentare, di incapacità accessorie a carico dell'imprenditore fallito.

cooperative in applicazione della "Basevi" e dello stesso art. 45 della Costituzione, sia dal punto di vista pratico, per il sostegno che la non tassabilità delle riserve ha dato e dà alla patrimonializzazione dell'impresa cooperativa: "un carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".

- **Legge 8/11/1991, n. 381** "Disciplina delle cooperative sociali". Costituisce un sostanziale passo avanti verso la nascita del "diritto delle istituzioni sociali". Tale legge è volta a regolamentare delle "formazioni sociali intermedie" e cioè organizzazioni che, pur avendo adottato una forma associativa privata, perseguono finalità di interesse pubblico. Si tratta di un passaggio importante nel sistema normativo del nostro Paese che sancisce il riconoscimento delle istituzioni operanti nel "terzo settore" della società, che occupa un ruolo principale nella produzione e fruizione di beni e servizi. La definizione di cooperazione sociale si può sintetizzare con alcune delle seguenti caratteristiche: piccola dimensione, raccordo con la comunità locale, territorialità; vicinanza al mondo del volontariato; propensione a sviluppare servizi sociali non tradizionali e non concorrenziali con i servizi pubblici; capacità di integrare risorse umane ed economiche di diversa origine per destinarle ad obiettivi sociali; come per tutte le imprese, possibilità di creare nuova occupazione; gestione e organizzazione di servizi sociali secondo criteri e modalità di impresa, ma senza fini di lucro (impresa sociale); impresa ad elevata partecipazione dei soci.
- **Legge 31 gennaio 1992, n° 59** "Nuove norme in materia di società cooperative". Tale legge ha previsto all'articolo 8 l'obbligatorietà che una quota del 3% degli utili netti delle società cooperative debba essere corrisposta a dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. All'articolo 11 della stessa legge vengono identificati i soggetti giuridici che possono costituire tali fondi: "le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n° 1577 del 14 dicembre 1947, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale, possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno".
- **Il Decreto Legislativo 6/2003**. La riforma societaria ha posto in essere tre sottotipi di cooperative: quelle a mutualità pura ed esclusiva, quelle a mutualità prevalente, quelle a mutualità non prevalente. La tripartizione non influisce sulla unitarietà del fenomeno, in quanto in tutte le sottospecie di cooperative si riscontra il requisito della "funzione sociale". La riforma non attribuisce alcun particolare conseguenza alla mutualità pura. Lo statuto applicabile alle cooperative a mutualità pura sembra coincidere con quello delle cooperative a mutualità prevalente. Si potrebbe affermare che l'uguale trattamento non è giusto, e che le cooperative a mutualità esclusiva meriterebbero una considerazione ancor più favorevole di quella delle cooperative a mutualità prevalente. Riguardo poi alla cooperativa a mutualità prevalente si può osservare che la natura prevalente della mutualità deve essere prevista espressamente dallo statuto con la previsione di "svolgimento della propria attività anche con i terzi". In mancanza la cooperativa non potrà essere definita a mutualità prevalente.
- **La principale fonte normativa di raccordo**, nel nuovo regime tributario delle società cooperative, è costituita dagli ultimi due commi dell'art. 223-duodecies disp. att. c.c.

8.1.2 Elementi significativi della riforma

Il tema delle società cooperative è uno dei nodi centrali della riforma. Già da molti anni, infatti, la normativa loro dedicata non risultava più adeguata alla realtà economica attuale. L'evoluzione dei mercati rende necessario, infatti, acquisire capitale di rischio per far fronte alle mutate esigenze competitive e forme di governo societario più appropriate ad incentivare l'efficienza e la qualità della gestione societaria. Le disposizioni proposte per la riforma del settore mirano dunque ad attrarre, verso le cooperative, capitale di rischio e capacità manageriali offrendo ai finanziatori esterni adeguati incentivi economici e di partecipazione alle decisioni dell'impresa.

In effetti, il codice civile risulta ora integrato da moltissime norme precedentemente inserite nella "legislazione speciale", come le modalità di partecipazione dei soci all'assemblea, l'istituto del ristorno, la variabilità del capitale sociale, gli strumenti finanziari.

Altro aspetto da non sottovalutare, in linea con gli indirizzi generali della legge delega, è l'importante ruolo affidato all'autonomia statutaria delle cooperative che riconosce, ai soci cooperatori, un'ampia possibilità di declinare gli istituti cooperativi in coerenza con le loro esigenze sociali ed economiche e con la specificità del rapporto mutualistico.

Il nuovo concetto di mutualità

Lo scopo mutualistico, rappresenta uno degli elementi fondamentali del regime cooperativo e soprattutto, in accordo con lo stesso art. 45 della Costituzione, fattore ineliminabile per una società che intenda chiamarsi cooperativa. E' per questo motivo che, correttamente, la riforma della Commissione Vietti pone la mutualità al centro dell'attenzione evidenziandola per tutte le tipologie di cooperative.

Si è scelto, tuttavia, di non fornire una definizione precisa di "scopo mutualistico". Tale posizione è stata condivisa da varie parti e, in particolare, da chi teme che una caratterizzazione troppo accurata della mutualità possa limitare lo sviluppo del movimento e da chi ritiene impossibile una definizione in grado di rappresentare puntualmente le varie sfaccettature del fenomeno. In realtà basterebbe solamente specificare che con lo scopo mutualistico si mira a "procurare ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro alle condizioni complessive possibilmente migliori di quelle offerte dal mercato" sottolineando che la cooperativa non ha come missione quella di remunerare i capitali investiti bensì, principalmente, quella di offrire nelle cooperative di consumo beni e, in quelle di lavoro, occasioni di impiego alle condizioni migliori possibili. E' così che si materializza il servizio mutualistico che ha nel ristorno il suo metodo e strumento di remunerazione che, conseguentemente, dovrebbe essere distribuito in via prevalente rispetto ai dividendi.

Definizione di cooperativa a mutualità prevalente

Con l'applicazione del d.lgs 6/2003 è stato introdotto nel sistema legislativo il criterio della prevalenza: la nuova disciplina civilistica delle cooperative distingue, infatti, tra "cooperative a mutualità prevalente" e "cooperative diverse", sulla base di alcuni "requisiti di fattispecie", individuati in dettaglio negli articoli 2512 e seguenti c.c. tra cui lo svolgimento dell'attività in via prevalente con i soci cooperatori, e nella previsione, nello statuto, di clausole "mutualistiche", il cui scopo è essenzialmente quello di comprimere il lucro soggettivo dei suddetti soci cooperatori²⁶.

²⁶ In particolare i requisiti statuari di cui all'art. 2514 c.c. sono analoghi a quelli indicati nell'art. 26 della legge Basevi; pertanto la effettiva novità è rappresentata dalle condizioni di prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c. D'altra parte ai requisiti di cui sopra ne viene aggiunto un altro,

La distinzione in tipologie di cooperative ha una certa rilevanza sotto il profilo civilistico²⁷. Tuttavia, la principale conseguenza di essa è ravvisabile nella riserva delle agevolazioni fiscali alle sole cooperative a mutualità prevalente, come espressamente dispone l'art. 223-duodecies, penultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 5, comma 1, lett. e, della legge 366/01).

L'art. 2512 c.c. individua la nozione di cooperativa a mutualità prevalente, collegandola alla prevalenza dello scambio mutualistico (cioè dello scambio che avviene tra cooperativa e soci) rispetto allo scambio non mutualistico (cioè allo scambio che avviene tra cooperativa e non soci). A tal fine, la norma identifica diverse tipologie di scambio, definendo per ciascuna una specifica condizione di prevalenza.

In particolare sono considerate cooperative a mutualità prevalente quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, del conferimento di beni e servizi da parte dei soci.

Per stabilire se le cooperative soddisfino in concreto tali condizioni, bisogna dunque avere riguardo alla tipologia di scambio da esse effettivamente posta in essere. L'art. 2513 c.c. stabilisce quali regole seguire nell'ipotesi in cui una cooperativa ponga in essere più tipologie di scambio mutualistico. Più in generale lo stesso articolo definisce i criteri della prevalenza collegandoli ad una soglia quantitativa del cinquanta per cento più uno²⁸.

Si assumono come parametri i fattori più elementari dello scambio mutualistico in seno alla cooperativa (i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci, il costo del lavoro, il costo della produzione per servizi ricevuti o per beni conferiti dai soci). Quando si realizzano contestualmente, all'interno di una stessa cooperativa, più tipologie di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza deve essere soddisfatta con riferimento alla media ponderata delle percentuali relative a ciascuna tipologia.

È fatto carico agli amministratori e sindaci di documentare la sussistenza della condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i singoli parametri indicati dall'art. 2513 c.c., nonché le procedure e i metodi di calcolo che hanno determinato il relativo risultato. L'art. 111-undecies, disp. att. c.c., infine, prevede una clausola derogatoria, che consente alle cooperative di mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente anche quando non rispettino le condizioni previste dall'art. 2513 c.c.

A tal fine, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto le cooperative interessate, avendo riguardo per la struttura

ricollegato alla facoltà delle cooperative di emettere strumenti finanziari (art.2526 c.c.), in cui si dispone che " *gli strumenti finanziari in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono comportare una remunerazione superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi*" (lett.b). Una novità importante è rappresentata dalla disposizione che consente alle cooperative di deliberare l'introduzione e la soppressione delle clausole mutualistiche con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria (art.2514,secondo comma, c.c.).

²⁷ La rilevanza civilistica della distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative "diverse" si coglie, essenzialmente, nei diversi presupposti della trasformazione della cooperativa in ente diverso (art. 2545-decies c.c.), e nella diversa disciplina dell'iscrizione nell'albo delle società cooperative (artt. 2512, comma 2 c.c.; 2515, comma 3 c.c.; 223-sexiesdecies disp. att. c.c.).

²⁸ Una eccezione in merito è rappresentata dalle cooperative agricole per le quali la relativa condizione sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totali dei prodotti. Si deve quindi intendere che con riferimento ai prodotti conferiti dai soci, deve rapportarsi la relativa quantità o valore al totale dei prodotti conferiti dai soci e acquistati presso terzi. Le cooperative agricole di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni ora indicate (art. 111 – septies, disp. att. c.c.), possedendo altresì i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.

dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano e di specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi.

Le cooperative sociali che rispettano le disposizioni di cui alla legge 381/91, sono considerate cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all' art. 2513 c.c. (art 111-septies, disp. att. c.c.). E' comunque necessario a tal fine che dette cooperative possiedano i requisiti statutari richiesti dall' art. 2514 c.c.

Le banche di credito cooperativo che rispettano le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente (art 223-terdecies, primo comma, disp. att. c.c.). Ad esse continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 366/01, con esclusione quindi delle nuove norme civilistiche in commento.

Le banche popolari e i consorzi agrari continuano ad rispettare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 366/01 (art. 223- terdecies, secondo comma, disp. att. c.c.). Pertanto, per le banche popolari continua ad essere in vigore il divieto di cui all'art. 29 quarto comma, del d.lgs 385/93, mentre i consorzi agrari continuano a fruire delle agevolazioni fiscali se in possesso delle clausole di cui all' art. 14 del dpr 601/73.

L'art. 2545-octies, c.c. prevede che la società perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti le condizioni di prevalenza, ovvero quando modifichi le clausole mutualistiche (primo comma).

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere approvato senza rilievi da una società di revisione (secondo comma). Il venir meno della suddetta qualifica ha come conseguenza la perdita delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente.

È utile esaminare, nonostante il silenzio della legge, la fattispecie inversa, e cioè quella di acquisto - a regime - dello status di cooperativa a mutualità prevalente da parte di una cooperativa che precedentemente doveva considerarsi a mutualità non prevalente. Una cooperativa a mutualità non prevalente che verifichi in sede di approvazione del bilancio di esercizio di possedere la condizione di prevalenza entra con le relative conseguenze fiscali nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente. Ovviamente, condizione necessaria affinché ciò si verifichi è che lo statuto della cooperativa in esame già contenga le clausole indicate dall' art. 2514 c.c.

Il principio della porta aperta

Per la prima volta in un testo di carattere generale si codifica il principio della porta aperta in precedenza solo espressamente disciplinato dal regolamento sulle cooperative ammesse ai pubblici appalti del 1911. Il meccanismo predisposto prevede che sull'ammissione decida il Consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale diniego all'ingresso in cooperativa da comunicarsi all'interessato entro sessanta giorni.

Quest'ultimo nei successivi sessanta giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte. Vi è altresì l'obbligo per gli amministratori di illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Qualche dubbio potrebbe sorgere sul ruolo dell'assemblea. Alcuni ritengono che essa possa addirittura sostituirsi agli amministratori in una competenza gestionale che la legge riserva a

questi ultimi, altri che la stessa possa fornire solo indicazioni agli amministratori sul da farsi spettando a questi ultimi adeguarsi oppure, ove ritengano l'ammissione illegittima, dimettersi.

A questo proposito si ricorda anche la possibilità di istituire una categoria speciale di soci "in formazione". Il loro numero non può essere superiore al terzo dei soci cooperatori e lo statuto è libero di determinare diritti e obblighi di costoro. In sostanza con questo meccanismo si istituisce la figura del "socio in prova". Dopo un periodo che non potrà essere superiore a cinque anni il socio, ove non sia escluso o receda, avrà diritto ad essere considerato socio a pieno titolo.

Ancora su questo punto va segnalato il nuovo meccanismo previsto per il trasferimento di quote e azioni, meccanismo che ora indubbiamente meglio agevola tale operazione. Infatti, nel caso in cui il socio abbia comunicato con raccomandata che intende cedere la sua partecipazione, ove gli amministratori non rispondano entro sessanta giorni, il trasferimento si intende autorizzato con conseguente obbligo di iscrivere l'acquirente nel libro soci, salvo la verifica del possesso dei requisiti personali. In caso di diniego, che deve essere motivato, è possibile ricorrere all'autorità prevista per il nuovo contenzioso societario.

Qualora invece per statuto sia vietato il trasferimento, deve essere fatta salva la facoltà di recedere con preavviso di tre mesi e non prima di due anni dall'ingresso del socio in cooperativa. Da rilevare, infine, in ordine alla variabilità del capitale sociale, la espressa possibilità, peraltro già ampiamente praticata dalle cooperative di credito, di procedere ad aumenti di capitale con delibera di assemblea straordinaria e con diritto d'opzione concesso ai soci.

Il principio "una testa, un voto"

Un altro profilo di particolare rilievo istituzionale è rappresentato dall'attenzione al principio democratico. Ribadita la regola "una testa, un voto" derogabile nel limite di cinque voti per i soci persone giuridiche e nel decimo dei voti in ciascuna assemblea per le cooperative consortili, il punto più rilevante riguarda l'obbligo di procedere ad assemblee separate se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la sua attività in più province oppure ha più di cinquecento soci e realizza più gestioni mutualistiche. La disciplina, per il resto, è simile a quella del passato, ma con alcune significative innovazioni.

Innanzitutto è espressamente previsto che nelle assemblee separate vengano eletti non solo i delegati di maggioranza, ma proporzionalmente anche quelli di minoranza. Inoltre i soci possono assistere senza diritto di voto alle assemblee generali. In una logica di conservazione delle delibere dell'assemblea generale viene poi chiarito che, ferma restando la non impugnabilità delle delibere delle singole assemblee separate, la delibera dell'assemblea generale è impugnabile dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate solo qualora i voti espressi dai delegati nominati nelle assemblee irregolarmente tenute siano decisivi per la validità della delibera dell'assemblea generale.

Al di là di questi profili centrali per il funzionamento democratico della cooperativa, vanno ricordati altri aspetti considerati dalla riforma in qualche misura attinenti al principio di democrazia quali: la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza; la facoltà, nelle cooperative regolate dalle norme sulla società per azioni, di rappresentare per delega fino a dieci soci; il limite fino al terzo dei voti esprimibili in ciascuna assemblea per i possessori di strumenti finanziari; la possibilità per i possessori di strumenti finanziari non partecipativi di organizzarsi in assemblea speciale e di farsi rappresentare in assemblea, ordinaria o straordinaria, da un rappresentante con diritto di impugnativa.

Regole attinenti al principio di democrazia si rinvengono poi anche nel funzionamento degli organi amministrativi e di controllo. Così, seppure non vi sia più l'obbligo che gli amministratori siano soci, si prescrive, comunque, che almeno la maggioranza di essi lo sia e si limita ad un terzo, come già in passato con i soci sovventori, il numero di amministratori eleggibili dai possessori di strumenti finanziari partecipativi (lo stesso limite vale per gli organi di controllo). Ad evitare che si creino dei predomini di fatto, specie nelle cooperative di maggiori dimensioni regolamentate dalle norme della società per azioni, viene altresì fissato il limite della rieleggibilità degli amministratori per tre mandati consecutivi.

Da segnalare inoltre la novità costituita dalla possibilità di eleggere i componenti dell'organo di controllo non solo proporzionalmente alle quote o azioni possedute, ma anche in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Infine, sempre sul terreno democratico, va ricordata la possibilità, nel caso la cooperativa sia regolata dalle norme sulla società per azioni che, su richiesta di un decimo dei soci, o di un ventesimo quando i soci siano più di tremila, si proceda all'esame delle delibere del consiglio e del comitato esecutivo, se esiste.

Il trattamento delle riserve indivisibili nella riforma

L'art. 2545-ter, primo comma, c.c. definisce indivisibili "le riserve che per disposizione di legge o di statuto non possono essere ripartite tra i soci nemmeno in caso di scioglimento della società."

La riserva legale è indivisibile perché può essere usata per fronteggiare le perdite prima che intacchino il capitale; le riserve statutarie sono relativamente indisponibili, nei limiti delle finalità loro imposte dallo statuto; le riserve volontarie o facoltative sono invece disponibili.

Nelle cooperative, a differenza di quanto accade per le società di capitali, è presente il principio della indivisibilità, che è una caratteristica specifica delle imprese mutualistiche, perché deriva dal loro obbligatorio carattere non speculativo. La indivisibilità delle riserve, infatti, è la seconda condizione - dopo il divieto di distribuzione periodica degli utili oltre il limite di legge - stabilita dal legislatore per fronteggiare le distorsioni lucrative delle società mutualistiche.

Una norma di carattere fiscale, l'art. 12 della legge 904/77, ricollega l'indivisibilità delle riserve alla intassabilità, ai fini IRPEG, delle somme destinate alla formazione di tali riserve. Questa disposizione, nel previgente sistema fiscale, si innestava sulle prescrizioni contenute nell'art. 26 della legge "Basevi", ed in particolare su quella che prevedeva l'inserimento nello statuto del divieto di distribuzione delle riserve ai soci.

Con l'art. 6 del d.l. 63/02, è stato previsto che l'art. 12 si applica in ogni caso alle somme destinate a riserva legale, tanto per le "cooperative Basevi", quanto per quelle "non Basevi" e, a partire dal 2004, tanto per quelle a mutualità prevalente, quanto per quelle a mutualità non prevalente. Pertanto, per le cooperative che hanno inserito nel proprio statuto la clausola di indivisibilità delle riserve (già ai sensi dell'art. 26 legge Basevi, ora ai sensi dell'art. 2514 c.c.) deve ritenersi che tale indivisibilità trovi la sua fonte, ai sensi dell'art. 2545 - ter, primo comma c.c., appunto nello statuto.

Per le cooperative che non hanno inserito nello statuto le clausole Basevi ovvero, entro il 31 dicembre 2004, le clausole previste dall'art. 2514 c.c., ma che intendono fruire della intassabilità ai fini IRPEG delle somme destinate alla riserva legale, si pone il problema di stabilire se la fonte del regime di indivisibilità sia costituita dall'art. 12 della legge 904/77, cui rinvia l'art. 6 del d.l. 63/02, ovvero da una clausola statutaria che disponga la indivisibilità della riserva legale (ovviamente,

nella sola parte formata con gli accantonamenti detassati). In altri termini, si pone il problema se, per fruire di tale regime, le cooperative - anche se a mutualità non prevalente - debbano comunque prevedere, nel proprio statuto, la clausola di indivisibilità della riserva.

Le cooperative a mutualità prevalente devono contenere nei propri statuti clausole che prevedano un regime di totale indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori. Si tratta, infatti, di una previsione obbligatoria, che deriva dall'art. 2514, primo comma, lett. c, c.c.

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, invece, non sono tenute al vincolo statutario della indivisibilità delle riserve, salvo quanto detto in ordine alla riserva legale.

Per quanto concerne le conseguenze fiscali dell'indivisibilità, la legge prevede - in una serie di ipotesi, corrispondenti a momenti decisivi della vita dell'ente - la devoluzione ai fondi mutualistici delle riserve indivisibili.

E' pacifico che la devoluzione riguarda il patrimonio effettivo della società, comprensivo quindi delle eventuali plusvalenze latenti e non contabilizzate²⁹. Qual è l'effetto di tale devoluzione sull'imposizione diretta a carico della cooperativa? In altri termini, la devoluzione determina o no realizzo di plusvalenze in capo alla cooperativa, e quindi tassazione delle plusvalenze stesse? Sebbene la legge non disciplini specificamente l'aspetto in questione, deve darsi a questa domanda - in conformità ad un orientamento già espresso in passato dall'amministrazione finanziaria - risposta negativa, quantomeno per quelle riserve indivisibili che, in base alle norme tempo per tempo vigenti, siano escluse dalla base imponibile. Il beneficio fiscale, consistente nella detassazione del reddito corrispondente alle riserve indivisibili (o ad una quota di esse), sarebbe vanificato se si sottoponesse a tassazione il reddito stesso all'atto della devoluzione.

Il problema rimane, invece, aperto, per la quota di riserve indivisibili eventualmente soggetta a tassazione: la risposta dipende, in questo caso, dalla soluzione che si voglia dare al discusso problema dell'imponibilità delle plusvalenze a seguito della cessione a titolo gratuito dei beni d'impresa. In conclusione, devono ritenersi *“inapplicabili alla fattispecie della devoluzione ai fondi mutualistici le disposizioni che contemplano un realizzo di plusvalenze in caso di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, relativamente alla parte o quota di patrimonio indivisibile oggetto di detassazione ex art. 12 della legge n. 904/1977; mentre per le riserve indivisibili comprese nella base imponibile valgono le conclusioni raggiunte in ordine al più generale problema delle cessioni a titolo gratuito.”*

Ulteriore aspetto rilevante, sotto il profilo tributario, è quello dei *limiti all'impiego delle riserve indivisibili per la copertura delle perdite sociali*. Tale utilizzo è consentito - a norma dell'art. 2545-ter, comma 2, c.c. - solo dopo che sono esaurite sia le riserve divisibili, sia le riserve che la società aveva destinato ad aumento del capitale. La legge non contempla espressamente, in caso di violazione di questa norma, conseguenze in termini di decadenza dai benefici fiscali, e non sembra

²⁹ La devoluzione ai fondi mutualistici, in particolare, opera nei seguenti casi:

- a) trasformazione della società cooperativa in società lucrativa o in consorzio (art. 2545-undecies c.c.; artt. 223-quatredices e 223-quinquiesdecies disp. att. c.c.);
- b) fusione in enti diversi dalle cooperative (art. 17 legge n. 388/2000);
- c) scioglimento della cooperativa a mutualità prevalente (art. 2514, comma 1, lett. d, c.c.);
- d) scioglimento della cooperativa a mutualità non prevalente, limitatamente alle sole riserve indivisibili precedentemente accantonate (art. 111-decies disp. att. c.c.);
- e) inottemperanza agli obblighi contributivi annuali a favore dei fondi mutualistici (art. 3, comma 2, legge n. 28/1999, come modificato dall'art. 16 d.lgs. n. 220/2002; art. 11, ultimo comma, legge n. 59/1992);
- f) inottemperanza in fatto alle clausole non lucrative dello statuto (art. 14 d.p.r. n. 601/1973; art. 17 legge 23 dicembre 2000 n. 388);
- g) più in generale, decadenza dai benefici fiscali per cause diverse dal venir meno del requisito della prevalenza (decadenza conseguente, in particolare, alla violazione dell'art. 14 del d.p.r. 601/1973; all'inottemperanza all'obbligo contributivo a favore dei fondi mutualistici; all'irregolare certificazione del requisito della prevalenza ex art. 2513 c.c.; alla cancellazione dall'albo delle cooperative a mutualità prevalente; al mancato versamento del contributo per le ispezioni annuali, che dà luogo a cancellazione dal suddetto albo ex art. 15 della legge n. 59/1992) (art. 111-decies disp. att. c.c.; art. 17 legge 23 dicembre 2000 n. 388).

che a tale conclusione possa giungersi in sede interpretativa. Rileva invece, sotto il profilo tributario, l'art. 3, comma 1, legge 28/99, a norma del quale “*la disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 904/77, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite*”.

La disciplina dei ristorni

L' art. 2545 – sexies introduce, nel codice civile, la disciplina dei ristorni³⁰, che vale sia per le cooperative a mutualità prevalente, sia per quelle a mutualità non prevalente.

Il problema irrisolto è quello della natura del ristorno: se cioè esso rappresenti un debito della società verso i soci, o se la corresponsione di ristorni sia subordinata alla tutela dell'interesse sociale e quindi affidata ai poteri discrezionali dell'assemblea. Non a caso esso ha una valenza profondamente diversa tra le cooperative di consumo e di produzione e lavoro. Nelle prime, poiché il ristorno rappresenta un rimborso o una restituzione di una parte del prezzo pagato dal socio (risparmio di spesa), è evidente che la quantità del ristorno è logicamente condizionata entro la grandezza economica della prestazione effettuata dal socio.

Nelle cooperative di produzione e lavoro, invece, il ristorno rappresenta una remunerazione aggiuntiva della prestazione del socio (aumento di retribuzione) e, come tale, la sua quantificazione è più elastica rispetto a quanto non accade nelle cooperative di consumo.

Oggi, la tendenza della legge è alla contrattualizzazione del ristorno, la cui disciplina per modalità, percentuali, presupposti e quanto altro è demandata all'atto costitutivo. Ciò comporta un'importante conseguenza: la mancanza di previsioni statutarie esclude la possibilità di distribuire ristorni.

Gli strumenti finanziari delle cooperative

L'art. 2526 c.c. consente alla società cooperativa di emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o anche amministrativi, che possono essere titoli di debito, o strumenti "ibridi" (con diritti patrimoniali, ad esempio, subordinati all'andamento della gestione sociale; ed anche, eventualmente, con diritto di voto e diritti amministrativi in genere); o, ancora, strumenti finanziari emessi a fronte di conferimenti imputati al capitale sociale, che attribuiscono quindi al relativo sottoscrittore la qualità di socio finanziatore, e la cui natura giuridica è quella di vere e proprie azioni.

La riforma lascia sopravvivere gli istituti dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, disciplinati dagli artt. 4 e 5 della legge n. 59/1992, salvo l'applicazione delle nuove norme imperative e il venir meno di vincoli e divieti obsoleti in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove norme.

³⁰ Essa prevede che:

- a. negli statuti debbano essere determinati i criteri di ripartizione dei ristorni, i quali debbono essere proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici;
- b. che le cooperative devono riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- c. che l'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante l'aumento proporzionale delle quote, con l'emissione di nuove azioni o con l'emissione di strumenti finanziari.

La redazione delle clausole statutarie relative ai suddetti strumenti finanziari deve tener conto della regolamentazione tributaria dei medesimi. E' opportuno, innanzitutto, precisare che gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c. possono essere previsti anche negli statuti di cooperative a mutualità prevalente (come si desume dal disposto dell'art. 2514, lett. b), c.c.); la loro previsione, con l'attribuzione dei diritti consentiti dalla legge, non incide, quindi, sulla spettanza alla cooperativa delle agevolazioni fiscali.

L'art. 2545-quinquies, ultimo comma, c.c., prevede la possibilità di assegnare riserve divisibili ai soci, all'atto dello scioglimento del rapporto, mediante emissione di strumenti finanziari. La norma può trovare applicazione - nelle cooperative a mutualità prevalente - rispetto ai soli soci finanziatori, ai quali soltanto è possibile assegnare riserve divisibili senza decadere dalle agevolazioni (arg. ex art. 2514, comma 1, lett. c), c.c.).

Può essere applicata anche nelle cooperative a mutualità prevalente, riguardo ai soci cooperatori, la previsione dell'art. 2545-sexies, ultimo comma, c.c., che consente l'assegnazione di ristorni mediante emissione di strumenti finanziari. Nel primo caso, l'emissione di strumenti finanziari è da equipararsi all'emissione gratuita di nuove azioni ai fini dell'imposizione diretta, e dà luogo ad un reddito di capitale tassabile a norma dell'art. 47, comma 6, e dell'art. 44, comma 2, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986.

Trattandosi poi di rivalutazione con utilizzo degli utili di esercizio, trova applicazione la disciplina fiscale contenuta nell'art. 7, comma 3, della legge n. 59/1992. Anche nel secondo caso (strumenti finalizzati all'attribuzione di ristorni), l'emissione di strumenti finanziari deve considerarsi equiparata all'emissione di azioni, con conseguente estensione della disciplina dettata dall'art. 6, comma 2, del d.l. 63/2002.

Altro importante profilo è quello attinente alla configurabilità, o meno, della nominatività obbligatoria dei suddetti strumenti.

Le azioni dei soci finanziatori sono disciplinate, anche in considerazione dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 2526 c.c., dalle norme in tema di società per azioni relative alle partecipazioni azionarie. Ciò comporta l'estensione, alle cooperative, delle conclusioni raggiunte sul punto nell'ambito delle società azionarie. Conclusioni che, per la verità, non appaiono più così certe a seguito della riforma del diritto societario.

Il nuovo art. 2354, comma 1, c.c. dispone che "i titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente". Parallelamente, l'art. 111-sexies disp. att. c.c. ha abrogato espressamente l'art. 109 disp. att., che sospendeva l'applicazione delle norme codicistiche sulle azioni al portatore. Non è stata, invece, espressamente abrogata la disposizione contenuta nell'art. 74, comma 1, del d.p.r. 600/73, a norma del quale "le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative".

Sorge quindi legittimo l'interrogativo se la nominatività obbligatoria debba ritenersi implicitamente abrogata dalla nuova disciplina codicistica.

Da un lato, le nuove norme codicistiche che prevedono la possibilità di scelta, per il socio e per l'autonomia statutaria, tra azioni nominative ed al portatore, non appaiono adeguatamente coordinate con la previsione dell'art. 2435, comma 2, c.c. (obbligo di deposito annuale dell'elenco dei soci nel registro delle imprese), introdotto con legge n. 310/1993, e previsto tra l'altro per ragioni di ordine pubblico; obbligo che non può che avere ad oggetto gli intestatari delle azioni nominative.

D'altra parte, poiché l'applicazione della ritenuta, ad opera della società emittente, avviene a titolo d'acconto o a titolo d'imposta in dipendenza del superamento, o meno, della soglia di qualificazione prevista dall'art. 67 del d.p.r. n. 917/1986, o della dichiarazione del socio di percepire o meno il dividendo nell'attività di impresa, sono ipotizzabili concrete difficoltà di gestione delle azioni al portatore; anche ipotizzare, in presenza di tali azioni, un obbligo della società - cui i titoli al portatore siano esibiti in occasione della riscossione dei dividendi - di conversione in titoli nominativi ove venga superata la suddetta soglia non appare una soluzione soddisfacente. Vi è quindi, sul punto, notevole incertezza.

Poiché l'art. 2328, n. 5, c.c., dispone che lo statuto deve indicare le modalità di emissione e circolazione delle azioni, appare prudente, almeno fino a quando non saranno stati forniti chiarimenti ufficiali da parte dell'amministrazione finanziaria, evitare l'inserimento nello statuto di clausole che prevedano azioni al portatore.

Ciò per quanto riguarda le società per azioni.

Quanto alle società cooperative, le stesse rientrano - per espressa previsione di legge - tra i soggetti obbligati ad operare le ritenute, a titolo d'imposta o di acconto, secondo il sistema delineato dall'art. 27 del d.p.r. n. 600/1973, e successive modificazioni. Non sembra, quindi, che sussistano ragioni per un differente trattamento rispetto alla ricostruzione sopra effettuata con riferimento alle società di capitali, dopo che sono venute meno le previsioni, di natura agevolativa, che dettavano in materia una disciplina diversa. A parte, quindi, le azioni dei soci cooperatori (che devono essere necessariamente nominative), anche per le azioni dei soci finanziatori sorgono i medesimi dubbi sopra esposti in ordine all'attuale vigenza dell'art. 74 del d.p.r. n. 600/1973.

Le superiori riflessioni non pregiudicano, ovviamente, l'applicazione delle eccezioni espressamente previste dalla legge. In materia di cooperative, un'eccezione è prevista in particolare per le azioni di partecipazione cooperativa, per le quali l'art. 5 della legge n. 59/1992 autorizza espressamente l'emissione al portatore, purché esse siano interamente liberate.

Stanti le importanti esigenze cui si collega la nominatività obbligatoria, non pare possibile estendere la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa agli altri titoli azionari emessi a norma dell'art. 2526 c.c.

Il discorso appare meno semplice per quanto concerne gli altri strumenti finanziari (delle società di capitali e delle cooperative), che non attribuiscono al sottoscrittore la qualità di socio.

Sotto il profilo degli obblighi della società emittente, l'art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973 equipara ai dividendi azionari - con riferimento all'applicabilità della ritenuta a titolo d'imposta nei casi ivi previsti - gli "utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a)" del t.u.i.r.: il quale ultimo equipara alle azioni gli "strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi".

Ne consegue che per tali strumenti finanziari "assimilati alle azioni", si applica il regime di ritenuta a titolo di imposta o d'acconto, secondo il sistema proprio dei dividendi azionari; mentre per gli altri strumenti finanziari si applica la disciplina degli altri redditi di capitale, di cui all'art. 26 del d.p.r. n. 600/1973.

Sebbene nessuna norma equipari i suddetti strumenti finanziari "assimilati" alle azioni, sotto il profilo della nominatività obbligatoria, si propende per una loro identica trattazione in questo senso (in altri termini, si sconsiglia l'emissione al portatore di tali strumenti)

Per quanto concerne, infine, gli strumenti finanziari che la legge non assimila alle azioni: non esistendo, per essi alcuna previsione in termini di nominatività obbligatoria, i suddetti strumenti possono essere certamente emessi al portatore.

Il gruppo cooperativo

Un istituto completamente nuovo nel panorama del diritto cooperativo è il "gruppo cooperativo paritetico". L' art. 2545-septies c.c., offre in primo luogo la nozione di gruppo cooperativo, affermando che esso è il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

Al gruppo cooperativo potrà quindi partecipare ogni tipo di società cooperativa, indipendentemente dalla circostanza che essa appartenga alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente o a quella delle non prevalenti ovvero che essa adotti la disciplina della SPA o della SRL. Risulta evidente il ruolo centrale del contratto. Esso deve indicare in primo luogo la durata che, in assenza di previsioni contrarie, può considerarsi rinnovabile.

Una delle grandi novità rintracciabili nella disciplina del gruppo è rappresentata dalla possibilità che il contratto indichi la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo. In altre parole, sarà possibile che i diversi enti che formeranno il gruppo cooperativo individuino in sede contrattuale la cooperativa o le cooperative che avrà o avranno la responsabilità generale della direzione del gruppo stesso. Quella di indicare una sorta di "capogruppo" è una facoltà esercitabile dai partecipanti, in quanto la norma prevede che il gruppo possa essere regolamentato secondo i criteri e le modalità tipiche del consorzio.

Una norma importante ai fini di un corretto inquadramento della figura del gruppo cooperativo è quella che consente ad ogni singola cooperativa di recedere dal contratto, senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo, qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.

Resta inteso che la disciplina del gruppo cooperativo non può essere confusa con quella dedicata alla "direzione e coordinamento di società", contenuta negli art. 2497 e segg. del codice civile. A quest'ultima normativa saranno soggette quelle cooperative che, ai sensi dell' art. 27-quinquies, del d.lgs c.p.s. 1577/47, sono a capo di gruppi "ordinari", attraverso la costituzione o loro partecipazione a società ordinarie.

La trasformazione delle cooperative in altro tipo societario (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) o in consorzio è consentita, a regime - e cioè dopo il 1° gennaio 2004 e comunque dopo le modifiche statutarie - alle sole cooperative a mutualità non prevalente (art. 2545-decies c.c.). La norma contenuta nell' art. 14, della legge 127/71, è quindi abrogata limitatamente alle cooperative a mutualità non prevalente.

La delibera deve essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa. Se i soci sono meno di cinquanta è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci. Se i soci sono più di diecimila, l'art. 2545-decies, secondo comma c.c., prevede un quorum costitutivo di almeno il venti per cento dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

A seguito della trasformazione, gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando i loro eventuali privilegi.

Nel rispetto dell' art. 17, della legge 388/2000, la delibera di trasformazione deve disporre la devoluzione del valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici di cui all' art 11, quinto comma, della legge 59/92 (art. 2545-undecies c.c.).

Le cooperative che prima dell'entrata in vigore del nuovo codice civile non hanno recepito negli statuti le clausole di cui all' art. 26 della legge Basevi (cosiddette "civilistiche"), hanno l'obbligo di devoluzione, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 223-quinquiesdecies, secondo comma, disp. att. c.c.) a meno che non rinuncino ai benefici fiscali, nonché di quelle accantonate precedentemente ai sensi dell' art.6, primo comma, del d.l. 63/02. Al fine della devoluzione, gli amministratori devono allegare alla proposta di delibera una relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa.

La relazione deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, compreso quindi anche il valore di avviamento (art. 2545-undecies c.c.).

Infine, derogando al principio di devoluzione integrale, il suddetto articolo, prevede la possibilità, da parte dei soci della cooperativa, di attingere alle riserve indivisibili per consentire alla trasformanda società di possedere il capitale minimo previsto dalla legge. Il divieto di trasformazione delle cooperative in altri tipi societari, rimane operante per le banche popolari, le banche di credito cooperativo e i consorzi agrari per i quali, come si è visto, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (art. 223-terdecies, secondo comma, disp. att. c.c.).

La responsabilità per le obbligazioni sociali

Una novità particolarmente importante è rappresentata dalla disposizione contenuta nell' art. 2518 c.c., in base alla quale il legislatore ha semplificato il regime di responsabilità delle cooperative. Il nuovo codice civile si limita, infatti, a disporre che "*nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio*". E' stata quindi soppressa la fattispecie delle cooperative a responsabilità illimitata, nelle quali i soci, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondevano sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota di capitale.

Il regime fiscale cooperativo nella riforma

Si possono distinguere tre fattispecie: le cooperative riconosciute a mutualità prevalente, quelle a mutualità non prevalente e le altre società a scopo mutualistico. Ci sarebbe anche un quarto caso rappresentato dalle banche di credito cooperativo e consorzi agrari, le quali, per usufruire delle agevolazioni fiscali non sono tenuti a documentare la prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Si evidenzia che - in linea di principio - la generalità delle società cooperative è soggetta ai medesimi tributi e agli stessi adempimenti propri delle società in generale.

Ne consegue l'assoggettamento alle imposte dirette (IRPEG ed IRAP), secondo le regole ordinarie. Tuttavia, il legislatore ha inteso "riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative a mutualità prevalente".

Si può quindi delineare, anche ai fini fiscali, una articolazione a più livelli, che vede il riconoscimento di un regime fiscale particolare per le cooperative con gli specifici requisiti di mutualità e di un regime di fiscalità agevolata a favore delle cooperative non prevalenti, a condizione che mantengano un regime di irripartibilità delle riserve indivisibili per legge o statuto.

La revisione della fiscalità delle cooperative ha in qualche modo preceduto l'avvio della riforma della disciplina civilistica, attraverso l'introduzione nel 2002 di alcune disposizioni destinate a favorire un graduale avvicinamento alla normativa "a regime" delle cooperative, anche in funzione della riforma poi attuata con il d.lgs 6/2003.

In specie, è stato emanato il d.lgs 63/2002 (convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), che all'art. 6 contiene - oltre ad alcune norme transitorie - disposizioni relative al trattamento fiscale delle somme destinate a riserva legale, alla disciplina dei ristorni, nonché al regime applicabile agli interessi per i prestiti erogati dai soci alla cooperativa.

Somma destinata a riserva legale

Il d.lgs ha disposto che per tutte le cooperative (salva rinuncia) l'ambito di applicazione previsto dalla Legge 904/1977 (le somme destinate a riserva indivisibile sono escluse da imposizione) opera almeno per la parte destinata a riserva obbligatoria. E ciò indipendentemente dal regime di prevalenza o meno. In altri termini, per le cooperative a mutualità non prevalente è escluso da Irpeg soltanto l'ammontare minimo degli utili annuali che deve obbligatoriamente essere destinato ad incrementare la riserva legale.

Questo importo è pari al 30% degli utili di esercizio, per le cooperative in genere, ed al 70% per le banche di credito cooperativo.

In base a questa disposizione, è possibile operare una variazione in diminuzione del reddito imponibile commisurata all'accantonamento dell'utile alla riserva legale e nei limiti dell'ammontare minimo previsto (30% o 70%).

Rimane comunque invariato il regime legale applicabile alle riserve: in particolare, tali somme sono indivisibili fra i soci tanto durante la vita della società, quanto al suo scioglimento (in questa ipotesi, infatti, la riserva va destinata ai fondi mutualistici). Inoltre, le riserve sono parzialmente indisponibili, nel senso che possono essere utilizzate soltanto a copertura di eventuali perdite registrate nell'esercizio, ma a condizione che non si proceda alla distribuzione di utili fra i soci fino a quando le riserve stesse non siano state ricostituite.

I ristorni

I ristorni erano già considerati fra le agevolazioni tributarie previste dal d.p.r. 601/73: in specie, era prevista la deducibilità dal reddito della cooperativa delle somme ripartite fra i soci a titolo di integrazione delle retribuzioni (art. 11), o sotto forma di restituzione di parte del prezzo corrisposto per l'acquisto di beni e servizi, o come maggiore compenso per i conferimenti effettuati (art.12).

L'istituto è ora disciplinato anche nell' art. 6 d.l. 63/2002: i vantaggi fiscali riguardano tanto i soci, quanto le cooperative. Per quanto riguarda i soci, è stato stabilito che le somme attribuite a titolo di ristorno - se destinate ad aumento del capitale sociale della cooperativa - sono escluse da imposizione al momento di tale attribuzione, tanto ai fini IRPEF, quanto (eventualmente) ai fini IRAP.

Il beneficio fiscale è essenzialmente rivolto ai soci (l'attribuzione dei ristorni, infatti, sarebbe in alcuni casi soggetta a tassazione in capo al percettore), ma si traduce in un beneficio per la cooperativa, che ha così la possibilità di incrementare la propria capitalizzazione. In aggiunta, sempre a favore della cooperativa, è ammessa la deducibilità in capo a quest'ultima di quanto attribuito ai soci a titolo di ristorno (indipendentemente dalla imputazione a capitale sociale).

Interessi per prestiti erogati dai soci

Un regime particolare è previsto per i finanziamenti erogati alle cooperative da parte dei propri soci. In questo caso, con il d.l. 63/2002 è stato previsto che sugli interessi erogati dalle cooperative ai propri soci finanziatori deve essere applicata una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta. Ciò tuttavia a condizione che:

1. *il socio percettore sia una persona fisica residente in Italia;*
2. *il prestito sia effettuato esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;*
3. *l'ammontare erogato da ciascun socio non superi la somma di Euro 20.658,25 (elevato a Euro 41.316,56 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; oggi, a seguito delle rivalutazioni rispettivamente Euro 52.507,66 ed Euro 78.761,74);*
4. *gli interessi corrisposti non superino la misura massima di quelli spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali.*

Tutte le agevolazioni sopra descritte sono applicabili a tutte le cooperative. I benefici aggiuntivi per le cooperative a mutualità prevalente sono i seguenti:

- a) *esclusione da imposizione di tutti i redditi destinati a riserva indivisibile (in altri termini, non sussiste per le cooperative a mutualità prevalente il limite introdotto dal d.l. 63/2002, secondo cui la detassazione si applica soltanto alla quota degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria;*
- b) *esenzione da Irpeg per redditi conseguiti da:*
 - cooperative agricole, a condizione che tali redditi derivino dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci, nonché dalla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, nei limiti dell'esercizio normale dell'agricoltura;
 - cooperative della piccola pesca (come definite dall'art. 10, comma 3, del d.p.r. 601/73);
 - cooperative di produzione e lavoro: in specie, (i) l'esenzione è totale se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi; (ii) l'Irpeg è invece ridotta alla metà se l'ammontare delle suddette retribuzioni è inferiore al 50% - ma non al 25% - dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi.

8.2 La riforma del mercato del lavoro

Normativa di riferimento:

- **Legge 3 aprile 2001, n.142**
- **Legge 14 febbraio 2003, n.30 art.9** (modifiche alla legge 3 aprile 2001, n.142)
- **D.lgs 297/2002** (riforma del collocamento pubblico)
- **D.lgs 276/2003** (definizione complessiva della normativa di riferimento al mercato del lavoro)

La riforma del mercato del lavoro è stata profonda ed articolata. E' intervenuta a modificare molte delle realtà esistenti e ne ha introdotte di nuove come la creazione di rapporti di lavoro finora poco diffusi (collaborazione occasionale, contratti a progetto ecc.) Il principale obiettivo della riforma è senz'altro quello di aumentare la flessibilità del mercato del lavoro italiano (consentendo alle imprese di ridurre notevolmente i costi), caratterizzato da una rigidità e da un livello di saturazione noti ormai da anni.

Ai fini della *Relazione* ci concentreremo sulle fattispecie introdotte dalla riforma prettamente attinenti al mondo cooperativo.

Segnaliamo comunque delle innovazioni importanti, di carattere più generale, come la riforma del collocamento pubblico (ristrutturazione del collocamento e soppressione delle liste ordinarie e speciali) e privato (finisce l'era del monopolio pubblico; il sistema è divenuto di tipo misto: le agenzie di lavoro ora possono essere anche private); l'introduzione dell'istituto della Borsa Lavoro (finalizzata a rendere più trasparente il mercato del lavoro attraverso uno scambio di informazioni tra i vari soggetti che vi intervengono); le nuove tipologie contrattuali, infine, come il lavoro intermittente, a progetto o occasionale, ripartito (job-sharing), il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato e il contratto di inserimento; tali tipologie sono state introdotte al fine di rendere maggiormente flessibile la realtà lavorativa del nostro paese.

Particolarmente rilevante per il mondo cooperativo è senz'altro l'istituto della somministrazione di lavoro. Quest'ultima si realizza attraverso un rapporto trilaterale tra un'agenzia di somministrazione di lavoro, da cui dipende formalmente il lavoratore, e l'impresa che richiede la prestazione. L'utilizzatore è obbligato, in solido con il somministratore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

Le aziende possono, dunque, avvalersi di lavoratori senza che ciò comporti l'assunzione dei relativi oneri derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Per potere esercitare questa attività l'agenzia deve chiedere apposita autorizzazione al Ministero del Lavoro ed iscriversi al relativo albo dopo avere dimostrato di possedere specifici requisiti giuridici e finanziari.

Questi ultimi mutano se l'agenzia ha fatto richiesta di svolgere attività generalista o specialista. Le prime saranno abilitate a svolgere tutte le attività previste nell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (tra cui servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, di pulizia, custodia, portineria, gestione di biblioteche ecc.).

Le agenzie di somministrazione di tipo specialista, invece, sono quelle che possono richiedere una o più autorizzazioni per lo svolgimento, esclusivamente a tempo indeterminato (staff leasing), di attività nell'elenco valido per le generaliste.

Le cooperative di lavoro in attività possono richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di somministrazione di lavoro, sia di tipo generalista che specialista. Oltre ai requisiti standard, nel primo caso la cooperativa deve essere costituita da almeno 60 soci, mentre nel secondo caso da almeno 20 soci; in entrambi i casi occorre la presenza nella base sociale, quale socio sovventore, di almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

È necessario, inoltre, che la cooperativa interessata inserisca nella ragione sociale anche la previsione che trattasi di Agenzia di somministrazione di lavoro e modifichi l'oggetto sociale, con l'avvertenza, che, nel caso voglia agire come agenzia di tipo generalista, l'attività di somministrazione deve risultare prevalente, anche se non esclusiva.

Si sottolinea, altresì, che i soci stessi possono essere oggetto di somministrazione e, quindi, essere utilizzati da altro datore di lavoro.

Gruppi di impresa

L'art. 31 dello stesso decreto legislativo, contempla la possibilità per le imprese capogruppo e i consorzi, di elaborare i prospetti retributivi e svolgere gli adempimenti connessi, per tutte le società controllate e collegate, con la precisazione che, comunque, ciò ha valore esclusivamente ai fini degli adempimenti, non rilevando, viceversa, ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

Com'è noto, la legge n. 12 del 1979, all'art. 1, aveva riservato le competenze in questione – nell'ipotesi in cui non fossero svolte direttamente in azienda – ai consulenti del lavoro o agli altri professionisti abilitati, nonché alle associazioni di categoria, purché assistite da un professionista abilitato. La legge n. 144 del 1999, aveva poi introdotto una nuova previsione in base alla quale, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa dei prospetti retributivi e le operazioni connesse, le imprese con più di 250 addetti potevano avvalersi anche di centri elaborazione dati di diretta costituzione o esterni, sempre assistiti dal professionista abilitato.

Con circolare n. 14 del 2000, il Ministero del lavoro aveva poi precisato che laddove il CED fosse costituito nell'ambito di un gruppo di imprese l'attività del medesimo poteva essere svolta per tutte le imprese del gruppo, comprese quelle con un organico inferiore ai 250 addetti.

Con l'articolo di legge si prevede la possibilità per i gruppi di impresa di delegare lo svolgimento degli adempimenti in oggetto alla società capogruppo.

La certificazione dei rapporti di lavoro

Introdotta al fine di prevenire la diffusione di contenziosi in materia di lavoro che potrebbero emergere a causa delle nuove tipologie contrattuali.

La delega all'introduzione del nuovo istituto contrattuale è stata prevista dall'art. 5 della legge n. 30 del 2003, il quale ha sancito i principi fondamentali che poi sono stati sviluppati dal legislatore delegato, e che sono:

- carattere volontario della stessa;

- individuazione dell'organo preposto negli enti bilaterali, nelle strutture pubbliche, ovvero nelle università;
- attribuzione di piena forza legale al contratto oggetto di certificazione.

Questi principi sono stati sviluppati dal legislatore delegato che ha disciplinato la certificazione agli articoli 75-84 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ai sensi dell'art. 75, possono essere oggetto di certificazione i contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto e i contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli. 2549-2554 del codice civile.

Possono essere, altresì, oggetto di certificazione, le rinunce e le transazioni, di cui all'art. 2113 del codice civile, i regolamenti interni delle cooperative di lavoro di cui all'art. 6 della legge n. 142 del 2001, quando prevedono la possibilità di instaurare con i propri soci anche rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, i contratti di appalto. Nell'art.76 , infine vengono stabiliti gli organi preposti alla certificazione dei contratti di lavoro.

La certificazione, essendo una procedura volontaria, necessita di una istanza sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, che deve essere rivolta:

- alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o risiede il lavoratore, se le parti presentano l'istanza alle commissioni istituite presso le DPL o le Province;
- alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, se l'istanza è rivolta alle commissioni istituite presso gli enti bilaterali.

8.3 La riforma del socio lavoratore

Normativa di riferimento:

- **Circolare del Min.del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 marzo 2004, n.10**
- **Legge 14 febbraio 2003, n.30 art.9** (modifiche alla legge 3 aprile 2001, n.142)
- **Legge 3 aprile 2001, n.142**

Fino a qualche anno fa la disciplina del socio lavoratore di cooperativa si mostrava molto controversa poiché mancava un'apposita normativa che disciplinasse i rapporti di lavoro in tale ambito.

Questa lacuna è stata colmata nel 2001 con l'emanazione della legge 3 aprile, n. 142, la quale definisce giuridicamente la figura del socio lavoratore e, conseguentemente, ne regola i diritti e doveri. Tale legge è stata successivamente modificata con l'art. 9 della legge n. 30 del 2003. Le disposizioni in questione si applicano non solo alle cooperative di produzione e lavoro ma a tutte quelle in cui "il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci" (art. 1).

Il socio lavoratore, in questa legge, è visto in una duplice veste: da un lato, come soggetto che partecipa alla gestione dell'impresa, dall'altro come un vero e proprio lavoratore.

I compiti del socio, contenuti nell'art. 2 della legge 142/2001, comprendono la co-gestione dell'impresa attraverso lo strumento del voto e il delineamento delle strategie imprenditoriali,

nonché l'assunzione del rischio d'impresa. L'esplicazione di tali attività può essere ottenuta mettendo a disposizione la propria professionalità "in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa".

Il rapporto di lavoro (art. 3) che il socio instaura con la cooperativa può connaturarsi in ogni forma prevista (contratto da dipendente, di collaborazione, partita IVA, ecc.), da cui scaturiranno i relativi trattamenti previdenziali e fiscali. Nella stesura finale della legge si è cercato di rafforzare, comunque, la predominanza del rapporto associativo (che rimane fondamentale) rispetto a quello di lavoro.

I soci che abbiano un rapporto di lavoro di tipo subordinato sono sottoposti allo Statuto dei Lavoratori (legge 300/70), eccezion fatta per l'art. 18 qualora si esauriscano sia il rapporto di lavoro che associativo. Tale articolo è stato oggetto delle modifiche apportate dall'art. 9 della legge n. 30 del 2003: la nuova formulazione prevede che i diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori vengano applicati "compatibilmente con lo stato di socio lavoratore", e "secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative".

Sempre nell'art. 3 si parla anche del trattamento retributivo dei soci: esso dovrà tenere conto della quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non dovrà essere inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel caso in cui la cooperativa non avesse un contratto nazionale di riferimento o che non sia aderente ad alcuna Centrale firmataria di accordi nazionali, dovrà fare riferimento ad una categoria affine e prendere questa come riferimento per calcolare la retribuzione minima del socio lavoratore (circolare del Ministero del lavoro n. 10 del 18 marzo 2004)³¹.

Per i rapporti di lavoro autonomi, non esistendo contratti nazionali di riferimento, si stabilirà una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato dal socio facendo riferimento "ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".

Inoltre, sempre l'art. 3 stabilisce che possono esserci ulteriori trattamenti economici per i soci lavoratori oltre a quelli contrattuali e, specificatamente, a titolo di maggiorazione retributiva o a titolo di ristorno.

Le suddette erogazioni dovranno essere deliberate dall'assemblea dei soci. Lo stesso avviene per i ristorni; tuttavia le modalità di ripartizione e di erogazione vengono descritti non nella legge 142 ma nell'art. 2545-sexies del codice civile. Il limite, comunque, viene fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 142, del 2001 (l'importo erogato non può essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi).

I ristorni infine, possono essere erogati con diverse modalità: come integrazione della retribuzione, come aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato (che andrà in sospensione di imposta) o come emissione di nuove azioni o strumenti finanziari³².

Tornando, infine, alla duplicità del vincolo che lega il socio alla cooperativa si nota come l'art. 9 della legge n. 30 del 2003, abbia anche modificato il secondo comma dell'art. 5, introducendo un ulteriore rafforzamento del vincolo associativo rispetto a quello di lavoro.

³¹ Ai soci delle piccole cooperative di pesca, può essere accordato, in deroga alle disposizioni sui trattamenti minimi da corrispondere ai soci lavoratori, "un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri da stabilirsi nel regolamento interno di cui all'art. 6 della 142". Si consolida, così, la prassi esistente nel mondo della piccola pesca per la quale si retribuisce il lavoratore in base al pescato nel modo detto "alla parte".

³² L'assemblea che determina il ristorno è quella di bilancio; infatti tale provvedimento potrà essere adottato solo dalle cooperative che abbiano un bilancio positivo e per le quali l'erogazione del ristorno non comprometta il futuro economico e patrimoniale della società.

La nuova formulazione, infatti, prevede che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”.

In caso di recesso od esclusione, quindi, automaticamente finisce anche il rapporto di lavoro in quanto strumentale per il raggiungimento dello scambio mutualistico che sta alla base del rapporto del socio con la cooperativa di lavoro.

L'ultimo argomento da affrontare in merito alla riforma del socio lavoratore è quello previsto dall'art. 6 della legge 142, in cui si stabilisce che le cooperative, entro il 31 dicembre 2004, debbono approvare un regolamento interno per disciplinare i rapporti di lavoro instaurati con i soci.

Tale termine è stato da ultimo stabilito dall'art. 23-sexies della legge n. 47 del 2004, di conversione del decreto legge n. 355 del 2003, il quale ha anche fissato la sanzione (gestione commissariale) per le cooperative che non ottemperino all'approvazione del regolamento entro tale data.

All'interno del regolamento debbono essere evidenziati alcuni punti:

- la tipologia di contratti collettivi applicati ai soci lavoratori con rapporto subordinato e la definizione dei loro doveri a livello di azienda, anche sotto il profilo organizzativo;
- la regolamentazione per i soci con rapporto di lavoro diverso dal subordinato;
- deve essere prevista la facoltà, per l'assemblea, di deliberare eventuali piani di crisi aziendale e/o ristrutturazioni.

Il regolamento, pertanto, dovrà fornire informazioni e un quadro completo dal punto di vista economico, finanziario e legale; esso dovrà dunque essere continuamente monitorato e qualora fosse necessario, modificato per ottemperare a eventuali nuove esigenze.

Esso deve essere approvato dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Una volta approvato va depositato entro trenta giorni presso la Direzione provinciale del lavoro competente e sarà oggetto di controllo e di vigilanza da parte dei revisori di cooperative che, in modo particolare, dovranno controllare la natura mutualistica dell'Ente oltre, ovviamente, al fatto che tale regolamento sia stato approvato, pena la gestione commissariale della cooperativa.

Si sottolinea infine che, in mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono:

- a) inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato;
- b) deliberare nelle materie di cui alle lettere d), e) e f), dell'articolo 6³³.

Si tratta, infatti, di aspetti che trovano la loro fonte istitutiva e la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento interno.

³³ d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

8.4 La vigilanza e il sistema dei controlli sulle società cooperative

Normativa di riferimento:

- **l'art. 2542 cc del 1942**, confermato peraltro dalla riforma del diritto societario, in cui si prescrivono alle cooperative autorizzazioni, nonché il sottoporsi a vigilanza e/o agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali
- **il DLCPS 1577/47** (o legge Basevi), il quale disciplina gli organi deputati a svolgere funzione di vigilanza, i contenuti, gli obiettivi, le sanzioni ed i casi di irregolarità non sanabili con riferimento alle cooperative
- **l'art. 45 della Costituzione**, in cui si riconoscono e si promuovono la funzione sociale della cooperazione e il carattere di mutualità associata
- **La riforma del diritto societario (d.lgs 6/2003)**
- **d.lgs. 220/2002**

In occasione della riforma del diritto societario anche la materia relativa ai controlli (contenuta nella Sezione VI del Titolo dedicato alle cooperative) ha subito modifiche.

Essa si prefigura come un sistema di controllo esterno che si origina, almeno inizialmente, nella normativa speciale di inizio secolo.

Sebbene la riforma abbia introdotto innovazioni importanti si possono tuttora cogliere rilevanti elementi di continuità con la normativa precedente. Il primo di essi è rappresentato dalla norma contenuta nell'art. 2545-quaterdecies, la quale riproduce quanto contenuto nell'art. 2542 della normativa precedente: si ripropone, infatti, per le cooperative, un sistema di vigilanza esterna allo scopo di assicurare (come prevede l'art. 45 Cost.) il carattere e le finalità delle stesse cooperative.

L'attività di vigilanza, quindi, oltre a verificare il rispetto delle norme da parte delle cooperative per usufruire delle agevolazioni fiscali, diviene uno strumento fondamentale dello Stato per la salvaguardia dei tratti distintivi delle stesse (la mutualità, la funzione sociale ecc.); in questi termini la vigilanza assume la funzione di tutela degli interessi dei soci e dei terzi (risulta quindi maggiormente chiaro il comportamento del legislatore per cui la vigilanza concerne tutti i tipi di cooperative e non solo quelle a mutualità prevalente).

Come suddetto, l'art. 2545-quaterdecies rinvia l'argomento della vigilanza alla legislazione speciale. A tal riguardo occorre considerare il d.lgs 220/2002 che, rispettando le norme contenute nella legge 142/2001, modifica profondamente la precedente disciplina contenuta nella 1577/47. Pur tuttavia la nuova disciplina rimane sostanzialmente coerente con i principi costitutivi dell'attività cooperativa.

La coerenza si ravvisa sicuramente negli enti che devono sottoporsi a vigilanza: l'art. 1 stabilisce che il sistema dei controlli deve investire tutte le società cooperative ed i loro consorzi, i gruppi cooperativi paritetici, le società di mutuo soccorso, gli enti mutualistici, le piccole società

cooperative. Anche le banche di credito cooperativo sono state ricomprese nell'elenco, ma su di esse il controllo è limitato solo agli istituti relativi ai rapporti mutualistici e al funzionamento degli organi sociali (sono norme coerenti con l'art.45 Cost. e con il d.lgs 6, secondo cui le cooperative possono definirsi tali solo se possiedono finalità mutualistiche e le tipiche caratteristiche organizzative).

Il d.lgs 220/02, a differenza dell'art.9 della legge Basevi, estende il controllo al regolare funzionamento contabile ed amministrativo e alle attività specifiche promosse dalle cooperative, nonché alla consistenza patrimoniale dell'ente (acquisendo il bilancio di esercizio, le relazioni del cda e del collegio sindacale), concentrandosi comunque sulla natura mutualistica della cooperativa.

Gli organi preposti alla funzione di vigilanza ed ai quali spetta una competenza esclusiva sono il Ministero delle Attività Produttive e le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, le quali per esercitare tale ruolo, devono ottenere un formale riconoscimento in base a determinati requisiti dimensionali ed organizzativi (art.3 d.lgs 220).

La riserva di competenza è finalizzata ad eliminare eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di adempimenti tra i diversi tipi di controllo.

Nel d.lgs 220/02 la vigilanza viene chiamata a soddisfare due esigenze: fornire assistenza alle cooperative e controllarne la natura medesima. Inoltre è chiamata a verificare la correttezza e la conformità dei rapporti di lavoro istaurate tra le cooperative ed i soci.

Compiti di assistenza – art.4 comma 1 lett.a: la revisione è finalizzata a fornire alla direzione e all'amministrazione dei suggerimenti e dei consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna.

Compiti di accertamento - art.4 comma 1 lett.b: la revisione dovrà accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativa-contabile, la natura mutualistica dell'ente, focalizzando i diversi aspetti della vita cooperativa: l'effettività della sua base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale, la qualità di tale partecipazione (voto per testa, delega di voto ecc...); l'assenza di scopi di lucro dell'ente (nel rispetto dei limiti previsti), la legittimazione di questo alle agevolazioni fiscali.

Modalità di svolgimento – l'attività di vigilanza si esplica attraverso revisioni ordinarie (cadenza almeno biennale ad eccezione di alcune fattispecie come le cooperative sociali, di abitazione e loro consorzi iscritte all'albo previsto dall'art.13 della legge 59/92 per le quali è prevista una cadenza annuale) o ispezioni straordinarie disposte dal Ministero sulla base di accertamenti a campione. Quest'ultimo è responsabile sia delle ispezioni ordinarie che straordinarie.

Alle Associazioni di rappresentanza è affidato il compito di svolgere le revisioni nei confronti delle cooperative loro aderenti. Tale competenza potrebbe anche estendersi anche alle cooperative non associate nel caso di decisione ministeriale.

A differenza di quanto previsto dal sistema precedente, il d.lgs. 220 conferisce un ruolo attivo alle cooperative nel processo di vigilanza. Queste, infatti, possono richiedere la revisione al Ministero competente o alle associazioni cui aderiscono, qualora necessitino di certificare il possesso dei requisiti mutualistici. In alternativa possono, anche al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, produrre una dichiarazione sottoscritta dal Presidente. Questa dovrà contenere tutti gli elementi identificativi della cooperativa, ma soprattutto gli estremi del versamento del contributo al fondo mutualistico, l'indicazione dell'agevolazione richiesta, la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Effetti della vigilanza – qualora l'attività di vigilanza non riscontri irregolarità, la cooperativa riceve un certificato di revisione dal Ministero o dalle Associazioni relative. In caso contrario, se la cooperativa non ha provveduto ad eliminare tali irregolarità, il Ministero delle Attività Produttive può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) la cancellazione dall'albo nazionale delle cooperative, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 220;
- b) la gestione commissariale, ai sensi dell'art.2545 sexiesdecies;
- c) lo scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies;
- d) il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2409.

Analizziamo i punti suddetti nello specifico:

- a) l'effetto principale è la perdita di ogni tipo di agevolazioni. Inoltre ai sensi dell'art. 17 della legge 388/2000, in caso di decadenza di tali benefici la cooperativa deve devolvere il proprio patrimonio ai Fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 59/92;
- b) L'autorità può revocare gli amministratori ed i sindaci in caso di irregolare funzionamento della società, affidandone la gestione ad un commissario. Secondo la norma, l'applicazione della relativa sanzione è discrezionale in relazione alla gravità delle irregolarità;
- c) Il commissario generalmente sostituisce il Cda, ma occorre tenere presente che i poteri vengono stabiliti dall'Autorità governativa; il soggetto può, quindi, esercitare poteri di ordinaria amministrazione, ma anche poteri più ampi. In questi casi l'efficacia delle decisioni del commissario è subordinata dall'approvazione del Ministero. Nulle, le deliberazioni che hanno come oggetto argomenti estranei al mandato conferito. Per quanto concerne la sanzione relativa alla gestione commissariale, essa viene adottata qualora si riscontrino gravi irregolarità. Oltre a questa motivazione generica, la sanzione viene applicata anche in tre particolari fattispecie (irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci – comma 3 art. 2545-sexiesdecies; qualora l'ente cooperativo non richieda la certificazione del bilancio – comma 3 art.11 d.lgs 220/02; nel caso in cui la cooperativa di lavoro dovesse compiere gravi violazioni del regolamento di cui all' art.6 della legge 142/01 in materia di rapporti di lavoro tra cooperative e soci lavoratori- comma 4 art.12 del d.lgs 220/02);
- d) Segnaliamo alcuni elementi di continuità e di novità. I primi sono rappresentati dal potere, attribuito all'autorità di vigilanza, di sciogliere le cooperative che non riescono a raggiungere gli scopi sociali, ovvero che non abbiano depositato il bilancio di esercizio o non abbiano compiuto atti di gestione per 2 anni consecutivi. Ciò era previsto anche dalla normativa precedente; l'elemento di novità è costituito dal comma 3 dell'art. 2522, in cui si dispone lo scioglimento della cooperativa anche nell'eventualità in cui il numero di soci divenga inferiore a quello legale e non venga reintegrato entro un anno come termine massimo. Per quanto concerne le cooperative di abitazione il d.lgs. 6 non ha confermato la norma di cui all'art. 2544, secondo cui le cooperative edilizie di abitazione sono sciolte di diritto qualora non avessero depositato in Tribunale nei termini previsti i bilanci relativi agli ultimi due anni;
- e) Nell'ambito della sezione dedicata ai controlli, l'art. 2545 contiene la novità più significativa: l'applicabilità alle cooperative dell'art. 2409, cioè del controllo giudiziario. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità che arrechino danno alla cooperativa, i soci possono denunciare i fatti al tribunale. Nelle cooperative la denuncia deve essere fatta da soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nelle cooperative

con più di tremila soci da un ventesimo. Tuttavia l'art. in esame non prevede una specializzazione dei compiti tra autorità governativa e giudiziaria, bensì una coesistenza ed un rapporto di parità tra i due. Per quanto concerne le cooperative che si riferiscono alla disciplina SRL, il controllo giudiziario non viene previsto, in virtù dei maggiori poteri di ispezione e di informazione attribuiti al singolo socio, il quale può esercitare anche l'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori.

8.5 La riforma dei confidi

Normativa di riferimento:

- **legge 317/91; 237/93** I confidi sono riconosciuti all'interno di provvedimenti incentivanti l'attività di impresa ;
- **D.lgs 385/93** (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), art.155 "Data la particolare attività svolta dai confidi , si prevedeva la loro iscrizione in un apposito elenco; quest'ultimo però negava la possibilità di svolgere l'attività degli intermediari finanziari e non prevedeva specifiche misure di controllo;
- **legge 326/2003, art.13 (conversione in legge del decreto 269/03)** Prevista una disciplina organica dell'attività di garanzia collettiva dei fidi da parte dei confidi;
- **Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali delle imprese bancarie e creditizie (Basilea 2)** nella parte in cui si regola la materia dei confidi; tale accordo diventerà operativo il 1 gennaio 2007;
- **D.lgs 35/2005, art.11** (modifica della legge 326/2003).

Sebbene inizialmente per la materia dei confidi non esistesse una normativa di riferimento specifica, ne troviamo traccia già in alcune leggi di incentivazione di impresa; trattandosi di un fenomeno in espansione (oggi si contano circa 800 organismi consortili di garanzia, mentre i finanziamenti bancari garantiti hanno superato i 22 mld. di euro nel 2003) sono stati necessari, da parte del legislatore, interventi sempre più articolati fino a pervenire nel 2003 ad una vera e propria disciplina organica di questa realtà. Il fine è stato naturalmente quello di garantire un miglioramento nella gestione, nell'organizzazione e nel livello di trasparenza.

La legge quadro, in particolare, si pone i seguenti obiettivi primari:

- a) maggiore solidità patrimoniale per i confidi, miglioramento in genere delle loro condizioni per potere affrontare senza problemi i requisiti richiesti da Basilea 2;
- b) promuovere meccanismi di aggregazione, al fine di ridurre il numero di piccoli organismi quasi mai diversificati sul territorio;
- c) stimolare lo sviluppo dei Fondi di garanzia interconsortili che forniscono contro-garanzie o co-garanzie.

La legge, oltre a dare una precisa definizione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi³⁴, divide i confidi in organizzazioni di minore (iscritti al 106 del Tub) e di maggiore (iscritti al 107) dimensione; i primi possono svolgere solo attività di garanzia fidi e i servizi strumentali, i secondi possono fare anche altre attività.

I confidi possono essere costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi, artigiane ed agricole ma non da professionisti, associazioni, fondazioni ecc... Le imprese di maggiore dimensioni possono partecipare solo se rientrano nei limiti dell' U.E. ai fini degli interventi agevolativi della BEI a favore delle PMI, purchè rappresentino, complessivamente, non più di 1/6 delle imprese consorziate.

La quota di partecipazione di ciascuna impresa è compresa tra i 250 euro ed il 20% del fondo consortile o del capitale sociale. Al fine di proteggere il patrimonio netto dei confidi, se esso in sede di bilancio, risulta diminuito di oltre 1/3 al di sotto dei 250.000€, gli amministratori sottopongono all'assemblea specifici provvedimenti. Se tale situazione persiste anche nell' esercizio successivo, dovrà essere deliberato un aumento del fondo consortile, pena lo scioglimento del confidi.

Quest' ultimo non ha più l'obbligo di versare il 3% degli utili netti annuali ai Fondi mutualistici. I confidi che aderiscono ad un fondo di garanzia interconsortile devono versare a questo un contributo obbligatorio pari allo 0.5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Questa misura è una delle più contestate, poiché tale contributo viene calcolato sull'importo dei finanziamenti e non sull'importo garantito dai confidi.

La legge prevede anche la possibilità di istituire banche di credito cooperativo che esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva fidi a favore dei soci. A queste banche si applicano le disposizioni contenute nel Tub relative alle Autorità creditizie.

Un problema rilevante, infine, potrebbe essere il riconoscimento delle garanzie offerte dai confidi all'interno delle disposizioni che Basilea 2 stabilisce in materia. I confidi oggi concedono due tipi di garanzie (garanzie individuali e reali).

Per essere valide all'interno dello schema di Basilea, le prime devono avere i requisiti di copertura esplicita (cioè la garanzia deve essere correlata a una specifica esposizione in modo che la copertura sia subito escutibile); al contrario per i confidi la garanzia non comporta una copertura sull'esposizione, ma direttamente sulla perdita che non è quantificabile quando si rilascia la garanzia; requisito operativo di garanzia primaria (il finanziatore può agire immediatamente nei confronti del garante; il confidi prevede il rilascio di una garanzia sussidiaria); requisiti soggettivi (la garanzia è valida se rilasciata da Stato, Enti pubblici e banche o da società riconosciute dall'autorità di vigilanza con rating uguale o superiore ad A; nessun confidi ad oggi ha un rating uguale ad A).

Per quanto riguarda le garanzie di tipo reale, l'accordo di Basilea individua dei requisiti minimi che i garanti dovrebbero rispettare come la certezza e la tempestiva liquidabilità della copertura. I confidi, invece, sembrerebbero ancora lontani dal soddisfare tali requisiti, operando con moltiplicatori molto elevati che non consentono di fornire quella "certezza" prescritta da Basilea.

³⁴ Si definisce attività di garanzia collettiva dei fidi l' " utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".

Per adeguarsi alla normativa sono state proposte alcune soluzioni come l'abbandono della prestazione di garanzie reali, il passaggio a garanzie personali, l'ampliamento ed il rafforzamento del ruolo di prestatori di servizi, lo sviluppo di sistemi di valutazione più raffinati.

In ambito europeo il 14 luglio 2004 è stato approvato dalla commissione UE lo "schema di direttiva europea di assunzione dell'Accordo di Basilea" in cui si prevede l'adozione delle regole di Basilea da parte dei paesi membri.

La relativa direttiva riconosce esplicitamente gli schemi di garanzia dei confidi e le considera idonee a ridurre il rischio delle esposizioni delle banche verso le imprese: per i confidi che si trasformeranno in banche sono riconosciute tutte le garanzie fornite; per quelli che si trasformeranno in società finanziarie (ex art.107), il riconoscimento sussiste solo a condizione che esse siano sottoposte a regole di vigilanza prudenziale; per quei confidi che decideranno di non trasformarsi le garanzie riconosciute saranno limitate. Il processo ancora si presenta molto articolato e lungo, sebbene si stia già assistendo a qualche cambiamento.

8.6 Appendice

Conclusione dei lavori di modifica del codice civile successivi al triennio 2001-2003

Riteniamo sia cosa utile, successivamente alla enucleazione dei caratteri fondamentali della riforma del diritto societario, proporre una breve e sintetica nota di approfondimento (il cui fine, dunque, sarà quello di fornire solo informazioni generali su argomenti che verranno esaminati in modo più sistematico nelle relazioni future) sulla prosecuzione e completa definizione delle correzioni apportate al Codice Civile.

Le modificazioni del decreto 6/2003 (il quale ha riscritto parte del Codice Civile) si possono ricondurre essenzialmente a due documenti: il d.lgs n.310 e il d.lgs n.37 del 2004. Quest'ultimo concerne per lo più errori formali, non ha dunque apportato correzioni sul piano pratico; è il decreto 310, invece, a contenere le variazioni di natura sostanziale; di seguito ne riportiamo una trattazione sintetica.

1. *Computo del costo del lavoro autonomo nel calcolo del requisito della prevalenza* - si aggiungono le seguenti parole al termine dell'art. 2513, primo comma: "computate le altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico". Tale modifica si è resa necessaria al fine di consentire alle cooperative di lavoro (in conformità alla legge 142/2001) di inserire nel calcolo del requisito della prevalenza mutualistica anche il costo del lavoro autonomo o comunque diverso da quello subordinato. La computazione in oggetto, però, concerne solo quei costi del lavoro autonomo coerenti con il servizio mutualistico che la cooperativa eroga in favore dei soci e non quelli che non siano conformi con l'oggetto sociale della cooperativa. Poiché nella maggioranza dei casi il carattere mutualistico si esplica attraverso un rapporto di lavoro dipendente da parte dei soci, una interpretazione della norma più sottile sarebbe quella di escludere dal computo le prestazioni di lavoro occasionale. Ciò anche perché tale tipologia contrattuale è unanimemente considerata incompatibile con la figura del socio lavoratore.
2. Le società semplici possono divenire soci - si aggiunge all'art. 2522, comma 2: "nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici". La specificazione suddetta è importante sia perché amplia i limiti posti dal comma 2 dell'articolo 2522 c.c., secondo cui la

base sociale delle cooperative costituite da tre a otto soci deve essere composta unicamente da persone fisiche, ma anche per la diffusa presenza delle società semplici nel settore dell'agricoltura.

3. All'articolo 2525, comma 1, dopo le parole "venticinque euro né" sono inserite le seguenti: "per le azioni". Ciò per specificare che il valore massimo di 500 euro si riferisce unicamente all'azione e non alla quota, come si poteva desumere dalla prima stesura .
4. Divieto per il socio di svolgere un'attività concorrenziale a quella della cooperativa- il secondo comma dell'art. 2527 è stato sostituito col seguente: "Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa". Tale norma aveva suscitato immediatamente forti perplessità nel mondo cooperativo: infatti, specie nei dettaglianti e nel settore agricolo è fenomeno comune che i soci e le cooperative svolgano attività affini senza che si perfezioni una condizione di incompatibilità tra i suddetti soggetti. Secondo la norma rivisitata, il divieto si applica solo a condizione che il socio svolga un'attività concorrenziale con quella della cooperativa. Ciò implicherà la necessità che l'organo sociale competente compia caso per caso una valutazione delle caratteristiche dell'attività del socio.
5. Eliminazione dei limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità degli amministratori - l'art. 2542, terzo comma è soppresso. Inizialmente era stato previsto che l'atto costitutivo delle cooperative, facenti riferimento alle SPA, avrebbe dovuto stabilire limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità degli amministratori (al massimo di tre mandati per questi ultimi). Poiché l'obiettivo di impresa è di rimuovere solo gli amministratori incapaci e non quelli che svolgono bene il proprio lavoro si è deciso di sopprimere tale obbligo, sebbene già molte cooperative avessero adeguato il proprio statuto alla norma precedentemente stabilita. Per le cooperative che volessero prendere atto della variazione potranno procedere in tal senso convocando, alla prima occasione utile, l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto.
6. Caratteristiche peculiari delle cooperative e mercati regolamentati - all'articolo 2545-quinquies, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati". La precisazione si era resa necessaria poiché le condizioni previste dal comma 2 e 3 (distribuzione di dividendi, acquisto di proprie azioni o quote o assegnazione ai soci delle riserve divisibili in presenza di un determinato rapporto tra patrimonio e complessivo indebitamento della cooperativa ecc...) risultano incompatibili con le caratteristiche delle imprese con titoli quotati in mercati regolamentati.
7. Bilancio speciale di passaggio - all'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, le parole "il bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,". La specificazione relativa al bilancio certifica il passaggio dalla categoria delle CMP35 a quella delle CMNP. La redazione di un "apposito" bilancio confermerebbe la funzione speciale di tale strumento (ragion per cui i valori in esso rilevati non dovranno essere per forza traslati nel bilancio ordinario), come occasione di conoscere il valore effettivo del patrimonio della cooperativa alla data di passaggio dalla categoria a mutualità prevalente a quella non prevalente.
8. Maggiore trasparenza per il fenomeno della trasformazione della cooperativa in società lucrativa- all'articolo 2545-undecies è aggiunto alla fine, il seguente comma: "L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli

³⁵ Le sigle CMP e CMNP stanno rispettivamente per cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni”. Tale norma ha chiaramente l’obiettivo di rendere il fenomeno della trasformazione della cooperativa in società lucrativa il più trasparente possibile.

9. Rendere più semplice il passaggio di competenze tra le società di certificazione- dopo l’art. 111-terdecies delle d.a.t., è aggiunto il seguente : “111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.”. Il fine è quello di rendere più agevole il passaggio di competenze tra le società di certificazione cui le cooperative devono affidarsi ai sensi della legge 59/92.
10. *Unica scadenza per il completo adeguamento degli statuti a quanto previsto dalla riforma -* All’articolo 223-duodecies, primo comma, delle d.a.t., le parole “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2005”. Le cooperative potranno adeguare i loro statuti alla nuova disciplina societaria entro il 31 marzo 2005. Si tratta di una novità importante non solo perché ha evitato alle cooperative di concentrare in un brevissimo periodo di tempo una serie importante di adempimenti, ma anche perché ha risolto un equivoco³⁶ provocato dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266 (cosiddetto Decreto mille proroghe). Il decreto 310/04 ha risolto questo problema, dando tempo alle cooperative fino al 31 marzo 2005 per adeguare i loro statuti a tutte le novità proposte dalla riforma del diritto societario.

³⁶ Tale decreto, oltre a prorogare il termine per l’iscrizione all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente al 31 marzo 2005, contiene una norma (articolo 19-ter) che solo apparentemente proroga il termine di adeguamento degli statuti delle società cooperative alla riforma del diritto societario. In realtà, la proroga avrebbe avuto unicamente incidenza sulle norme statutarie concernenti le clausole mutualistiche e non anche sulle altre disposizioni dello statuto da correggere alla luce della riforma del diritto cooperativo. La formulazione della norma del decreto mille proroghe era tale da ingenerare confusione nello svolgimento degli adempimenti delle cooperative e provocare anche forti elementi di iniquità.

LE REGIONI E LA COOPERAZIONE

9. Le Regioni e la cooperazione

9.1 Gli statuti regionali: articoli in materia di cooperazione

REGIONE	ULTIMO AGGIORNAMENTO STATUTO	ARTICOLI RIFERITI ALLA COOPERAZIONE
<i>ABRUZZO</i>	20/07/04	/
<i>BASILICATA</i>	22/12/2003 (proposta)	Art. 8 (La tutela dei diritti economici) 3. La Regione favorisce, altresì, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi. La legge regionale disciplina gli strumenti della cooperazione
<i>CALABRIA</i>	06/07/04	Articolo 55 Autonomie funzionali - Cooperazione 1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
<i>CAMPANIA</i>	18/09/04	/
<i>EMILIA ROMAGNA</i>	31/03/05	Art. 5 Politiche economiche 1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per: b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
<i>FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	01/02/05	Art. 55 (Potestà legislativa esclusiva della Regione) ... in particolare spetta alla regione disciplinare: r) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative
<i>LAZIO</i>	11/11/04	Art. 7 (Sviluppo civile e sociale) 2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro: o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.
<i>LIGURIA</i>	03/05/05	ART. 68 (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro) 2. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento
<i>LOMBARDIA</i>	30/01/03 bozza	ART. 12 1. La Regione persegue il benessere dei propri cittadini, promuovendo lo sviluppo di iniziative di cooperazione e di solidarietà rivolte a tale scopo. In particolare si adopera per creare le migliori condizioni di vita per gli anziani, i malati e i portatori di handicap, promuovendo e sostenendo le iniziative pubbliche e private aventi questa finalità.
<i>MARCHE</i>	04/12/04	Art. 4 (Sviluppo economico e rapporti sociali) 2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>MOLISE</i>	30/10/03 bozza	/
<i>PIEMONTE</i>	11/04	<p>Art. 3 Principio di sussidiarietà 4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.</p> <p>Art. 5 Sviluppo economico e sociale 2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.</p>
<i>PUGLIA</i>	02/04	<p>Art. 11 3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.</p>
<i>SARDEGNA</i>	5/10/2004 Proposta di legge	<p>Art. 9 Potestà legislativa e regolamentare in armonia con i principi fondamentali 1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda ed in armonia con i principi fondamentali dell'attività economica stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie: f) istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale, casse di risparmio, casse rurali e casse artigiane; assicurazioni, relativamente alle imprese che svolgono la loro attività esclusivamente o prevalentemente nel territorio della Comunità Autonoma;</p> <p>Art.10 Potestà legislativa e regolamentare nei limiti dei principi fondamentali 1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, nelle seguenti materie: g) cooperative, fondi comuni e mutualismo;</p> <p>Art.104 Cooperative e iniziative per il lavoro 1. La Comunità Autonoma, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed in conformità con le leggi dello Stato, promuove e favorisce, con leggi comunitarie, l'incremento della cooperazione senza fini di speculazione privata, nonché ogni altra iniziativa per lo sviluppo e la tutela del lavoro nella sua funzione sociale.</p>
<i>SICILIA</i>	17/03/2004 bozza	/
<i>TOSCANA</i>	19/07/04	<p>Art. 4 Finalità principali La regione persegue tra le finalità prioritarie: p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei.</p>
<i>TRENTINO ALTO ADIGE</i>	31/08/1972	<p>Capo II. Funzioni della regione. Art. 4. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.</p>
<i>UMBRIA</i>	16/04/2005	<p>Articolo 15 Lavoro e occupazione 4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.</p>
<i>VALLE D'AOSTA</i>	26/02/48 aggiornato alla legge costituzionale 31/01/2001	/
<i>VENETO</i>	18/06/2004 bozza	/

9.2 Provvedimenti di sostegno a livello regionale

Di seguito riportarono riportati alcuni provvedimenti assunti dai Consigli Regionali in materia di sostegno alla cooperazione e di agevolazione tributarie alle cooperative e, per ogni regione, viene sviluppato un breve commento in merito alle scelte effettuate nel corso del triennio 2001-2003. L'analisi non vuole essere esaustiva ma solo evidenziare le differenze e le similitudini tra le diverse politiche regionali in materia di cooperazione.

9.2.1 Abruzzo

Con la Finanziaria del 2001 sono stati **stanziati 15 miliardi di lire** con riferimento alla L.R. 5.5.1998, n. 39, concernente "Contributo straordinario alle **Cooperative di garanzia dei commercianti** per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse"

Con la Legge Finanziaria 2001 e le successive modifiche sono confermati i **contributi alle cooperative operanti nel settore del turismo**, ripartiti tra le diverse cooperative in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31.12.1999 ed al 31 dicembre di ogni anno per le annualità successive.

Contributi a favore delle associazioni dei commercianti. Con la Legge Regionale N. 7 DEL 10-05-2002 (legge finanziaria 2002) si estendono i benefici previsti dalla LR 5 maggio 1998 n. 39 in favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti operanti alla data del 31 dicembre 1999, estesi alle attività inerenti il turismo con l'art. 11 della L.R. 28 aprile 2000 n. 77 anche ai consorzi, alle stesse a condizione e con la medesima decorrenza.

IRAP per il settore agricolo. Si segnala che nel 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come determinata dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta, di un punto percentuale.

Si segnala inoltre:

- l'importante normativa di sostegno all'imprenditorialità sviluppata attraverso la LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20-07-2002 REGIONE ABRUZZO "Interventi a sostegno dell'economia finalizzati alla creazione di nuova imprenditorialità nel campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, in forma societaria, cooperativa, piccola cooperativa ed individuale
- la LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 17-04-2003 (legge finanziaria regionale 2003). Con tale disposizione si definisce **un regime agevolativo IRAP** con decorrenza dall'anno di imposta 2003 prevedendo l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nella misura del 3,25%, limitatamente all'attività istituzionale esercitata. L'aliquota precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Infine nel 2003 alla L.R. 20 novembre 1987, n. 75, modificata ed integrata dalla L.R. 23 dicembre 1997, n. 156, concernente “**Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo**” sono apportate alcune modifiche tra cui si riporta l’importante enunciato previsto nella modifica all’art. 1 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 sostituito come segue: “1. La Regione, conformemente ai principi espressi dall’art. 45 della Costituzione e dall’art. 14 del proprio Statuto, favorisce la promozione e lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale e un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e relativa attuazione”.

9.2.2 Basilicata

Con la LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 1-03-2001 (**Finanziaria 2001** della REGIONE BASILICATA) sono stanziati 300 mln di Incentivi regionali alle **cooperative forestali** — L.R. n.42/1998 art.5 comma 9 — (Cap. 1039), 50 mln di Incentivi a favore delle **cooperative sociali** — L.R. n.39/1993 — (Cap. 3250), 578 mln per Oneri derivanti da costituzione di garanzie fidejussorie prestate a favore di cooperative o società per nuove iniziative imprenditoriali - L.R. n.1/1998 (Cap. 6791), 500 mln di Contributi in conto interesse a sostegno delle cooperative o società per lo sviluppo di **nuova imprenditorialità** giovanile - completamento delle erogazioni assentite — L.R. n.1/1998 (Cap. 6792) e 1 mld e 400 mln di **Contributi alle organizzazioni cooperative** e loro consorzi — L.R. n. 50/1997 - (Cap. 6900).

Con la L.R. N. 23 del 22-05-2001 (NORME PER LA STABILIZZAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI) la Regione prevede un **sostegno finanziario** agli enti di cui all’art.1 del D.Lgs. n.81/2000 che attuano **piani di reimpiego** diretto od indiretto, ovvero tramite imprese esterne, **dei lavoratori socialmente utili**. Per la esternalizzazione di servizi affidata a società **cooperative** costituite all’80% da lavoratori socialmente utili il contributo corrisposto per un anno ai soggetti di cui all’art.5 della presente legge è incrementato del 50% per ogni unità stabilizzata.

Inoltre l’art. 7 della legge regionale 7 dicembre 2000, n.60 è integrato nella seguente modalità:”Oltre all’incentivo previsto ai sensi del comma 11, art.7 del D.Lgs. n.81/2000 e fino al 31.12.2001 è concesso un **contributo** fino a trenta milioni di lire **per la costituzione** di imprese e di **cooperative** con oneri a carico della regione Basilicata. Il contributo è concesso a condizione che le imprese e le **cooperative** avviino attività occupando lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva.”

Con la L.R. N. 28 DEL 20-07-2001 “**PROMOZIONE DELL’ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI**”, La Regione favorisce il diritto al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva tra i vari soggetti interessati delle **cooperative sociali**

Con la L.R. N. 36 DEL 6-09-2001 “**NORME IN MATERIA DI AIUTI PER L’AGRICOLTURA, L’AGROALIMENTARE E LO SVILUPPO RURALE**, La Regione sostiene, con aiuti supplementari e con riferimento alle iniziative rientranti nelle misure previste dal P.O.R. della Basilicata 2000-2006, gli imprenditori agricoli singoli od associati e le **cooperative agricole** ed i loro consorzi, iscritti nel Registro delle imprese che operano al servizio dell’agricoltura, dell’agroalimentare e dello sviluppo rurale.

Con la L.R. N. 10 DEL 31-01-2002 è stata prevista una riduzione dell’aliquota dell’I.R.A.P. nella misura del 3,25%.da applicarsi alle cooperative sociali.Con la L.R. N. 16 DEL 3-05-2002 “**DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI ALL’ESTERO**” si stabilisce la composizione della Commissione Regionale dei Lucani all’Estero prevedendo un

rappresentante per ciascuna delle quattro centrali cooperative nazionali più rappresentative. Gli interventi regionali in favore degli emigrati e dei loro familiari sono volti a favorire, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nei settori agricolo, artigiano, commerciale, turistico e peschereccio ed in ogni altro settore produttivo, con priorità alle iniziative cooperative.

Con la L.R. N. 26 del 5-07-2002 e la L.R. N. 24 del 18-07-2003 si rinnova ed incrementa, in caso di esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite all'80% da lavoratori socialmente utili, il contributo del 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60.

9.2.3 Calabria

Con la L.R. N. 34 DEL 10-12-2001 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria" si stabilisce di dare priorità, in merito ai servizi per il diritto allo studio all'affidamento a **cooperative di studenti**;

Con la L.R. N. 23 DEL 22-05-2002 "Finanziaria 2002" si prevedono interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di **cooperative di abitazione**, per promuovere l'accesso all'abitazione alle categorie meno abbienti;

Con la L.R. N. 34 DEL 12-08-2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" si ha la ripartizione tra Regione, Province e Comuni, delle funzioni amministrative e di controllo, per ciò che riguarda il settore cooperativo.

Con la L.R. N. 3 DEL 26-02-2003 "Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura" la Regione Calabria intende concorrere allo sviluppo delle **cooperative** e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, denominati confidi.

Con la L.R. N. 8 DEL 26-06-2003 sono previsiti. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni degli , la Giunta Regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Cooperative ed ai Consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del Commercio e del Turismo - aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie per la concessione di crediti di esercizio e/o per investimenti a favore dei soggetti operanti nei medesimi settori — un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del Fondo di Garanzia nella misura massima dell'1% dei finanziamenti garantiti da parte di detti Enti.

La L.R. N. 15 del 30-10-2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria" recita: "In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni."

Con la L.R. N. 20 del 19-11-2003 "Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori **impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità**" si stabilisce che i lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che si associano in cooperative e costituiscono società o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività.

9.2.4 Campania

Con L.R. N. 10 del 11-08-2001 (Finanziaria 2001), in relazione ai **danni causati dalla B.S.E.** al Settore del commercio al dettaglio delle carni, si estendono gli interventi di cui alla L.R. 4 aprile 1995, n.9 alle attività dei Consorzi e delle Cooperative Fidi svolte a favore degli operatori commerciali al dettaglio della Regione, operanti nel settore delle carni.

Con L.R. N. 4 DEL 28-04-2002 “INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE” .si stabilisce che tra i beneficiari dei contributi ci siano anche le cooperative che devono indicare le aree territoriali ed i criteri dell'intervento per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria.

Con la L.R. N. 15 DEL 26-07-2002 (Finanziaria 2002) sono previste provvidenze per le cooperative artigiane di garanzia che associano imprese piccole e medie artigiane e imprese che esercitano le attività previste dall'articolo 29 comma I della Legge 5 ottobre 1991, n.317.

Con la L.R. N. 13 DEL 25-07-2002 “INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DI CONFIDI NEL SETTORE AGRICOLO” 1. La Regione Campania, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte degli agricoltori, singoli o associati, promuove la costituzione e lo sviluppo dei consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della Legge 5 ottobre 1991, n.317, denominati Confidi. Per l'esercizio 2002.

Con la L.R. N. 21 DEL 3-09-2002 “NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI — ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 2.12.1991, N° 390” si prevede che alla gestione dei servizi si provvede con apposite convenzioni, avvalendosi di prestazioni rese anche da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, favorendo quindi lo sviluppo di tale forma societaria in ambito universitario.

Con la L.R. N. 23 DEL 12-12-2003 “INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI AI QUALI SONO STATI TRASFERITI I BENI CONFISCATI ALLA DELINQUENZA ORGANIZZATA, AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 109, ARTICOLO 3” si stabilisce che possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari: a) le comunità, gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; la Regione stanZIA a tal fine 1 mln di euro per tale programma.

9.2.5 Emilia Romagna

Con la L.R. N. 9 DEL 18-04-2001 si stabiliscono **stanziamenti a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito del Settore agricolo:**

- per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria delle imprese associate
- per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia
- per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie.

Inoltre si prevedono interventi volti alla **promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa** in merito ad attività per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative, ed attraverso contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.

Per gli interventi finalizzati alla **disciplina dell'offerta turistica**, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e' disposta l'autorizzazione di spesa per il conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo di Euro 1.032.913,80, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ai soci operanti nel settore turistico.

Per la promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali sono disposte, per l'esercizio 2001, le autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

- Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (Euro 41.316,55)
- Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidita' superiore ai 2/3 (Euro 77.468,53)
- Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate (Euro 92.962,24).

Con la L.R. N. 24 DEL 8-08-2001 "DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO" si stabiliscono contributi ed agevolazioni a imprese o loro consorzi, ed a **cooperative di abitazione** per il recupero o la realizzazione di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprietà.

Con la L.R. N. 27 DEL 21-08-2001 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE si prevedono interventi a favore delle **cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo** per interventi di concorso sugli interessi derivanti da prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e' in tal caso integrata nella misura di euro 1.032.913,80.

Con la L.R. N. 48 DEL 21-12-2001 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) si è stabilito di determinare l'aliquota IRAP per ONLUS e **cooperative sociali**, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

Con la L.R. N. 49 del 28-12-2001 "**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002**" sono previsti:

- Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. del Settore agricolo per un valore di 2 mln e 274 mila euro;
- Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa per l'esercizio 2002, con autorizzazioni di spesa alle imprese cooperative di Euro 258.228,45
- La concessione di **contributi a favore delle cooperative sociali** e loro consorzi con contributi a fondo perduto per le spese di avviamento Euro 41.317,00;
- Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 Euro 77.469,00
- Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate Euro 51.646,00

Con la L.R. N. 12 DEL 24-06-2002 INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE si stabilisce che **le cooperative sociali che prevedano** nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative e le **cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie**, interessate alle finalità di cui alla presente legge sono . **soggetti della cooperazione internazionale.**

Con la L.R. N. 38 DEL 23-12-2002 sono previsti interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. del Settore agricolo per un valore di 2 mln e 274 mila euro; Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla **qualificazione dell'impresa cooperativa** per l'esercizio 2003, con autorizzazioni di spesa alle imprese cooperative di Euro 258.228,45 più altri capitoli di spesa.

Con la L.R. N. 40 DEL 23-12-2002 INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE si stabilisce che possono concorrere ai benefici tra gli altri le **cooperative turistiche**. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal Consiglio regionale conferisce ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la concessione di garanzie fideiussorie. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi.

Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione periodica sulla propria attività .

Con la L.R. N. 2 DEL 12-03-2003 REGIONE EMILIA-ROMAGNA NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI si prevede chi siano i soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro.

“La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle **cooperative sociali**, alle associazioni di promozione sociale”.

Con la LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 26-07-2003 si stanziavano ulteriori fondi per lo **sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito, nel settore agricolo** disponendo una modifica alle autorizzazioni di spesa ai Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie per un importo per l'esercizio 2003 di Euro 318.000,00.

9.2.6 Friuli – Venezia Giulia

Con la L.R. N. 13 DEL 24-04-2001 “Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97”, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria si prevedono appositi finanziamenti a diversi beneficiari tra cui le **cooperative di produzione agricola** e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori .

Inoltre si inserisce la previsione per le **cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale** che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, di ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

Con la L.R. N. 23 DEL 12-09-2001 si stabilisce che al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili, sono previsti contributi in conto capitale, per investimenti da realizzare da parte di piccole imprese appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e agriturismo e dei servizi con unità locale ubicata sul territorio regionale società di persone e **società cooperative, costituite in misura non inferiore all'80 per cento da donne;**

Con la L.R. N. 3 del 25-01-2002 (Legge finanziaria 2002).Viene applicato un **regime agevolativo IRAP per le società cooperative** tenute all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci - lavoratori delle società cooperative. Inoltre si stabilisce che le cooperative sociali sono ammesse con priorità agli incentivi previsti dalle leggi regionali per i settori in cui operano.

Con la L.R. N. 13 del 15-05-2002 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" Si stabilisce che al fine di rafforzare il perseguimento dell'interesse generale delle comunità gli statuti delle **cooperative sociali** possono prevedere la presenza di soci fruitori, soggetti che beneficiano e godono, anche indirettamente, dei servizi realizzati dalla cooperativa stessa in attuazione dei propri compiti statutari.

Si prevede che le Province sono autorizzate ad intervenire nei confronti delle **cooperative sociali** iscritte all'albo con **contributi volti a favorire gli investimenti aziendali**: contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro; inoltre sono previsti interventi volti alla copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/1992.

Le Province sono autorizzate a sostenere progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, anche concernenti la creazione di **reti informatiche**.

Con la L.R. N. 23 del 23-08-2002 si stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e' disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le **cooperative sociali** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Per queste ultime l'esenzione e' disposta solo per il periodo d'imposta relativo all'anno 2002.

Con la L.R. N. 24 del 1-10-2002 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA" si istituisce, un Comitato tecnico di indirizzo composto da vari rappresentanti tra cui un rappresentante delle organizzazioni cooperative;

Con la L.R. N. 31 del 4-12-2002 "Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli" si prevede che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite a diversi beneficiari tra cui le cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

Con la L.R. N. 1 del 29-01-2003 (Legge finanziaria 2003). , per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2003, è determinata nella misura del 3,50 l'IRAP per alcune tipologie di cooperative nonché dalle **cooperative sociali** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge

regionale 7 febbraio 1992, n. 7 Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci — lavoratori delle società cooperative.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale alcuni contributi annui per spese di investimento.

Sempre nel corso del 2003 la normativa regionale ha previsto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa e individuale>>. Inoltre l'Amministrazione regionale è viene autorizzata a concedere alle associazioni **cooperative del settore della pesca** operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, l'autoregolamentazione delle attività.

Con la L.R. N. 18 del 5-12-2003 del 5-12-2003 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative.

9.2.7 Lazio

Con la L.R. N. 1 del 5-01-2001 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio." si stabilisce che possono beneficiare dei finanziamenti anche le **cooperative sociali**.

Con la L.R. N. 10 DEL 10-05-2001 Finanziaria 2001 Si stabilisce che possono beneficiare dei finanziamenti previsti, in materia di aree montane e collinari per promuovere il turismo montano, le **cooperative sociali**.

Sono stanziati contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap, e si prevede che le **cooperative sociali** iscritte nei registri od albi regionali, possono presentare le richieste di contributo. Sempre con la stessa Legge Regionale si apportano modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali"

E' stabilito che la Regione può concedere a favore dei consorzi di difesa, delle **cooperative agricole** e dei loro consorzi un contributo integrativo fino al 50 per cento della spesa di alcuni premi assicurativi ed inoltre è previsto un concorso interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole.

Con la L.R. N. 15 del 5-07-2001 sulla base della promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale si prevede una possibile collaborazione dei comuni con le **cooperative sociali** operanti sul territorio.

Con la L.R. N. 23 del 24-08-2001 "INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA" viene stabilito che possono accedere alla quota del fondo tra le altre le **cooperative di garanzia collettiva fidi**, denominati "Confidi", che abbiano costituito i fondi speciali antiusura.

Con la L.R. N. 24 del 6-09-2001 (Contributo finanziario alle cooperative sociali ed alle associazioni di volontariato) E' incrementato lo stanziamento destinato alle **cooperative sociali**, alle associazioni

di cooperative sociali ed alle associazioni di volontariato per la redazione di programmi e progetti di riutilizzo e gestione dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali ai sensi della legislatura vigente.

Con la L.R. N 34 del 13-12-2001 alle **cooperative sociali** costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 ed operanti nei settori dell'assistenza sociale residenziale (codice ISTAT 85.31) e non residenziale (codice ISTAT 85.32) si applica una riduzione dell'aliquota dello 0,50 per cento rispetto all'aliquota vigente a livello nazionale;

Con la L.R. N 8 del 16-04-2002 Finanziaria 2002. si stabilisce al fine di favorire la realizzazione di nuovi programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, è istituito nel bilancio regionale 2002-2004 un apposito fondo di rotazione. Il fondo è destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario per la realizzazione di case di abitazione I mutui sono concessi a società **cooperative edilizie** ed imprese di costruzione e loro consorzi.

Con la L.R. N 2 DEL 6-02-2003 Finanziaria 2003 è prevista la concessione di contributi per attività culturali. Possono presentare domanda di contributo le **cooperative**, che svolgono attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo, della **promozione culturale** e delle arti visive e che non svolgono attività partitiche né politiche.

E' previsto inoltre un Fondo finanziario per favorire il riutilizzo e la gestione a fini sociali dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali per progetti di ristrutturazione, acquisto di beni e servizi e spese di affitto. Il fondo è riservato alle **cooperative sociali** ai consorzi di cooperative sociali e alle associazioni di volontariato. Il fondo, ha una dotazione di competenza per l'esercizio 2003 pari a euro 200.000,00.

Con la L.R. N 20 del 21-07-2003 viene prevista la disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione.

Con la L.R. N 23 del 31-07-2003 **Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero** e dei loro familiari la Regione attua e promuove interventi diretti a favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui contratti a tale fine, con priorità per le iniziative cooperative. Inoltre si prevede di favorire, mediante la concessione di contributi una tantum, il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorità per iniziative cooperative;

Con la L.R. 25 del 25-08-2003 si prevede che per la gestione dei servizi di cui al testo della legge Laziodisu può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di associazioni e **cooperative studentesche** costituite ed operanti nelle università.

9.2.8 Liguria

Con la L.R. N. 12 DEL 11-05-2001 **INCENTIVI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA** Sono concessi contributi alle imprese che svolgono le attività previste dalla sopraindicata legge e possono usufruire dei contributi tra le altre le **società cooperative di consumo**, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.

Con la L.R. N 36 del 12-11-2001 **DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DELL'OTTOBRE-NOVEMBRE 2000** La Regione concede contributi nella misura massima del cento per cento della somma ritenuta ammissibile per le spese di ripristino ammesse sostenute dai titolari delle aziende agricole associate che hanno subito danni alle infrastrutture interaziendali a causa delle avversità atmosferiche dell'ottobre - novembre 2000. Possono beneficiare dei contributi tra le altre le **cooperative agricole** costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

Con la L.R. N 43 del 4-12-2001 Lo stanziamento a favore delle **cooperative artigiane di garanzia**, per l'anno finanziario 2001, è stabilito, in lire 13.712.000.

Con la L.R. N 20 del 7-05-2002 Finanziaria 2002 si stabilisce che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3 per cento nei confronti dei seguenti soggetti passivi: **cooperative sociali** e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), iscritte all'albo regionale. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 381/1991.

Con la L.R. N 3 del 2-01-2003 **RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO** la Regione Liguria favorisce la nascita di nuove **imprese artigiane** formate da giovani attraverso una pluralità di agevolazioni. Per accedere alle agevolazioni per le **società cooperative**, è necessario che l'età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trent'anni. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane attraverso il sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per iniziative previste dalla normativa in esame.

Con la L.R. N 21 del 10-07-2003 **INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE** la Regione Liguria riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione e favorisce lo sviluppo del sistema cooperativo al fine di promuovere nuove iniziative produttive, incrementare l'occupazione, garantire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e la parità tra uomini e donne nell'accesso alle opportunità di lavoro. Attraverso tale legge si stabiliscono le tipologie d'intervento e le finalità perseguite ed i compiti della Commissione regionale per la Cooperazione.

9.2.9 Lombardia

Con la L.R. N 6 del 3-04-2001 si prevede la costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i **finanziamenti a tasso agevolato** a cooperative sono utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo. Inoltre si stabilisce che le **cooperative sociali** che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento.

Con la L.R. n. 33 del 23-12-2002 si stabilisce che sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al d.lgs. 446/1997, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in

corso al 31 dicembre 2002, le imprese e le **cooperative di produzione e lavoro**, purché iscritte nel registro prefettizio, che si costituiscono nell'anno 2003 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della regione Lombardia. Per poter beneficiare dell'agevolazione le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trent'anni ovvero prevalentemente da donne di età compresa tra i diciotto e i quarantacinque anni

Con la L.R. N. 13 DEL 4-08-2003 "PROMOZIONE ALL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE" la Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle **cooperative sociali** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.

Con la L.R. N. 21 del 18-11-2003 NORME PER LA COOPERAZIONE IN LOMBARDIA la Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dallo Statuto, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si stabiliscono con tale legge le finalità, ruoli e modalità operative e d'intervento agevolativo e si istituisce una Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione e l'Albo regionale delle cooperative sociali..

Con la L.R. N. 26 del 12-12-2003 DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE la Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato delle **cooperative sociali** di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.

9.2.10 Marche

Con la L.R. N 31 del 11-12-2001 viene stabilito che le leggi regionali che prevedono la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della regione a favore di enti locali territoriali, cooperative e altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento e/o prefinanziamento di spese comunque rientranti nelle materie di competenza della Regione, devono indicare la copertura finanziaria del relativo rischio e far obbligo, al responsabile della struttura competente, dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Con la L.R. N 34 del 18-12-2001 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. la Regione, riconosce il rilevante valore della **cooperazione sociale** e in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente: "Disciplina delle cooperative sociali":

- a) istituisce e regola l'albo regionale delle cooperative sociali;

- b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale;
- d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- e) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale.

Con la L.R. N 35 DEL 19-12-2001 A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento. L'aumento dell'aliquota non si applica: alle **cooperative sociali** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381; L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991.

Con la L.R. N 3 del 3-04-2002 **NORME PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA E PER IL TURISMO RURALE** si stabilisce che in materia di turismo rurale la ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende e cooperative agricole della regione.

Con la L.R. N 6 del 23-04-2002 **LEGGE FINANZIARIA 2002** si prevede una serie di modifiche al contributo regionale concesso per finanziamenti garantiti da cooperative di garanzia e per operazioni di leasing mobiliare garantite dalle **cooperative di garanzia**. La Regione favorisce l'operatività delle cooperative artigiane di garanzia sostenendo, con conferimenti annuali, la loro attività di riassicurazione.

Con la L.R. N 9 DEL 18-06-2002 **ATTIVITA' REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA CULTURA DI PACE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE** la Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli della legge in esame tra gli altri enti anche le cooperative aventi sede nella regione.

Con la L.R. N 19 del 15-10-2002 la Regione riconosce la funzione sociale espletata dalle **cooperative costituite fra i consumatori**.

Con la L.R. N 3 del 11-03-2003 **LEGGE FINANZIARIA 2003** A decorrere dal periodo di imposta 2004 l'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 3,25 per cento per le **cooperative sociali** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381."

Con la L.R. N 5 del 16-04-2003 **PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE** la Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. Con tale legge si stabiliscono le finalità degli interventi, la scelta di favorire la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi, contributi agli investimenti ed alla nascita di nuove cooperative. Inoltre si prevede il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi ed istituisce la Consulta regionale per la cooperazione.

Con la L.R. N 19 del 28-10-2003 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 3.063.524,43, per finanziare quanto a euro 1.531.762,21 il fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/1964 e

quanto a euro 1.531.762,22 il fondo regionale di garanzia per l'attività di riassicurazione delle **cooperative artigiane di garanzia**.

Con la legge del 2003 NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE risultano essere beneficiari dei benefici di tale normativa tra gli altri i consorzi fidi e le **cooperative di garanzia**; La legge stabilisce che la Regione promuove lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in specie se collegate a processi di innovazione. E' data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia.

9.2.11 Molise

Con la L.R. N 13 del 16-06-2001 INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO E PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI si stabilisce che le **cooperative e le società agricole**, iscritte nell'albo degli operatori agrituristici, per esercitare le attività agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti. La Commissione Regionale per l'agriturismo si rinnova all'inizio di ogni legislatura, è composta da: tra gli altri da due rappresentanti delle Organizzazioni delle Cooperative più rappresentative a livello regionale;

Con la L.R. N 20 DEL 17-07-2001 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI RECLUSI NEI PENITENZIARI DEL MOLISE L'organizzazione del Concorso e del Premio "Le Ali" viene affidato, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni o cooperative, e per quei consorzi che operano all'interno delle carceri molisane.

Con la L.R. N 30 DEL 6-11-2002 TUTELA DELLA SALUTE MENTALE La Regione, le AA.SS.LL. e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze in tema d'interventi e servizi sociali, oltre a stipulare "patti per la salute mentale" (tra attori sanitari e sociali, pubblici e privati) per la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, concorrono con proprie risorse finalizzate ad ogni iniziativa utile a: attivare programmi specifici per iniziative di formazione, tirocini di lavoro, per favorire l'inserimento lavorativo e per la creazione di nuove **cooperative sociali di tipo B**, per il potenziamento imprenditoriale di quelle già esistenti e per l'utilizzazione di fondi comunitari destinati a tale scopo;
Ogni A.S.L., sentito il direttore del DSM, può stipulare convenzioni, per la gestione di servizi complementari o integrativi, con cooperative, specie se utilizzano il lavoro anche parziale di malati di mente,.

Con la L.R. N. 45 del 24-12-2002 è prevista una agevolazione in merito all'IRAP per le **cooperative sociali** di cui alla legge n. 381/1991;

Con la L.R. N. 2 del 27-01-2003 la Regione Molise istituisce presso la Finmolise s.p.a. il "Fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario". Il fondo dovrà essere utilizzato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali da costituirsi da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi".

Con la L.R. N 14 del 8-04-2003 INTERVENTI IN FAVORE DEL RECUPERO E DEL REINSERIMENTO DEL REO NEL MONDO DEL LAVORO la Regione promuove iniziative volte al **reinserimento sociale dei cittadini detenuti** in espiazione di pena, mediante servizi di informazione, di orientamento e di avviamento al lavoro.

Gli sportelli informativi -centri di orientamento e di tutoraggio vengono affidati, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni, cooperative o loro consorzi che operano all'interno delle carceri molisane.

Con la L.R. N 15 DEL 16-04-2003 INTERVENTI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO. Il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato per la costituzione e lo sviluppo delle **cooperative sociali**, di cui alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 17 e successive modifiche, viene ripartito, attraverso le Comunità montane, sulla base di parametri predeterminati di priorità, a favore di cooperative sociali costituite ed effettivamente operanti nelle zone montane, formate da soci in maggioranza residenti nelle stesse, tenuto conto delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica.

9.2.12 Piemonte

Con la L.R. N 5 del 15-03-2001 sono **trasferite alle Province le funzioni** relative alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie fruente di contributi pubblici. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative: l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali.

Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, **sono di competenza della Regione** le seguenti funzioni amministrative: la tenuta e la pubblicazione del registro regionale dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi;

La Regione, le Province ed i Comuni concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla realizzazione del Programma regionale degli interventi e servizi per i giovani definendo gli indirizzi e le tipologie d'intervento finalizzate ad incentivare la libera iniziativa dei giovani, singoli o associati in organizzazioni, istituzioni, cooperative e aziende a prevalente composizione giovanile;

Con la L.R. N 6 del 18-02-2002 “Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di **sogetti tossicodipendenti o alcolodipendenti**” sono ammessi ai benefici nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis', le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcolodipendenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari.

Con la L.R. n. 22 del 30-09-2002 si prevede, all'interno di una serie di specifiche agevolazioni per il settore, che la gestione degli alloggi vacanze è affidata anche alle **cooperative turistiche**.

Con la L.R. N 2 del 4-03-2003 Legge Finanziaria 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per **le cooperative sociali** è ridotta come segue:

- a) di 0,50 punti per l'anno 2003;
- b) di 1 punto per l'anno 2004;
- c) di 2 punti a partire dall'anno 2005.

Con la L.R. N 23 del 23-09-2003 “Disposizioni in materia di **tasse automobilistiche**” sono esentati dalla tassa automobilistica i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle **cooperative sociali** iscritte all'apposito albo regionale.

9.2.13 Puglia

Con la L.R. N14 DEL 31-05-2001 Vendita di beni di riforma fondiaria con la cessione a **cooperative agricole e loro consorzi** di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dalla l.r. 20/1999.

In considerazione delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e **cooperative agricole** e della impossibilità per le stesse di restituire le anticipazioni a suo tempo concesse dall'ex ERSAP e/o dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai predetti organismi che ne facciano richiesta la facoltà di restituire le somme anticipate nella misura della sola sorte capitale.

Con la L.R. N 18 del 24-07-2001 Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni tra gli altri con cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Con la L.R. n. 2 del 11-02-2002 si modifica la legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 'Iniziative regionali a sostegno delle **cooperative sociali** e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali ”

Con la L.R. n 6 del 8-03-2002 si stabilisce che gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni o con **cooperative sociali**, emanazioni delle stesse associazioni di cui all'articolo 1 che abbiano espresso il 50 per cento dei soci con invalidità dal 46 per cento al 100 per cento, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla Pubblica amministrazione.

Con la L.R. N. 15 del 7-08-2002 “Riforma della formazione professionale” si stabilisce che la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente tra gli altri a: imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;

Con la L.R. N. 20 del 9-12-2002 con disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata si stabilisce che le **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, che hanno beneficiato del concorso regionale o statale nel pagamento degli interessi per i mutui contratti per la realizzazione di programmi costruttivi, sono assoggettate alla prescritta autorizzazione regionale, ai fini della trasformazione del regime di proprietà indivisa in quello individuale di cui all'articolo 18 della legge 179/1992, anche se i mutui contratti sono stati ammortizzati.

Con la L.R. N. 4 del 7-03-2003 agli **oleifici e cantine cooperative** realizzati con interventi finanziari pubblici che attuano programmi di fusione delle rispettive unità produttive finalizzati a

realizzare economie di gestione e a migliorare la qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a parziale copertura dei costi. Le somme stanziare sono pari a euro 100 mila.

Con la L.R. N. 11 del 1-08-2003 con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina l'esercizio dell'attività commerciale. La presente legge non si applica ai pescatori e alle **cooperative di pescatori**, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari.

Per forme speciali di vendita al dettaglio si intende tra le altre la vendita a favore di dipendenti da parte di soci di **cooperative di consumo**. La vendita di prodotti a favore di soci di cooperative di consumo, è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Con la L.R. N. 17 del 25-08-2003 la Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle **cooperative sociali** attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti. Le cooperative sociali iscritte nei registri regionale, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie.

È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le politiche sociali costituita da tra gli altri da cinque membri, uno per provincia, esperti in materia, eletti tra gli appartenenti alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale dei rappresentanti delle cooperative sociali stesse su base provinciale.

Con la L.R. N. 20 del 25-08-2003 "Partenariato per la cooperazione" Possono essere soggetti promotori di attività previste dalla presente legge tra gli altri le cooperative.

9.2.14 Sardegna

Con la L.R. N. 2 del 10-01-2001 l'Amministrazione regionale, al fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di favorire l'attività di sostegno alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, concede contributi destinati all'integrazione e/o incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la finalità di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio.

Possono beneficiare delle agevolazioni i consorzi fidi aventi sede legale in Sardegna, costituiti fra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, che esercitano la loro attività nel territorio regionale e che risultino operanti per almeno il 75 per cento rispettivamente nei settori previsti dalla legge in esame. Possono altresì beneficiare dell'agevolazioni i consorzi fidi intersettoriali costituiti dalle imprese, anche cooperative, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con la L.R. N. 6 del 24-04-2001 finanziaria 2001 sono previsti agevolazioni e contributi per la trasformazione delle passività delle **cooperative agricole**, per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane per la concessione di anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi per la concessione di anticipazioni finanziarie a cooperative e società giovanili.

Con la L.R. N. 12 del 13-08-2001 Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato si prevede per le imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a lire 7.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo, lire 4.000.000 per il terzo e lire 3.000.000 per gli anni successivi.

Con la L.R. N. 1 del 24-01-2002 "Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione" la Regione concede ad alcune tipologie di società cooperative i seguenti benefici:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) contributi per le spese di gestione.

Beneficiarie delle agevolazioni sono tra le altre le società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento;

Con la L.R. N. 7 del 22-04-2002, Finanziaria 2002, al fine di concorrere alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), l'Amministrazione regionale promuove attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative.

Con la L.R. N. 13 del 9-08-2002 "Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002" si stabilisce che l'ammontare massimo dei contributi di cui alla presente legge è elevato a euro 100.000 per le **cooperative di conduzione** e per le altre società considerate imprenditori a titolo principale.

Con la L.R. N. 14 del 9-08-2002 si definiscono le nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici viene attribuita da una apposita Commissione permanente, costituita presso l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

La commissione è così composta tra gli altri da undici rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui: due su designazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative a livello nazionale; inoltre la legge fa riferimento più volte alle società cooperative ed i loro consorzi nella definizione della nuova normativa.

Con la L.R. N. 3 del 29-04-2003 Finanziaria 2003 è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 150.000 per la concessione di un contributo a favore del **Consorzio delle cantine sociali cooperative** della Sardegna per la manifestazione "Enoteca della Sardegna - festa del vino".

L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative.

9.2.15 Sicilia

Con la L.R. N. 6 del 3-05-2001 si stabilisce che a valere sulle disponibilità del capitolo 343701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 1.500 milioni è destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta negli anni dal 1995 al 1999

dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti.

L'intervento della Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, nei confronti dei soci, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi.

Per l'accertamento dei requisiti soci cooperative edilizie all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, viene aggiunto il seguente comma: "Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle **cooperative edilizie** ammesse ai benefici previsti dalle leggi regionali deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825."

Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici. Le **cooperative edilizie** che hanno partecipato al bando di cui al decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte le modalità di presentazione degli elenchi soci prenotatari e riservatari, possono presentare, istanza di riammissione ai benefici costruttivi. L'Assessore per la cooperazione, previa verifica, da effettuarsi nel libro soci, della sussistenza del requisito di appartenenza alla compagine sociale dei nominativi riportati negli elenchi "Soci prenotatari e riservatari" prodotti dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati è autorizzato ad inserirle in calce, nelle rispettive graduatorie.

Con la L.R. N. 2 del 26-03-2002, per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'**IRAP** è ridotta dello 0,25 per cento. Le organizzazioni non lucrative, le associazioni di promozione sociale e le **cooperative sociali** sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.

Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane costituite anche in forma cooperativa, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, da destinare al pagamento di tutte le passività pregresse contratte derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.

La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori.

Con la L.R. N. 7 del 2-08-2002 si prevede che per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici nel caso siano imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

Con la L.R. N. 9 del 9-08-2002 **Fidejussioni soci cooperative agricole.** Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito

ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici..

Con la L.R. N. 16 del 30-10-2002 . I consorzi di garanzia fidi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non purché mantengano la gestione finanziaria separata.

Con la L.R. N. 20 del 25-11-2002 Gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da soggetti privati o da **associazioni studentesche e cooperative** costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio.

Con la L.R. N. 21 del 28-11-2002 si individuano disposizioni sul personale di **cooperative agricole**, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.

Con la L.R. N. 4 del 16-04-2003 si stabilisce che l'Assessorato regionale della cooperazione, è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse.

Istituzione di **centri di assistenza alle cooperative**. Al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, è autorizzato ad istituire centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative.

Con la L.R. N. 20 del 3-12-2003 i **consorzi fidi**, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, sono autorizzati a concedere garanzie fino all'importo di 1.549.370 E, purché siano in possesso, anche in seguito ad accorpamenti, dei seguenti requisiti:

- a) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 E;
- b) patrimonio netto minimo, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari a 5.000.000 di E;
- c) minimo cinque convenzioni bancarie.

L'Assessorato regionale della cooperazione, per l'esercizio finanziario 2003, prevede d'impegnare la somma di 163 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2001 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti.

9.2.16 Toscana

Con la L.R. N. 2 del 26-01-2001 L'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento, per le **cooperative sociali** limitatamente alle attività istituzionali esercitate, a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001.

Con la L.R. N. 21 del 24-04-2001 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 si stabilisce che il Comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori, o ad altri in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali.

Con la L.R. N. 34 del 3-08-2001 Possono accedere ai finanziamenti, di cui alla presente legge tra gli altri le associazioni delle **cooperative agricole**, che prestano attività di consulenza specialistica in campo agricolo e rurale.

Con la L.R. N. 35 del 3-08-2001 Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale Le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale, possono essere attuate tra gli altri dalle associazioni di **cooperative agricole**, abilitate a prestare le attività oggetto delle azioni.

Con la L.R. N. 33 del 8-07-2003 **Norme per il trasporto pubblico locale** si definiscono i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti:

- a) le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modifiche,
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili tra società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

9.2.17 Trentino Alto Adige

Con la L.R. N. 3 del 17-04-2003 a decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano ed alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

9.2.18 Umbria

Con la L.R. N. 13 del 27-04-2001, Legge finanziaria 2001, L'aliquota dell'Irap per le **cooperative sociali** è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50% a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

L'aliquota **Irap per le società cooperative di lavoro** di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,75% a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Con la L.R. N. 24 del 26-11-2002 Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria si prevede che possano beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge in esame le società **cooperative di apicoltori** e/o di produttori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari.

Con la L.R. N. 33 del 17-12-2002 Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo si stabilisce che possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui alla legge tra gli altri le associazioni di produttori e di cooperative;

Con la L.R. N. 34 del 17-12-2002 sono previste specifiche esenzioni ai soci di **cooperative agricolo-forestali**, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

Con la L.R. N. 11 del 23-07-2003 sono previsti interventi rivolti a conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni ed altre categorie.

Inoltre si prevede di sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell'ambito di progetti destinati a favorire **l'occupazione dei soggetti svantaggiati** sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata; Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati dal FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI sono tra gli altri le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Con la L.R. N. 23 del 28-11-2003 In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. Al conseguimento degli obiettivi della legge concorrono tra gli altri **le cooperative di abitazioni**.

È istituito il Comitato permanente per l'edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l'attività dell'Osservatorio sulla condizione abitativa. Il Comitato è formato tra gli altri dalle associazioni regionali delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati. Per operatori privati si intendono tra gli altri **le cooperative di abitazione** o loro consorzi.

9.2.19 Valle d'Aosta

Con la L.R. N. 1 del 8-01-2001, i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, alle imprese industriali, artigianali

o **cooperative di produzione** e lavoro limitatamente al periodo necessario alla realizzazione degli interventi di adeguamento degli immobili alle esigenze dell'impresa e, in ogni caso, prima dell'avvio dell'attività produttiva.

Con la L.R. N. 5 del 18-01-2001 La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, agli agricoltori, ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, alle **cooperative agricole**, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie.

Con la L.R. N. 18 del 4-09-2001 Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004 numerosi sono i richiami al ruolo svolto nel contesto economico e sociale da parte delle **cooperative sociali**.

Con la L.R. N. 21 del 4-09-2001 Disposizioni in materia di **allevamento zootecnico** e relativi prodotti Beneficiari degli interventi nel settore della pubblicità e della promozione per le azioni pubblicitarie e promozionali tra gli altri gli organismi associativi di produttori di prodotti tipici locali, comprese le cooperative ed i loro consorzi.

Con la L.R. N. 38 del 11-12-2001 la Giunta regionale è autorizzata a destinare, anche parzialmente, i fondi di edilizia residenziale agevolata ai fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

Con la L.R. N. 1 del 12-03-2002 "Funzioni amministrative di competenza della Regione". Risulta di competenza della regione la gestione delle contribuzioni a favore delle aziende agricole, società cooperative, nonché applicazione delle disposizioni sul reddito agrario.

La concessione ed erogazione di contributi per la contabilità aziendale e l'analisi di bilancio delle cooperative. La realizzazione di impianti e strutture al servizio di cooperative finanziate interamente dall'Amministrazione regionale.

Con la L.R. N. 2 del 21-01-2003 per la tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione e l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali è istituito l'**Albo dei Maestri artigiani**. Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani: i soci delle cooperative di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991. Tale legge prevede una serie d'incentivi di cui possono beneficiare anche alcune tipologie di cooperative.

Con la L.R. N. 7 del 31-03-2003 si stabilisce che la formazione professionale può essere finalizzata al lavoro autonomo, singolo o associato, al lavoro nelle cooperative e alla creazione di impresa.

Con la L.R. N. 13 del 28-04-2003 è disciplinato il canone di locazione applicabile alle imprese industriali e alle **cooperative di produzione e lavoro** che, alla data di entrata di vigore della legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 occupavano immobili di proprietà della Regione.

Con la L.R. N. 18 del 28-04-2003 Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste si prevede che il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione della Route des vins. deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti alle cantine cooperative operanti sul territorio regionale con un numero di associati superiore a quaranta, in rappresentanza di almeno un terzo dei produttori di uve iscritti all'albo di cui all'articolo 15 della l. 164/1992.

Con la L.R. N. 21 del 15-12-2003. Per le società **cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste** del registro regionale che siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite

da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali iscritte al registro regionale a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e mista del registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che si costituiscono dopo il 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

9.2.20 Veneto

Con la L.R. N. 5 DEL 9-02-2001 LEGGE FINANZIARIA 2001 sono previste agevolazioni per le nuove imprese giovanili, femminili, nonché per la costituzione di nuove **cooperative sociali**. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e dell'imprenditoria femminile, l'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 e delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti richiesti sono ridotte all'aliquota minima pari al 3,25 per cento. Le agevolazioni si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001.

Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi, possono beneficiare degli interventi del fondo le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

Il Consiglio regionale approva il piano triennale di massima degli interventi predisposto dalla Giunta regionale sentita la Consulta per l'immigrazione.

Le iniziative e gli interventi riguardano, tra l'altro, il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli immigrati;

Con la L.R. N. 11 DEL 13-04-2001 CAPO IV Cooperazione Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione in particolare le funzioni amministrative della Regione in materia di agevolazioni.

Inoltre è istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998, relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative a qualunque titolo conferite alle regioni ai sensi degli articoli 19, comma 6 e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998.

La stessa legge stabilisce le funzioni della Regione. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti: la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente. E' previsto inoltre il controllo e la vigilanza nei confronti delle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

Funzioni dei Comuni l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi; ulteriore competenza è relativa all'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

Con la L.R. N. 12 del 31-05-2001 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ è istituito presso la Giunta regionale un comitato tecnico-scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio stesso. Il Comitato è composto, tra gli altri, da: un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale.

Con la L.R. N. 16 del 3-08-2001 la Regione del Veneto e le province promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. La realizzazione della finalità di cui alla norma è improntata, tra gli altri, ai seguenti principi: cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle **cooperative sociali** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale.

Con la L.R. N. 27 del 13-09-2001 si prevede l'estensione della disciplina prevista a favore dei soci fidejussori delle **cooperative incluse nella filiera zootecnica**, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, agli amministratori delle cooperative medesime.

Con la L.R. N. 28 del 17-09-2001 la Regione concede le agevolazioni per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

Con la L.R. N. 2 del 17-01-2002 Legge Finanziaria 2002 la Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie regolarmente presenti sul territorio.

Con la L.R. N. 26 del 16-08-2002 la Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie.

Con la L.R. N. 28 DEL 16-08-2002 La Regione concede contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture residenziali e diurne per anziani, aventi rilievo socio-sanitario e già esistenti a favore, tra gli altri, di **cooperative sociali**, ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Con la L.R. N. 32 DEL 3-10-2002 È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione

Con la L.R. N. TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO è istituita la conferenza provinciale permanente del turismo. La conferenza è composta, tra gli altri, da: un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative operanti nel territorio provinciale.

Soggetti beneficiari: possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste **le cooperative di garanzia e consorzi fidi** con sede legale nel Veneto caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio e costituiti da almeno cento soci; Al fine di favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione dell'offerta turistica regionale, la Giunta regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d) assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

Con la L.R. N. 34 DEL 22-11-2002 Agevolazioni **IRAP** per le nuove imprese giovanili e femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali. L'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale.

Con la L.R. N. 19 DEL 3-10-2003 I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente.

Con la L.R. N. 38 DEL 24-11-2003 Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali. L'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale.

E' inoltre prevista **l'esenzione IRAP per le Cooperative sociali** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.

Con la L.R. N. 40 DEL 12-12-2003 NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA si effettuano numerosi richiami alle **cooperative agricole** ed alle modalità agevolative a cui possono accedere.



Ministero delle Attività Produttive

*RELAZIONE AL PARLAMENTO
SULLA COOPERAZIONE*

Triennio 2001-2003

ALLEGATO DATI E TABELLE

Roma, 2005

1. L'imprenditoria cooperativa nell'Unione Europea

1.3 Tendenze evolutive nella cooperazione nell'Unione Europea


Il movimento cooperativo in Europa

	Cooperative	Occupati	Soci
15 Stati già membri UE			
Austria	3 429	60 175	4 954 859
Belgio	566	1 077	2 142 314
Danimarca	2 851	264 720	1 912 426
Finlandia	3 496	157 416	4 261 874
Francia	73 657	974 516	25 670 986
Germania	11 350	509 441	20 348 759
Grecia	223	14 304	136 002
Irlanda	689	38 800	2 254 259
Italia*	37 769	846 182	9 996 294
Lussemburgo	81	1 532	4 858
Paesi Bassi	2 256	171 775	2 166 000
Portogallo	5 008	58 480	2 395 388
Regno Unito	1 222	215 072	16 692 600
Spagna	44 602	394 063	4 348 671
Svezia	2 748	31 602	8 141 375
TOTALE	189 947	3 739 155	105 426 665
10 Stati nuovi membri UE			
Cipro	1 373	4 773	917 505
Estonia	1 109	8 500	90 400
Lettonia	34	17	9 900
Lituania	334	6 802	158 792
Malta	57	238	4 987
Polonia	20 635	497 967	11 221 454
Repubblica Ceca	2 691	78 249	1 446 774
Repubblica Slovacca	700	75 000	600 000
Slovenia	86	3 421	19 536
Ungheria	4 606	180 874	1 201 465
TOTALE	31 625	855 841	15 670 813
TOTALE UE a 25	221 572	4 594 996	121 097 478

Fonte: COOPERATIVES EUROPE - Performance report 2004


Nota: * dato riferito al numero delle cooperative aderenti al movimento cooperativo organizzato che ha partecipato all'indagine

Cooperative nell'UE per settore




Fonte: COOPERATIVES EUROPE - Performance report 2004

Occupati in cooperativa nell'UE per settore



Fonte: COOPERATIVES EUROPE - Performance report 2004

Soci di cooperativa nell'UE per settore



Fonte: COOPERATIVES EUROPE - Performance report 2004

2. Il trend demografico delle imprese in Italia

2.1 Uno sguardo ai dati censuari

Tab. 1 – Numero imprese per forma giuridica: raffronto 1991-2001

Forma giuridica	Imprese 1991	% sul totale	Imprese 2001	% sul totale	% diff 91/01
IMPRESA INDIVIDUALE	2.365.563	70,1	2.667.160	61,5	12,7
SOCIETA'	873.474	25,9	1.356.217	31,3	55,3
<i>di persone</i>	617.324	18,3	824.627	19,0	33,6
<i>di capitali</i>	256.150	7,6	531.590	12,3	107,5
COOPERATIVE	35.646	1,1	53.393	1,2	49,8
<i>di cui sociali</i>	1.293	0,04	5.674	0,1	338,8
ISTITUZIONI NOPROFIT (<i>escluse coop. sociali</i>)	60.083	1,8	229.558	5,3	282,1
ISTITUZIONI PUBBLICHE	13.012	0,4	15.580	0,4	19,7
ALTRE FORME DI IMPRESA	26.868	0,8	12.870	0,3	-52,1
Totale	3.374.646	100,0	4.334.778	100,0	28,5

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Tab. 2 – Numero addetti per forma giuridica: raffronto 1991-2001

Forma giuridica	Imprese 1991	% sul totale	Imprese 2001	% sul totale	% diff 91/01
IMPRESA INDIVIDUALE	4.482.855	24,9	4.208.884	21,7	-6,1
SOCIETA'	8.529.361	47,4	10.596.363	54,6	24,2
<i>di persone</i>	2.860.433	15,9	3.011.314	15,5	5,3
<i>di capitali</i>	5.668.928	31,5	7.585.049	39,1	33,8
COOPERATIVE	584.322	3,3	935.239	4,8	60,1
<i>di cui sociali</i>	27.510	0,2	149.147	0,8	442,2
ISTITUZIONI NOPROFIT (<i>escluse coop. sociali</i>)	250.386	1,4	339.376	1,7	35,5
ISTITUZIONI PUBBLICHE	3.124.223	17,4	3.209.125	16,5	2,7
ALTRE FORME DI IMPRESA	1.005.274	5,6	121.569	0,6	-87,9
Totale	17.976.421	100,0	19.410.556	100,0	8,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat

3.1 Dinamiche settoriali

3.1.1 La cooperazione aderente alle Associazioni nazionali legalmente riconosciute ("Centrali")

Tab. 3 – Dimensione della cooperazione aderente (cooperative e soci): anni 2001-2003

Anni	N. Cooperative aderenti	N. soci
2001	44.517	9.310.613
2003	46.342	10.539.022

Fonte: Centrali Cooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 4 - Dimensione della cooperazione aderente per settore (cooperative e soci): anni 2001-2003

SETTORI	2001		2003		Incremento % 01-03	
	N° coop.ve	N° soci	N° coop.ve	N° soci	N° coop.ve	N° soci
Agroalimentare	7.794	859.133	7.535	938.372	-3,3%	9,2%
Pesca	1.119	43.721	1.410	49.603	26,0%	13,5%
Coop.ve lavoro	12.317	513.744	13.514	618.475	9,7%	20,4%
Sociali	5.142	196.267	6.208	223.899	20,7%	14,1%
Trasporti	964	13.676	975	14.123	1,1%	3,3%
Distribuzione	1.620	5.116.178	1.591	5.965.008	-1,8%	16,6%
Turismo, cultura e sport	3.556	289.746	3.441	336.602	-3,2	16,2
Finanza credito	552	635.530	538	724.951	-2,5%	14,1%
Abitazione	10.103	800.982	9.698	814.363	-4,0%	1,7%
Altre attività	1.350	841.636	1.432	853.626	6,1%	1,4%
Totale	44.517	9.310.613	46.342	10.539.022	4,1%	13,2%

Fonte: Centrali Cooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 5 - Dimensione della cooperazione aderente per settore (produzione e occupati): anni 2001-2003

Settori	2001		2003		Incremento % 01-03	
	Produzione (a)	N° occupati (b)	Produzione (a)	N° occupati (b)	Produzione	N° occupati
Agroalimentare	23.472	95.790	27.503	108.421	17,2	13,2
Pesca	1.164	17.149	1.406	18.192	20,8	6,1
Coop.ve lavoro	17.786	340.402	20.330	388.722	14,3	14,2
Sociali	3.716	159.340	4.578	191.237	23,2	20,0
Trasporti	1.395	13.751	1.475	14.443	5,7	5,0
Distribuzione	20.637	85.843	23.998	94.763	16,3	10,4
Turismo, cultura e sport	895	15.732	1.012	18.966	13,1	20,6
Finanza credito	48.751	27.102	67.391	31.155	38,2	15,0
Abitazione	3.320	1.881	3.635	2.448	9,5	30,1
Altre attività	2.857	34.196	3.188	38.931	11,6	13,8
Totale	123.993	791.186	154.516	907.278	24,6	14,7


Fonte: Centrali Cooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Nota:

a) milioni di euro


b) Dati AGCI non disponibili

Graf. 1 – Sviluppo delle cooperative organizzate nelle Centrali (2001=base 100)



Fonte: Centrali Cooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 2 – Dimensione media delle cooperative organizzate nelle Centrali (2001=base 100)



Fonte: Centrali Cooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

3.1.2 La cooperazione non aderente alle Centrali

Tab. 6 – Dimensione della cooperazione non aderente (cooperative e soci). Anni 2001-2003

Anni	N. Cooperative non aderenti	N. soci
2001	103.706	2.059.592
2003	107.937	2.174.707


Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 7 – Cooperazione non aderente. Raffronto 2001-2003

Settori	2001		2002		2003		Variazioni % 01-03	
	N° coop.	N° soci	N° coop.	N° soci	N° coop.	N° soci	N° coop.	N° soci
Consumo	2.928	85.708	2.955	85.799	2.962	85.880	1,2	0,2
Lavoro	37.769	478.100	39.830	483.930	40.413	486.001	7,3	1,7
Agricole	10.738	336.351	10.918	337.076	10.985	337.703	2,3	0,4
Edilizia	31.456	515.832	31.642	613.482	31.715	613.797	0,8	19,0
Trasporto	1.375	14.107	1.401	14.142	1.409	14.160	2,5	0,4
Pesca	987	11.015	1.042	15.241	1.057	15.274	7,1	38,7
Miste	17.463	611.880	17.858	613.322	18.037	614.409	3,3	0,4
Sociali	987	6.490	1.169	7.049	1.256	7.374	27,3	13,6
Mutuo Soccorso	3	109	3	109	3	109	0,0	0,0
Totale	103.706	2.059.592	106.818	2.170.150	107.937	2.174.707	4,1	5,6

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 3 – Cooperazione non aderente. Raffronto 2001-2003. Variazioni % 01-03



Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

3.1.3 La cooperazione nei dati Unioncamere

Tab. 8 – Imprese cooperative. Distribuzioni settoriali: anni 2001-2003

Settori	2001	2003	Variazioni % 01-03
Agricoltura e caccia	8.440	8.640	2,4
Pesca	738	846	14,6
Industria in senso stretto	6.529	6.556	0,4
Costruzioni e coop. abitative	15.510	15.133	-2,4
Commercio	4.439	4.478	0,9
Alberghi e ristoranti	1.336	1.447	8,3
Trasporti, magazzinaggio	6.112	7.073	15,7
Inter.ne monetaria e fin.	1.268	1.261	-0,6
Immob., Noleggio, Informatica	11.868	12.117	2,1
Servizi sociali	4.955	4.947	-0,2
Istruzione e sanità	4.879	5.820	19,3
Altri servizi	2.835	2.044	-27,9
Totale	68.909 (a)	70.362 (b)	2,1


Fonte: Unioncamere - Elaborazioni su dati del Registro delle Imprese

Nota:

a) di cui agricole e pesca: 9.178;

b) di cui agricole e pesca: 9.486

Graf. 4 - Imprese cooperative. Distribuzioni settoriali. Variazioni % 2001-2003



Fonte: Unioncamere - Elaborazioni Istituto Luzzatti



3.2 Dinamiche territoriali

3.2.1 La cooperazione aderente alle Centrali

Tab. 9 - Dimensione della cooperazione aderente per macroarea (anni 2001-2003)

Anno	Macroarea	Agci	Confcoop	Legaccop	Unci	Totale	Agci	Confcoop	Legaccop	Unci	Totale
		N° Coop.ve					N. soci				
2001	Nord	1.217	10204	6.038	1357	18.816	105.808	1.867.000	3.695.754	0	5.668.562
	Centro	1.092	3262	2.987	1.418	8.759	40.217	333.608	2.066.129	0	2.439.954
	Sud	2.895	4692	5.294	4.061	16.942	100.910	425.589	194.098	0	720.597
	Totale	5.204	18.158	14.319	6.836	44.517	246.935	2.626.197	5.955.981	481.500	9.310.613
2002	Nord	1.355	10347	6.057	1.449	19.208	122.178	1.922.231	3.893.889	0	5.938.298
	Centro	1.149	3338	2.976	1.491	8.954	52.073	368.453	2.174.187	0	2.594.713
	Sud	3.079	4770	5.274	4.235	17.358	119.444	433.789	223.780	0	777.013
	Totale	5.583	18.455	14.307	7.175	45.520	293.695	2.724.473	6.291.856	492.043	9.802.067
2003	Nord	1.392	10341	6.038	1.550	19.321	117.953	2.076.020	4.275.284	0	6.469.257
	Centro	1.192	3517	2.979	1.597	9.285	50.680	354.238	2.225.344	0	2.630.262
	Sud	3.267	4777	5.265	4.427	17.736	112.734	481.568	320.349	0	914.651
	Totale	5.851	18.635	14.282	7.574	46.342	281.367	2.911.826	6.820.977	524.852	10.539.022

Fonte: Centrali cooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti


Tab. 10 - Dimensione della cooperazione aderente per macroarea (anni 2001-2003)¹

Macroarea geografica	2001		2003		Variazioni % 01-03	
	Produzione (*)	N° occupati	Produzione (*)	N° occupati	Produzione	N° occupati
Nord	87.112	424.416	109.577	496.724	25,8	17,0
Centro	23.727	148.293	28.896	160.316	21,8	8,1
Sud	13.154	115.352	16.043	128.431	22,0	11,3
Totale	123.993	688.061	154.516	785.471	24,6	14,2

Fonte: Elaborazioni su dati delle Centrali Cooperative

(1) Dati Unci su produzione per area non disponibili - Dati Agci su numero occupati per area non disponibili

(*) milioni di Euro




3.2.2 La cooperazione non aderente alle Centrali

Tab. 11 - Cooperazione non aderente. Distribuzione e variazioni: anni 2001-2003

Regioni e Macroaree	2001		2003		Variazioni % 01-03	
	N° coop.	N° soci	N° coop.	N° soci	N° coop.	N° soci
Piemonte	3.259	50.533	3.370	50.917	3,4	0,8
Valle d'Aosta	117	7.949	137	8.043	17,1	1,2
Lombardia	9.731	204.516	10.521	205.763	8,1	0,6
Trentino	643	14.243	710	14.846	10,4	4,2
Veneto	3.098	65.220	3.310	65.767	6,8	0,8
Friuli	833	34.756	900	35.202	8,0	1,3
Liguria	1.449	18.347	1.603	18.786	10,6	2,4
E. Romagna	3.218	80.922	3483	86.642	8,2	7,1
NORD	22.348	476.486	24.034	485.966	7,5	2,0
Toscana	4.674	160.460	4.925	161.816	5,4	0,8
Umbria	804	14.488	849	14.762	5,6	1,9
Marche	1.385	32.485	1.516	32.931	9,5	1,4
Lazio	22.137	422.756	22.371	520.860	1,1	23,2
Abruzzo	2.309	50.584	2400	51.118	3,9	1,1
CENTRO	31.309	680.773	32.061	781.487	2,4	14,8
Molise	537	6.245	594	6.279	10,6	0,5
Campania	12.935	217.329	13.420	217.641	3,7	0,1
Puglia	9.483	145.962	10.062	147.367	6,1	1,0
Basilicata	1.903	35.920	2.007	36.548	5,5	1,7
Calabria	3.508	60.136	3.654	60.621	4,2	0,8
Sicilia	18.787	397.135	18.948	397.905	0,9	0,2
Sardegna	2.896	39.606	3.157	40.893	9,0	3,2
SUD	50.049	902.333	51.842	907.254	3,6	0,5
TOTALE	103.706	2.059.592	107.937	2.174.707	4,1	5,6


Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 5 – Cooperazione non aderente (n. cooperative). Distribuzione geografica 2001-2003



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 6 – Base sociale della Cooperazione non aderente – Distribuzione geografica 2001-2003



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti


3.2.3 La cooperazione nei dati Unioncamere

Tab. 12 - Distribuzione regionale delle imprese cooperative: Anni 2001-2003

Regioni e macroaree	2001	2002	2003	Variazioni 01-03
	Val. ass.	Val. ass.	Val. ass.	%
Piemonte	3.421	3.429	3.345	-2,2
Valle d'Aosta	191	195	195	2,1
Lombardia	10.494	10.767	10.749	2,4
Trentino	1.224	1.183	1.168	-4,6
Veneto	3.244	3.303	3.329	2,6
Friuli	1.159	1.158	1.120	-3,4
Liguria	1.395	1.423	1.426	2,2
E. Romagna	4.761	4.842	4.819	1,2
NORD	25.889	26.300	26.151	1,0
Toscana	3.843	3.923	3.860	0,4
Umbria	877	880	878	0,1
Marche	1.504	1.517	1.494	-0,7
Lazio	4.064	4.341	4.542	11,8
Abruzzo	1.397	1.426	1.418	1,5
CENTRO	11.685	12.087	12.192	4,3
Molise	479	495	488	1,9
Campania	9.938	10.033	9.949	0,1
Puglia	6.248	6.319	6.267	0,3
Basilicata	1.216	1.208	1.197	-1,6
Calabria	2.185	2.253	2.270	3,9
Sicilia	8.885	9.104	9.282	4,5
Sardegna	2.384	2.517	2.566	7,6
SUD	31.335	31.929	32.019	2,2
Totale	68.909	70.316	70.362	2,1


Fonte: Unioncamere - Elaborazioni su dati del Registro delle Imprese

Graf. 7 - Distribuzione per macroaree delle imprese cooperative. Variazioni 01-03




Fonte: Unioncamere - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 8 - Distribuzione delle imprese cooperative al Nord. Variazioni 01-03




Fonte: Unioncamere - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 9 - Distribuzione delle imprese cooperative al Centro. Variazioni 01-03



Fonte: Unioncamere - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 10 - Distribuzione delle imprese cooperative al Sud. Variazioni 01-03



Fonte: Unioncamere - Elaborazioni Istituto Luzzatti

4. Le Associazioni nazionali legalmente riconosciute ("Centrali")


4.1 L'AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane)

Tab. 1 - AGCI. Il movimento associato (2001-2003)

Anno	Macroarea	N. coop.	N. soci	Fatturato (mln di euro)
2001	Nord	1.217	105.808	2.091,35
	Centro	1.092	40.217	603,98
	Sud	2.895	100.910	725,05
	Totale	5.204	246.935	3.420,38
2002	Nord	1.355	117.953	2.119,64
	Centro	1.149	50.680	825,31
	Sud	3.079	112.734	1.002,14
	Totale	5.583	281.367	3.947,08
2003	Nord	1.392	122.178	2.318,22
	Centro	1.192	52.073	873,09
	Sud	3.267	119.444	1.105,60
	Totale	5.851	293.695	4.296,91


Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 1 - AGCI. Numero cooperative 2001-2003 (v.a.)



Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 2 - AGCI - Incrementi percentuali 2001/2003




Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 2 - AGCI. Incrementi nel triennio 2001-2003

	N. coop.	N. soci	Fatturato (mln di euro)	N. coop.	N. soci	Fatturato
Macroarea		v.a.			%	
Nord	175	16.370	227	27,0	35,0	25,9
Centro	100	11.856	269	15,5	25,4	30,7
Sud	372	18.534	381	57,5	39,6	43,4
Totale	647	46.760	877	100,0	100,0	100,0


Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 3 - AGCI. Numero cooperative 2001-2003 per macroarea




Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 4 - AGCI. Fatturato (mln di euro) 2001-2003 per macroarea




Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 5 - AGCI. Numero cooperative 2001-2003 nei settori Servizi di lavoro, Pesca e Solidarietà




Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 6 - AGCI. Numero di soci 2001-2003 nei settori Servizi di lavoro, Pesca e Solidarietà




Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 7 - AGCI. Fatturato (mln di euro) 2001-2003 nei settori Servizi di lavoro, Pesca e Solidarietà



Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 8 - AGCI. Variazioni % 2001-2003 nei settori Servizi di lavoro, Pesca e Solidarietà



Fonte: AGCI - Elaborazioni Istituto Luzzatti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3 - Agci. Consistenza economica e sociale - Dati dai bilanci di esercizio (fatturato in milioni di euro). Anni 2001-2003

2001	CONSUMO			PRODUZIONE E LAVORO			AGRICOLTURA			ABITAZIONE			SERVIZI DI LAVORO			PESCA			MISTO			SOLIDARIETA'			CREDITO E FINANZA			
	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	Coop	Soci	Fatt	
	16	9.501	478,6	154	4.006	261,9	125	14.503	525,74	496	32.602	228,6	137	10.609	379,8	39	706	15,58	191	14.237	126,9	50	53	4.855	71,14	9	14.789	3,11
Centro	25	5.059	0,49	140	2.058	23,97	80	6.316	257,44	545	13.953	52,05	107	4.886	14,42	68	881	45,9	77	3.323	188,4	46	44	1.026	19,93	4	2.716	1,45
Sud	44	5.425	81,05	801	14.748	144,7	477	40.946	312,1	998	18.562	29,47	203	6.201	85,17	208	5.010	42,38	86	5.775	10,64	73	55	1.316	19,04	5	2.924	0,48
Totale	85	19.985	560,1	1.095	20.813	430,6	682	61.765	1.095,28	2.039	65.117	310,1	447	21.696	479,4	315	6.597	103,9	354	23.335	325,9	169	152	7.197	110,1	18	20.429	5,04
2002	CONSUMO			PRODUZIONE E LAVORO			AGRICOLTURA			ABITAZIONE			SERVIZI DI LAVORO			PESCA			MISTO			SOLIDARIETA'			CREDITO E FINANZA			
	15	9.428	114,7	177	4.452	329,3	131	14.891	661,72	518	33.935	287	163	11.968	388,7	69	864	20,64	193	14.492	150,9	77	73	7.805	88,27	12	20.119	78,34
Centro	24	6.313	0,55	161	2.215	29,37	81	6.323	238,62	541	13.726	62,57	121	5.557	129,4	77	968	54,82	76	3.422	184,3	56	48	1.226	33,37	12	10.932	92,34
Sud	49	7.019	14,81	858	15.934	191,8	498	42.540	543,12	1.006	19.213	46,98	219	6.472	78,95	254	6.245	55,51	89	6.180	8,14	96	68	1.711	38,49	10	7.421	24,36
Totale	88	22.760	130,1	1.196	22.601	530,5	710	63.753	1.443,46	2.065	66.873	396,6	503	23.996	597	400	8.076	131	358	24.094	343,4	229	189	10.742	160,1	34	38.472	195
2003	CONSUMO			PRODUZIONE E LAVORO			AGRICOLTURA			ABITAZIONE			SERVIZI DI LAVORO			PESCA			MISTO			SOLIDARIETA'			CREDITO E FINANZA			
	16	9.620	115,6	178	4.699	365,3	131	15.112	734,39	505	34.119	293	182	13.531	451,1	83	1.016	22,72	201	15.160	160,3	84	73	8.801	97,6	12	20.119	78,34
Centro	21	6.094	0,55	168	2.198	35,95	82	6.407	243,87	532	13.990	64,13	135	6.249	148,6	89	1.145	66,8	92	3.731	185	61	48	1.329	35,81	12	10.932	92,34
Sud	55	8.458	19,45	941	17.557	227,4	517	43.863	574,99	1.023	20.171	52,64	235	6.771	92,46	271	6.363	57,98	95	6.746	8,74	120	68	2.095	47,55	10	7.421	24,36
Totale	92	24.172	135,6	1.287	24.455	628,7	750	65.381	1.553,24	2.060	68.280	409,7	552	26.551	692,1	443	8.524	147,5	388	25.637	354	265	189	12.225	181	34	38.472	195

Fonte: AGCI


4.2 La CONFCOOPERATIVE (Confederazione delle Cooperative Italiane)

Tab. 4 - Concooperative. Dati per aree geografiche (2001-2003)

Macroarea	2001				2003			
	N° Coop.ve	N° Soci	N° Occupati	Fatturato (milioni di Euro)	N° Coop.ve	N° Soci	N° Occupati	Fatturato (milioni di Euro)
Nord	10204	1.867.000	211.937	61.814	10341	2.076.020	242.856	79.575
Centro	3262	333.608	72.284	13.974	3517	354.238	81.469	17.707
Sud	4692	425.589	58.345	7.664	4777	481.568	66.911	9.410
Tot. Italia	18158	2.626.197	342.566	83.452	18635	2.911.826	391.236	106.692


Fonte: Concooperative

Graf. 9 - Concooperative. Distribuzione percentuale numero cooperative per aree geografiche (2003)




Fonte: Concooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 10 - Concooperative. Distribuzione percentuale numero soci per aree geografiche (2003)




Fonte: Concooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 11 – Confcooperative. Distribuzione percentuale numero occupati per aree geografiche (2003)




Fonte: Confcooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 12 – Confcooperative. Distribuzione percentuale del fatturato per aree geografiche (2003)




Fonte: Confcooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 13 - Confcooperative. Variazione percentuale 2001-2003 del numero cooperative per settori




Fonte: Confcooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 14 - Confcooperative. Variazione percentuale 2001-2003 del numero dei soci per settori




Fonte: Confcooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 15 – Concooperative. Variazione percentuale 2001-2003 del numero degli occupati per settori



Fonte: Concooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 16 – Concooperative. Variazione percentuale 2001-2003 del fatturato per settori



Fonte: Concooperative - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 5 - Conifcooperative. Dati per settori (2001-2003)

SETTORI	2001					2002					2003								
	N° Coop.ve	N° Soci	Fatturato (milioni di €)	N° Occupati	N° Coop.ve	N° Soci	Fatturato (milioni di €)	N° Occupati	N° Coop.ve	N° Soci	Fatturato (milioni di €)	N° Occupati	N° Coop.ve	N° Soci	Fatturato (milioni di €)	N° Occupati	Variaz. % 01-03	Variaz. % 01-03	Variaz. % 01-03
Agroalimentare	4133	439.151	17.049	51.851	4013	425.521	19.028	53.988	3863	508.770	19.650	62.376	3863	508.770	19.650	15,85%	15,85%	15,26%	20,30%
Pesca	432	14.472	446	9.403	443	15.273	540	8.827	460	16.415	540	8.738	460	16.415	540	13,43%	13,43%	21,08%	-7,07%
Produzione e Lavoro	3898	251.907	7.107	149.694	4153	269.756	7.317	162.222	4291	319.439	7.595	168.783	4291	319.439	7.595	10,08%	26,81%	6,87%	12,75%
Cooperative Sociali	3024	138.614	2.164	90.645	3373	148.430	2.448	102.863	3679	150.668	2.617	107.111	3679	150.668	2.617	21,66%	8,70%	20,93%	18,17%
Trasporti*	457	-	-	-	465	-	-	-	459	0,44%	-	-	459	0,44%	-	-	-	-	-
Distribuzione	839	367.753	5.319	8.742	805	330.817	6.450	8.349	766	376.681	6.272	7.845	766	376.681	6.272	-8,70%	2,43%	17,92%	-10,26%
Turismo cultura e sport	1531	272.626	401	7.552	1548	317.211	412	9.618	1551	318.192	429	9.684	1551	318.192	429	1,31%	16,71%	6,98%	28,23%
Finanza e Credito	495	615.101	48.746	23.734	465	648.288	57.300	24.652	465	686.479	67.196	25.432	465	686.479	67.196	-6,06%	11,60%	37,85%	7,15%
Abitazione	3144	195.320	2.200	480	2984	192.333	2.300	602	2898	197.891	2.380	970	2898	197.891	2.380	-7,82%	1,32%	8,18%	102,08%
Mutue	205	331.253	20	465	206	376.844	17	522	203	337.291	13	297	203	337.291	13	-0,98%	1,82%	-35,00%	-36,13%
TOTALE	18158	2626197	83452	342566	18455	2724473	95812	371643	18635	2.911.826	106.692	391.236	18635	2.911.826	106.692	2,63%	10,88%	27,85%	14,21%

Fonte: Conifcooperative

* Cooperative inserite nel settore Produzione e Lavoro

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 6 – Confcooperative. Dati per settori e sotto settori (2001-2003)

	2001		2002		2003	
	N° Coop.ve	Fatturato (in mln di €)	N° Coop.ve	Fatturato (in mln di €)	N° Coop.ve	Fatturato (in mln di €)
Agroalimentare	4133	17.049	4013	19.028	3863	19.650
Lavorazione e Commercializzazione						
Servizi all'agricoltura	1278	14.697,94	1235	16.404,04	1196	16.940,27
Altre attività agroalimentari	2855	2.351,06	2778	2.623,96	2667	2.709,74
Pesca	432	446	443	540	460	540
Produzione e Lavoro	3898	7.107	4153	7.317	4291	7.595
Costruzioni edili e civili	442	969,39	448	998,04	453	1.035,96
Manifatturiere	739	323,37	756	332,92	754	345,57
Servizi tradizionali	2187	2.584,11	2335	2.660,46	2418	2.761,54
Terziario avanzato	530	2.261,45	614	2.328,27	666	2.416,73
Cooperative Sociali	3024	2.164	3373	2.448	3679	2.617
Cooperative Sociali di Tipo A	2105	1.223,09	2341	1.383,61	2520	1.479,13
Cooperative Sociali di Tipo B	919	940,91	1032	1.064,39	1159	1.137,87
Trasporti*	457	969,39	465	998,04	459	1035,958
Distribuzione	839	5.319	805	6.450	766	6.272
Consumatori	688	1.636,66	648	1.984,67	607	1.929,89
Dettaglianti	97	1.636,66	101	2.480,67	101	2.412,21
Altre	54		56		58	1.929,89
Turismo cultura e sport	1531	401	1548	412	1551	429
Finanza e credito	495	48.746	465	57.300	465	67.196
Abitazione	3144	2.200	2984	2.300	2898	2.380
Mutue	205	20	206	17	203	13
TOTALE	18158	83.452,00	18455	95.812,00	18635	106.692

Fonte: Confcooperative

* Il fatturato dei trasporti è inglobato nel totale del settore di Produzione e Lavoro


4.2 La LEGACOOP (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)

Tab. 7 - Legacoop. Numero adesioni per area geografica (2001-2003)

Aree	Anni		
	2001	2002	2003
NORD	6.038	6.057	6.038
CENTRO	2.987	2.976	2.979
SUD	5.294	5.274	5.265
ITALIA	14.319	14.307	14.282

Fonte: Legacoop

Graf. 17 - Legacoop. Distribuzione cooperative per area geografica (2003)



Fonte: Legacoop. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 8 Legacoop. N° adesioni per settore e comparti di attività

Macrosettori Comparti	Anni		
	2001	2002	2003
Agroalimentare	1.990	1.961	1.915
Lavorazione e commercializzazione	626	621	609
Servizi all'agricoltura	252	244	233
Altre attività	1.112	1.096	1.073
Pesca	273	312	356
Cooperative di lavoro	4.306	4.352	4.393
Costruzioni edili e civili	715	482	470
Manifatturiere	940	1.345	1.331
Servizi tradizionali	2.354	2.234	2.311
Terziario avanzato	297	291	281
Cooperative sociali	1.493	1.588	1.703
Cooperative sociali tipo A	1.031	1.093	1.194
Cooperative sociali tipo B	462	495	509
Trasporti	440	445	442
Distribuzione	618	686	655
Consumatori	483	556	535
Dettaglianti	135	130	120
Turismo cultura e sport*	2.025	1.924	1.890
Finanza e credito	39	39	39
Abitazione	2.821	2.709	2.573
Altre attività	314	291	316
TOTALE	14.319	14.307	14.282
Mutue (FIMIV)	27	31	35

Fonte: Legacoop (* Comprende circoli cooperativi)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 9 – Legacoop. Giro d'affari per settore e comparti di attività (mln di euro)

Macrosettori Comparti	Anni		
	2001	2002	2003
Agroalimentare	5.328	5.966	6.300
Lavorazione e commercializzazione	4.081	4.544	4.772
Servizi all'agricoltura	391	655	921
Altre attività	856	767	607
Pesca	614	671	718
Produzione e lavoro	9.769	10.834	11.414
Costruzioni edili e civili	3.907	4.115	4.250
Manifatturiere	2.790	3.150	3.270
Servizi tradizionali	2.674	3.122	3.414
Terziario avanzato	398	447	480
Cooperative sociali	1.442	1.620	1.780
Cooperative sociali tipo A	1.092	1.232	1.355
Cooperative sociali tipo B	350	389	425
Trasporti	1.395	1.431	1.475
Distribuzione	14.758	15.868	17.590
Consumatori	9.183	9.860	11.003
Dettaglianti	5.575	6.008	6.587
Turismo cultura e sport	494	539	583
Finanza e credito *			
Abitazione	810	830	845
Altre attività	2.484	2.630	2.786
Mutue	27	30	35
TOTALE	37.121	40.419	43.526

Fonte: Legacoop. * V. Prospetto aggiuntivo (tabella 10)

Tab. 10 – Legacoop. Finanza – Assicurazioni (mln di euro)

Settore Bancario			
	2001	2002	2003
Raccolta diretta	1.144	2.228	2.628
Impieghi	739	1.647	1.946
Filiali e negozi finanziari	145	230	238
Numero clienti	100.000	120.000	200.000
Settore Assicurativo			
	2001	2002	2003
Premi diretti	4.943	6.046	7.463
Agenzie e sub-agenzie	2.752	3.574	4.181
Numero clienti	3.650.000	4.900.000	6.300.000

Fonte: Legacoop

Tab. 11 - Legacoop. Giro d'affari per area geografica (mln di euro)

Aree	Anni		
	2001	2002	2003
NORD	23.207	25.668	27.683
CENTRO	9.149	9.601	10.316
SUD	4.765	5.150	5.527
ITALIA	37.121	40.419	43.526


Fonte: Legacoop (N.B.: La distribuzione geografica fa riferimento alle imprese e non alle unità locali)

Tab. 12 - Legacoop. N° occupati per area geografica

Aree	Anni		
	2001	2002	2003
NORD	212.479	233.836	253.868
CENTRO	76.009	77.945	78.847
SUD	57.007	59.387	61.520
ITALIA	345.495	371.169	394.235

Fonte: Legacoop (N.B.: La distribuzione geografica fa riferimento alle imprese e non alle unità locali)

Graf. 18 - Legacoop. Distribuzione n. occupati per area geografica (2003)



Fonte: Legacoop Elaborazioni Istituto Luzzatti

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 13 - Legacoop. N° occupati per settore e comparti di attività

Macrosettori Comparti	Anni		
	2001	2002	2003
Agroalimentare	21.400	21.918	22.720
Lavorazione e commercializzazione	10.595	10.852	11.249
Servizi all'agricoltura	2.901	2.970	3.079
Altre attività	7.904	8.096	8.392
Pesca	4.794	5.074	5.150
Produzione e lavoro	145.202	159.292	165.320
Costruzioni edili e civili	17.700	17.600	17.000
Manifatturiere	18.310	18.400	18.800
Servizi tradizionali	102.855	116.802	122.852
Terziario avanzato	6.337	6.490	6.668
Cooperative sociali	45.571	50.517	54.440
Cooperative sociali tipo A	35.088	38.857	41.470
Cooperative sociali tipo B	10.482	11.660	12.970
Trasporti	10.725	9.931	11.158
Distribuzione	77.101	80.156	86.918
Consumatori	44.301	46.700	52.318
Dettaglianti	32.800	33.456	34.600
Turismo cultura e sport	8.180	8.758	9.282
Finanza e credito	3.368	3.645	5.723
Abitazione	1.401	1.420	1.478
Altre attività	27.688	30.391	31.976
Mutue	65	67	70
TOTALE	345.495	371.169	394.235


Fonte: Legacoop

Tab. 14 - Legacoop. N° soci per area geografica

Aree	Anni		
	2001	2002	2003
NORD	3.695.754	3.893.889	4.275.284
CENTRO	2.066.129	2.174.187	2.225.344
SUD	194.098	223.780	320.349
ITALIA	5.955.981	6.291.856	6.820.977

Fonte: Legacoop (N.B.: La distribuzione geografica fa riferimento alle imprese e non alle unità locali)

- Legacoop. Distribuzione n. soci per area geografica (2003)



Fonte: Legacoop Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 15 N° soci per settore e comparti di attività

Macrosettori Comparti	Anni		
	2001	2002	2003
Agroalimentare	247.377	248.074	247.678
Lavorazione e commercializzazione	115.220	115.544	115.360
Servizi all'agricoltura	88.460	88.710	88.568
Altre attività	43.697	43.820	43.750
Pesca	19.052	19.352	19.642
Produzione e lavoro	129.390	136.711	140.184
Costruzioni edili e civili	13.788	14.135	12.560
Manifatturiere	14.354	14.782	13.890
Servizi tradizionali	95.690	101.921	107.795
Terziario avanzato	5.558	5.873	5.939
Cooperative sociali	42.472	43.366	49.560
Cooperative sociali tipo A	32.702	33.359	37.750
Cooperative sociali tipo B	9.770	10.007	11.810
Trasporti	9.535	8.520	9.484
Distribuzione	4.673.140	4.998.313	5.508.313
Consumatori	4.670.000	4.995.000	5.505.000
Dettaglianti	3.140	3.313	3.313
Turismo cultura e sport	17.120	17.650	18.410
Finanza e credito
Abitazione	394.817	395.900	398.774
Altre attività	17.928	18.250	18.390
Mutue	405.150	405.720	410.542
TOTALE	5.955.981	6.291.856	6.820.977

Fonte: Legacoop


4.3 L'UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative Italiane)

Tab. 16 - UNCI. Numero cooperative per regione (2000-2003)

Regione	2000	2001	2002	2003
Basilicata	189	192	192	194
Calabria	209	223	223	228
Campania	790	858	911	966
Molise	75	88	92	103
Puglia	739	779	798	817
Sardegna	297	320	368	404
Sicilia	1.495	1.601	1.651	1.715
Totale Sud	3.794	4.061	4.235	4.427
Abruzzo	150	161	170	188
Lazio	681	737	777	847
Marche	214	231	243	253
Toscana	181	216	227	233
Umbria	73	73	74	76
Totale Centro	1.299	1.418	1.491	1.597
Emilia romagna	135	157	170	198
Friuli	5	5	6	6
Liguria	90	90	91	93
Lombardia	416	473	502	543
Piemonte	256	322	359	381
Valle d'Aosta	22	29	32	35
Veneto	269	281	289	294
Totale Nord	1.193	1.357	1.449	1.550
Totale ITALIA	6.286	6.836	7.175	7.574


Fonte: UNCI

Graf. 19 - UNCI. Variazione percentuale 2001-2003 del numero delle cooperative




Fonte: UNCI - Elaborazione Istituto Luzzatti

Graf. 20 - UNCI. Distribuzione in percentuale del numero delle cooperative per macroaree (2003)



Fonte: UNCI - Elaborazione Istituto Luzzatti

Graf. 21 - UNCI. Numero cooperative per settore (2001-2002-2003)




Fonte: UNCI - Elaborazione Istituto Luzzatti

Tab. 17 - UNCI. Cooperative ed occupati per settore (2000-2003)

Settore	Coop.	Occupati	Coop.	Occupati	Coop.	Occupati	Coop.	Occupati
	2000		2001		2002		2003	
Agroalimentare	942	21.595	989	22.539	1.001	22.786	1.027	23.325
Pesca	84	2.562	99	2.952	126	3.654	151	4.304
Produzione e lavoro	2.312	39.886	2.571	45.506	2.763	49.672	2.991	54.619
Sociali	351	16.561	456	23.124	508	26.374	561	29.686
Trasporti	59	2.730	67	3.026	70	3.137	74	3.285
Consumo	76	-	78	-	78	-	78	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanza e credito	-	-	-	-	-	-	-	-
Edilizie	2.047	-	2.099	-	2.133	-	2.167	-
Miste	415	5.191	477	5.978	496	6.219	525	6.588
Totale	6.286	88.525	6.836	103.125	7.175	111.842	7.574	121.807

Fonte: UNCI

Graf. 22 - UNCI. Percentuale occupati per settore (2003)



Fonte: UNCI - Elaborazione Istituto Luzzatti


Tab. 18 - UNCI. Cooperative e soci per settore (2000-2003)

Settore	Coop.	Soci	Coop.	Soci	Coop.	Soci	Coop.	Soci
	2000		2001		2002		2003	
Agroalimentare	942	110.040	989	110.840	1.001	111.640	1.027	116.543
Pesca	84	3.264	99	3.600	126	3.935	151	5.022
Produzione e lavoro	2.312	85.936	2.571	89.938	2.763	93.940	2.991	107.848
Sociali	351	6.625	456	7.984	508	9.342	561	11.446
Trasporti	59	3.926	67	4.141	70	4.356	74	4.639
Consumo	76	54.758	78	55.300	78	55.842	78	55.842
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanza e credito	0	0	0	0	0	0	0	0
Edilizie	2.047	144.912	2.099	145.899	2.133	146.885	2.167	149.589
Miste	415	61.495	477	63.799	496	66.103	525	73.924
Totale	6.286	470.956	6.836	481.500	7.175	492.043	7.574	524.852

Fonte: UNCI

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UNCI. Percentuale soci per settore (2003)



Fonte: UNCI - Elaborazione Istituto Luzzatti

Tab. 19 - UNCI. Cooperative e soci per settore (variazioni percentuali). (2000-2003)

Settore	Coop		Soci		Coop		%		Soci		%		Coop		%	
	2000	2001	2001	% 01/00	2001	% 01/00	2002	% 02/01	2002	% 02/01	2003	% 03/02	2003	% 03/02		
Agroalimen.	942	110.040	989	5,0	110.840	0,7	1.001	1,2	111.640	0,7	1.027	2,6	116.543	4,4		
Pesca	84	3.264	99	17,9	3.600	10,3	126	27,3	3.935	9,3	151	19,8	5.022	27,6		
Prod. e lav.	2.312	85.936	2.571	11,2	89.938	4,7	2.763	7,5	93.940	4,4	2.991	8,3	107.848	14,8		
Sociali	351	6.625	456	29,9	7.984	20,5	508	11,4	9.342	17,0	561	10,4	11.446	22,5		
Trasporti	59	3.926	67	13,6	4.141	5,5	70	4,5	4.356	5,2	74	5,7	4.639	6,5		
Consumo	76	54.758	78	2,6	55.300	1,0	78	0,0	55.842	1,0	78	0,0	55.842	0,0		
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fin. e credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Edilizie	2.047	144.912	2.099	2,5	145.899	0,7	2.133	1,6	146.885	0,7	2.167	1,6	149.589	1,8		
Miste	415	61.495	477	14,9	63.799	3,7	496	4,0	66.103	3,6	525	5,8	73.924	11,8		
Totale	6.286	470.956	6.836	8,7	481.500	2,2	7.175	5,0	492.043	2,1	7.574	5,6	524.852	6,7		

Fonte: UNCI

Tab. 20 - UNCI. Cooperative e soci per settore (variazioni percentuali. 2001-2003)

Settore	Variazioni % 01/03	
	n. coop	n. soci
Agroalimentare	3,8%	5,1%
Pesca	52,5%	39,5%
Produzione e lavoro	16,3%	19,9%
Sociali	23,0%	43,4%
Trasporti	10,4%	12,0%
Consumo	0,0%	1,0%
Edilizie	3,2%	2,5%
Miste	10,1%	15,9%
Totale	10,8%	9,0%

Fonte: UNCI - Elaborazione Istituto Luzzatti

5. La cooperazione non aderente in Italia

Tabella A - Totale complessivo cooperative e totale cooperative non aderenti in Italia per macroaree (2003)

Macroaree	Cooperative totali		Cooperative non aderenti	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
Nord	35.779	1.061.726	24.034	485.966
Centro	35.433	932.237	29.661	730.369
Sud	38.306	732.544	32.137	519.574
Isole	28.968	606.452	22.105	438.798
ITALIA	138.486	3.332.959	107.937	2.174.707

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tabella B - Totale complessivo cooperative e totale cooperative non aderenti in Italia per sezioni (2003)

SEZIONI	Cooperative totali		Cooperative non aderenti	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
01 Coop.ve di consumo	5.060	196.614	2.962	85.880
02 Coop.ve di produzione e lavoro	48.166	608.405	40.513	486.001
03 Coop.ve agricole	17.191	902.576	10.985	337.703
04 Coop.ve di edilizia per le abitaz.	40.085	762.529	31.715	613.797
05 Coop.ve di trasporto	1.751	19.097	1.409	14.160
06 Coop.ve per la pesca	1.596	26.656	1.057	15.274
07 Coop.ve miste	23.298	808.722	18.037	614.409
08 Cooperative sociali	1.336	8.251	1.256	7.374
09 Cooperative di mutuo soccorso	3	109	3	109
TOTALE	138.486	3.332.959	107.937	2.174.707

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

5.1 Elaborazioni e analisi dei dati territoriali¹

Tab. 1 - Totale cooperative/soci al 2003 in Italia (v.a. e %) per macroaree

	v.a.		%	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
Nord	24.034	485.966	22,3%	22,3%
Centro	32.061	781.487	29,7%	35,9%
Sud	29.737	468.456	27,6%	21,5%
Isole	22.105	438.798	20,5%	20,2%
ITALIA	107.937	2.174.707	100,0%	100,0%

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Macroaree geografiche:

Area Nord:	Area Centro:	Area Sud:	Area Isole:
1. Liguria	9. Lazio	14. Basilicata	19. Sardegna
2. Lombardia	10. Marche	15. Calabria	20. Sicilia
3. Piemonte	11. Toscana	16. Campania	
4. Valle d'Aosta	12. Umbria	17. Molise	
5. Emilia-Romagna	13. Abruzzo	18. Puglia	
6. Friuli-Venezia Giulia			
7. Trentino-Alto Adige			
8. Veneto			


Tab. 2 - Totale cooperative/soci al 2003 in Italia (v.a. e %) per regioni

	v.a.		%		
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	
NORD	PIE	3.370	50.917	3,1%	2,3%
	VAL	137	8.043	0,1%	0,4%
	LOM	10.521	205.763	9,7%	9,5%
	TREN	710	14.846	0,7%	0,7%
	VEN	3.310	65.767	3,1%	3,0%
	FRIU	900	35.202	0,8%	1,6%
	LIG	1.603	18.786	1,5%	0,9%
	EMIL	3.483	86.642	3,2%	4,0%
CENTRO	TOS	4.925	161.816	4,6%	7,4%
	UMB	849	14.762	0,8%	0,7%
	MAR	1.516	32.931	1,4%	1,5%
	LAZ	22.371	520.860	20,7%	24,0%
	ABR	2.400	51.118	2,2%	2,4%
SUD	MOL	594	6.279	0,6%	0,3%
	CAMP	13.420	217.641	12,4%	10,0%
	PUG	10.062	147.367	9,3%	6,8%
	BAS	2.007	36.548	1,9%	1,7%
	CAL	3.654	60.621	3,4%	2,8%
ISOLE	SIC	18.948	397.905	17,6%	18,3%
	SAR	3.157	40.893	2,9%	1,9%
ITALIA	107.937	2.174.707	100,0%	100,0%	

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti


¹ In questo paragrafo dedicato alla cooperazione non aderente, la numerazione di tabelle e grafici riprende da 1.

Graf. 1 - Totale cooperative al 2003 in Italia (v.a. e %) per macroaree



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 2 - Totale cooperative al 2003 in Italia (%) per regioni



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 2a - Totale cooperative/soci al 2003 per regioni e macroarea di appartenenza (v.a. e %)

	v.a.		%		
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	
NORD	PIE	3.370	50.917	14,0%	10,5%
	VAL	137	8.043	0,6%	1,7%
	LOM	10.521	205.763	43,8%	42,3%
	TREN	710	14.846	3,0%	3,1%
	VEN	3.310	65.767	13,8%	13,5%
	FRIU	900	35.202	3,7%	7,2%
	LIG	1.603	18.786	6,7%	3,9%
	EMIL	3.483	86.642	14,5%	17,8%
Totale NORD	24.034	485.966	100,0%	100,0%	
CENTRO	TOS	4.925	161.816	15,4%	20,7%
	UMB	849	14.762	2,6%	1,9%
	MAR	1.516	32.931	4,7%	4,2%
	LAZ	22.371	520.860	69,8%	66,6%
	ABR	2.400	51.118	7,5%	6,5%
Totale CENTRO	32.061	781.487	100,0%	100,0%	
SUD	MOL	594	6.279	2,0%	1,3%
	CAMP	13.420	217.641	45,1%	46,5%
	PUG	10.062	147.367	33,8%	31,5%
	BAS	2.007	36.548	6,7%	7,8%
	CAL	3.654	60.621	12,3%	12,9%
Totale SUD	29.737	468.456	100,0%	100,0%	
ISOLE	SIC	18.948	397.905	85,7%	90,7%
	SAR	3.157	40.893	14,3%	9,3%
Totale ISOLE	22.105	438.798	100,0%	100,0%	
Totale ITALIA	107.937	2.174.707			

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

5.1.1 I dati territoriali della cooperazione non aderente

Tab. 3 - Comparazione dati 2000-2003. Totali (v.a.) cooperative/soci per macroaree

	2000		2001		2002		2003	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari						
Nord	20.131	464.151	22.348	476.486	23.564	483.613	24.034	485.966
Centro	30.043	576.570	31.309	680.773	31.820	780.541	32.061	781.487
Sud	26.539	461.930	28.366	465.592	29.452	467.782	29.737	468.456
Isole	21.010	433.420	21.683	436.741	21.982	438.214	22.105	438.798
ITALIA	97.723	1.936.071	103.706	2.059.592	106.818	2.170.150	107.937	2.174.707

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 4 - Comparazione dati 2000-2003. Variazioni per macroaree (v.a.)

	2000		2001		2002		2003	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari						
Nord	20.131	464.151	2.217	12.335	1.216	7.127	470	2.353
Centro	30.043	576.570	1.266	104.203	511	99.768	241	946
Sud	26.539	461.930	1.827	3.662	1.086	2.190	285	674
Isole	21.010	433.420	673	3.321	299	1.473	123	584
ITALIA	97.723	1.936.071	5.983	123.521	3.112	110.558	1.119	4.557


Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 5 - Comparazione dati 2000-2003. Variazioni annuali per macroaree (%)

	00-01		01-02		02-03	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
Nord	11,0%	2,7%	5,4%	1,5%	2,0%	0,5%
Centro	4,2%	18,1%	1,6%	14,7%	0,8%	0,1%
Sud	6,9%	0,8%	3,8%	0,5%	1,0%	0,1%
Isole	3,2%	0,8%	1,4%	0,3%	0,6%	0,1%
ITALIA	6,1%	6,4%	3,0%	5,4%	1,0%	0,2%


Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 3 - Comparazione dati 2000-2003. Variazioni annuali per macroaree (%)



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 4 - Comparazione dati 2000-2003. Variazioni annuali per macroaree (%)



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti


XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 6 - Comparazione dati 2001/2003. Totali e variazioni (v.a. e %) per macroaree

	2001		2003		Variazioni 01-03 v.a.		Variazioni 01-03 %	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
Nord	22.348	476.486	24.034	485.966	1.686	9.480	7,5	2,0
Centro	31.309	680.773	32.061	781.487	752	100.714	2,4	14,8
Sud	28.366	465.592	29.737	468.456	1.371	2.864	4,8	0,6
Isole	21.683	436.741	22.105	438.798	422	2.057	1,9	0,5
ITALIA	103.706	2.059.592	107.937	2.174.707	4.231	115.115	4,1	5,6

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 5 - Comparazione dati 2001/2003. Variazioni (%) per macroaree



Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti


XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 7 - Comparazione dati 2001/2003. Totali e variazioni (v.a. e %) per regioni

	2001		2003		Variazioni 01-03 v.a.		Variazioni 01-03 %		
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	
NORD	PIEM	3.259	50.533	3.370	50.917	111	384	3,4	0,8
	VAL	117	7.949	137	8.043	20	94	17,1	1,2
	LOM	9.731	204.516	10.521	205.763	790	1.247	8,1	0,6
	TREN	643	14.243	710	14.846	67	603	10,4	4,2
	VEN	3.098	65.220	3.310	65.767	212	547	6,8	0,8
	FRIU	833	34.756	900	35.202	67	446	8,0	1,3
	LIG	1.449	18.347	1.603	18.786	154	439	10,6	2,4
CENTRO	EMIL	3.218	80.922	3.483	86.642	265	5.720	8,2	7,1
	TOSC	4.674	160.460	4.925	161.816	251	1.356	5,4	0,8
	UMB	804	14.488	849	14.762	45	274	5,6	1,9
	MAR	1.385	32.485	1.516	32.931	131	446	9,5	1,4
	LAZ	22.137	422.756	22.371	520.860	234	98.104	1,1	23,2
SUD	ABR	2.309	50.584	2.400	51.118	91	534	3,9	1,1
	MOL	537	6.245	594	6.279	57	34	10,6	0,5
	CAMP	12.935	217.329	13.420	217.641	485	312	3,7	0,1
	PUG	9.483	145.962	10.062	147.367	579	1.405	6,1	1,0
	BAS	1.903	35.920	2.007	36.548	104	628	5,5	1,7
	CAL	3.508	60.136	3.654	60.621	146	485	4,2	0,8
	SIC	18.787	397.135	18.948	397.905	161	770	0,9	0,2
	SAR	2.896	39.606	3.157	40.893	261	1.287	9,0	3,2
ITALIA	103.706	2.059.592	107.937	2.174.707	4.231	115.115	4,1	5,6	

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 6 - Comparazione dati 2001/2003. Variazioni (%) per regioni



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 7a - Comparazione dati 2001/2003. Variazioni % su Italia e macroarea di appartenenza

	Variazioni 01-03 % su totale Italia		Variazioni 01-03 % su totale macroarea		
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	
NORD	PIE	2,6%	0,3%	6,6%	4,1%
	VAL	0,5%	0,1%	1,2%	1,0%
	LOM	18,7%	1,1%	46,9%	13,2%
	TREN	1,6%	0,5%	4,0%	6,4%
	VEN	5,0%	0,5%	12,6%	5,8%
	FRJU	1,6%	0,4%	4,0%	4,7%
	LIG	3,6%	0,4%	9,1%	4,6%
	EMIL	6,3%	5,0%	15,7%	60,3%
Totale NORD	39,8%	8,2%	100,0%	100,0%	
CENTRO	TOS	5,9%	1,2%	33,4%	1,3%
	UMB	1,1%	0,2%	6,0%	0,3%
	MAR	3,1%	0,4%	17,4%	0,4%
	LAZ	5,5%	85,2%	31,1%	97,4%
	ABR	2,2%	0,5%	12,1%	0,5%
Totale CENTRO	17,8%	87,5%	100,0%	100,0%	
SUD	MOL	1,3%	0,0%	4,2%	1,2%
	CAMP	11,5%	0,3%	35,4%	10,9%
	PUG	13,7%	1,2%	42,2%	49,1%
	BAS	2,5%	0,5%	7,6%	21,9%
	CAL	3,5%	0,4%	10,6%	16,9%
totale SUD	32,4%	2,5%	100,0%	100,0%	
ISOLE	SIC	3,8%	0,7%	38,2%	37,4%
	SAR	6,2%	1,1%	61,8%	62,6%
totale ISOLE	10,0%	1,8%	100,0%	100,0%	
Totale ITALIA	100,0%	100,0%			

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

5.2 Elaborazioni e analisi dei dati settoriali

Tab. 8 - Totale cooperative al 2003 in Italia (v.a. e %) per sezioni


	v.a.		%	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
Sezione 01	2.962	85.880	2,7%	3,9%
Sezione 02	40.513	486.001	37,5%	22,3%
Sezione 03	10.985	337.703	10,2%	15,5%
Sezione 04	31.715	613.797	29,4%	28,2%
Sezione 05	1.409	14.160	1,3%	0,7%
Sezione 06	1.057	15.274	1,0%	0,7%
Sezione 07	18.037	614.409	16,7%	28,3%
Sezione 08	1.256	7.374	1,2%	0,3%
Sezione 09	3	109	0,003%	0,01%
ITALIA	107.937	2.174.707	100,0%	100,0%

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Legenda:

01	Coop.ve di consumo
02	Coop.ve di produzione e lavoro
03	Coop.ve agricole
04	Coop.ve di edilizia per le abitazioni
05	Coop.ve di trasporto
06	Coop.ve per la pesca
07	Coop.ve miste
08	Cooperative sociali
09	Cooperative di mutuo soccorso

Graf. 7 - Totale cooperative al 2003 in Italia (%) per sezioni



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

5.2.1 I dati settoriali della cooperazione non aderente

Tab. 9 - Comparazione dati 2000-2003. Totali (v.a.) per sezioni

	2000		2001		2002		2003	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari						
SEZIONE 01	2.857	85.420	2.928	85.708	2.955	85.799	2.962	85.880
SEZIONE 02	33.816	369.942	37.769	478.100	39.830	483.930	40.513	486.001
SEZIONE 03	10.394	334.465	10.738	336.351	10.918	337.076	10.985	337.703
SEZIONE 04	31.173	514.601	31.456	515.832	31.642	613.482	31.715	613.797
SEZIONE 05	1.293	13.880	1.375	14.107	1.401	14.142	1.409	14.160
SEZIONE 06	890	10.811	987	11.015	1.042	15.241	1.057	15.274
SEZIONE 07	16.647	601.682	17.463	611.880	17.858	613.322	18.037	614.409
SEZIONE 08	650	5.161	987	6.490	1.169	7.049	1.256	7.374
SEZIONE 09	3	109	3	109	3	109	3	109
TOTALE	97.723	1.936.071	103.706	2.059.592	106.818	2.170.150	107.937	2.174.707

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 10 - Comparazione dati 2000-2003. Variazioni annuali (v.a.) per sezioni

	2000		2001		2002		2003	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari						
SEZIONE 01	2.857	85.420	71	288	27	91	7	81
SEZIONE 02	33.816	369.942	3.953	108.158	2.061	5.830	683	2.071
SEZIONE 03	10.394	334.465	344	1.886	180	725	67	627
SEZIONE 04	31.173	514.601	283	1.231	186	97.650	73	315
SEZIONE 05	1.293	13.880	82	227	26	35	8	18
SEZIONE 06	890	10.811	97	204	55	4.226	15	33
SEZIONE 07	16.647	601.682	816	10.198	395	1.442	179	1.087
SEZIONE 08	650	5.161	337	1.329	182	559	87	325
SEZIONE 09	3	109	0	0	0	0	0	0
TOTALE	97.723	1.936.071	5.983	123.521	3.112	110.558	1.119	4.557


Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 11 - Comparazione dati 2000-2003. Variazioni annuali (%) per sezioni

	00-01		01-02		02-03	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
SEZIONE 01	2,5%	0,3%	0,9%	0,1%	0,2%	0,1%
SEZIONE 02	11,7%	29,2%	5,5%	1,2%	1,7%	0,4%
SEZIONE 03	3,3%	0,6%	1,7%	0,2%	0,6%	0,2%
SEZIONE 04	0,9%	0,2%	0,6%	18,9%	0,2%	0,1%
SEZIONE 05	6,3%	1,6%	1,9%	0,2%	0,6%	0,1%
SEZIONE 06	10,9%	1,9%	5,6%	38,4%	1,4%	0,2%
SEZIONE 07	4,9%	1,7%	2,3%	0,2%	1,0%	0,2%
SEZIONE 08	51,8%	25,8%	18,4%	8,6%	7,4%	4,6%
SEZIONE 09	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTALE	6,1%	6,4%	3,0%	5,4%	1,0%	0,2%

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 8 - Comparazione dati 2000-2003. Variazioni annuali (%) per sezioni




Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 12 - Comparazione dati 2001/2003. Totali e variazioni (v.a. e %) per sezioni

	2001		2003		Variaz. 01-03 v.a.		Variaz. 01-03 %	
	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari	Numero Coop.ve	Soci Ordinari
SEZIONE 01	2928	85.708	2962	85.880	34	172	1,2%	0,2%
SEZIONE 02	37769	478.100	40513	486.001	2744	7901	7,3%	1,7%
SEZIONE 03	10738	336.351	10985	337.703	247	1352	2,3%	0,4%
SEZIONE 04	31456	515.832	31715	613.797	259	97965	0,8%	19,0%
SEZIONE 05	1375	14.107	1409	14.160	34	53	2,5%	0,4%
SEZIONE 06	987	11.015	1057	15.274	70	4259	7,1%	38,7%
SEZIONE 07	17463	611.880	18037	614.409	574	2529	3,3%	0,4%
SEZIONE 08	987	6.490	1256	7.374	269	884	27,3%	13,6%
SEZIONE 09	3	109	3	109	0	0	0,0%	0,0%
TOTALE	103706	2.059.592	107937	2.174.707	4231	115115	4,1%	5,6%

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 9 - Comparazione dati 2001/2003. Variazioni (%) per sezioni




Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzati

6. La promozione nella cooperazione aderente

6.1 General Fond (AGCI)


6.1.1 La promozione General Fond nel triennio 2001-2003

Graf. 10 — Evoluzione della raccolta del 3% nel triennio 2001-2003




Fonte: AGCI

Graf. 11 - Raccolta del 3% per ambito territoriale




Fonte: AGCI

Graf. 12 — Impegni deliberati nel triennio 2001-2003



Fonte: AGCI

Graf. 13 — Deliberazione e impegni nel triennio 2001-2003



Fonte: AGCI

6.2 Fondosviluppo (Confcooperative)


6.2.1 La promozione Fondosviluppo nel triennio 2001-2003

Tab. 21 - Situazione finanziamenti e versamenti 3% utili di bilancio (Anni 2001/2002/2003)

ANNO	Area	Progetti finanziati	Totale Finanziamenti	% finanziamenti	Versamenti 3% netti	% finanz. su vers.
2001	NORD	6	5071090,3	75,2%	8801995,2	57,6%
	CENTRO	5	503029,2	7,5%	1643043,0	30,6%
	SUD	9	1165127,1	17,3%	1525387,3	76,4%
2001 Totale		20	6739246,5	100,0%	11970425,5	56,3%
2002	NORD	9	7360106,2	81,5%	8990670,8	81,9%
	CENTRO	8	961865,2	10,7%	3597098,8	26,7%
	SUD	8	708145,0	7,8%	3365291,1	21,0%
2002 Totale		25	9030116,4	100,0%	15953060,6	56,6%
2003	NORD	6	2168102,0	67,2%	7458569,6	29,1%
	CENTRO	7	623000,0	19,3%	1596273,6	39,0%
	SUD	6	432911,4	13,4%	1562566,4	27,7%
2003 Totale		19	3224013,4	100,0%	10617409,6	30,4%
Totale complessivo		64	18.993.376,4		38.540.895,8	49,3%


Fonte: Confcooperative. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 14 - Percentuali di finanziamenti e di finanziamenti/versamenti per macroaree (2001)




Fonte: Confcooperative. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 15 – Percentuali di finanziamenti e di finanziamenti/versamenti per macroaree (2002)



Fonte: Confcooperative. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 16 – Percentuali di finanziamenti e di finanziamenti/versamenti per macroaree (2003)




Fonte: Confcooperative. Elaborazioni Istituto Luzzatti


6.3 Coopfond (Legacoop)

6.3.1 La promozione Coopfond nel triennio 2001-2003

Anno	Area	migliaia di Euro	
		Versamenti 3%	% area
2001	Nord	29.049	78,59
	Centro	6.826	18,47
	Sud	1.086	2,94
2001	TOTALE	36.961	100,00
2002	Nord	14.590	79,26
	Centro	3.069	16,67
	Sud	749	4,07
2002	TOTALE	18.408	100,00
2003	Nord	14.703	75,45
	Centro	3.953	20,29
	Sud	830	4,26
2003	TOTALE	19.486	100,00
	Nord	58.342	77,94
	Centro	13.848	18,50
	Sud	2.665	3,56
Triennio	TOTALE	74.855	100,00



Anno	Tipologia	migliaia di Euro	
		Investimenti	% area
30/06/2001	partecipazioni	70.359	51,08
	prestiti	48.308	35,07
	fondo 4%	491	0,36
	liquidità	18.584	13,49
2001	TOTALE	137.742	100,00
30/06/2002	partecipazioni	84.112	48,24
	prestiti	49.832	28,58
	fondo 4%	583	0,33
	liquidità	39.852	22,85
2002	TOTALE	174.379	100,00
30/06/2003	partecipazioni	87.922	44,18
	prestiti	65.958	33,15
	fondo 4%	1.026	0,52
	liquidità	44.091	22,16
2003	TOTALE	198.997	100,00
30/06/2004	partecipazioni	107.233	49,42
	prestiti	74.564	34,36
	fondo 4%	883	0,41
	liquidità	34.311	15,81
2004	TOTALE	216.991	100,00




Anno	Investimenti in migliaia di Euro	
2001	Numero interventi	12
	Totale investimenti	4.400
2002	Numero interventi	5
	Totale investimenti	4.900
2003	Numero interventi	10
	Totale investimenti	6.500
Triennio TOTALE		
	Numero interventi	27
	Totale investimenti	15.800

Tab. 22 - Raccolta del 3% per anno di bilancio delle cooperative associate (1992-2003). Migliaia di euro

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
annuo	14.853,4	15.548,9	16.240,0	17.017,9	19.225,2	18.325,5	18.254,1	18.880,3	25.550,3	36.963,4	18.400,6	19.596,6
cumulato	14.853,4	30.402,3	46.642,4	63.660,3	82.885,5	101.211,0	119.465,1	138.345,4	163.895,7	200.859,1	219.259,7	238.856,3


Fonte: Legacooperative. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 17 - Evoluzione raccolta 3% (1992-2003). Migliaia di euro



Fonte: Legacooperative. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 18 - Legacooperative. Raccolta del 3% nel triennio 2001-2003. Migliaia di euro



Fonte: Legacooperative

Tab. 23 - Raccolta del 3% nel triennio 2001-2003

esercizio di bilancio della cooperativa	2001	2002	2003
	<i>Migliaia di euro</i>		
annuo	36.963,43	18.400,61	19.596,60
cumulato	36.963,43	55.364,04	74.960,64

Fonte: Legacooperative

7. La promozione nella cooperazione non aderente


7.2 La distribuzione territoriale dei progetti e del contributo erogato²

Tab. 1 - Ripartizione progetti e contributi per regione e macroaree

Macroarea	Regione	N. progetti	Contributo in euro
NORD		12	1.986.141
	Emilia Romagna	2	335.697
	Liguria	1	154.639
	Lombardia	3	495.099
	Piemonte	1	206.583
	Veneto	5	794.124
CENTRO		26	3.993.772
	Abruzzo	2	298.894
	Lazio	15	2.195.274
	Marche	5	808.951
	Toscana	3	488.509
	Umbria	1	202.145
SUD		13	2.124.239
	Basilicata	2	410.588
	Calabria	2	264.314
	Campania	1	175.980
	Molise	2	364.102
	Puglia	6	909.256
Totale Italia		51	8.104.152

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti


Graf. 1 - Distribuzione progetti per macroaree (%)



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti


² In questi paragrafi dedicati alla cooperazione non aderente, la numerazione di tabelle e grafici riprende da 1.

Graf. 2 – Distribuzione progetti per regione



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 3 – Contributo erogato per macroaree (%)




Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 2 - Contributo erogato per regione (v.a. - %)

Regione	Contributo in euro	Contributo (% sul totale)
Lazio	2.195.274	27,1%
Puglia	909.256	11,2%
Marche	808.951	10,0%
Veneto	794.124	9,8%
Lombardia	495.099	6,1%
Toscana	488.508	6,0%
Basilicata	410.588	5,1%
Molise	364.102	4,5%
Emilia Romagna	335.697	4,1%
Abruzzo	298.894	3,7%
Calabria	264.314	3,3%
Piemonte	206.583	2,5%
Umbria	202.145	2,5%
Campania	175.980	2,2%
Liguria	154.639	1,9%
Totale	8.104.152,1	100,0%

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 4 - Contributo erogato per regione (%)



Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


Tab. 3 - Contributo medio a progetto per regione e macroarea

Macroarea	Regione	Progetti	Contributo totale in euro	Contributo medio a progetto (regione)	Contributo medio a progetto (macroarea)
NORD	Piemonte	1	206.583	206.583	170.586
	Emilia Romagna	2	335.697	167.849	
	Lombardia	3	495.099	165.033	
	Veneto	5	794.124	158.825	
	Liguria	1	154.639	154.639	
CENTRO	Umbria	1	202.145	202.145	164.514
	Toscana	3	488.509	162.836	
	Marche	5	808.951	161.790	
	Abruzzo	2	298.894	149.447	
	Lazio	15	2.195.274	146.352	
SUD	Basilicata	2	410.588	205.294	169.405
	Molise	2	364.102	182.051	
	Campania	1	175.980	175.980	
	Puglia	6	909.256	151.543	
	Calabria	2	264.314	132.157	

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

7.3.1 Lo sviluppo della cooperazione non aderente

Graf. 5 - Cooperative avviate nell'ambito dei progetti 88/2000 (v.a.)



Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi Elaborazioni Istituto Luzzatti

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 4 – Cooperative avviate nell'ambito dei progetti 88/2000 (v.a. - %)

Regione	Costituzione nuova cooperativa	Nuove cooperative sociali	Nuove cooperative di P.L.	Costituzione nuova cooperativa	Nuove cooperative sociali	Nuove cooperative di P.L.
Calabria	7	1	6	26,9%	9,1%	40,0%
Abruzzo	5	1	4	19,2%	9,1%	26,7%
Lazio	4	2	2	15,4%	18,2%	13,3%
Veneto	3	3	0	11,5%	27,3%	0,0%
Marche	2	1	1	7,7%	9,1%	6,7%
Molise	2	1	1	7,7%	9,1%	6,7%
Campania	1	0	1	3,8%	0,0%	6,7%
Emilia Romagna	1	1	0	3,8%	9,1%	0,0%
Lombardia	1	1	0	3,8%	9,1%	0,0%
Basilicata	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Liguria	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Piemonte	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Puglia	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Toscana	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Umbria	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	26	11	15	100,0%	100,0%	100,0%


Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 5 – Costo avvio cooperative per regione

Regione	Totale contributo	Progetti approvati	Nuove cooperative	Costo medio di avvio
Calabria	264.314	2	7	37.759
Abruzzo	298.894	2	5	59.779
Campania	175.980	1	1	175.980
Molise	364.102	2	2	182.051
Veneto	794.124	5	3	264.708
Emilia Romagna	335.697	2	1	335.697
Marche	808.951	5	2	404.476
Lombardia	495.099	3	1	495.099
Lazio	2.195.274	15	4	548.818
Basilicata	410.588	2	0	-
Liguria	154.639	1	0	-
Piemonte	206.583	1	0	-
Puglia	909.256	6	0	-
Toscana	488.508	3	0	-
Umbria	202.145	1	0	-

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 6 - Tipologia nuove cooperative avviate nell'ambito dei progetti 88/2000 (%)




Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab. 6 - Tipologia nuove cooperative avviate nell'ambito dei progetti 88/2000 (v.a. - %)

Regione	Costituzione nuova cooperativa	Nuove cooperative sociali	Nuove cooperative di P.L.	Nuove cooperative sociali (%)	Nuove cooperative di P.L. (%)
Calabria	7	1	6	14%	86%
Abruzzo	5	1	4	20%	80%
Lazio	4	2	2	50%	50%
Veneto	3	3	0	100%	0%
Marche	2	1	1	50%	50%
Molise	2	1	1	50%	50%
Campania	1	0	1	0%	100%
Emilia Romagna	1	1	0	100%	0%
Lombardia	1	1	0	100%	0%
Basilicata	0	0	0	0%	0%
Liguria	0	0	0	0%	0%
Piemonte	0	0	0	0%	0%
Puglia	0	0	0	0%	0%
Toscana	0	0	0	0%	0%
Umbria	0	0	0	0%	0%
Totale	26	11	15	42%	58%

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 7 - Tipologia nuove cooperative avviate nell'ambito dei progetti 88/2000 (%)



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

7.3.2 Le ricadute occupazionali


Tab. 7 - Occupati nei progetti per macroarea e regione (v.a. - %)

Macroarea	Regione	Numero progetti	n. occupati nei progetti	% occupati nei progetti sul totale
NORD		12	152	21,0%
	Emilia Romagna	2	12	1,7%
	Liguria	1	9	1,2%
	Lombardia	3	27	3,7%
	Piemonte	1	14	1,9%
	Veneto	5	90	12,4%
CENTRO		26	394	54,4%
	Abruzzo	2	27	3,7%
	Lazio	15	241	33,3%
	Marche	5	56	7,7%
	Toscana	3	51	7,0%
	Umbria	1	19	2,6%
SUD		13	178	24,6%
	Basilicata	2	20	2,8%
	Calabria	2	33	4,6%
	Campania	1	23	3,2%
	Molise	2	15	2,1%
	Puglia	6	87	12,0%
Totale		51	724	100,0%

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti


XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Graf. 8 – Occupati nei progetti per regione (v.a.)



Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 9 – Occupati nei progetti per regione (%)



Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - Elaborazioni Istituto Luzzatti


XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab 8 - Soci nuove cooperative per regione

Regione	Costituzione nuova cooperativa	N. soci nuova cooperativa
Calabria	7	31
Abruzzo	5	42
Lazio	4	23
Veneto	3	30
Marche	2	25
Molise	2	15
Campania	1	5
Emilia Romagna	1	7
Lombardia	1	10
Basilicata	0	0
Liguria	0	0
Piemonte	0	0
Puglia	0	0
Toscana	0	0
Umbria	0	0
Totale	26	188

Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Graf. 10 - Soci nuove cooperative per regione (v.a.)



Fonte: MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab 9 - Soci delle nuove cooperative (v.a. - %)

Macroarea	Regione	n. soci nuova cooperative	% soci nuova cooperative
NORD		47	25,0%
	Emilia Romagna	7	3,7%
	Lombardia	10	5,3%
	Veneto	30	16,0%
CENTRO		90	47,9%
	Abruzzo	42	22,3%
	Lazio	23	12,2%
	Marche	25	13,3%
SUD		51	27,1%
	Calabria	31	16,5%
	Campania	5	2,7%
	Molise	15	8,0%
TOTALE		188	100,0%

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti

Tab 10 - Soci delle nuove cooperative (v.a.)

Regione	Costituzione nuova cooperativa	N. soci nuove cooperative	Unità occupate per cooperativa
Calabria	7	31	4,4
Abruzzo	5	42	8,4
Lazio	4	23	5,8
Veneto	3	30	10,0
Marche	2	25	12,5
Molise	2	15	7,5
Campania	1	5	5,0
Emilia Romagna	1	7	7,0
Lombardia	1	10	10,0

Fonte. MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi. Elaborazioni Istituto Luzzatti